

LE IMPOSTE INDIRETTE SULLE OPERAZIONI FINANZIARIE

INDICE

CAPITOLO PRIMO

LA NOZIONE DI OPERAZIONE FINANZIARIA

1. **Le operazioni finanziarie nel diritto interno e in quello comunitario**
 - 1.1. *La carenza di una definizione unitaria di servizio finanziario* p. 1
 - 1.2. *Le operazioni finanziarie secondo l'indirizzo delle istituzioni europee* p. 7

CAPITOLO SECONDO

I PROVENTI FINANZIARI ESENTI DA IVA

1. **Il regime di esenzione, il principio di neutralità e le deroghe al diritto di detrazione** p. 14
2. **I limiti al diritto di detrazione sugli acquisti in termini di «*afferenza*» e il calcolo della percentuale di detraibilità tramite il meccanismo del *pro rata*** p. 23
3. **Le “esenzioni finanziarie”**
 - 3.1. *Operazioni di prestito e finanziamento* p. 29
 - 3.2. *Le prestazioni di garanzia e fideiussione* p. 36
 - 3.3. *Le operazioni di deposito fondi e i servizi di pagamento* p. 39
 - 3.4. *La gestione di fondi comuni d'investimento e di fondi pensione* p. 48
 - 3.5. *Le operazioni relative alle valute estere* p. 50
 - 3.6. *Le operazioni relative a titoli e quote sociali* p. 52
 - 3.7. *Le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione di quelle finanziarie esenti* p. 57
 - 3.8. *Le operazioni relative all'oro da investimento* p. 60

CAPITOLO TERZO

GLI ONERI CONNESSI ALL'ESTERNALIZZAZIONE DI TALUNI SEGMENTI DI ATTIVITÀ DA PARTE DEI SOGGETTI ESENTI

1. **Le distorsioni derivanti dall'indetraibilità dell'Iva assoluta sugli acquisti da soggetti che svolgono attività prevalentemente esenti** p. 60
2. **I "soggetti esenti" ed il particolare regime di esenzione introdotto dalla Legge 13 maggio 1999, n. 133**
 - 2.1 *I presupposti di carattere soggettivo dell'esenzione: la nozione di gruppo* p. 72
 - 2.2 *Segue: il requisito della prevalenza* p. 83
 - 2.3 *I presupposti di carattere oggettivo dell'esenzione: l'ausiliarità* p. 89
 - 2.4 *Segue: l'esclusività* p. 101
3. **La soppressione del regime di favore di cui all'art. 6 della L. n. 133/1999 e la sua parziale inclusione nel nuovo comma 2 dell'art. 10 del Decreto Iva**
 - 3.1. *Premessa* p. 105
 - 3.2 *I requisiti soggettivi prescritti dal nuovo art. 10: soggetti ammessi all'esenzione* p. 112
 - 3.3. *Segue: la percentuale detraibilità e il requisito della prevalenza* p. 125
 - 3.4. *I requisiti oggettivi prescritti dal nuovo art. 10: le prestazioni ammesse al beneficio dell'esenzione* p. 132
 - 3.5. *Segue: la misura del corrispettivo* p. 138
4. **L'impatto della riforma sui "gruppi esenti": considerazioni conclusive**
 - 4.1. *Gli effetti della riforma in ambito finanziario ed assicurativo: criticità* p. 146
 - 4.2 *L'attuazione della normativa comunitaria in tema di Vat Grouping: un'occasione mancata* p. 154

CAPITOLO QUARTO

LE IMPOSTE “MINORI” SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

1. Premessa	p. 152
2. L'imposta sulle successioni e donazioni	
2.1. <i>Premesse</i>	p. 160
2.2. <i>La composizione dell'attivo ereditario</i>	p. 162
2.3. <i>Il calcolo della base imponibile</i>	p. 167
2.4. <i>La valorizzazione dei titoli e degli strumenti finanziari caduti in successione</i>	p. 169
3. L'imposta di bollo	
3.1. <i>Presupposti applicativi</i>	p. 171
3.2. <i>Riduzioni, esclusioni ed esenzioni</i>	p. 172
4. L'imposta di registro: cenni	p. 175
5. La tassa per i contratti di trasferimento di titoli o valori: cenni	p. 177
6. L'imposta sostitutiva sui finanziamenti	
6.1. <i>Premesse</i>	p. 180
6.2. <i>I requisiti soggettivi per l'ammissione al regime sostitutivo</i>	p. 181
6.3. <i>Le operazioni rilevanti ai fini dell'applicazione del regime sostitutivo</i>	p. 184
6.4. <i>La determinazione dell'imposta</i>	p. 189
7. Conclusioni	p. 190
<u>Bibliografia</u>	p. 193

CAPITOLO PRIMO

LA NOZIONE DI OPERAZIONE FINANZIARIA

1. Le operazioni finanziarie nel diritto interno e in quello comunitario

1.1. La carenza di una definizione unitaria di attività finanziaria

L'analisi del regime impositivo applicabile alle operazioni finanziarie pone, come prima questione, quella concernente la carenza di una definizione unitaria di attività finanziaria; da cui consegue l'ulteriore difficoltà di ricostruire tale nozione in termini prettamente giuridici piuttosto che economici.

Sebbene tale problematica sia avvertita anche a livello domestico, la stessa si esprime con il massimo vigore in ambito comunitario, giacché, come è stato efficacemente osservato in dottrina, *«la regolamentazione dei servizi finanziari e di investimento origina dal primario obiettivo del trattato, ovvero la creazione di un mercato comune all'interno della UE. In particolare, la realizzazione del mercato finanziario comune, costituisce parte di un più ampio progetto finalizzato alla creazione di un mercato unico comprendente un'area senza frontiere interne nella quale la libera circolazione dei beni, persone, servizi e capitali è garantita»*¹.

La descritta situazione, che risulta di considerevole rilievo ai fini della presente trattazione, al tempo stesso, si manifesta assai problematica, in quanto, se da una certa visuale appare corretto incentrare l'analisi sulla nozione di *«attività finanziaria»*, in luogo di quella di *«operazione finanziaria»*, sotto un diverso profilo, come si avrà modo di rilevare in corso d'opera, le operazioni esenti assumono spesso un'autonoma consistenza rispetto all'attività esente.

Malgrado la ricomposizione in termini puntuali della nozione in esame risulti tutt'altro che agevole, anche a livello nazionale, è stato autorevolmente posto in luce, che *«la nozione di attività finanziaria assume un significato ampio e*

¹Testualmente, v. MERCATTI, *Il futuro dei servizi finanziari in Europa: verso un European securities regulator?* in *Riv. It. Dir. pubb. comun.*, 2004, 1955.

onnicomprendivo di tutte le operazioni, i servizi e i contratti che le banche possono porre in essere. Essa assume la portata di una categoria generale, al cui interno si configurano attività specificamente caratterizzate dallo statuto speciale che disciplina il soggetto cui è riservata l'attività»².

Nel contesto comunitario, invece, nonostante i lodevoli sforzi compiuti in direzione di una progressiva armonizzazione delle attività e dei servizi finanziari nell'ambito della vigilanza, della tutela dei consumatori e della diffusione degli strumenti finanziari, sussistono tutt'ora notevoli differenze tra i singoli mercati interni che, in buona parte, dipendono anche dalla mancanza di omogeneità tra le regolamentazioni dei singoli paesi membri dell'Unione.

È appena il caso di porre in luce, al riguardo, come la problematica in esame non riguarda esclusivamente nel settore finanziario, ma interessa anche altre parti del diritto, primo fra tutti, quello contrattuale. Anche in tale ambito, invero, non sembra che la normativa europea sia riuscita a rimuovere le palesi disomogeneità sussistenti tra i diversi ordinamenti nazionali³.

Per quanto attiene, specificamente, alla materia che ci occupa, la necessità di approdare, in tempi rapidi, ad una definizione comune di «attività finanziaria» emerge sotto diversi profili.

In particolare, tale esigenza è avvertita, in primo luogo, per andare incontro all'incontenibile evoluzione dei sistemi di pagamento e delle transazioni telematiche, delle nuove metodologie di prestazioni dei servizi finanziari, come anche, ai fini del corretto inquadramento, nelle categorie giuridiche tradizionali, delle novelle e sempre più strutturate fattispecie contrattuali⁴.

Deve altresì considerarsi l'ulteriore fenomeno del c.d. *outsourcing* bancario e

²CLARIZIA, *La nuova legge bancaria* in AA. VV., *Commentario*, a cura di Ferro Luzzi – Castaldi, III, Milano, 1996, 1682.

³In argomento, v. CAMPOBASSO, *Servizi bancari e finanziari e tutela del contraente debole: l'esperienza italiana* in *Banca, Borsa e tit. di credito*, 1999, 564; CAPELLI, *Riflessioni sulle prospettive di unificazione del diritto europeo* (in margine a un convegno di studi dedicato alle opere giuridiche di L. A. Muratori) in *Dir. com. e degli sc. int.*, 2001, 629; CARBONE, *L'inquadramento normativo, l'autonomia interpretativa dei «principi» di un diritto europeo dei contratti ed il loro impiego*, in *Rivista di dir. int. priv. e proc.*, 2000, 885; nonché FALZEA, *Il diritto europeo dei contratti di impresa* in *Riv. dir. civ.*, 2005, 1.

⁴In argomento, v. IRTI, *Diritto europeo e tecno - economia* in *Riv. dir. civ.*, 2006, 1; MASI - TIDU, *Servizi bancari*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1992; nonché MERUSI, *Verso lo Stato Europa: il ruolo dei sistemi di pagamento nell'eurosistema* in *Riv. It. Dir. pubb. Comun.*, 2001.

assicurativo – consistente nella prassi, seguita dai soggetti operanti in ambito finanziario e assicurativo, di affidare all'esterno l'espletamento di determinati segmenti della propria attività – da cui è dipeso il crescente sviluppo di molteplici attività di carattere ausiliario, ovvero accessorie di quelle creditizie e finanziarie.

Sostanzialmente, nonostante l'impegno profuso nel senso della unificazione concettuale dei vari strumenti e fenomeni che si sono venuti a creare nel contesto finanziario (solo alcuni dei quali, peraltro, risultano codificati, mentre altri derivano dagli usi e dalle consuetudini contrattuali), si registra ancora una notevole difficoltà nel ricondurre le neofite fattispecie negli schemi civilistici tradizionali.

In particolare, le difficoltà riscontrabili nella trasposizione dei principi comunitari riguardano principalmente la qualificazione di talune fattispecie contrattuali da parte della Corte di Giustizia, la quale, utilizza spesso una terminologia estrapolata dalle categorie tipiche di riferimento, come concepite dal diritto nazionale o, in ogni caso, tale da poter ingenerare nell'interprete nazionale dubbi interpretativi circa il contenuto del principio da applicare.

Un ulteriore elemento di perturbazione che si frappone al tentativo di fornire una definizione unitaria, in termini giuridici, della nozione di «attività finanziaria», è altresì rappresentato dal fatto che il Supremo Consesso europeo, fa spesso riferimento a concetti dalla valenza economica piuttosto che giuridica⁵.

Tale circostanza, peraltro, appare ancor più evidente ove si consideri che le previsioni e i principi contenuti nella Direttiva, unitamente alla correlata interpretazione giurisprudenziale fornita dalla Corte di giustizia, hanno autonoma portata rispetto a quelle di omologhi istituti mutuati da altri ordinamenti.

È chiaro, pertanto, che la descritta situazione comporta delle considerevoli ripercussioni, soprattutto in termini di difficile coordinamento, con le previsioni tributarie dettate per il settore finanziario, e in particolare, con quelle prescritte in materia di Imposta sul valore aggiunto.

Appare di tutta evidenza, infatti, come l'inclusione di una determinata operazione tra le cessioni di beni, piuttosto che tra le prestazioni di servizi, ad

⁵Sul punto, v. LUPI, *Il fuorviante accostamento tra Iva ed Irap*, in *Rass. trib.*, 2005, 847.

esempio, implichi delle conseguenze di forte impatto sul corrispondente regime applicabile (si pensi, a titolo esemplificativo, alla territorialità, come anche all'individuazione del momento impositivo ecc..).

Fatte queste premesse, la prima difficoltà che si pone in tale ambito, può certamente individuarsi nell'accennata assenza, nel testo della VI Direttiva IVA - e segnatamente, nell'art. 13 lett. a) e lett. d) - di una definizione compiuta di «servizi finanziari», «operazioni finanziarie», «attività finanziarie» e «strumenti finanziari», nonostante, tali termini appaiono spesso utilizzati in maniera indiscriminata.

Anche tale circostanza rende comprensibile la difficoltà, sotto il profilo interno, di procedere ad una ricostruzione unitaria ed omogenea delle fattispecie impositive riconducibili nelle disposizioni recate nel D.P.R. 633/1972.

Non può comunque sottacersi, che la Corte di Giustizia europea ha, indubbiamente, fornito un'interpretazione adeguatrice di molti aspetti controversi contribuendo, in tal modo, alla rimozione di una serie di fenomeni distorsivi, che si ponevano in contrasto con la libera circolazione dei capitali nell'ambito dell'Unione europea.

Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, l'esame della Giurisprudenza comunitaria resa in tale contesto consente di estrapolare una serie di principi che si rivelano essenziali ai fini del corretto inquadramento delle fattispecie proprie di tale settore che, come noto, oltre ad apparire assai complicato, coinvolge una serie di problematiche di natura transnazionale.

Ad esempio, in tema neutralità, la giurisprudenza comunitaria nel valorizzare l'«attività economica», in luogo delle singole «operazioni» soggette al tributo, sembra delineare una nozione di “attività”, ai fini Iva, in termini di “sommatoria” di più prestazioni.

Diversamente, per la verifica di sussistenza del nesso di inerenza, rilevante ai fini della detraibilità dell'imposta, assumono rilievo le singole «operazioni» piuttosto che l'«attività», in senso formale, svolta dal contribuente di diritto; che, invece, è il parametro per l'attribuzione della «soggettività passiva».

Altrimenti detto, come efficacemente rilevato, «l'inerenza trova riferimento

non più nel soggetto passivo (giuridicamente inteso) ma nella specifica operazione (imponibile) compiuta, ovvero, più in generale, nella (altrettanto specifica) attività condotta dal soggetto passivo (in senso giuridico) del tributo....Nel sistema dell'Iva si perde, quindi, il riferimento alla complessità delle situazioni giuridiche soggettive gravanti in capo al contribuente e costituenti il tratto distintivo dell'imposizione personale, mentre si valorizzano, invece, i tratti d'afferenza ai singoli affari, alle singole operazioni commerciali, concluse nel quadro di una più complessa attività economica»⁶.

Il Collegio europeo, inoltre, come si dirà più dettagliatamente nel prosieguo, ha fornito apprezzabili soluzioni ermeneutiche ad una serie di rilevanti questioni, seguendo un approccio sufficientemente pragmatico e, quindi, orientato alla risoluzione delle specifiche problematiche.

L'analisi degli aspetti dell'imposizione Iva con riferimento alla materia finanziaria, peraltro, implicando la valutazione di una molteplicità di aspetti a volte riconducibili nell'alveo delle operazioni imponibili, altre volte in quelle esenti, piuttosto che nella categoria di quelle "non soggette", deve trascendere il solo settore creditizio.

In altre parole se, tradizionalmente, l'analisi delle problematiche Iva nel settore finanziario risultava prevalentemente incentrato sulle operazioni di natura creditizia *strictu sensu*, oggi, anche alla luce delle già evidenziate difficoltà di enucleare in maniera esaustiva i tratti caratteristici delle prestazioni di servizi e delle cessioni di beni, lo spettro d'indagine risulta di gran lunga più esteso.

La soluzione delle suddette problematiche, inoltre, diviene ancora più difficile ove si consideri che il legislatore comunitario ha concesso agli stati membri la possibilità di sottoporre le operazioni *de quibus* a diversi regimi impositivi.

A norma dell'art. 137, comma 1, della Direttiva 112/2006/CE (attualmente in vigore), invero, «*gli stati membri possono accordare ai loro soggetti passivi il diritto di optare per l'imposizione*» delle principali operazioni finanziarie

⁶GREGGI, *Detraibilità dell'imposta e fatturazione*, in AA. VV. (a cura di Di Pietro), *Lo Stato della fiscalità nell'Unione europea*, Roma 2003, 377.

contenute nell'art. 135 della medesima direttiva, ed ai successivi commi che “*gli stati membri stabiliscono le modalità di esercizio del diritto di opzione*” e che questi ultimi “*possono restringere la portata di tale diritto*».

Dalla descritta situazione – in relazione alla quale, peraltro, come si dirà meglio nel prosieguo, vengono sollevate diverse critiche – deriva un quadro, per così dire, alquanto variegato del sistema in esame, nel senso che le prestazioni in commento vengono, a volte, regolate in termini di esenzione, ovvero di esclusione, mentre, in altri casi vengono attratte nel regime di imponibilità; con ogni evidente conseguenza sotto il profilo della detraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti.

A ciò deve aggiungersi, che negli ultimi anni si è assistito ad un notevole incremento delle operazioni Iva qualificabili come esenti, da cui è dipeso l'insorgere di rilevanti distorsioni di mercato nel settore che ci occupa.

Come si dirà più dettagliatamente oltre, infatti, il particolare meccanismo applicativo della suindicata categoria di operazioni, in talune fattispecie, ha fatto diventare l'Iva un elemento di costo che, dunque, i fornitori di servizi finanziari ed assicurativi tendono a traslare *aliunde*.

In altri termini, i soggetti operanti nei suddetti settori, erogando servizi esenti dall'imposta, non possono dedurre integralmente l'Iva assolta sugli acquisti che, degenerando in un costo aggiuntivo per l'impresa, va ad incidere, in larga misura, sui costi finali dei beni e dei servizi resi, con un evidente danno per imprese, consumatori e pubbliche amministrazioni.

Il pensiero che precede ha trovato l'avallo di una parte della dottrina che lo ha sintetizzato affermando come «*le difficoltà legate all'esenzione non sono di poco conto: difficoltà economiche causate dall'effetto a cascata dovuto all'impossibilità di detrarre l'imposta versata sugli acquisti, preferenza degli operatori internazionali rispetto a quelli comunitari e, quindi, alterazione del normale svolgimento della concorrenza, tendenza all'integrazione verticale tra imprese, sono solo alcuni degli aspetti che derivano dalla situazione attuale*»⁷.

⁷FUSCO, *Le esenzioni iva e le operazioni finanziarie nell'Unione europea: spunti di riflessione in Riv. dir. trib.*, 1998, II, 49.

Alla luce di quanto premesso, sembra pertanto doversi procedere ad una trattazione di tipo analitico delle le operazioni tipiche del settore finanziario, con l'intento di individuare un comune denominatore della variegata fenomenologia giuridica in tale contesto.

Solamente in tal modo, infatti, sembra possibile addivenire ad una adeguata ricostruzione sistematica dei profili impositivi indiretti, con particolare attenzione all'Imposta sul valore aggiunto, nonché, in ultima analisi, rintracciare delle potenziali soluzioni, *de iure condendo*, alle molteplici problematiche presenti in tale ambito, come anche alle esigenze degli operatori finanziari.

1.2. Le operazioni finanziarie secondo l'indirizzo delle istituzioni europee

Come già rilevato, l'analisi degli aspetti fiscali dei servizi finanziari non può prescindere da una seppur sommaria analisi – senza alcuna pretesa di esaustività – non solo dalle giurisprudenza della Corte di giustizia europea, che, come noto, rappresenta, ma anche delle linee direttrici impartite nella materia che ci occupa da parte delle Istituzioni europee.

Tale indirizzo, invero, appare ancor più necessario ove si consideri che, in aggiunta alle problematiche testé citate, l'interprete si trova ad esaminare talune fattispecie impositive che appaiono spesso supportate da un'impostazione ormai risalente nel tempo, a fronte di una normativa nazionale e, soprattutto, comunitaria in continua evoluzione; a cui deve aggiungersi il mancato o, quanto meno incompleto, recepimento della medesima da parte dei singoli stati membri⁸

A tale ultimo proposito, infatti, è stato autorevolmente affermato che il regime comune europeo in materia di imposta sul valore aggiunto ha «*finito con il costituire una sorta di somma di regimi nazionali, a loro volta caratterizzati da scelte di attuazione del modello comunitario fortemente diversificate anche se, tuttora, tollerate*»⁹.

Sulla base delle suesposte osservazioni, un indirizzo comune da parte delle

⁸In argomento, v. PERRONE (L.), *L'armonizzazione dell'Iva: il ruolo della Corte di Giustizia, gli effetti verticali delle direttive e l'affidamento del contribuente* in *Rass. trib.*, 2006, 423; nonché, AMATUCCI, *Brevi note in tema di adattamento dell'ordinamento italiano alla sesta direttiva Cee in materia di imposta sul valore aggiunto* in *Dir. prat. trib.*, 1980, I, 656.

⁹DI PIETRO, *Presentazione* in AA. VV. (a cura di Di Pietro), *Lo Stato della fiscalità nell'Unione europea*, Roma, 2003, 10.

istituzioni europee si pone quale presupposto indefettibile per superare l'ostacolo rappresentato dall'attuale frammentaria e disomogenea disciplina delle attività finanziarie – da cui può anche derivare un'evidente situazione di disparità concorrenziale tra gli operatori finanziari – e, quindi, in ultima analisi per il consolidamento transnazionale nel settore bancario.

D'altro canto, l'inadeguatezza dell'attuale disciplina delle operazioni finanziarie è già stata oggetto di ampio dibattito da diverso tempo e la conseguente esigenza di una sua revisione emerge, *ictu oculi*, sia dal dibattito sulle possibili modifiche della Direttiva Iva, ma anche dal numero sempre più crescente di cause promosse dinanzi alla Corte di Giustizia.

Si rileva, al riguardo, che già nel proprio Libro bianco del 1 dicembre 2005, dal titolo “*La politica dei servizi finanziari per il periodo 2005 - 2010*”, la Commissione europea ha efficacemente posto in luce l'esigenza di rafforzare le sinergie tra i servizi finanziari ed altri settori comunitari, prima tra tutte la politica dell'imposizione fiscale¹⁰.

In tale “Libro”, in particolare, viene illustrata la strategia che la Commissione intende attuare per il suddetto quinquennio con specifica identificazione dei seguenti obiettivi prioritari: i) processo di consolidamento e piena attuazione e esecuzione delle disposizioni esistenti; ii) applicazione dei principi in tema di regolamentazione nei diversi processi attuativi; iii) rafforzamento delle convergenze e incremento della concorrenza tra i diversi fornitori di servizi; iv) incremento dell'influenza estera dell'UE nei mercati internazionali.

Ancor più specificamente, nel menzionato documento si legge testualmente che *«le istituzioni finanziarie che operano su base transfrontaliera devono gestire differenti regimi fiscali. Il trattamento Iva sui servizi finanziari viene considerato un grosso ostacolo, tale da vanificare possibili efficienze di costo realizzabili tramite rilocalizzazione, accentramento ed integrazione di determinate funzioni. Inoltre, l'Iva infragruppo viene ritenuta un forte ostacolo che impedisce alle banche ed alle istituzioni finanziarie di organizzarsi in modo efficiente su base transfrontaliera, e ciò in quanto la maggior parte di essi non ha il diritto (o lo ha*

¹⁰Per l'analisi di tali problematiche, v. OWENS, *The move to Vat in Intertax*, 1996, 49.

solo in misura limitata) di recuperare l'Iva».

Sul solco di tali osservazioni, e, quindi, sulla spinta dettata dall'esigenza di una modifica sostanziale del regime Iva delle operazioni finanziarie, 14 marzo del 2006 è stata avviata un'importante consultazione pubblica *on-line*, che è poi sfociata in un ulteriore documento della Commissione europea¹¹.

In quest'ultimo documento, essenzialmente, la Commissione si pone un duplice obiettivo: per un verso, la riduzione dei costi amministrativi per governi ed operatori economici, per l'altro, il mantenimento della stabilità di bilancio per i singoli paesi unitamente alla certezza del diritto per gli operatori economici. Dopo di che è stata rilevata la necessità di gestire le eventuali contraddizioni tra le disposizioni Iva della VI Direttiva e gli obiettivi politici del *Financial service action plan*, precedentemente adottato dalla medesima Commissione, in data 11 maggio 1999.

In proposito, è stato lucidamente osservato, che *«il piano di azione intende risolvere in via principale quelli che abbiamo chiamato problemi sostanziali. In pratica l'idea è che, al fine di creare un mercato unico, è necessario avere una base normativa comune per tutti gli Stati membri. In questo senso, quindi, il tentativo è probabilmente quello di superare il principio di armonizzazione minima e sostituirlo con quello di armonizzazione totale»*.¹²

I risultati della summenzionata consultazione pubblica sono stati poi sintetizzati in un altro documento della Commissione, *«Summary of results-Public consultation on financial and insurance services»* del 2007¹³, nel quale i maggiori operatori del settore hanno evidenziato i principali aspetti di criticità dell'attuale sistema finanziario.

I su enunciati principi sono stati successivamente ribaditi nella proposta della Commissione europea del 20 febbraio 2008, COM(2007) 746 - di modifica della direttiva 2006/112/CE nella parte relativa al trattamento dei servizi assicurativi e finanziari – nella quale, sulla scia dell'indirizzo precedentemente delineato, si

¹¹*Consultation paper on modernising Value added tax obligations for financial services and insurances*, reperibile sul Sito istituzionale dell'Unione europea: www.europa.eu.int.

¹²Testualmente, MERCATTI, *Il futuro dei servizi finanziari in Europa*, cit..

¹³Consultabile sul Sito istituzionale dell'Unione europea: www.europa.eu.int.

auspica l'estensione dell'esenzione ad ogni «fornitura di qualsiasi elemento costitutivo di un servizio assicurativo o finanziario qualora tale elemento formi un insieme distinto e presenti il carattere specifico ed essenziale del servizio esente in questione», unitamente a quello di migliorare la certezza giuridica e ridurre gli oneri amministrativi degli operatori e delle autorità fiscali nazionali, con particolare attenzione al suo possibile impatto negativo, in termini di maggiorazione dei costi dei servizi assicurativi e finanziari al dettaglio.

Da ultimo, deve anche segnalarsi la proposta di inserimento nella VI Direttiva di un **nuovo art. 137-ter**, alla cui stregua gli Stati membri dovranno obbligatoriamente esentare le prestazioni di servizi rese da un gruppo di soggetti passivi nei confronti dei membri del medesimo gruppo, a condizione che il gruppo svolga un'attività autonoma e agisca come soggetto indipendente nei confronti dei suoi membri, che le prestazioni rese siano «necessarie» all'erogazione di servizi esenti di cui all'art. 135, par. 1, lett. a) - g) [come più analiticamente definito nella richiamata proposta] e che, gli appartenenti al gruppo, oltre ad essere stabiliti o residenti nella Comunità, erogino prestazioni alla stregua della richiamata norma, ovvero altri servizi in relazione ai quali non sono soggetti passivi di imposta.

Deve osservarsi, conclusivamente, come anche il settore dell'imposizione indiretta "minore" produce considerevoli effetti sull'efficienza dei mercati e sul corretto uso degli strumenti finanziari, e ciò in ragione delle rilevanti implicazioni di carattere transnazionale ricollegate all'applicazione di tali tributi.

L'esigenza di una efficiente regolamentazione dei servizi finanziari e di investimento, pertanto, anche in tale contesto (benché in maniera attenuata rispetto all'Iva), si pone quale condizione essenziale per la creazione di un mercato comune all'interno della UE.

Quanto precede, del resto, è stato espressamente affermato nella Dir. del Consiglio n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 (II Direttiva) – «*relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE*» – formalmente recepita nel nostro

ordinamento con il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481, e successivamente confermata con il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

L'esigenza di una semplificazione fiscale dell'attuale sistema delle imposte «*minori*», peraltro, come si rileverà *infra*, è avvertita in maniera ancor più significativa in determinati settori connaturati da una particolare rilevanza sociale (quali sono, a titolo esemplificativo, quello delle successioni, ovvero, quello dei finanziamenti bancari), in ragione della destinazione al soddisfacimento di esigenze pubbliche.

Sulla base di tali premesse, l'interprete italiano è deputato ad un lavoro ricostruttivo che prenda le mosse dagli elementi della fattispecie imponibile con costante attenzione alle categorie tradizioni come elaborate e definite dalle Istituzioni e dalla Giurisprudenza comunitaria.

Quanto detto è ancor più vero con riferimento all'Iva, che, come autorevolmente osservato rappresenta «*l'unica imposta rispetto alla quale l'ambito di intervento e lo spazio di discrezionalità del legislatore interno*» sono «*fortemente vincolati dalla esistenza di una compiuta disciplina comunitaria*»¹⁴.

L'auspicata metodologia interpretativa, del resto, quanto meno in tale ambito, appare imprescindibile, ove si consideri che come è ormai noto, l'imposta sul valore aggiunto è considerata una «imposta comunitaria» e, come tale, in grado di influire sensibilmente sulla creazione del mercato interno e sugli obiettivi dell'Unione¹⁵

Infatti, «*diversamente...da quanto accade nel caso della trasposizione negli ordinamenti interni di discipline "speciali" di origine comunitaria e relative ad alcuni settori (dove si rinviene una disciplina specifica oggetto di regolamentazione comunitaria, ma comunque inserita in un assetto disciplinare interno), nel caso dell'Iva siamo in presenza di una regolamentazione (che istituisce l'imposta e ne disciplina il funzionamento) totalmente comunitaria,*

¹⁴Così, CORDEIRO GUERRA, *L'imposta sul valore aggiunto* in Russo, *Manuale di diritto tributario*, 1999, 698

¹⁵BOSELLO, *L'attuazione delle direttive comunitarie in materia di imposta sul valore aggiunto*, in *Riv. dir. trib.*, 1997, I, 705. Sul punto, diffusamente, COMELLI, *Iva nazionale ed Iva comunitaria*, Padova, 2000; Id, *L'armonizzazione fiscale e lo strumento della Direttiva comunitaria in relazione al sistema dell'Iva* in *Dir. prat. trib.*, 1998, I, 1590.

nell'ambito della quale ai singoli stati membri viene riservata l'attuazione di aspetti di dettaglio»¹⁶.

Inoltre, è ormai pacificamente acquisito che la VI Direttiva espliciti i propri effetti in maniera diretta nei paesi della Comunità, secondo il principio della diretta applicabilità nei singoli ordinamenti nazionali delle direttive comunitarie “incondizionate” e “sufficientemente precise”¹⁷.

Chiarisce al riguardo la Suprema Corte europea che, da un lato, una direttiva è incondizionata quando «*enuncia un obbligo non soggetto ad alcuna condizione né subordinato per quanto riguarda la sua osservanza od i suoi effetti, all’emanazione di alcun atto da parte delle istituzioni della comunità o degli stati membri*» dall’altro, è sufficientemente precisa laddove la terminologia utilizzata dal legislatore comunitario non presenti margini di «*equivocità*»¹⁸

Ne discende, che le direttive di immediata applicazione attribuiscono ai privati diritti che i giudici e le Amministrazione finanziarie (non essendo legittimate ad opporsi alla diretta applicabilità della normativa comunitaria invocando la responsabilità dello Stato per l’omessa trasposizione degli obblighi posti dalla direttiva rimasta inattuata) dei singoli ordinamenti nazionali, sono tenuti ad applicare, anche se in contrasto con la disciplina normativa interna.

Appare, in conclusione, un assunto ormai incontestabile quello secondo cui lo Stato membro non possa opporre ai contribuenti la mancata trasposizione nel diritto interno delle disposizioni comunitarie¹⁹.

Secondo l’orientamento condiviso dalla migliore dottrina, poi, alle sentenze

¹⁶MELIS – MICELI, *Le sentenze interpretative della Corte di Giustizia delle Comunità europee nel diritto tributario: spunti dalla giurisprudenza relativa alle direttive sull'imposta sui conferimenti e sull'Iva* in *Riv. dir. trib.*, 2003, I, 111.

¹⁷A tal proposito, *ex plurimis*, v. GALLO, *La sesta direttiva comunitaria: contenuto precettivo e sua applicabilità immediata in materia di aliquota sui conferimenti di immobili* in *Riv. dir. fin.*, 1988, II, 86; ROCCATAGLIATA, *Il diritto tributario comunitario* in AA. VV. (a cura di V. Uckmar), *Trattato di diritto tributario internazionale*, Padova, 2001; Id, *L'armonizzazione fiscale e lo strumento della direttiva comunitaria in relazione al sistema dell'Iva* in *Dir. prat. trib.*, 1998, 1590; CASADO OLLERO, *Ordinamento comunitario ed ordinamento tributario interno* in Amatucci (a cura di), *Trattato di diritto tributario*, Padova, 1994, I.

¹⁸*Ex multis*, CGCE 29 maggio 1997, C-389/95.

¹⁹Sul punto, v. LUPI, *Concorrenza tra ordinamenti, Comunità europee e prelievo tributario* in *Rass. trib.*, 2004, 989; nonché GIORGI, *Disapplicazione in malam partem del diritto interno a favore di quello comunitario e tutela dell'affidamento del contribuente* in *Dialoghi di dir. trib.*, 2004, 797.

interpretative della Corte di Giustizia viene riconosciuta, oltre ad una portata di carattere generale, che trascende il singolo caso trattato, natura dichiarativa²⁰.

La Corte di Giustizia, pertanto, sta assumendo sempre maggiore importanza ed è, certamente, l'interprete maggiormente qualificato del diritto europeo²¹, avendo acquisito una funzione di natura "normativa".

E pertanto, occorrerà analizzare compiutamente i principi enunciati nella giurisprudenza comunitaria in modo da poterne trarre le «*linee guida*» per la risoluzione delle problematiche afferenti i servizi finanziari, laddove «*l'interpretazione della Corte di giustizia assume la funzione, in ambito Iva, di <<versione ufficiale>> della disciplina perché proviene dall'organo maggiormente in grado di conoscere la corretta portata normativa di un precetto, in quanto interno al sistema comunitario, principale detentore del patrimonio genetico dell'imposta in esame*»²².

²⁰In argomento v. MELIS, *Motivazione e argomentazione nelle sentenze interpretative della Corte di Giustizia in materia tributaria: alcuni spunti di riflessione* in *Rass. trib.*, 2005, 401. In senso adesivo, *ex multis*, CGCE 6 luglio 1995, C-62/93.

²¹Sul ruolo della Corte di Giustizia, senza pretesa di esaustività, v. CARBONE, *Il ruolo della Corte di Giustizia nella costruzione del sistema giuridico europeo*, in *Dir. pubb. comp ed europeo*, 2006, 547; VANISTENDAEL, *The role of the European Court of Justice as the supreme judge in tax cases in EC tax review*, 1996, 115; FERRARI BRAVO, *La Corte di Giustizia e le frontiere della funzione giurisdizionale comunitaria* in *Riv. dir. eur.*, 1990, 241; GHERA, *Pregiudiziale comunitaria, pregiudiziale costituzionale e valore di precedente delle sentenze interpretative della CGCE* in *Giur. Cost.*, 2000, 1193; RASMUSSEN, *La Corte di Giustizia in Trent'anni di diritto comunitario*, Commissione Ce, Lussemburgo – Bruxelles, 1983. Per considerazioni di carattere generale, cfr. BRIGUGLIO, *Pregiudizialità comunitaria* in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 1997. In materia fiscale, v. DEL FEDERICO, *Giurisdizione comunitaria e mezzi di tutela del contribuente* in *Dir. prat. trib. int.*, 2006, I, 23; ADONNINO, *Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Comunità europea* in *Rass. trib.*, 2005, 1462; COMELLI, *L'armonizzazione fiscale*, cit., 1590; nonché SACCHETTO, *L'armonizzazione fiscale nella Comunità europea* in *Dir. prat. trib.*, 1989, I, 281.

²²MELIS – MICELI, *Le sentenze interpretative della Corte di Giustizia*, cit., 115.

CAPITOLO SECONDO

I PROVENTI FINANZIARI ESENTI DA IVA

1. Il regime di esenzione, il principio di neutralità e le deroghe al diritto di detrazione

Il regime delle esenzioni – disciplinato a livello domestico dall’art. 10, del D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 e, in ambito comunitario, dalle norme contenute nel capo X della VI Direttiva – assume basilare rilievo nel sistema dell’imposta sul valore aggiunto, in ragione del forte impatto di tale regime sulle regole generali di applicazione del tributo in esame.

L’esercizio di attività totalmente o parzialmente esente, invero, pur senza implicare l’applicazione d’imposta, impone il rispetto degli obblighi formali prescritti in materia (ad es. quelli dichiarativi, di registrazione, di fatturazione ecc.) e, salvo alcune eccezioni, limita la detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni.

Il descritto meccanismo applicativo, pertanto, incide sensibilmente anche sul principio di neutralità, che insieme a quello della rivalsa caratterizzano il l’intero sistema Iva²³.

Come noto, la peculiarità dell’imposta sul valore aggiunto - concepita come tributo “plurifase”²⁴ - è quella per cui, attraverso il meccanismo «*detrazione rivalsa*», il carico tributario viene mantenuto neutrale nei confronti degli operatori economici (soggetti passivi di diritto), per essere trasferito sul consumatore finale

²³Sui profili di carattere generale, v. BECCARIA, *Valore aggiunto (imposta sul)*, in *Nuov.mo Dig. It.*, vol. XX, Torino, 1975, 441; SAMMARTINO-COPPA, *Valore aggiunto (imposta sul)*, in *Nuov.mo Dig. It., Appendice*, vol. VII, Torino, 1987, 1053; LUPI, *Imposta sul valore aggiunto*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. XVI, Roma, 1988; FILIPPI, *Valore aggiunto (imposta sul)*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. XLVI, Milano, 1993; CECAMORE, *Valore aggiunto (imposta sul)* in *Dig. disc. priv. sez. comm.*, XVI, 1999; tra le monografie, si vedano, PERRONE CAPANO, *L’imposta sul valore aggiunto: disciplina legislativa ed effetti. Spunti ricostruttivi*, Napoli, 1977; BOSELLO, *L’imposta sul valore aggiunto*, Bologna, 1979; DUS, *L’imposta sul valore aggiunto*, Torino, 1981; FANTOZZI, *Imprenditore e impresa nelle imposte sui redditi e nell’Iva*, Milano, 1982; COMELLI, *Iva comunitaria e Iva nazionale. Contributo alla teoria generale dell’imposta sul valore aggiunto*, Padova, 2000.

²⁴Sul punto, v. BERLIRI, *Caratteristiche dell’Iva italiana* in *Dir. prat. trib.*, I, 1972, 415.

(anche detto contribuente di fatto²⁵); il quale, dunque, sotto il profilo economico, è il soggetto concretamente «inciso» dal tributo²⁶.

Come insegna la migliore dottrina, invero, il sistema impositivo in esame è stato ideato in modo tale che il soggetto passivo d'imposta «*non resti mai gravato definitivamente dal tributo corrisposto sulle proprie operazioni imponibili, ma trasferisca sempre in avanti, sul consumo, tale onere*»²⁷.

In maniera non difforme, si è espresso il Supremo consesso europeo affermando che: «*il principio di base sul quale si fonda il sistema dell'IVA risiede nel fatto che il sistema di tale imposta sul consumo mira a gravare unicamente sul consumatore finale*»²⁸.

Per quanto attiene, in particolare, alla funzione specifica del meccanismo della detrazione, è stato lucidamente posto in luce da un'autorevole dottrina che la stessa «*garantisce, in linea astratta, l'immunità all'acquirente od al committente, il quale diversamente rimarrebbe onerato dall'imposta, essendo debitore nei confronti della controparte del corrispettivo maggiorato dell'imposta addebitata*»²⁹.

²⁵Per una compiuta disamina della tradizionale distinzione terminologica tra contribuente di fatto e di diritto e sulle relative disquisizioni, sia consentito rinviare a LUPI, *Diritto tributario – Parte speciale*, Milano, 2007, 251 ss.; MANZONI, *L'imposta sul valore aggiunto*, Torino, 1973, PARLATO, *Fattispecie e rapporti giuridici nel meccanismo impositivo dell'Iva* in AA. VV., *Scritti in onore di Salvatore Pugliatti*, Milano, 1978; GALLO, *Profili di una teoria dell'imposta sul valore aggiunto*, op. cit.; MICHELI, *L'iva: dalle direttive comunitarie al decreto delegato* in *Opere minori di diritto tributario*, Milano, 1982, II; FANTOZZI, *Presupposto e soggetti passivi dell'Iva* in *Dir. prat. trib.*, 1972, I, 732; ID., *Realtà e prospettive in materia di Iva*, in AA. VV., *Esperienze straniere e prospettive*, in *Rass. trib.* 1988, I, 499.

²⁶In argomento, SALVINI, *Rivalsa, detrazione e capacità contributiva nell'imposta sul valore aggiunto*, in *Riv. dir. trib.*, 1993, I, 1287; ID., *La detrazione Iva nella sesta direttiva e nell'ordinamento interno: principi generali*, in AA. VV., *Studi in onore di Victor Uckmar*, Padova, 1997, II, 1043; ID., *La nuova disciplina della detrazione Iva: un'occasione persa?* in *Rass. trib.*, 1997, 1209; ID., *La detrazione Iva nella sesta direttiva e nell'ordinamento interno: principi generali*, in *Riv. dir. trib.*, 1998, I, 137; nonché COMELLI, *Il principio di neutralità dell'Iva nell'ipotesi di prestazioni esenti*, in *Riv. dir. trib.*, 1995, II, 954; PACE, *Il diritto di detrazione* in Tesaurò (a cura di), *L'imposta sul valore aggiunto*, Torino, 2001, 29; GIORGI, *Detrazione e soggettività nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto*, Padova, 2005.

²⁷GALLO, *Profili di una teoria dell'imposta sul valore aggiunto*, Roma, 1974, 10. Su tali problematiche v. anche COMELLI, *La natura dell'imposta* in AA. VV., *L'imposta sul valore aggiunto. Giur. sist. dir. trib.* (diretto da Tesaurò), 3.

²⁸CGCE, 6 ottobre 2005, C-291/03.

²⁹BASILAVECCHIA, *Situazioni creditorie del contribuente e attuazione del tributo. Dalla detrazione al rimborso nell'imposta sul valore aggiunto*, ed. provvisoria, Pescara, 2000, 29, nonché, in

Quanto appena affermato, del resto, può dirsi ormai pacificamente acquisito e costantemente ribadito dalla stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia, ad avviso della quale, il diritto di detrazione è teso ad «*esonerare interamente l'imprenditore dall'Iva dovuta o pagata nell'ambito di tutte le sue attività economiche*», di talché sia garantita «*la perfetta neutralità dell'imposizione fiscale per tutte le attività economiche*»³⁰.

Le considerazioni che precedono, poi, risultano efficacemente sintetizzate in una nota pronunzia dalla Corte di Giustizia europea, in cui viene precisato che: «*l'Iva si applica in modo generale alle operazioni aventi ad oggetto beni o servizi; è proporzionale al prezzo di detti beni e servizi, a prescindere dal numero di operazioni effettuate; viene riscossa in ciascuna fase del procedimento di produzione e di distribuzione; infine si applica sul valore aggiunto dei beni e dei servizi, in quanto l'imposta dovuta in occasione di un'operazione viene calcolata previa detrazione di quella che è stata versata all'atto della precedente operazione*»³¹.

L'ordinario funzionamento del sistema Iva appare, dunque, imperniato sul meccanismo della detrazione³² che, a propria volta, tende a garantire il rispetto

argomento, ID., *In tema di recupero dell'Iva non dovuta: presupposti, condizioni, validità* in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, 2004, II, 45.

³⁰Così, CGCE, 21 settembre, 1988, C-50/87. Per una approfondita analisi delle pronunce rese in materia dalla Corte di Giustizia, v. TRAVERSA, *La fiscalità comunitaria* in AA. VV., *L'Unione europea. Principi, istituzioni, politiche, costituzione*, op. cit., 411; nonché, per ulteriori considerazioni sul tema, v. MAFFEZZONI, *Nozione di valore aggiunto imponibile e profili costituzionali della relativa imposta* in *Dir. prat. trib.*, 1970, I, 527; INGROSSO, *Le operazioni imponibili ai fini dell'Iva* in *Dir. prat. trib.*, 1973, I, 471 e FRANSONI, *Spunti sulla nozione di "consumo" di beni e di servizi nell'Iva con particolare riferimento alle operazioni internazionali* in *Riv. dir. trib.*, 2004, II, 543.

³¹CGCE 9 marzo 2000, C-437/97. A tal riguardo, v. anche COMELLI, *La Corte di giustizia ribadisce le caratteristiche fondamentali del sistema dell'Iva*, in *Riv. dir. trib.*, III, 2000, 172; nonché, per una rassegna sistematica della giurisprudenza comunitaria in materia, v. CORDEIRO GUERRA, *L'iva quale imposta sui consumi: riflessi applicativi secondo la Corte di Giustizia* in *Rass. trib.*, 1996, 322.

³²È stato autorevolmente rilevato, in proposito, che il diritto di detrazione «*costituisce l'elemento che maggiormente caratterizza l'imposta sul valore aggiunto sotto il profilo giuridico*». Così CECAMORE, *Valore aggiunto (imposta sul)* op. cit., 353. Sulla centralità del diritto alla detrazione vd., tra gli altri, GIORGI, *L'illegittimità delle norme che limitano la detrazione Iva* in *Rass. trib.*, 2001, 630; Id., *La disapplicazione delle norme interne che limitano la detrazione od il rimborso in violazione del diritto comunitario* in *Rass. trib.*, 2001, 1812. In argomento si vedano, altresì, TABET, *Contributo allo studio del rimborso d'imposta*, Teramo, 1985, 86, nonché, LUPI - STEVANATO, *Il valore aggiunto tra Iva ed Irap: le due facce di un equivoco* in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, 2005, I, 251.

dell'ulteriore e fondamentale principio di neutralità del tributo, nei confronti del soggetto (giuridicamente) passivo, trasferendo il carico impositivo sul consumatore finale.

È doveroso precisare, tuttavia, che a norma dell'art. 19, del Decreto Iva, nonché dell'art. 17 della VI Direttiva, il diritto alla detrazione sorge, nella misura in cui i servizi resi rientrano nel contesto operativo del tributo, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo; e, quindi, soltanto qualora le operazioni interessate vengano poste in essere da soggetti passivi e i beni e servizi che ne formano oggetto risultino impiegati per rendere servizi soggetti all'Iva³³.

Preme osservare, ulteriormente, che essendo il **principio di neutralità** un concetto relativo, che non si presta ad essere definito in maniera assoluta e precostituita, il medesimo dovrebbe essere differenziato in relazione ai singoli elementi che connotano la fattispecie imponibile, che possono mutare a seconda dei vari contesti di riferimento.

Alla luce delle precisazioni di carattere generale dianzi svolte - che per quanto possano apparire scontate, anche in ragione della notorietà dei principi sommariamente descritti, risultano di fondamentale rilievo ai fini della presente analisi - è possibile procedere all'esame delle "deroghe", ai principi che presiedono al normale funzionamento del sistema Iva, apportate dal regime di esenzione descritto, pressoché integralmente (fatta eccezione degli ulteriori effetti transitori accordati alla abrogata L. 133/99), nell'art. 10, del Testo Iva.

Per coloro che (come chi scrive) considerano l'Iva quale imposta sul consumo³⁴, atteso che «*l'esenzione dell'operazione postula una interruzione del procedimento di tassazione che impedisce una traslazione palese dell'Iva in capo al consumatore*»³⁵, nel contesto delle operazioni *de quibus* il «*consumo finale*»

³³CGCE, 26 aprile 2005, C-376/02; nonché CGCE 6 aprile 1995, C-4/94.

³⁴Questa sembra ormai essere la teoria prevalente. In tal senso, cfr. BERLIRI, *L'imposta sul valore aggiunto*, Milano, 1971, 214; GALLO, *Profili*, cit., 17 e ss.; nonché COMELLI, *L'Iva quale imposta sul consumo*, in, *Riv. dir. trib.*, 1996, II, 1136. Per la distinta teoria, propugnata soprattutto in tempi meno recenti, secondo cui si tratterebbe di un'imposta tesa a colpire la capacità contributiva espressa dai soggetti che partecipano all'atto, si vedano, LUPI, *Imposta sul valore aggiunto*, cit.; nonché FILIPPI, *Valore aggiunto (imposta sul)*, cit..

³⁵Testualmente, cfr. COMELLI, *Iva*, cit. 307.

viene di fatto anticipato ad una diversa fase produttiva di valore aggiunto, rispetto al «*momento*» abitualmente rilevante nella effettuazione di operazioni imponibili.

In tal guisa, come lucidamente posto in luce dalla migliore dottrina, le esenzioni si atteggiavano quali specifiche «*deroghe alle regole designate, in ordine al presupposto del tributo, dalle norme impositrici e da quelle di esclusione esclusione, esonerando da contribuzione fattispecie che altrimenti rientrerebbero a pieno titolo nella sfera di applicazione del tributo*»³⁶.

Nei medesimi termini, sempre in dottrina, è stato rilevato che «*si ha l'esenzione fiscale allorché una norma di diritto singolare sottrae all'imposizione situazioni e soggetti che, altrimenti, ricadrebbero nell'ambito della previsione della norma impositiva; quando, cioè, ad una norma impositiva generale, si contrappone una norma particolare, la quale esclude l'applicazione del tributo a situazioni comprese nella fattispecie della norma generale*»³⁷.

Più specificamente, come osservato da altra autorevole dottrina, «*mentre le operazioni escluse dal campo di applicazione del tributo non hanno alcuna rilevanza nel sistema dell'Iva, nel senso che dalla loro effettuazione non consegue alcun effetto giuridicamente rilevante, né in relazione al rapporto di imposta, né in relazione agli altri rapporti che costituiscono, appunto, il sistema dell'Iva, le operazioni non imponibili e quelle esenti hanno una loro rilevanza, formale e sostanziale, pur essendo caratterizzate, le une e le altre, dal fatto di non determinare la nascita di una obbligazione d'imposta*»³⁸.

In tal guisa, le imprese svolgenti attività esente – a differenza delle altre società che svolgono attività imponibili, ovvero non imponibili, per cui l'Iva non rappresenta (o almeno non dovrebbe) un elemento di costo – essendo gravate

³⁶BASILAVECCHIA, *Agevolazioni, esenzioni ed esclusioni*, in, *Rass. trib.*, 2002, 424 ss.. In senso conforme si è espressa la dottrina maggioritaria (ivi richiamata) e, in particolare, v. FEDELE, *Profilo dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili*, Napoli, 1966, 88-108; ID., *Esclusioni ed esenzioni nella disciplina dell'Iva*, in *Riv. Dir. Fin.*, 1973, I, 146 e ss., nonché, TESAURO, *Istituzioni di diritto tributario*, Parte generale, Milano, 1998, 75.

³⁷Così, LA ROSA, *Esenzione (diritto tributario)*, in, *Enc. Giur. Treccani*, , XV, Milano, 1966, 567. Per una dettagliata disamina delle diverse operazioni esenti, cfr., VIOTTO, *Le esenzioni*, in, AA. VV., *L'imposta sul valore aggiunto. Giur. sist. dir. trib.* (a cura di Tesaurò), op. cit., 87.

³⁸BOSELLO, *L'imposta sul valore aggiunto*, cit., 33.

dell'Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi utilizzati per rendere prestazioni esenti, vengono di fatto trattate alla stregua di consumatori finali.

Per l'operatore economico, dunque, il regime in commento appare evidentemente meno conveniente rispetto a quello della non imponibilità³⁹, il quale, come noto, pur richiedendo l'osservanza dei suddetti obblighi formali non incide sul diritto alla detrazione.

Sostanzialmente, le operazioni esenti - tendenzialmente dirette ad agevolare l'acquirente finale, che non viene gravato dell'imposta - appaiono sfavorevoli per l'impresa in quelle evenienze in cui, quest'ultima, debba sostenere rilevanti acquisti per la loro esecuzione; e ciò, in ragione della limitata (ovvero esclusa) detraibilità dell'Iva relativa assolta a monte.

Tale situazione di sfavore, peraltro, ove si verifichi può incidere negativamente anche sui consumatori finali, giacché (come si dirà *funditus* nel prosieguo della trattazione), l'Iva indetraibile, traducendosi in un costo per l'impresa, viene generalmente trasferita sul prezzo del bene o del servizio ceduto.

Per quanto attiene alla **delimitazione delle fattispecie di esenzione**, è opportuno rilevare, come le motivazioni che giustificano l'attrazione nel regime di esenzione sono diverse e possono variamente dipendere: da ragioni di carattere sociale (ad esempio, per le prestazioni sanitarie e didattiche, nonché per le locazioni ad uso abitativo ecc.); da considerazioni di natura tecnica tributaria (come accade, a titolo esemplificativo, per le operazioni assoggettate a particolari regimi impositivi di natura sostitutiva); come anche da esigenze di adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario⁴⁰.

Ne discende, che ai fini di una più agevole ricognizione delle operazioni riconducibili nella categoria in esame, sembra opportuno fare ricorso ad un

³⁹In particolare, come rilevato dalla migliore dottrina, la convenienza dell'esenzione è inversamente proporzionale alla misura dell'Iva assolta sugli acquisti e si riduce proporzionalmente all'aumentare di tale imposta, fino a divenire «addirittura controproducente quando» la stessa eccede «quella teoricamente applicabile sulle operazioni attive». Così, LUPI, *Diritto tributario*, cit. 273 e ss.; in argomento v., altresì i contributi (ivi richiamati *sub* note 75 e 76) di FEDELE, *Esclusioni ed esenzioni*, cit., 152, nonché di GALLO, *Profili di una teoria dell'imposta sul valore aggiunto*, Roma, 1974, 117.

⁴⁰In argomento, cfr. LUPI, *Diritto tributario*, cit., 271 e ss; nonché POTITO, *Le imposte indirette sugli affari*, Milano, 1995, 121.

ragionamento di tipo teleologico, maggiormente (ancorché non esclusivamente) incentrato sullo scopo dell'operazione, piuttosto che sul soggetto che la pone in essere.

Tale impostazione, del resto, è in linea con il pensiero della Corte di giustizia europea che, in molteplici occasioni, ha affermato essere esclusivamente lo «scopo» del servizio esente «che determina se questa debba essere esentata dall'Iva»⁴¹.

Per quanto il regime di esenzione sia accordato ad una serie eterogenea di operazioni, sembra in ogni caso corretto affermare, che tutte le fattispecie di esenzione (o, comunque, la maggior parte di esse) sono accomunate dall'esigenza di ridurre i costi delle prestazioni esenti, così da renderle meno gravose per i suoi destinatari⁴².

Sotto un diverso profilo, non può sottacersi, che essendo l'Iva un'imposta «comunitaria», una corretta trattazione della materia *de qua* implica un costante riferimento alla corrispondente normativa comunitaria, come anche alla sua interpretazione adeguatrice fornita dalla Corte di giustizia.

Invero, nonostante la normativa interna di attuazione di quella comunitaria presenti ancora delle rilevanti discrasie rispetto a quest'ultima (argomento sul quale si tornerà nel dettaglio *infra*, nella parte relativa alla trattazione analitica delle singole fattispecie di esenzione), il summenzionato art. 10 costituisce diretta attuazione delle corrispondenti previsioni comunitarie contenute nel titolo IX, capo I, della Dir. 2006/112/CE, che non ha apportato modifiche sostanziali alla pregressa VI Direttiva.

A tal proposito, senza pretesa alcuna di lumeggiare l'argomento, ma ai soli fini di un adeguato inquadramento sistematico degli argomenti oggetto della presente trattazione, è dato rilevare che, come noto, le svenunciate previsioni comunitarie rappresentano – ormai per consolidata ed indiscussa giurisprudenza

⁴¹*Ex plurimis*, cfr. CGE, 20 novembre 2003, causa C-307/01; nonché CGE, 20 novembre 2003, causa C-212/01.

⁴²Così, GIORGI, *Detrazione e soggettività*, cit., 46. In senso parzialmente adesivo si è espressa la stessa Corte di Giustizia in CGE, 7 dicembre 2006, causa C-240/05, in cui è stato affermato il principio secondo cui, pur essendo le distinte attività esenti dotate di una evidente eterogeneità, le stesse sono tutte prevalentemente ispirate a finalità di interesse generale.

della Corte di Giustizia – **nozioni autonome del diritto comunitario**, a prescindere, pertanto, dalle categorie specificamente disciplinate dai singoli Stati, e mirano ad evitare distorsioni nell'applicazione del tributo da uno Stato membro all'altro⁴³.

Pertanto, ai fini di un adeguato esame delle “deviazioni” dall'ordinario schema impositivo - nel cui ambito si inseriscono a pieno titolo le operazioni esenti ed, in particolare, la maggior parte delle operazioni ed attività finanziarie - è opportuno tentare di ricondurre ad unità le diverse categorie di tali servizi ed operazioni, mediante un metodo di qualificazione incentrato sulle categorie di origine comunitaria così come enucleate dalla Corte di Giustizia.

A ciò deve aggiungersi che, come è altrettanto noto, la VI Direttiva, recando disposizioni che, almeno in parte *de qua*, risultano «*incondizionate*» e «*sufficientemente precise*», trova diretta applicazione all'interno dei singoli ordinamenti nazionali; con conseguente attribuzione ai cittadini di corrispondenti diritti soggettivi.

In quest'ottica, la fondamentale importanza dei canoni ermeneutici offerti dalla giurisprudenza della Corte europea nel contesto che ci occupa appare, ancor più evidente, ove si consideri, che la tutela dei tali diritti dovrà essere preservata, non solo dai giudici nazionali, che dovranno applicare la suddetta normativa anche laddove si ponga in contrasto con quella domestica, ma anche e soprattutto dai singoli Stati membri, i quali, dunque, non possono opporre ai contribuenti la mancata corretta trasposizione nel diritto interno delle previsioni comunitarie.

Sulla base di quanto precede, dunque, l'attività ermeneutica, nella materia che ci occupa, dovrà sempre eseguirsi in ossequio e in stretta aderenza dell'interpretato fornita dalla Corte di Giustizia europea, che, in tale ambito, è ormai titolare indiscussa della relativa funzione nomofiliaca.

⁴³Così, *ex plurimis*, CGE, 21 febbraio 1989, causa C-203/87; CGE, 15 giugno 1989, causa C-348/87; CGE, 25 febbraio 1999, causa C-349/96; CGE, 18 novembre 2004, causa C-284/03; CGE, 3 marzo 2005, causa C-428/02. In dottrina, per una autorevole trattazione sulla titolarità della funzione nomofiliatica in ambito comunitario, cfr. BASILAVECCHIA, «*Lost in translation*»: le esenzioni Iva sono riservate al diritto europeo, in *Corr. Trib.* 2010, 987, nonché, per una rassegna delle pronunzie rese in materia, v. TRAVERSA, *La Fiscalità comunitaria*, in AA. VV., *L'Unione europea. Principi, istituzioni, politiche, costituzione*, 411.

Quest'ultima, infatti, ha in più occasioni ribadito il principio secondo cui, «dall'imperativo, tanto dell'applicazione uniforme del diritto comunitario, quanto del principio di uguaglianza, discende che i termini di una disposizione di diritto comunitario, la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della sua portata, devono di norma essere oggetto, nell'intera Comunità, di un'interpretazione autonoma e uniforme»⁴⁴.

Orbene, alla stregua delle attuali previsioni comunitarie e della relativa interpretazione giurisprudenziale, il regime delle esenzioni rappresenta un **sistema chiuso**, nel senso per cui gli Stati membri non sono legittimati ad introdurre fattispecie di esenzione che non risultino espressamente previste dalla disciplina comunitaria ed anche, per simmetria, a sottoporre a tassazione operazioni riconducibili nella categoria di esenzione come delineata descritta in ambito comunitario.

A miglior chiarimento e a parziale temperamento di tale rigorosa impostazione, nondimeno, la Corte ha avuto modo di chiarire, in più occasioni, come l'interpretazione da eseguire in tale ambito debba sempre risultare: **i)** aderente agli obiettivi perseguiti dalle singole fattispecie di esenzione; **ii)** conforme al principio di neutralità fiscale, di cui è imperniato il sistema comune di Iva; e, in ogni caso, **iii)** tale da non rendere eccessivamente gravosa la concreta applicabilità della fattispecie di esenzione⁴⁵.

Tanto premesso, in considerazione della già rilevata carenza di una definizione unitaria di operazione finanziaria, un'adeguata disamina delle esenzioni finanziarie *strictu sensu*, rende opportuna un'autonoma trattazione delle singole fattispecie di esenzione previste in tale ambito.

⁴⁴Da ultimo, CGE, 29 ottobre 2009, causa C-174/08.

⁴⁵*Ex multis*, CGE, 10 giugno 2010, causa C-262/08.

2. I limiti al diritto di detrazione sugli acquisti in termini di «afferenza» e il calcolo della percentuale di detraibilità tramite il meccanismo del *pro rata*

Prima di procedere alla disamina delle singole fattispecie di esenzione occorre soffermarsi, brevemente, sulle ragioni poste a giustificazione del discostamento dalle regole applicative generali in ipotesi di operazioni esenti, come anche sui correlati meccanismi operativi approntati al fine di evitare, o quantomeno attenuare, possibili disfunzioni di sistema.

Sotto il primo profilo, anche alla luce delle considerazioni precedentemente svolte, sembra evidente che l'indetraibilità dell'Iva non è motivata, quantomeno per l'aspetto giuridico, da particolari caratteristiche delle operazioni esenti, le quali, come già rilevato, integrano pienamente la fattispecie impositiva.

È opinione largamente diffusa, che la suddetta giustificazione debba rintracciarsi nell'assenza di inerenza tra l'acquisto dei beni o servizi ed il successivo impiego dei medesimi per l'esecuzione di operazioni soggette all'Iva.

Come noto, infatti, il presupposto necessario ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione è che gli «*acquisti effettuati a monte*» siano inscindibilmente correlati alle «*operazioni attive*» rese «*a valle*».

Tale verifica, tuttavia, ad avviso di molti andrebbe eseguita in termini, per così dire, “di scopo”, nel senso che la verifica di inerenza dovrebbe eseguirsi avuto riguardo alla destinazione impressa ai beni e i servizi acquistati e, segnatamente, in relazione alla funzionalità e necessità dei medesimi per l'esercizio della propria attività d'impresa⁴⁶.

Ovviamente, l'Iva assolta sugli acquisti si renderà detraibile solamente qualora l'operazione (ovvero l'attività complessivamente intesa) resa utilizzando i beni o i servizi acquistati risulti comunque imponibile.

Questa, del resto, è l'impostazione accolta nell'art. 19, comma 2, del Decreto Iva (nella sua formulazione successiva alle modifiche introdotte per opera del

⁴⁶Per la teorizzata verifica di inerenza in termini di “utilizzabilità prospettica”, in dottrina, per tutti, v. LUPI, *Delega Iva e limiti alla detrazione sugli acquisti: dai criteri forfettari all'imputazione specifica*, in *Rass. trib.*, 1997, 284, in giurisprudenza, cfr., da ultimo, Cass. 3 marzo 2000, n. 5555, nonché, in senso parzialmente adesivo, Cass., 21 dicembre 1999, n. 14350.

D.Lgs. n. 313/97⁴⁷), a tenore del quale: «non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto od alla importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o, comunque, non soggette ad imposta».

A tal proposito, senza alcuna pretesa di esaustività, è interessante porre in luce, che la richiamata Novella legislativa – che ha sterilizzato l'accezione di “inerenza” accolta in materia di Iva, dalle perturbazioni correlate all'omologo istituto previsto in ambito reddituale⁴⁸ – in attuazione della VI Direttiva, nell'utilizzare il concetto di afferenza, piuttosto che di utilizzo, sembra aver rimeditato il giudizio di inerenza secondo una visione teleologica⁴⁹, tesa a valorizzare maggiormente l'elemento oggettivo dell'operazione.

In altre parole, sembra che, a seguito della riforma, l'operatività del diritto alla detrazione sia stata ricollegata, essenzialmente, alla destinazione finale del bene o servizio acquisiti da un operatore economico⁵⁰.

Benché sia consentito al soggetto passivo di detrarre immediatamente l'Iva sugli acquisti, senza necessità di attendere il concreto impiego del bene o servizio acquistato, è stato autorevolmente precisato al riguardo, che in tali evenienze,

⁴⁷Per un commento esaustivo alle modifiche apportate per effetto di tale Decreto, nonché ai chiarimenti ministeriali forniti con la Circ. 24 dicembre 1997, n. 328/E, v. BASILAVECCHIA, *Aspetti della limitazione della detrazione in presenza di operazioni esenti nell'imposta sul valore aggiunto: profili sostanziali e procedurali* in *Giur. it.*, 1986, III, 2; DUS, *Le modifiche strutturali dell'Iva introdotte con il D.Lgs. n. 313/97, ne, il Fisco*, 1998, 2916; nonché STEVANATO, *L'imposta sul valore aggiunto a seguito del D. lgs. n. 313/97: disposizioni generali* in AA. VV. (a cura di Miccinesi), *Commento alle deleghe fiscali*, Padova, 1999, 963.

⁴⁸In argomento, si veda TINELLI, *Il principio di inerenza nella determinazione del reddito di impresa* in *Riv. dir. trib.*, 2002, I, 437; nonché, ZIZZO, *Regole generali sulla determinazione del reddito d'impresa*, in AA. VV., *Imposta sul reddito delle persone fisiche*, *Giur. Sist. dir. trib.* (diretta da Tesauero), 1994, II, 557.

⁴⁹Si veda, in proposito, la Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 313/97, reperibile in *Boll. trib.*, 1997, 1454.

⁵⁰In argomento, è stato acutamente e condivisibilmente sostenuto da LUPU, in *Delega Iva e limiti alla detrazione sugli acquisti*, cit., 276, che l'espressione: «per gli acquisti utilizzati in operazioni imponibili» contenuta nella VI Direttiva appare più propriamente riferita all'attività complessivamente svolta dal soggetto passivo, piuttosto che alla singola specifica prestazione imponibile. Per la distinta ma connessa ricostruzione dottrinale, secondo cui l'inerenza dovrebbe riconoscersi anche in forza di un collegamento indiretto con l'attività propria dell'impresa, v., ID., *Valore aggiunto (imposta sul)* in *Enc. giur. Treccani*, 1989, e ancora, ID., *Sulla detraibilità dell'Iva per i beni strumentali “oggetto dell'attività propria dell'impresa”* in *Riv. dir. trib.*, 1992, II, 862. A quest'ultimo riguardo, in giurisprudenza, in senso conforme al pensiero espresso dall'Autore, cfr. Cass. 19 marzo 1992, n. 3419. In tema di riconoscimento dell'inerenza anche nei confronti dell'attività preparatoria, cfr. Cass. 16 marzo 2005, n. 5739 e, in senso conforme, Cass. 12 aprile 2006, n. 8583; Cass. 26 luglio 2006 n. 17079; *contra*, Cass. 23 giugno 1992, n. 7683; per la prassi, invece, cfr. Ris. 7 settembre 1998, n. 124/E.

«nonostante l'operare del principio della deduzione immediata, l'ordinamento non ricollega in via definitiva il diritto alla mera destinazione, ma solamente all'effettivo utilizzo»⁵¹.

Ne discende, che la verifica di inerenza fondata sulla «concreta utilizzazione» dei beni nel compimento di operazioni imponibili, avrà esclusivo rilievo per la eventuale rettifica della detrazione operata nel momento di esecuzione dell'operazione, ai sensi dell'art. 19-bis2, senza sortire alcun effetto sulla detraibilità dell'imposta.

A tal riguardo, è stato adeguatamente chiarito, tuttavia, che la norma in commento non si presta in ogni caso ad essere interpretata nel senso di consentire al contribuente di operare la verifica di inerenza a propria discrezione, in quanto *«la destinazione del bene non è...solo un elemento soggettivo ma dipende dall'attività dell'impresa e dalla natura del bene acquistato: esiste cioè un rapporto oggettivo tra il bene acquistato e l'attività dell'impresa, da cui desumere una destinazione dell'acquisto; questa destinazione non è, quindi, un elemento psicologico, una dichiarazione d'intenti del contribuente, ma è molto spesso oggettivamente determinata dalla collocazione del bene rispetto all'organizzazione produttiva...che ne ha effettuato l'acquisto»⁵².*

Alla luce delle suesposte considerazioni, l'eventuale enucleazione delle operazioni finanziarie secondo una valutazione di scopo e, quindi, in ragione della destinazione del servizio, non sembra porsi in contrasto col principio di inerenza.

Anzi, la riedificazione della nozione di inerenza in termini di prospettiva, potrebbe anche porsi alla base di un intervento normativo che renda imponibili le operazioni finanziarie poste in essere tra operatori economici, con conseguente riconoscimento del beneficio dell'esenzione nei confronti delle sole prestazioni rese nei confronti dei consumatori finali; ponendo così un argine all'annosa problematica dell'aggravio di Iva indetraibile per gli esercenti attività finanziarie

⁵¹In tema di «detrazione immediata», v. SALVINI, *La detrazione Iva nella sesta direttiva*, cit., 139; in giurisprudenza, CGE 12 febbraio 2009, causa C-515/07; nonché, per la prassi, cfr. Circ. 24 dicembre 1997, n. 328/E.

⁵²Così, LUPI, *Delega Iva e limiti alla detrazione sugli acquisti*, cit., 284. Negli stessi termini, in giurisprudenza, cfr. Cass., 5 ottobre 1992, n. 10919, ed anche Comm. trib. centrale, 24 ottobre 1990, n. 6845, *contra*, Cass. 19 marzo 1992, n. 3419; per la prassi, v. Circ. n. 328/E cit..

(senza tuttavia risolverlo in via definitiva), quanto meno per le operazioni c.d. *business to business*.

Seguendo tale impostazione, difatti, i servizi finanziari prestati a soggetti esercenti un'attività economica assoggettata ad Iva risulterebbero imponibili, con pedissequa possibilità di detrarre l'Iva sugli acquisti, in conformità al principio di inerenza nei termini sopra descritti.

Le considerazioni dianzi svolte, in ordine alla giustificazione dei limiti di detraibilità in termini di afferenza prospettica, appaiono intimamente connesse e, quindi, essenziali, per un'adeguata disamina del particolare meccanismo di detraibilità dell'Iva di cui all'art. 19, commi 4 e 5, previsto in ipotesi di esercizio di attività totalmente o prevalentemente esenti, come anche ai fini del calcolo della percentuale di detraibilità del c.d. *pro rata*.

Tali norme, infatti, mirano ad evitare che a determinati soggetti esercenti un'attività che può dar luogo, contemporaneamente, sia ad operazioni che ammettono la detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti, sia ad operazioni non soggette all'Iva, venga interamente preclusa la possibilità di detrarre l'imposta a monte.

A tal proposito, il vero problema creato dall'impiego, da parte del Legislatore italiano, della nozione di afferenza in luogo di quello di utilizzo consiste, nel fatto di rendere disagevole il coordinamento della regola generale sulla detrazione di cui all'art. 19, comma 2, con quelle specifiche recate nel successivo comma 4 del medesimo articolo e nell'art. 19-bis2, in materia di rettifica della detrazione, nelle quali si fa riferimento al concetto di utilizzo.

Il comma quarto della summenzionata norma, in particolare, prevede che *«per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta, la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati»*.

Il successivo comma quinto, in aggiunta, precisa ulteriormente quale procedura adottare ai fini della determinazione dell'imposta detraibile nel caso in cui un soggetto ponga in essere sia operazioni imponibili sia esenti, stabilendo che

«ai contribuenti che esercitano sia operazioni che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'art. 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni ed il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'art. 19 – bis».

Occorre in primo luogo sgombrare il campo dagli eventuali dubbi - che potrebbero scaturire da una lettura superficiale delle summenzionate disposizioni - in ordine ad una possibile esclusione delle operazioni esenti dalla categoria delle operazioni “non soggette” indicate nel citato comma 4; da cui conseguirebbe l'irrilevanza delle stesse, ai fini del calcolo della percentuale di detraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti.

Tale questione, in particolare, potrebbe porsi in relazione alla mancata menzione, nel comma 4 della norma in commento, delle operazioni esenti che, al contrario, risultano espressamente richiamate nel successivo comma 5.

Sembra, tuttavia, possibile ritenere che si sia trattato di una mera svista legislativa che, pertanto, è irrilevante ai fini del calcolo della percentuale di detraibilità nelle fattispecie di cui trattasi.

Quanto appena rilevato risulta avvalorato dalla stessa formulazione testuale del medesimo art. 19, comma 2. Questa norma, difatti, oltre a sancire espressamente l'indetraibilità sugli acquisti sia nei confronti alle operazioni esenti, sia di quelle non soggette (con conseguente implicita equiparazione delle due categorie); utilizzando l'espressione *«comunque non soggette»* induce a ritenere che il concetto stesso di indetraibilità è rivolto, in primo luogo e in linea di principio, alle operazioni esenti.

Con specifico riferimento al calcolo del *pro rata* per settori di attività, invece, deve osservarsi che il richiamato art. 19, comma 5, non pare del tutto conforme alla corrispondente previsione comunitaria descritta nell'art. 17, paragrafo V, della VI Direttiva che, a differenza di quella domestica, usa l'espressione *«operazioni»* e non *«attività»*.

Tale differenza, tuttavia, sembra agevolmente giustificabile assumendo che il Legislatore interno, nel procedere all'attuazione della suindicata disposizione

comunitaria, si sia avvalso della facoltà, posta alla lett. *d*) del suindicato art. 17⁵³, concessa ai singoli Stati membri, di disporre un'applicazione «*generalizzata*» del *pro rata*, con riferimento all'attività complessivamente svolta dal soggetto passivo, anziché alle singole operazioni.

Nonostante questa precisazione, alcuni dubbi interpretativi circa il corretto significato da attribuire alla locuzione «*attività*» residuano alla luce dell'interpretazione ministeriale⁵⁴ fornita a seguito delle modifiche introdotte dal summenzionato D.Lgs. 313, in cui vengono usate entrambe le suddette espressioni.

Come autorevolmente osservato in dottrina con riferimento al citato documento di prassi, tuttavia, «*l'aver posto l'accento sulle attività che danno luogo ad operazioni esenti, anziché, come in passato, alla semplice effettuazione di operazioni esenti, varrebbe (n.d.r. solamente) ad escludere...l'applicazione del pro rata laddove il contribuente effettui operazioni esenti in via occasionale e senza sistematicità*»⁵⁵.

In altri termini, la rilevanza assegnata alle attività che danno origine ad operazioni esenti, in luogo che alle operazioni esenti, dovrebbe, infatti, portare solamente ad escludere che la regola del *pro rata* risulti applicabile laddove il soggetto passivo renda una delle richiamate tipologie di operazioni in via occasionale e senza sistematicità.

La descritta situazione, tuttavia, non essendo coerente con la suenunciata distinzione concettuale tra «*attività*», da intendersi quale parametro essenziale ai fini della attribuzione della soggettività passiva, e «*operazioni*», cui fare riferimento per la verifica di sussistenza del nesso di inerenza.

Alla luce di tali precisazioni, ma altresì in ragione della difficoltà sussistente nel «*fissare con certezza*» la linea di demarcazione tra il concetto stesso di

⁵³In virtù della quale è concesso agli Stati membri di «*autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la deduzione...relativamente a tutti i beni e servizi utilizzati per tutte le operazioni ivi contemplate*».

⁵⁴Circ. 328/E, cit.

⁵⁵Testualmente, v. STEVANATO, *L'imposta sul valore aggiunto*, cit., 963.

«attività» e quello di «operazioni»⁵⁶, permangono ancora dei dubbi ermeneutici circa il corretto significato da attribuire alle espressioni *de quibus*.

3. Le esenzioni finanziarie

3.1. Le operazioni di prestito e finanziamento

Il titolo di esenzione in epigrafe è regolato nell'art. 10, n. 1) del Decreto Iva (come sostituito dall'art. 4, comma 1, della L. 18 febbraio 1997, n. 28, le cui disposizioni - per espressa previsione dell'art. 4 della l. n. 146/1998, così come modificato dalla L. n. 133/1999 - sono applicabili anche alle operazioni poste in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge).

Tale norma costituisce la trasposizione della corrispondente previsione, di matrice comunitaria, contenuta nell'art. 13, B, lett. *d*), 1 della VI Direttiva, ora rifusa nel Titolo IX, Capo 2 (artt. da 131 a 137) della Direttiva n. 2006/112/CE.

L'estensore della norma domestica, tuttavia, senza limitarsi a trascrivere il riferimento diretto e immediato alla «*concessione e la negoziazione di crediti*» utilizzato in ambito comunitario, ha preferito adottare la più ampia espressione: «*prestazioni di servizi concernenti la concessione di crediti*».

Nonostante la sostanziale equivalenza tra le due formulazioni, la locuzione utilizzata dal Legislatore domestico sembra rendere superfluo l'ulteriore riferimento (assente nella disposizione comunitaria) alle operazioni di finanziamento, in aggiunta a quelle afferenti la concessione di crediti.

Ad ogni modo – come si dirà meglio nel prosieguo – il tenore testuale della norma in esame induce a ritenere che il Legislatore nazionale abbia inteso adottare, per il settore creditizio, una nozione alquanto ampia di esenzione, nel cui ambito applicativo sono attratte una serie di operazioni di servizio propedeutiche o funzionali alla concessione del credito.

In tal senso depone anche l'ulteriore riferimento, formulato nella norma in esame, alle operazioni relative a crediti, in appendice a quelle di concessione di crediti e alle operazioni di finanziamento.

Più specificamente, la nozione di cui si discorre è definita in termini esclusivamente oggettivi e prescinde dal soggetto che pone in essere l'operazione

⁵⁶Su questa distinzione, si veda PACE, *Il diritto di detrazione*, cit., 323.

(banca, società finanziaria ecc.), da quello che la riceve (cliente, dipendente ecc.), dalla ragione in base alla quale viene accordato il finanziamento (per l'acquisto di un bene, ovvero per pubblica utilità ecc.), nonché dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla misura dell'interesse applicato⁵⁷.

È appena il caso di precisare, al riguardo, che l'ammontare del finanziamento - sia nella fase di erogazione, sia in quella della restituzione - non assume alcun rilievo ai fini della determinazione della base imponibile, dal momento che le operazioni di cui trattasi assumono rilevanza, ai fini Iva, con esclusivo riguardo all'interesse (art. 13, del d.p.r. n. 633/72).

Ciò posto, sono attratti nel titolo di esenzione in epigrafe, i mutui concessi da enti previdenziali ai propri dipendenti (quali, ad es., quelli erogati dall'Inpdai e dall'Inpdap), per finanziare l'acquisto degli immobili nel contesto della dismissione del proprio patrimonio immobiliare⁵⁸.

Appaiono, altresì, riconducibili nella sfera di applicazione di tale norma, i c.d. finanziamenti a tasso zero concessi, da istituti bancari (o finanziari), a consumatori privati che acquistano beni presso commercianti convenzionati con gli istituti eroganti il finanziamento.

Per tali fattispecie, infatti, sebbene la particolare denominazione contrattuale evochi la gratuità del finanziamento, quest'ultima è soltanto apparente; giacché, il compenso erogato dai commercianti convenzionati all'ente finanziatore è sostanzialmente corrispondente, all'interesse che sarebbe spettato all'ente medesimo in relazione a una normale operazione creditizia.

Si osserva, al riguardo, che nel periodo anteriore all'emanazione della summenzionata L. n. 28/97, l'Amministrazione finanziaria riteneva assoggettabile ad Iva il corrispettivo pagato dal commerciante, e ciò in ragione dell'affermata non diretta riferibilità di tale prestazione ad un'operazione di credito⁵⁹.

⁵⁷Cfr. CGE 5 giugno 1995, Causa C-2/95; circ. 3 agosto 1979, n. 25; ris. 20 aprile 1991, n. 500231; nonché ris. 13 giugno 2003, n. 133.

⁵⁸Cfr. ris. 28 febbraio 2002, n. 61/E e ris. 2 gennaio 2003, n. 1/E.

⁵⁹Ris. 9 aprile 1996, n. 52.

Tale indirizzo ermeneutico, tuttavia, è stato successivamente abbandonato proprio in ragione dell'accennato ampliamento della sfera di esenzione, a tutte le fattispecie relative ad operazioni di credito.

A seguito di tale ripensamento, per vero dipeso anche dalle raccomandazioni di formazione comunitaria⁶⁰, l'Amministrazione finanziaria ha provveduto ad indicare le condizioni necessarie affinché, una *prestazione* di servizi possa qualificarsi come esente da imposta in quanto “*relativa*” ad un'operazione creditizia.

In particolare, a tal fine è richiesto, non solo che la prestazione svolga le stesse funzioni specifiche ed essenziali di quella creditizia, ma, altresì, che la medesima sia idonea ad incidere direttamente sulle situazioni giuridiche ed economiche soggettive, del pari dell'operazione principale⁶¹.

Avuto specifico riguardo al secondo dei suddetti requisiti, invece, l'Agenzia delle entrate⁶² – sulla scia delle precedenti risoluzioni e in adeguamento ai canoni nomofilattici offerti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea – ha chiarito che il fattore determinante al fine di identificare un'operazione “relativa” è rappresentato dal grado di responsabilità assunto dal prestatore.

Sostanzialmente, se il fornitore risponde della corretta esecuzione dei servizi finanziari resi, l'operazione potrà dirsi esente; viceversa, se la responsabilità è limitata agli aspetti tecnici (vale a dire al mero corretto funzionamento del servizio), la prestazione sarà imponibile.

Con specifico riferimento alla verifica di sussistenza e al grado di responsabilità in capo ai soggetti che forniscono servizi alle banche, nel richiamato documento di prassi sono state sollevate alcune perplessità, circa la presenza del suddetto requisito con riferimento ad alcune specifiche clausole contrattuali intercorse con le banche, che sembravano limitare la responsabilità del fornitore dei servizi.

⁶⁰Poi ribadite e confermate nella proposta di inserimento nella VI Direttiva di un nuovo art. 137-*ter*, approvata dal Consiglio dell'Unione europea, unitamente a un regolamento del Consiglio, in data 6 dicembre 2007; nonché nella ulteriore proposta di modifica di tale direttiva della Commissione europea, del 20 febbraio 2008, COM(2007) 746.

⁶¹Cfr. ris. 4 luglio 2002, n. 216/E.

⁶²Ris. 11 dicembre 2009, n. 283/E.

Più in dettaglio, la mancanza di un puntuale riferimento al diritto di un soggetto di «*essere manlevato o tenuto indenne da danni e ragionevoli costi di difesa derivanti da azioni intentate o minacciate da terzi che siano originate da inadempimenti o illeciti da parte manlevata*» è apparsa una circostanza idonea e sufficiente ad escludere la sussistenza del requisito in esame⁶³.

In forza dell'art. 12 del d.p.r. n. 633/72, potranno beneficiare dell'esenzione anche altre “*prestazioni accessorie*” a quelle finanziarie.

A questo specifico proposito, nella richiamata risoluzione n. 283/2009 (v. anche la ris. 15 luglio 2002, n. 230/E) vengono indicati i presupposti essenziali prescritti ai fini della sussistenza di tale requisito. In primo luogo, viene richiesto che l'operazione si svolga tra le stesse parti del rapporto principale e che, la stessa, sia realizzata dal cedente o dal prestatore, ovvero da terzi, ma per conto di quest'ultimo e a proprie spese; perché possa qualificarsi come accessoria si chiede, altresì, che la prestazione costituisca il mezzo per fruire, nelle migliori condizioni, del servizio principale.

Alla luce dei chiarimenti offerti in proposito dall'Amministrazione delle finanze, sostanzialmente, non sono qualificabili come accessorie le prestazioni che, pur essendo astrattamente riferibili al finanziamento, non sono effettuate dal medesimo soggetto erogante il credito, come accade, a titolo esemplificativo, per i servizi resi da un notaio nell'ambito della stipula di un atto di finanziamento⁶⁴.

Tra le prestazioni relative alla «*gestione dei crediti*» possono ricomprendersi tutte le attività rese dall'operatore finanziario durante il periodo del finanziamento a fronte di uno specifico compenso.

In quest'ottica, sono attratte nella categoria di esenzione in commento le prestazioni di servizio preordinate alla concessione del finanziamento, ancorché, come dianzi rilevato, per l'espletamento delle medesime venga pattuito un determinato corrispettivo.

⁶³Questa conclusione, oltre che nella sopra citata risoluzione n. 283/2009, era già stata proposta nella precedente ris. 3 dicembre 2008, n. 466/E.

⁶⁴In tal senso, v. ris. 28 aprile 2008, n. 175/E, in cui si esclude che la fornitura, la gestione e la manutenzione di un'infrastruttura telematica configurano operazioni accessorie, e ciò in ragione della diversità dei soggetti coinvolti nella fattispecie esaminata.

In questa categoria, sembra potersi includere anche l'attività istruttoria svolta in relazione alla periodica verifica di solvibilità del debitore, come anche quella consistente nel rilascio di certificazioni di interessi passivi, di dichiarazioni di passività ai fini successori *et similia*.

Il titolo di esenzione in commento si rivolge, altresì, ai servizi concernenti la «*negoiazione dei crediti*». Per una corretta individuazione di tale categoria occorre, in primo luogo, riferirsi alla nozione di servizio di cui all'art. 3, co. 2°, n. 3 del Decreto Iva (come modificato dalla summenzionata l. n. 28/97), che menziona espressamente «*le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni*».

La lettura sistematica della norma in esame con il disposto dell'art. 2, co. 3°, lett. a) del Testo Iva (che pone fuori campo Iva le cessioni di credito in denaro) induce a ritenere, che appaiono attratte nella categoria in esame, le sole cessioni di credito organicamente funzionali all'operazione di finanziamento (come avviene, a titolo esemplificativo, in ipotesi di anticipazioni bancarie contro cessioni di credito).

In tal guisa, non appaiono incluse nell'esenzione le cessioni di credito prive di alcun collegamento con il negozio creditizio, quali sono, ad es., le operazioni di “cartolarizzazione” di crediti aziendali omogenei⁶⁵.

Con specifico riferimento all'attività di **consulenza**, invece, la Corte di giustizia europea ha precisato, come l'esenzione in parola spetti anche se il consulente non è contrattualmente legato a nessuna delle parti di un contratto di credito ed, altresì, qualora lo stesso non entri direttamente in contatto con una delle parti del rapporto di negoziazione; a patto, però, precisa ulteriormente il Collegio, che il medesimo abbia comunque contribuito alla sua conclusione⁶⁶.

In termini non dissimili si è espressa l'Amministrazione finanziaria, che, nella ris. 4 agosto 2008, n. 343/E, ha riconosciuto l'operatività dell'esenzione nei

⁶⁵ Sul punto, cfr. ARNAO – CASTELLI, *Il doppio regime delle cessioni di crediti*, in *Corr. trib.*, 1997, 716 e, ID. *Il nuovo trattamento delle cessioni di crediti*, *ivi*, n. 36/1997, 2643; nonché, Assonime, circ. 17 dicembre 1997, n. 116.

⁶⁶v. CGE 21 giugno 2007, Causa C-453/05.

confronti dell'attività di consulenza resa in materia di investimento, ove la stessa sia strettamente connessa ad un'operazione di negoziazione.

Da un punto di vista squisitamente operativo, pertanto, al fine di rendere evidente l'unitarietà dell'operazione, è auspicabile che i diversi elementi che la compongano siano pertanto inseriti, anche sul piano formale, in un unico atto, ovvero, laddove non sia possibile, che i distinti segmenti dell'operazione vengano vicendevolmente richiamati nei rispettivi contratti⁶⁷.

È appena il caso di porre in luce, conclusivamente, che le operazioni di cui trattasi, non potendo beneficiare del principio di alternatività dell'Iva-Registro, sono assoggettate a quest'ultima imposta in misura proporzionale, sebbene, la stessa (fatta eccezione dell'ipotesi in cui il debitore ceduto sia l'Amministrazione pubblica), si renda dovuta esclusivamente in caso d'uso.

La nuova formulazione del punto 1) della norma in argomento, nel considerare le **operazioni di «recupero crediti»** non funzionali a quelle di gestione dei crediti – e, quindi, dotate di un'autonoma valenza agli effetti dell'Iva – le ha espressamente escluse dall'esenzione.

Tale disposizione si riferisce, in particolare, all'attività resa da terzi (avvocati, agenzie specializzate ecc.) per conto del creditore, diretta alla riscossione coattiva del credito. Più specificamente, considerato che l'elemento caratterizzante l'operazione di recupero crediti è rappresentato dall'atto di messa in mora, la linea di demarcazione tra l'attività di gestione e quella di recupero crediti viene, generalmente, individuata nella formale messa in mora del debitore.

Al contrario, il mero «riaddebito» dei costi sostenuti per l'espletamento di tale attività non può qualificarsi come corrispettivo, bensì quale pagamento di natura risarcitoria. Deve osservarsi, peraltro, che l'indetraibilità dell'Iva addebitata al creditore dal soggetto che ha posto in essere le operazioni di recupero, giustifica il riaddebito della medesima imposta al debitore moroso. È appena il caso di precisare, al riguardo, che, in simili fattispecie, il recupero dell'Iva non avviene a titolo di rivalsa *ex art. 18* del Decreto Iva, ma a titolo risarcitorio, con conseguente esclusione dal campo applicativo dell'Iva.

⁶⁷In tal senso cfr. anche ris. n. 466/2008 cit..

Nel contesto di questa trattazione sembra opportuno un breve cenno al contratto di «*factoring*», che, secondo la definizione fornita dalla giurisprudenza di legittimità⁶⁸, configura «*un contratto atipico, in cui l'elemento costante è la gestione della totalità dei crediti d'imposta, attuata mediante lo strumento della cessione dei crediti, in unione, di solito, con un'operazione di finanziamento all'impresa, quale elemento funzionale caratterizzante*».

Appare doveroso premettere, in proposito, che a prescindere dallo schema contrattuale prescelto in concreto (con o senza finanziamento), per tali fattispecie il prestatore del servizio va sempre individuato nel *factor* (cessionario del credito) piuttosto che nel cedente, sebbene, quest'ultimo, incassi per primo una somma di denaro corrispondente al controvalore del credito.

A ben vedere, infatti, il corrispettivo dell'operazione è costituito dalla commissione elargita al *factor*, ovvero dagli interessi dallo stesso percepiti, ancorché ne sia prevista la corresponsione anticipata.

In argomento, la Corte di giustizia⁶⁹ ha espressamente affermato che tali operazioni, integrando un'attività di recupero credito, sono imponibili, sia in caso di cessione *pro soluto*, sia per le cessioni *pro solvendo*.

È interessante notare, sul punto, che sebbene l'Amministrazione finanziaria si sia inizialmente espressa in senso parzialmente difforme rispetto all'interpretazione fornita dal Supremo Collegio europeo⁷⁰, successivamente, adeguandosi ai canoni ermeneutici offerti dalla Corte del Lussemburgo⁷¹, ha definitivamente concluso per l'imponibilità, ai fini iva, delle operazioni di recupero credito, anche a prescindere dalla loro eventuale natura di operazione finanziaria⁷².

⁶⁸Per tutte, v. Cass. n. 94/8497.

⁶⁹Cfr. CGE 26 giugno 2003, Causa C-305-01.

⁷⁰Cfr. Agenzia delle entrate, nota 4 agosto 2004, n. 126747; nonché ris. 17 novembre 2004, n. 139/E.

⁷¹Oltre alle decisioni in materia di interpretazione delle "nozioni autonome del diritto comunitario", precedentemente richiamate, più specificamente, cfr. sentenze 12 settembre 2000, causa C-358/97; 16 gennaio 2003, causa C-315/00; 12 giugno 2003, causa C-275/01; 18 novembre 2004, causa C-284/03.

⁷²V. Ris. 6 giugno 2007, n. 130/E.

3.2. Le prestazioni di garanzia e fideiussione

Il medesimo capo 1) dell'art. 10, assoggetta, altresì, all'esenzione, le prestazioni relative all'assunzione di impegni di natura finanziaria, di fideiussioni e di altre garanzie, nonché quelle inerenti alla gestione di garanzie di crediti.

È doveroso premettere, al riguardo, che non appare del tutto agevole delineare i tratti distintivi intercorrenti tra la prima delle summenzionate tipologie di prestazioni (**impegni di natura finanziaria**) rispetto a quelle esaminate nel precedente paragrafo.

Sul punto, l'Associazione bancaria italiana⁷³ ha chiarito, che per «*impegni*» devono intendersi gli obblighi eventuali che «*derivando direttamente e in via principale da negozi giuridici possono, al verificarsi di certe circostanze, o annullarsi o tradursi in veri e propri diritti e obblighi patrimoniali ... omissis ... come può avvenire in taluni particolari contratti derivati*».

È utile osservare, con particolare riferimento agli istituti bancari, che i vincoli di cui trattasi appaiono individuabili nelle voci poste «*sotto la linea*» o «*fuori bilancio*» dello Stato patrimoniale e, in particolare, nella voce «*impegni*», ove sono classificati gli impegni irrevocabili all'erogazione di fondi, ad utilizzo certo o incerto.

A tal proposito, in termini generali la Corte di Giustizia europea, escludendo l'operatività dell'esenzione nei confronti delle prestazioni consistenti in un obbligo di *facere* inerente la ristrutturazione di un immobile, ha affermato il principio secondo cui il beneficio dell'esenzione resta, in ogni caso, circoscritto alle sole operazioni di finanziamento⁷⁴.

Sicuramente meno problematico appare l'inquadramento delle ulteriori fattispecie di **garanzie e fideiussione**, certamente riconducibili nella disciplina civilistica dettata in materia di fideiussione, di cui agli artt. 1936 c.c. e ss., nonché, in via residuale, nell'alveo applicativo delle ulteriori disposizioni civilistiche vigenti in materia di garanzia.

⁷³Cfr. Circ. Abi – serie trib. – 11 agosto 1997, n. 37.

⁷⁴CGE 19 aprile 2007, Causa C-455/05.

Con particolare riferimento alla *fideiussione* – la cui natura contrattuale, *in primis*, è agevolmente desumibile dalla stessa collocazione nel Titolo III del libro IV c.c. – si osserva come tale figura giuridica venga solitamente ricondotta nello schema del “contratto unilaterale con obbligazioni per il solo proponente”.

In tal guisa, ai sensi dell’art. 1333 c.c., per il suo perfezionamento è sufficiente che la proposta non sia rifiutata dal destinatario «*nel termine richiesto dall’affare o dagli usi*». Per queste operazioni, dunque, il beneficio dell’esonazione si realizza all’atto della corresponsione, da parte del creditore, di una somma al fideiussore.

Deve tuttavia osservarsi, che per consolidata prassi commerciale e bancaria, nei contratti siglati tra creditore e garante – propriamente qualificati come contratti di fideiussione – non viene generalmente pattuita la corresponsione di alcun corrispettivo, con conseguente irrilevanza, ai fini Iva, delle prestazioni rese in relazione a tali rapporti.

È appena il caso di precisare, ulteriormente, che trattandosi comunque di prestazioni rese nell’esercizio d’impresa, la natura gratuita di tali operazioni non varrebbe a qualificarle come autoconsumo *ex art. 3, co. 3°*, del Decreto Iva.

Ai fini dell’esonazione assume, altresì, rilevanza, il **compenso** corrisposto in ragione di una distinta prestazione (non contemplata nel contratto) resa dal fideiubente (istituto di credito) al debitore – committente che ne faccia espressa richiesta. Nondimeno, apparendo tali fattispecie riconducibili nel rapporto di mandato, le stesse appaiono più propriamente attratte nella previsione di esonazione di cui al successivo punto 9) dell’articolo in commento.

A diverse conclusioni deve giungersi, invece, nelle ipotesi in cui il contratto fideiussorio sia stipulato direttamente tra istituto di credito e debitore, con conseguente attribuzione al creditore (espressamente nominato nel contratto), della qualità di mero beneficiario della garanzia.

In tali evenienze, invero, atteso che il rapporto contrattuale sarebbe strutturato secondo il distinto schema del “contratto a favore di terzo” (art. 1411 c.c.), la somma corrisposta dal debitore rappresenterebbe il corrispettivo della

fideiussione, con conseguente riconducibilità nell'ambito operativo del punto 1) della norma in esame.

È appena il caso di osservare, conclusivamente, che gli atti di fideiussione, da chiunque prestati, rientrando nel campo di applicazione dell'Iva, ancorché in regime di esenzione, scontano l'imposta di registro in misura fissa (cfr. in tal senso, ris. 12 settembre 1986, n. 220740).

Per quanto attiene alle «*altre garanzie*», sembra ormai pacifico che il c.d. «*contratto autonomo di garanzia*» è attratto nel titolo di esenzione *de quo*. Questa fattispecie contrattuale, infatti, precludendo al garante di esperire qualunque azione riconducibile al rapporto sottostante ed essendo il garante obbligato a soddisfare la pretesa del creditore a prescindere dalla sua fondatezza, presenta rilevanti tratti distintivi rispetto alla fideiussione, soprattutto in ragione della propria autonomia rispetto all'obbligazione principale.

Appaiono riconducibili nell'ambito della categoria in esame le c.d. «fideiussioni Iva» e ogni altra forma di garanzia personale concessa a fronte di rimborsi d'imposta, giacché, in tali evenienze viene sempre prevista la clausola secondo cui il garante provvederà al pagamento «*senza eccezione alcuna*»⁷⁵.

Sulla scia delle considerazioni svolte, l'Amministrazione delle finanze ha accordato il beneficio dell'esenzione, anche nei confronti delle c.d. garanzie sussidiarie prestate da una società finanziaria per favorire l'accesso al credito, a breve e medio termine, nonché ad altre forme di finanziamento delle imprese di modeste dimensioni⁷⁶.

Con riferimento alle *operazioni di gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti*, si osserva, in primo luogo, come l'imprecisa formulazione testuale della norma ha determinato l'insorgere di alcuni dubbi ermeneutici, circa la riferibilità di tale espressione al soggetto che ha concesso il credito, piuttosto che al garante.

Soccorre, al riguardo, l'art. 13, B, lett. d), della VI Direttiva, in cui si fa esplicito riferimento alla «*gestione di garanzie e di crediti da parte di chi ha*

⁷⁵Per tutte, v. Cass., SS.UU. 96/8592.

⁷⁶V. Ris. 12 settembre 1995, n. 246.

concesso questi ultimi». Ne discende, che le prestazioni relative alla costituzione di vincoli pignoratizi (sui titoli intrattenuti dal debitore presso l'Istituto bancario) in favore di terzi esulano dall'ambito di operatività della norma in argomento, perlomeno con riferimento al titolo di esenzione in esame.

Tali operazioni, invero, appaiono comunque riconducibili nel disposto del successivo punto 4) dello stesso articolo 10, con conseguente mantenimento del beneficio dell'esenzione Iva, ancorché a diverso titolo.

Al contrario, ove la costituzione del vincolo avvenga a favore dell'istituto creditizio, con previsione di un'autonoma commissione rispetto a quella di custodia e amministrazione (che, invece, come si preciserà *infra* è imponibile), tale operazione sarebbe attratta nel titolo di esenzione in esame.

3.3. Le operazioni di deposito fondi e i servizi di pagamento

L'ulteriore categoria di operazioni descritte nel titolo 1) del medesimo art. 10, riguarda le dilazioni di pagamento e le operazioni relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali.

Si rileva, preliminarmente, come la sopra accennata connotazione, in termini esclusivamente oggettivi, della nozione di esenzione in ambito creditizio, trova maggiore evidenza proprio in relazione alle *dilazioni di pagamento*.

Tali prestazioni, infatti, pur essendo tipicamente rese da soggetti non esercenti attività finanziaria in modo abituale, sono parimenti incluse tra le operazioni creditizie.

Le stesse, pertanto, pur configurando, nella generalità dei casi, un'attività accessoria a quella finanziaria, in deroga al principio di accessorialità di cui all'art. 12 del Testo Iva, non seguono il regime impositivo dell'operazione principale.

Ne discende, che le operazioni di cui si discorre, non realizzando *ex se* «attività propria dell'impresa» non convergono nel calcolo del *pro-rata* di detraibilità di cui all'art. 19-*bis* del Decreto Iva. Alle prestazioni in essere, peraltro, risulta altresì applicabile, sebbene in via meramente teorica, il divieto di detraibilità sancito al comma 2 della summenzionata norma.

In tale ambito, in sede di interpretazione dell'art. 13, parte B, della VI Direttiva CEE, la Corte di Giustizia ha osservato, che la norma in esame deve

essere intesa nel senso per cui, il fornitore di beni o servizi che autorizza la dilazione a fronte del pagamento d'interessi concede, in linea di principio, un credito esonerato da Iva in forza della medesima disposizione.

Sempre ad avviso della Corte, tuttavia, qualora il fornitore accordi al cliente un differimento del prezzo sino alla data di cessione, a fronte del pagamento di interessi, questi interessi non costituiscono una remunerazione di credito, bensì un elemento della controprestazione ottenuta per la cessione di beni o delle prestazioni di servizio; da ricomprendersi, quindi, nella relativa base imponibile⁷⁷.

Sotto il profilo strettamente contabile è dato rilevare che, come noto, una volta accordata la dilazione, il creditore è tenuto ad emettere fattura avendo cura d'indicare il titolo di esenzione, entro la data di percezione degli interessi.

Si osserva, ulteriormente, che a differenza degli interessi da dilazione, quelli di mora, sono esclusi dal computo della base imponibile, ex art. 15, n. 1) del Decreto Iva, in ragione della diversa natura risarcitoria.

Con la locuzione «*operazioni di deposito di fondi*», il Legislatore ha inteso riferirsi alle prestazioni relative ai depositi in conto corrente, ai libretti di deposito a risparmio, ai buoni fruttiferi, ai certificati di deposito e, in generale, a tutti i depositi in denaro.

È appena il caso di osservare, al riguardo, che la previsione in commento non si rivolge ai depositi di denaro presso istituti bancari, ovvero Amministrazioni statali (il cui “compenso” – rappresentato dagli interessi corrisposti dal soggetto depositario – è escluso da Iva), bensì alle operazioni connesse alla gestione e alla tenuta dei fondi ricevuti in deposito (quali, a titolo esemplificativo, le spese di tenuta del conto, il costo degli assegni, quello del libretto di deposito ecc.).

Con riferimento alle operazioni *de quibus* è stata a lungo dibattuta, la questione relativa al corretto inquadramento delle operazioni di addebito delle spese postali di spedizione di documenti contabili *et similia*.

Tale disquisizione, tuttavia, è stata definitivamente superata allorché l'Amministrazione finanziaria, sia pure dopo qualche incertezza ed esitazione, ha definitivamente escluso che gli addebiti di tal fatta possano realizzare dei rimborsi

⁷⁷ CGE 27 ottobre 1993, Causa C-281/91.

di anticipazioni effettuate «*in nome e per conto*» del cliente (con conseguente esclusione dal campo applicativo dell'Iva ex art. 15, n. 3).

Ancor più specificamente, in considerazione della stretta e diretta connessione delle spese in commento con l'operazione "principale", il Ministero ha ulteriormente precisato, che «*la base imponibile deve ritenersi costituita sia dallo specifico corrispettivo della prestazione che dalle spese postali*»⁷⁸.

Per espressa previsione normativa, il regime di esenzione riguarda, altresì, l'eventuale «*negoziazione*» degli strumenti creditizi di cui trattasi.

Preme sottolineare, al riguardo, che, sebbene la cessione di certificati di deposito, buoni fruttiferi e beni similari appare concretamente realizzabile, lo stesso non potrebbe dirsi in relazione ai conti corrente, ai giroconti ecc..

In quest'ottica, ove si giungesse ad assimilare le suddette operazioni a quelle relative ai titoli di credito, potrebbe sostenersi, che il beneficio dell'esenzione sarebbe in tal caso giustificabile a norma del successivo punto 4) del medesimo art. 10.

Avuto riguardo alle *operazioni di deposito*, invece, non risultano attratti nel titolo di esenzione in esame, sia i depositi cauzionali, sia gli eventuali rendimenti di tali immobilizzazioni; i primi, in quanto rappresentano delle mere movimentazioni di denaro e i secondi perché non costituiscono un corrispettivo per l'erogazione di un servizio.

Coerentemente con il disposto dell'art. 3, co. 4°, lett. *b)* ed *f)*, le operazioni di emissione di prestiti obbligazionari, quelle di estinzione delle obbligazioni all'atto del rimborso e quelle di mandato e mediazione relative a tali prestiti, si collocano fuori campo Iva.

Passando all'analisi delle *operazioni relative a conti correnti*, si osserva come l'espressa inclusione - ad opera della più volte menzionata l. n. 28/1997 - di tali prestazioni tra quelle esenti ha definitivamente posto fine alla lunga

⁷⁸Cfr. ris. 22 ottobre 1992, n. 430585.

disquisizione in ordine alla natura, di prestazione accessoria ad un'operazione esclusa, ovvero esente, di tali servizi⁷⁹.

Possono certamente enumerarsi tra le operazioni in esame, i servizi di interrogazione telematica del conto corrente (meglio noti come *home banking*, ovvero come *remote banking*), quelli di versamento e di incasso effetti, documenti e assegni, come anche quelli afferenti il pagamento di utenze e i servizi di informativa alla clientela relativi ad operazioni contabili eseguite su conti corrente, patrimoni gestiti o al portafoglio effetti ecc..

Di contro, l'Amministrazione finanziaria ha espressamente escluso l'operatività dell'esenzione in esame, nei confronti dei corrispettivi percepiti per la fornitura, la gestione e la manutenzione di un'infrastruttura telematica volta alla realizzazione di un nuovo sistema di «*corporate banking interbancario*»⁸⁰. In particolare, ad avviso dell'Agenzia delle entrate, in tali evenienze, ai fini dell'esenzione difetterebbe il requisito dell'unitarietà dell'operazione, giacché, l'infrastruttura tecnologica «*non riproduce(va) interamente operazioni di pagamento*», ma assicurava esclusivamente l'inoltro al sistema informatico degli *imput* dispositivi dei clienti.

Non sono, altresì, ammessi all'esenzione, i servizi d'informativa sull'andamento delle borse e dei mercati finanziari⁸¹. È doveroso porre in luce, al riguardo, che tutte le prestazioni non strettamente connesse al servizio d'interpello (come il canone di utilizzo della rete ecc.), non beneficiano dell'esenzione.

Un'ulteriore precisazione, si rende opportuna con riferimento alle **operazioni di consultazione del rapporto di deposito titoli**, in relazione alle quali, l'esenzione non risulta applicabile in virtù della deroga espressa sancita al punto 4) della norma in esame.

⁷⁹Sul punto cfr. Assonime, circ. – serie trib. – 26 febbraio 1975, n. 5 e, in generale, sul concetto di accessoria in materia creditizia e finanziaria, ris. n. 230/E/2002 cit..

⁸⁰Al riguardo, cfr. Ris. 1 agosto 2008, n. 337, nonché Ris. n. 175/2008 cit..

⁸¹In proposito, cfr. Ris. 10 dicembre 2001, n. 205/E e, con specifico riferimento ai servizi di pagamento e di trasferimento di denaro connessi al mutuo fondiario, Ris. 28 maggio 2003, n. 120.

A ben vedere, infatti, in tali evenienze l'interrogazione configurerebbe un'operazione accessoria ad un'operazione (imponibile) di custodia e amministrazione.

Per altro verso, esistono una serie di servizi telematici più specifici e ulteriori rispetto alla mera interrogazione del conto (come quelli che consentono la consultazione dello stato dei mutui, dei protesti, degli assegni, ovvero per acquisire informazioni sui tassi di cambio, su specifici calcoli finanziari ecc.) che, in ragione della rilevante autonomia rispetto al servizio di conto corrente, esulano dall'ambito di operatività dell'art. 10, con conseguente imponibilità.

Il titolo di esenzione in commento menziona, ulteriormente, «*le operazioni relative ai pagamenti*». Tale categoria di servizi (che rappresenta l'elemento di maggiore innovazione introdotto dalla novella del 1997) include qualunque forma di movimentazione di denaro con funzione solutoria e, segnatamente, sia i flussi di denaro in entrata (incassi), sia i movimenti in uscita (ordini di pagamento), in relazione ai quali il beneficiario del versamento è un terzo.

Uno dei mezzi di pagamento maggiormente noti nell'esperienza bancaria è il *bonifico*. Tale è lo strumento mediante il quale, il correntista (ovvero il non correntista, con conseguente pagamento diretto della provvista) dispone l'addebito di una somma nel proprio conto a fronte di un accredito, di pari importo, a favore di un terzo. Sebbene, nel gergo bancario, il termine *giroconto* sia spesso utilizzato quale sinonimo di bonifico, la circostanza per cui, tale operazione (a differenza del bonifico) sia espressamente menzionata nella norma in esame induce a ritenere, che il legislatore abbia voluto fornire una definizione autonoma di tale servizio rispetto al bonifico (che, invece, sembra essere implicitamente ricondotto nell'ambito dei pagamenti *tout court*).

Invero, a stretto rigore, l'elemento caratterizzante il giroconto è rappresentato dal fatto che la movimentazione di denaro avviene tra due correntisti del medesimo istituto di credito.

Ciò posto è utile osservare, che il regime di esenzione non riguarda esclusivamente il corrispettivo del servizio *strictu sensu* (commissione), ma anche

le eventuali spese ad esso inerenti (come, ad es., quelle di spedizione, comunicazione informativa, telefono ecc.).

Anche i servizi di tesoreria prestati dagli istituti di credito nei confronti di enti pubblici o privati in forza di specifici accordi - ancorché particolarmente strutturati - risolvendosi sostanzialmente in una serie di incassi e pagamenti appaiono riconducibili nel titolo di esenzione in esame. I corrispettivi posti a carico dell'ente, ovvero del soggetto che esegue o riceve il pagamento sono, dunque, esenti da Iva.

A diverse conclusioni, si giunge allorché sia l'istituto finanziario a versare una somma all'ente al fine di acquisire il servizio di tesoreria. In tali evenienze, infatti, il pagamento configura un corrispettivo di un'autonoma prestazione di servizio resa dall'ente (concessione di nuove opportunità di guadagno) che, pertanto, risulta assoggettabile all'Iva.

È sicuramente attratto nel titolo di esenzione in commento, anche il servizio *bancomat*, che consente di prelevare somme di denaro presso gli sportelli automatici degli istituti di credito aderenti al sistema.

Ne deriva, che la commissione dovuta per il prelievo presso uno sportello *bancomat* di una banca diversa dalla propria (altrimenti non dovuta) è esente da Iva. Tale servizio, invero, essendo reso dalla banca in stretta dipendenza del sotteso rapporto di conto corrente, appare sicuramente assimilabile al pagamento.

Il servizio di *bancomat-pos* - mediante il quale è consentito di eseguire il pagamento sugli acquisti presso gli esercenti convenzionati - è assimilabile a quello di *bancomat*, con conseguente attrazione nel regime di esenzione. Ove si consideri, tuttavia, che per tali operazioni, generalmente, non viene prevista la corresponsione di un corrispettivo, in relazione alle stesse non dovrebbe porsi alcuna questione con riferimento all'Iva.

Per quanto attiene alle operazioni intercorrenti tra istituti di credito ed esercenti convenzionati, la *vendita dell'apparecchio Pos*, configurando una cessione ordinaria, risulta assoggettabile all'Iva nella misura del 20%.

Anche la *locazione* del terminale *Pos* sembra doversi assoggettare all'ordinario regime Iva.

Nondimeno, l'Associazione bancaria italiana si è espressa nel senso della non imponibilità di tali prestazioni, e ciò in ragione dell'affermata natura accessoria delle medesime, con conseguente applicabilità, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Iva, dello stesso trattamento Iva (di esenzione) riservato all'operazione principale⁸².

Sebbene tale affermazione appaia astrattamente corretta, la stessa, si scontra con evidenti problematiche di ordine pratico, consistenti nell'individuazione dell'operazione principale; in quanto, nella comune prassi commerciale, non sono generalmente previste commissioni per l'utilizzo del terminale Pos.

Al contrario, di frequente, per utilizzo di tale apparecchiatura è la banca ad offrire un compenso all'esercente, sottoforma di corrispettivo, ovvero di altra utilità.

Ne consegue, che in tali evenienze l'eventuale percezione di un corrispettivo andrà assoggettata all'Iva, mentre, in sua mancanza (come avviene, ad esempio, nell'ipotesi in cui, in luogo di un corrispettivo sia prevista la riduzione del canone di affitto del Pos in rapporto al numero delle operazioni, fino a concorrenza del canone), l'imposta non si renderà dovuta.

In tal guisa, le operazioni relative all'*istallazione* e alla *manutenzione del Pos* rappresentano prestazioni accessorie a quelle di cessione o locazione e, per l'effetto, devono considerarsi imponibili.

I maggiori aspetti problematici, su cui si tornerà *funditus* nel prosieguo della trattazione, si sono posti, anche a livello comunitario, con riferimento alle ipotesi in cui il **servizio di pagamento venga affidato dalla banca a un terzo** soggetto.

A questo proposito, la Corte di giustizia europea si è espressa nel senso che le operazioni rese in simili fattispecie possono beneficiare dell'esenzione nella misura in cui, le medesime, siano in possesso delle caratteristiche essenziali dei servizi di cui trattasi (pagamenti, giroconti ecc.) e, conseguente, appaiano ad esse oggettivamente assimilabili⁸³.

⁸²Così, circ. Abi – serie trib. – 11 agosto 1997 n. 37.

⁸³Così, CGE, C-2/95 cit.

Per quanto attiene ai pagamenti effettuati mediante carta di credito – che consente di essere utilizzata, per i prelievi di denaro, anche in forma di bancomat – si rende dovuta una commissione in misura percentuale alla somma prelevata che, sulla base di quanto dianzi osservato, è esente dall’Iva.

Come noto, tuttavia, essendo la funzione precipua della carta di credito quella di consentire l’effettuazione di pagamenti senza esborsi di denaro contante, il Ministero delle finanze, con circolare 18 dicembre 1987, n. 82, ha proceduto all’esame delle relative fattispecie considerando, separatamente, il rapporto sussistente tra il titolare della carta e l’ente emittente rispetto a quello intercorrente tra quest’ultimo soggetto e l’esercente convenzionato.

In particolare, in tale documento di prassi, sebbene il beneficio dell’esenzione venga riconosciuto alle prestazioni riconducibili in entrambi dei suindicati rapporti, alle prime (nel cui ambito, l’apertura del credito avviene al momento del pagamento e il compenso è rappresentato dalla “quota associativa” corrisposta dall’utilizzatore) è stata attribuita natura creditizia; mentre, alle seconde quella di garanzia.

Benché le precisazioni offerte dall’Amministrazione finanziaria nella richiamata circolare appaiano assolutamente in linea con le modifiche apportate dalla l. n. 28/1997, l’introduzione dell’ulteriore e più specifico titolo delle «operazioni relative», di cui al successivo n. 3) dell’art. 10 (proprio per effetto della summenzionata legge), induce a ritenere più coerente l’inquadramento delle prestazioni *de quibus* in quest’ultima categoria⁸⁴.

Nel summenzionato documento di prassi, peraltro, viene ulteriormente precisato, come anche gli “sconti” trattenuti dalle società emittenti, sulle somme corrisposte alle imprese commerciali per gli acquisti eseguiti dai clienti mediante il *memorandum* di spesa, rientrano nel titolo di esenzione appena trattato.

Con riferimento alle carte prepagate occorre, invece, eseguire una preliminare distinzione, tra le carte generalmente fruibili in più esercizi commerciali, da quelle riconducibili a uno specifico genere predeterminato ed esclusivamente utilizzabili presso determinati soggetti convenzionati (ad es. carte telefoniche, *viacard* ecc.).

⁸⁴In senso conforme cfr. A.b.i., Circ. n. 37/1997 cit. e Assonime, Circ. n. 116/1997 cit..

Per quanto attiene alle operazioni del primo tipo, per le quali non è ravvisabile una preventiva individuazione dei beni e servizi che verranno acquistati, il pagamento del controvalore integra una mera movimentazione di denaro, come tale esclusa dall'Iva.

La seconda tipologia di prestazioni, invece, realizza una sorta di anticipazione di pagamento a fronte dei servizi per i quali è stata acquistata la carta, con conseguente esenzione dell'operazione. In entrambi i casi, viceversa, le commissioni eventualmente corrisposte alla società emittente beneficiano dell'esenzione, in quanto relative ai servizi di pagamento.

Sono attratte nel presente titolo di esenzione anche le «operazioni relative ad assegni», nel cui ambito appaiono riconducibili tutte le forme di pagamento inerenti all'emissione, all'incasso e, in generale, ogni prestazione afferente la gestione degli assegni (sia bancari, sia circolari) resa dall'istituto di credito.

Il titolo di esenzione in commento riguarda, altresì, «le operazioni relative ad altri effetti commerciali», da intendersi come tali, tutti i servizi di incasso effetti e documenti, con o senza libera disponibilità (quali sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i pagherò, le tratte, i pagamenti tramite Mav o a mezzo di ricevuta bancaria, sia con supporto cartaceo, sia col sistema Ri.Ba. ecc.). Conseguentemente, le commissioni applicate sulle richiamate operazioni sono esentate dall'Iva.

In tale ambito, si osserva come, soprattutto in tempi meno recenti, si è lungamente dibattuto circa l'inquadrabilità dei **protesti cambiari** nella categoria di esenzioni che ci occupa. In particolare, quantunque si sia sostenuto che le suddette operazioni configurerebbero un'attività di mero recupero credito, con conseguente esclusione del beneficio dell'esenzione, tale conclusione non appare del tutto convincente.

L'elevazione del protesto, invero, configura un atto pubblico mediante il quale, il notaio, lungi dal porre in essere un'attività di recupero credito, si limita ad accertare ed a rendere pubblicamente noto l'inadempimento del debitore, così da consentire l'azione di regresso.

Ad ogni buon conto, ove si accedesse alla tesi dell'imponibilità, la circostanza per cui i soggetti coinvolti in simili fattispecie sono, il notaio e il cliente dell'istituto di credito che ha apposto l'ultima girata, induce a ritenere che l'addebito delle spese di protesto configuri, in ogni caso, un'ipotesi di anticipazione somme per conto e nell'interesse del cliente esclusa dall'Iva ex art. 15, n. 3 del d.p.r. n. 633/72⁸⁵.

3.4. La gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione

La norma in commento enumera tra le operazioni esenti anche quelle relative alla gestione di fondi comuni di investimento, nonché di fondi pensione di cui al D.Lgs. n. 124/1993.

Per quanto attiene alla prima delle richiamate fattispecie di esenzione, l'attuale disciplina dei *fondi comuni di investimento*⁸⁶ è ora contenuta nella l. 24 febbraio 1998, n. 58 (il cui art. 214 ha abrogato, pressoché integralmente, la previgente L. n. 77/1983, recante la disciplina dei fondi comuni mobiliari), come modificata dal D.l. n. 351/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 410/2001 e dal successivo D.lgs. 274/2001.

Si osserva, preliminarmente, che i fondi comuni d'investimento, avendo natura patrimoniale, non realizzano alcuna attività autonomamente imponibile agli effetti dell'Iva.

Quanto precede, vale anche per i fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, di cui alla l. 14 agosto 1993, n. 344, caratterizzati dal fatto che le relative dimensioni e caratteristiche sono note fin dal momento della sua sottoscrizione⁸⁷.

Ne discende, che è la sola attività di gestione del fondo ad assumere rilevanza agli effetti dell'Iva. Tale impostazione, oltre ad essere implicitamente avvalorata dalla L. 25 gennaio 1984, n. 83 (recante la disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare) – in cui viene precisato «*che la società di gestione è soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e*

⁸⁵Sul punto, cfr. circ. Abi – serie trib. – 27 marzo 1973, n. 22.

⁸⁶Per una più approfondita disamina della materia sia consentito rinviare a NIGRO, *I fondi comuni d'investimento*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXII, 700 ss.

⁸⁷In senso conformeme, cfr. CGE 28 giugno 2007, Causa C-363/05, in cui la Corte, pronunziandosi sulla corretta interpretazione dell'espressione «*fondi comuni d'investimento*», ha espressamente attratto in tale locuzione anche i fondi comuni d'investimento chiusi.

le prestazioni di servizi relative all'attività dei fondi da essa istituiti» – risulta, altresì, confermata dalla stessa Amministrazione finanziaria.

Il Ministero delle finanze, invero, nella Risoluzione 29 luglio 1999, n. 130/E ha chiarito, che le somme versate per la sottoscrizione, del pari di quelle ricevute a titolo di riscatto di quote relative ai fondi comuni d'investimento, non configurano operazioni esenti *ex art. 10, n. 4*, bensì cessioni escluse ai sensi dell'art. 2, co. 3, lett. *a*).

Con riferimento ai **servizi di gestione resi da un soggetto esterno** (società di gestione), invece, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che il beneficio dell'esenzione opera nella sola misura in cui l'attività svolta da tali soggetti, ove globalmente considerata, risulti specifica ed essenziale per la gestione del fondo⁸⁸.

In tale contesto e più specificamente, la Corte di giustizia europea ha affermato che al ricorrere dei suindicati requisiti, anche i servizi amministrativi e contabili connessi alla gestione del fondo, se resi da un gestore esterno, rientrano nel titolo di esenzione in parola.

⁸⁹Alla luce delle suesposte osservazioni, il trattamento di esenzione non appare estensibile alle prestazioni rese da un soggetto (generalmente la banca) non direttamente incaricato dell'attività di gestione. In quest'ottica: a) le commissioni corrisposte dal fondo alle società di gestione sono attratte nella fattispecie di esenzione in esame; b) le operazioni di intermediazione ed estinzione dei certificati di partecipazione, compravendita di titoli e relative intermediazioni, nonché quelle di autentica dei trasferimenti di titoli *et similia*, beneficiano dell'esenzione *ex n. 9* dell'art. 10; mentre, c) configurano prestazioni escluse da Iva, quelle di deposito delle disponibilità liquide nel fondo, di intermediazione nella sottoscrizione di titoli di Stato e di prestiti obbligazionari ecc.

È utile osservare, conclusivamente, che il tenore testuale della norma in esame depone nel senso di ritenere attratta nel proprio alveo applicativo, ogni forma di gestione simile al fondo⁹⁰.

⁸⁸Cfr. ris. 20 aprile 2007, n. 75.

⁸⁹Cfr. CGE 4 maggio 2006, Causa C-164/04.

⁹⁰Così, CGE, Causa C-363/05 cit..

In particolare, sembrano riconducibili in tale categoria di esenzione, sia le prestazioni rese da società di investimento collettivo a capitale variabile (Sicav), regolate dal D.Lgs. n. 84/1992, sia quelle dei fondi di diritto estero situati nei Paesi membri. Viceversa, non rientrano nel titolo di esenzione in commento, ma in quello previsto dal successivo punto 4) dell'art. 10, le c.d. gestioni patrimoniali, realizzate dalle banche nei confronti di singoli clienti.

Per espressa previsione dell'art. 15 del d.lgs. n. 47/2000, il beneficio dell'esenzione è stato allargato (con decorrenza dal 1° gennaio 2001) anche ai «fondi pensione di cui al D.Lgs. n. 124/1993», concernente i trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico.

Anche per tali fondi, l'esenzione riguarda tutte le operazioni attive rese nell'esercizio di attività di gestione degli stessi⁹¹.

È appena il caso di aggiungere, in tale contesto, come allo scopo di equiparare il particolare regime di esenzione Iva, fruibile dagli istituti bancari, anche all'attività svolta da Poste italiane Spa, il Legislatore ha espressamente incluso nel titolo di esenzione in esame i servizi di bancoposta, attualmente regolati dal d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144.

Tali servizi, sono identificabili nell'insieme di prestazioni rese in relazione a rapporti di conto corrente, vaglia postali e ad altri pagamenti.

3.5. Le operazioni relative alle valute estere

Con riferimento a queste operazioni, regolate nel punto 3) dell'art. 10 (come sostituito dalla l. 28 dicembre 1995, n. 549), è opportuno premettere, che a mente dell'art. 4, comma 5, del Testo Iva attualmente in vigore (come modificato dal d.p.r. n. 24/79 e, da ultimo, dalla l. 17 gennaio 2000, n. 7), le prestazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi, anche in conto corrente, ove effettuate dalla Banca d'Italia, dall'Ufficio italiano dei cambi e dalle banche agenti (ora banche abilitate), non sono considerate commerciali⁹², con conseguente esclusione dal campo di applicazione dell'Iva.

⁹¹Circ. 20 marzo 2001, n. 29.

⁹²Cfr. sul punto Circ. 1 marzo 1983, n. 18/340576.

Al riguardo, sebbene l'Amministrazione finanziaria fosse inizialmente orientata nel senso di non ritenere indispensabile, ai fini dell'esclusione, la congiunta partecipazione dei suindicati soggetti all'operazione⁹³, ha poi mutato indirizzo nella successiva circ. 15 giugno 1982, n. 48.

In seguito, tuttavia, il Ministero delle finanze ha riaffermato l'interpretazione precedentemente accolta nella sopra menzionata circolare n. 25/E/1979⁹⁴.

Sulla base delle suesposte osservazioni e alla luce delle precisazioni offerte dall'Amministrazione finanziaria, si può concludere nel senso che le suindicate prestazioni sono escluse dall'Iva, anche qualora siano effettuate da uno solo dei suindicati soggetti.

Ciò posto, in virtù del titolo di esenzione in esame, sono esenti dall'Iva le «operazioni relative a valute aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le coperture dei rischi di cambio ...».

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della l. n. 7/00, le operazioni in parola sono sempre da considerare prestazioni di servizi e mai cessioni di beni, la relativa base imponibile è costituita dalla provvigione trattenuta dalle banche⁹⁵.

Alla stregua di quanto precede risultano imponibili, sia le cessioni di monete fuori corso legale, sia quelle concernenti le valute aventi corso legale, ancorché si tratti di oggetti o monete da collezione (monete d'oro, d'argento o di altro metallo e i biglietti non abitualmente utilizzati per il loro valore liberatorio o che presentano un interesse per i numismatici)⁹⁶.

Rientrano invece nell'esenzione, le prestazioni connesse al rilascio, al pagamento, alla negoziazione di assegni turistici di valuta estera, come anche quelle di cambio e le altre operazioni relative alla moneta estera; ad esclusione delle cessioni di crediti in valuta estera e quelle di moneta nazionale effettuate a

⁹³Ris. 30 aprile 1980, n. 366219 e circ. 3 agosto 1979, n. 25.

⁹⁴cfr. circ. 15 maggio 1996, n. 127/E, nonché, in dottrina, ARNAO – CASTELLI, *operatività in oro: il Ministero cambia orientamento*, in *Corr. trib.*, 1996.

⁹⁵Cfr. in tal senso circ. 17 maggio 2000, n. 98.

⁹⁶In giurisprudenza, negli stessi termini, v. C 94/4892; nonché Comm. trib. centr. n. 1982/II/626; mentre, per la prassi, cfr. circ. n. 48/1982 cit..

fronte di un corrispettivo estero (entrambe escluse dal campo di applicazione Iva ex art. 2, co. 3°, lett. a) del d.p.r. n. 633/72.

Per quanto la norma di cui trattasi, nel menzionare le operazioni di copertura del rischio di cambio (esplicitamente inserite tra le operazioni in esame dall'art. 3, comma 122, della l. n. 549/95, con effetto anche per i periodi d'imposta anteriori al 1 gennaio 1996), appare astrattamente riferibile ai c.d. *domestic currency swaps* (contratti di *swaps* in materia valutaria), nonché agli *interest rate swap* (afferenti i tassi d'interesse) e ai *cross currency swap*; deve osservarsi, come tali figure contrattuali appaiono altrettanto riconducibili nella previsione di esenzione contenuta nel successivo punto 4) dell'art. 10, in cui si fa espresso riferimento, sia alle «operazioni ... relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli», sia ai «contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi ... di cambio».

In tale contesto deve rilevarsi, che alla stregua di quanto prescritto dall'art. 68, comma 1, lett. c) del Testo Iva, non sono soggette all'Imposta le importazioni di qualunque bene la cui cessione è esente da Iva, ovvero non è soggetta ex art. 72 dello stesso Decreto.

Sotto un profilo strettamente operativo, peraltro, la norma dianzi citata condiziona il riconoscimento del beneficio dell'esenzione per le operazioni di cui al n. 11) dell'art. 10 (relative all'oro da investimento), al rilascio, in sede doganale, di una certificazione da parte del soggetto che esegue l'operazione, attestante la presenza dei requisiti di esenzione prescritti dalla norma. A tal riguardo, l'Amministrazione finanziaria ha precisato, che il descritto regime trova applicazione anche in caso di importazione di monete aventi corso legale nel Paese di provenienza, allorché siano importate ad esclusivi fini industriali, o ad altri usi⁹⁷.

3.6. Le operazioni relative a titoli e quote sociali

Con riferimento all'esenzione riguardante le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali (eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli), nonché a quelle relative a valori

⁹⁷Cfr. ris. 11 luglio 1980, n. 381957.

mobiliari e a strumenti finanziari, deve ribadirsi, preliminarmente, quanto già rilevato circa l'esclusione da Iva, *ex art. 2, co. 3° del d.p.r. n. 633/1972*, delle prestazioni afferenti l'emissione di azioni a fronte di apporti di denaro.

Malgrado le operazioni di conferimento di aziende o rami d'azienda siano parimenti escluse dall'Iva, a seguito delle modifiche apportate all'art. 2 del Testo Iva (per effetto del d.lgs. n. 313/97), quelle aventi ad oggetto singoli beni mobili (ivi compresi i titoli di ogni specie) vengono esplicitamente assoggettate all'Iva, con conseguente attrazione nel titolo di esenzione in essere.

È appena il caso di porre in luce, al riguardo, che le operazioni di cui trattasi acquireranno rilievo, ai fini Iva, solo allorquando vengano rese da soggetti passivi di tale imposta (art. 4).

Quanto precede, tra l'altro, assume rilievo con riferimento alla disciplina dell'Imposta di registro, giacché, in virtù del principio di alternatività tra le due imposte, laddove il conferimento venga eseguito nell'esercizio d'impresa, lo stesso sconterà l'imposta di registro in misura fissa.

Ciò posto, mentre i dividendi erogati dalla società emittente sono esclusi da Iva⁹⁸, le operazioni di **vendita di azioni e di quote** societarie non rappresentative di azioni beneficiano nel regime di esenzione.

In relazione a queste ultime operazioni, ai fini della corretta individuazione del momento impositivo si è posto il problema di stabilire se, le medesime, realizzano una cessione di beni, ovvero una prestazione di servizio.

A tal proposito, i Giudici di legittimità⁹⁹ hanno affermato il principio secondo cui, le quote di partecipazione al capitale delle s.r.l. costituiscono beni immateriali equiparabili ai mobili *ex art. 812 c.c.*.

Ancor più specificamente, la Suprema Corte¹⁰⁰ ha chiarito, che la cessione di azioni, con relativo diritto di utilizzazione del posto barca, eseguita da un socio a favore di terzi, beneficia dell'esenzione anche qualora il socio sia da considerare fiduciario della società concessionaria del bene demaniale; in quanto il mandatario senza rappresentanza è considerato, agli effetti dell'Iva, come operante in proprio.

⁹⁸In tal senso cfr. CGE, Causa C-333/91.

⁹⁹Cass. 97/697.

¹⁰⁰Cass. 02/5582.

Ne discende che, sotto il profilo Iva, le operazioni di cui trattasi configurano cessioni di beni.

In termini parzialmente difformi si è espressa invece la Corte di giustizia europea affermando il distinto principio, per cui l'attività di mera compravendita di titoli ed azioni, del pari di quella consistente nella partecipazione in fondi d'investimento, del pari di quella relativa al collocamento di somme d'investimento, non integrando attività economiche ai sensi della VI Direttiva, sono escluse dal campo applicativo dell'Iva¹⁰¹.

Si rileva, conclusivamente, che ai sensi del successivo punto 9) della norma in commento, il regime di esenzione viene altresì esteso alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui trattasi, nonché ai servizi accessori.

Un trattamento parzialmente difforme rispetto a quello appena descritto è riservato alle «operazioni relative ai titoli obbligazionari».

Tale diversità dipende, essenzialmente, dalla mancata inclusione dei prestiti obbligazionari tra le prestazioni di servizio [art. 3, comma 4, lett. b) del Decreto Iva], da cui discende l'esclusione da Iva, sia della remunerazione sotto forma d'interessi percepita dal sottoscrittore, sia dell'eventuale avanzo tra il prezzo di emissione e quello di rimborso.

Sono parimenti escluse dal campo di applicazione Iva, in forza però dell'art. 3, comma 4, lett. f) del medesimo Decreto, le prestazioni di mandato e mediazione relative ai prestiti obbligazionari.

In tal guisa, le operazioni di collocamento dei titoli in parola, essendo generalmente ricondotte tra le prestazioni di intermediazione rese nell'ambito della fase di emissione degli stessi, appaiono estranee al campo di applicazione dell'Iva in forza del richiamato art. 3, comma 4, lett. f)¹⁰².

Al contrario, le *cessioni* dei titoli in parola e le relative intermediazioni, beneficiano dell'esenzione in virtù del combinato disposto dei numeri 4) e 9) della norma in commento.

¹⁰¹CGE 29 aprile 2004, Causa C-77/01 cit.

¹⁰² In tal senso, cfr. CAMPANELLI, *Il trattamento fiscale dei titoli e dei fondi comuni*, ne *Il fisco*, 1987, 1163 ss.

Per espressa disposizione dell'art. 2 della l. 13 gennaio 1994, n. 43, il trattamento di esenzione di cui al presente titolo compete, altresì, alle operazioni relative alle **cambiali finanziarie**, nonché, per effetto dell'art. 1 del D.l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito in L. 1 dicembre 1981, n. 692 (con decorrenza 3 ottobre 1981), a quelle di negoziazione delle accettazioni bancarie, non anche a quelle di emissione e consegna al primo prenditore (escluse da Iva).

Per prassi ministeriale, anche le operazioni relative ai titoli di Stato – ad eccezione di quelle di custodia e amministrazione – sono esenti da Iva¹⁰³.

Appaiono altresì riconducibili nel gruppo di esenzione in esame, le operazioni di **pronti contro termine**.

Si osserva, al riguardo, come, a seguito delle modifiche apportate alla norma in commento per opera dell'art. 4 della l. 133/1999 (recentemente abrogata per opera della l. n. 244/2007), è stata definitivamente risolta l'annosa disquisizione circa l'assoggettabilità all'Iva di tali contratti (come anche, in generale, degli altri c.d. contratti derivati, di cui si dirà *infra*).

La norma da ultimo richiamata, invero, superando i precedenti divari interpretativi¹⁰⁴ ha espressamente disposto l'estensione del regime di esenzione ai contratti in parola avendo cura di precisare, che la relativa base imponibile (sulla quale andrà calcolato il compenso esente) è costituita dalla differenza tra il corrispettivo a termine e quello a pronti.

Per quanto attiene alle **operazioni relative ai titoli**, appaiono certamente riconducibili in tale gruppo di esenzione, le prestazioni di servizio relative al cambio, al frazionamento, o al raggruppamento di azioni¹⁰⁵.

L'Amministrazione delle finanze, propugnando l'accoglimento di un'accezione assai ampia della categoria in esame, ha ricondotto nel suo ambito, anche le operazioni «*propedeutiche*» alle transazioni sui titoli, quali, il servizio

¹⁰³cfr. Circ. n. 25/1979 cit.

¹⁰⁴Per una più approfondita disamina di tali problematiche, v. ris. 16 luglio 1998, n. 77/E; A.b.i., Circ. n. 51/1995, nonché Assonime, Circ. n. 90/1996.

¹⁰⁵Cfr., a contrario, elenco allegato alla Circ. A.b.i. n. 37/1997.

borsamat, ovvero la trasmissione in tempo reale dei dati di borsa alle banche¹⁰⁶, come anche quelle di gestione fiduciaria dinamica.

Sulla scia di tale orientamento di prassi, la giurisprudenza di merito si è espressa in senso favorevole all'estensione del regime in parola, anche alle ipotesi di gestione di patrimoni mobiliari¹⁰⁷.

Per espressa previsione normativa, le *cessioni di titoli rappresentativi di merce* (quali, a titolo di esempio, la lettera di vettura, la polizza di carico, la nota di pegno ecc.) sono invece assoggettate ad Iva.

È stato precisato, al riguardo, che le cessioni operate da Alitalia nei confronti di società *partners*, in associazione alla promozione “Millemiglia”, sono considerate operazioni relative a titoli simili a quelli non rappresentativi¹⁰⁸, con conseguente assoggettamento al regime di esenzione.

Risultano altresì imponibili, le *prestazioni di custodia e amministrazione dei titoli* e, secondo la prassi di categoria¹⁰⁹, quelle connesse al deposito di azioni per la partecipazione ad assemblee, unitamente ad alcuni servizi di *home banking* (quali, l'estratto conto telematico del conto-titoli), in quanto ritenuti accessori alle operazioni di custodia.

Diversamente, i c.d. contratti derivati finanziari (*futures, options e swaps*) – che possono avere ad oggetto titoli sottostanti, ovvero valute o essere collegati a tassi di interesse, a indici o altre attività – sono attratti nel titolo di esenzione in esame in virtù dell'art. 3, commi 122 e 123, della L. n. 549/95, che ha espressamente incluso tra le esenzioni di cui al presente comma, le «operazioni ... relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli».

Tale norma, che ha sostituito il previgente punto 4) della disposizione in commento, ha esteso il regime di esenzione ai diversi strumenti di investimento nel settore dei valori immobiliari di nuova introduzione (per una più analitica definizione di tali operazioni, cfr. Dir. n. 93/22 CEE del 10 maggio 1993).

¹⁰⁶In proposito v., rispettivamente, Ris. 7 aprile 1986, n. 323352 e Ris. 5 febbraio 1992, n. 430571.

¹⁰⁷Per tutte, cfr. Comm. trib. prov. Torino, 29 luglio 1997 n. 140.

¹⁰⁸Cfr. Ris. 20 gennaio 2000, n. 3.

¹⁰⁹Cfr. Consob, Circ. n. 10771/1997.

In argomento, mette conto rilevare quanto precisato dall'A.b.i., nella circolare (serie tributaria) 27 novembre 1995, n. 51, in cui viene chiarito, che «*le somme corrisposte o ricevute dall'operatore quale differenza tra i cambi di riferimento non assumono rilevanza impositiva, dal momento che la dazione di dette somme – da parte o a favore dell'operatore – (c.d. differenziale, n.d.r.) costituisce il contenuto della prestazione contrattuale ... e non il corrispettivo della medesima*»¹¹⁰.

In quest'ottica, la base imponibile delle operazioni *de quibus* (in ogni caso esente da Iva) è composta esclusivamente dall'eventuale compenso (commissione) preteso dall'istituto di credito in occasione della stipula dei predetti contratti.

3.7. Le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione di quelle finanziarie esenti

A norma del punto 9) dell'art. 10, anche le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da 1 a 7 del medesimo art. 10, sono esenti da Iva.

Avuto riguardo alle operazioni di «*mandato*» (che ai sensi dell'art. 1703 c.c. è il contratto mediante il quale, il mandatario si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto del mandante), ai fini dell'individuazione del trattamento Iva concretamente applicabile occorre verificare, preliminarmente, se il mandato è concesso con o senza rappresentanza.

Tale distinzione assume rilievo ove si consideri, che il presente titolo di esenzione riguarda essenzialmente le fattispecie di mandato con rappresentanza (in relazione alle quali il mandatario agisce, non solo per conto, ma anche in nome del mandante) e che il mandatario senza rappresentanza, agli effetti dell'Iva, è considerato come operante in proprio¹¹¹.

Ciò posto, per stabilire in quali evenienze risulti applicabile la disciplina sul mandato occorre, in primo luogo, verificare se l'attività da espletare sia

¹¹⁰In senso conforme, v. anche ris. 16 luglio 1998, n. 77.

¹¹¹Cass. 02/5582 cit.

effettivamente riconducibile nella nozione di atto giuridico, ovvero se integri una mera prestazione priva di alcun effetto giuridico nei confronti di terzi.

In quest'ottica, per quanto gli incarichi volti alla stipula di un contratto appaiono certamente inquadrabili nella figura del mandato, maggiori difficoltà emergono ai fini dell'inquadramento dei compensi erogati a fronte dell'attività istruttoria resa da terzi in relazione alle pratiche di fido (che beneficerebbe dell'esenzione soltanto se il mandatario avesse anche il potere di stipulare il contratto di finanziamento) e, in generale, di tutte le prestazioni strettamente materiali, o anche intellettuali, che non implicino lo svolgimento di alcuna attività giuridica (quali, ad esempio, le consulenze rese da terzi per individuare le forme di finanziamento più convenienti ecc.).

L'esenzione relativa alle «prestazioni di mediazione» si riferisce, principalmente, all'attività di promozione finanziaria svolta, sulla base di specifici accordi, da enti convenzionati con gli istituti di credito.

Ne discende, che il corrispettivo pattuito per lo svolgimento della suddetta attività promozionale, sotto forma di provvigione, commissione o retrocessione di interessi, è esente da Iva in forza del titolo di esenzione in commento.

Risultano parimenti esentate da Iva, i servizi di «intermediazione» connessi alle operazioni di cui ai nn. da 1 a 7 del medesimo art. 10.

Deve subito porsi in luce, al riguardo, che la nozione di intermediazione accolta nella previsione in commento - raggruppando in un unico articolo e qualificando come esenti una serie di prestazioni che, in base alla previgente normativa, erano considerate escluse o esenti (cfr. art. 3, comma 3, del Testo Iva, come modificato dal D.P.R. n. 68/1974) - non appare del tutto corrispondente alla figura negoziale tipica come delineata in materia civile.

Specificamente, rientrano nel concetto di intermediazione, le prestazioni relative all'apertura di un conto corrente bancario, all'emissione di carte di credito, nonché l'attività di collocamento di fondi comuni d'investimento svolta dagli istituti bancari (eventualmente in aggiunta al servizio di deposito), come anche i servizi di intermediazione nella vendita di azioni e partecipazioni.

In tale ambito, è opportuno ribadire che, come precedentemente rilevato, la Corte di giustizia ha escluso che l'attività di mera vendita di titoli ed azioni, del pari della partecipazione in fondi d'investimento, possa beneficiare dell'esenzione¹¹².

È utile osservare, peraltro, come le prestazioni di tal fatta, laddove implicino l'espletamento di un'effettiva attività di **consulenza fiscale, finanziaria e/o contabile** (come quella resa, ad esempio, ai fini della "valorizzazione" dei titoli), configurano delle autonome operazioni imponibili.

Con specifico riferimento all'attività di consulenza resa in materia di investimento, l'Amministrazione delle finanze ritiene applicabile l'esenzione, nella sola misura in cui l'attività svolta sia strettamente connessa con una operazione di negoziazione¹¹³.

Alla luce di quanto osservato, l'esenzione in esame risulta applicabile anche al contratto di *settlement*, in virtù del quale, i contraenti di una vendita di titoli conferiscono l'incarico all'istituto bancario di provvedere, per conto del committente e sulla base di specifiche istruzioni, ai pagamenti dovuti, al ritiro dei titoli e, in generale, alla predisposizione di qualsiasi altro adempimento volto all'esecuzione dell'operazione.

Quanto precede, del resto, ha trovato l'avallo della Amministrazione finanziaria che, con specifico riferimento a questa figura contrattuale, ha esplicitamente affermato trattarsi di un rapporto di mandato, a nulla rilevando che la stessa non attiene alla conclusione del contratto di compravendita, bensì alla sua esecuzione¹¹⁴.

Il beneficio dell'esenzione compete, altresì, alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative all'oro e alle valute estere.

A seguito delle modifiche apportate dalla richiamata l. n. 7/00, il presente titolo di esenzione riguarda, essenzialmente, le operazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione alle operazioni poste in essere dalla Banca

¹¹²CGE 29 aprile 2004, Causa C-77/01 cit.

¹¹³Cfr. Ris. n. 343/2008 cit..

¹¹⁴Ris. n. 77/1998 cit..

d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi (che, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del D.P.R. n. 633/72, non si considerano eseguite nell'esercizio dell'attività commerciale).

Il tenore testuale della norma induce a ritenere, che tra le operazioni di *intermediazione* possano includersi, non solo quelle propriamente riconducibili nella relativa figura negoziale tipica, ma anche ogni altra ipotesi contrattuale che comporti un'interposizione nella circolazione dei beni e dei servizi.

In quest'ottica, oltre alle prestazioni rese, per conto del committente e sulla base di specifiche istruzioni, ai fini della corretta esecuzione dell'operazione esente¹¹⁵; appaiono altresì riconducibili in questa figura di esenzione, anche le c.d. prestazioni di *issuing*, ancorché consistenti nell'attività di distribuzione, attivazione, ricarica, rimborso e prelievo contanti, da espletarsi, nei confronti dei sottoscrittori dell'apposito contratto di adesione ed attivazione delle carte prepagate nominative, e a condizione che siano eseguite dall'esercente, in qualità di mandatario con rappresentanza di impresa autorizzata all'emissione di moneta elettronica¹¹⁶.

3.8. Le operazioni relative all'oro da investimento

Il trattamento Iva riservato alle operazioni relative all'oro da investimento, descritte e regolate *sub* punto 11) dell'art. 10, risulta radicalmente innovato a seguito delle modifiche apportate (anche in attuazione della dir. 98/80/CE, ora trasfusa negli artt. 344 e ss. della dir. 2006/112/CE) dalla sopra menzionata L. n. 7/00.

In proposito, occorre in primo luogo ribadire, che in virtù del disposto del summenzionato art. 4, comma 5 del Testo Iva (che pone fuori campo Iva le prestazioni in epigrafe, ove siano poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano cambi), l'esenzione di cui trattasi compete esclusivamente per le operazioni effettuate da soggetti diversi da quelli sopra citati (sulla questione relativa al requisito della compartecipazione di entrambi i suindicati soggetti, ai

¹¹⁵Ris. n. 77/1998 cit.

¹¹⁶Cfr. Ris. 6 dicembre 2007, n. 354.

fini dell'esclusione da Iva delle operazioni *de quibus*, sia consentito rinviare a quanto già riferito circa le operazioni relative alle valute estere).

Il nuovo regime di tassazione del mercato dell'oro, come delineato a seguito della richiamata Novella del 2000, opera una netta distinzione tra operazioni relative all'oro da investimento, rispetto a quelle afferenti l'oro diverso da quello d'investimento (prodotto, quest'ultimo, definito in via residuale rispetto alla definizione di oro da investimento di cui all'art. 1 della più volte menzionata l. n. 7/00) dettando una distinta e autonoma disciplina per le differenti categorie di prestazioni.

In particolare, le operazioni relative alla seconda delle suindicate tipologie di prodotto (oro diverso da quello d'investimento) sono soggette all'ordinario regime d'imponibilità, mentre quelle aventi ad oggetto l'oro da investimento (ad eccezione delle importazioni, escluse da Iva *ex art. 68, lett. b)* del medesimo d.p.r. Iva) sono assoggettate al regime di esenzione di cui trattasi.

Più specificamente, beneficiano dell'esenzione, le cessioni di oro da investimento (ivi compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo), le operazioni finanziarie di cui all'art. 81, comma 1 del Tuir n. 917/1986 e successive modifiche (corrispondente all'attuale art. 67), nonché le prestazioni di intermediazione relative alle suddette operazioni di cessione e finanziamento.

Per ragioni di ordine sistematico si osserva, che in virtù dell'estensione introdotta dall'art. 42 della l. 21 novembre 2000, n. 342, il regime di esenzione in esame non si rende obbligatoriamente applicabile nei confronti di coloro che svolgono attività di produzione, trasformazione, ovvero di commercio dell'oro in oro da investimento.

Tali soggetti, invero, sono facoltizzati a rinunciare al beneficio dell'esenzione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal d.p.r. n. 442/1997 (vale a dire, sulla base del comportamento concludente).

L'esercizio di tale opzione, peraltro, viene consentito anche in relazione a ciascuna cessione, ancorché, ovviamente, la stessa sia resa nei confronti di soggetti passivi d'imposta.

In ipotesi di esercizio dell'opzione, in virtù della previsione contenuta nell'art. 17, comma 5 del D.P.R. n. 633/72, sarà il cessionario a dover versare l'imposta. Come è agevole intuire, nei confronti dei suindicati soggetti, a norma dell'art. 19, comma 3, lett. *d*) del Testo Iva, non trova applicazione il generale divieto di detraibilità sugli acquisti di cui al medesimo art. 19.

La diretta conseguenza di tale deroga, evidentemente, è che le operazioni in parola andranno inserite nel computo del *pro-rata* di detraibilità.

Dalle suesposte osservazioni si evince che le prestazioni in esame, non comportando alcun limite di detrazione dell'Iva sugli acquisti, se effettuate da soggetti che pongono in essere altre operazioni esenti con Iva indetraibile, conducono a un incremento della percentuale detraibilità, in ragione del c.d. "annacquamento" delle operazioni esenti nell'ambito del calcolo del *pro-rata*.

CAPITOLO TERZO

GLI ONERI CONNESSI ALL'ESTERNALIZZAZIONE DI TALUNI SEGMENTI DI ATTIVITÀ DA PARTE DEI SOGGETTI ESENTI

1. Le distorsioni derivanti dall'indetraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti da soggetti che svolgono attività prevalentemente esenti

Per quanto il particolare regime di esenzione Iva di cui alla previgente Legge 13 maggio 1999, n. 133 risulti profondamente innovato per effetto della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008)¹¹⁷, un'adeguata trattazione delle tematiche oggetto del presente studio non sembra poter prescindere da una compiuta disamina delle previsioni ivi contenute.

Più in dettaglio, a seguito di un travagliato *iter* parlamentare, con l'art. 6 della summenzionata Legge 13 maggio 1999, n. 133 è stato approvato il "collegato ordinamentale" alla Legge Finanziaria 1999, che ha introdotto uno specifico sistema di esenzione per le prestazioni di servizi rese nell'ambito di attività di carattere ausiliario, rispetto a quelle proprie delle società dei gruppi bancario, assicurativi, come anche a quelle svolte dai gruppi societari con attività prevalentemente esente, rese da società facenti parte dei gruppi medesimi.

A mente di tale norma (come vigente a seguito delle modifiche apportate dall'art. 55, L. 21 novembre 2000, n. 342, dall'art. 1, comma 469, L. 30 dicembre 2004, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 332, della L. 27 dicembre 2006, n. 296) «sono esenti dall'IVA le prestazioni di servizi, rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: a) effettuate da società facenti parte del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi incluse le società strumentali di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del predetto decreto legislativo, alle società del gruppo medesimo; b) effettuate dai consorzi, ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili, costituiti

¹¹⁷Il cui art. 1, commi 261 e 262, ha disposto l'abrogazione della norma in commento con decorrenza 1 luglio 2008, poi prorogata al 1 gennaio 2009 per effetto del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133.

tra banche, nei confronti dei consorziati o dei soci, a condizione che i corrispettivi in qualsiasi forma da questi dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse. Qualora a detti consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fossero associati anche soggetti diversi dalle banche, l'esenzione si applica limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume d'affari.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni di servizi ivi richiamate rese esclusivamente alle società del gruppo bancario da parte della capogruppo estera ovvero da parte di società del gruppo estero, comprese le società strumentali il cui capitale sia interamente posseduto dalla controllante estera della banca italiana capogruppo ovvero da tale controllante e da altre società da questa controllate. L'esenzione si applica a condizione che tutti i soggetti indicati nel periodo precedente abbiano la sede legale nell'Unione europea. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.

3. L'esenzione prevista al comma 1 si applica altresì alle prestazioni di servizi ivi indicate rese:

a) a società del gruppo assicurativo da altra società del gruppo medesimo controllata, controllante, o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile;

b) da consorzi costituiti tra le società di cui alla lettera a) nei confronti delle società stesse a condizione che i corrispettivi da queste dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse;

c) a società del gruppo il cui volume di affari dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da altra società facente parte del gruppo medesimo. La disposizione si applica a condizione che l'ammontare globale dei volumi di affari delle società del gruppo dell'anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti. Agli effetti della presente disposizione si considerano facenti parte dello stesso gruppo la

società controllante e le società controllate dalla stessa ai sensi del primo comma, numero 1), e del secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile fin dall'inizio dell'anno solare precedente;

c-bis) a società che svolgono operazioni relative alla riscossione dei tributi da altra società controllata, controllante o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

3-bis. Agli effetti dell'applicazione del comma 3, il controllo nella forma dell'influenza dominante di cui al numero 2) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile si considera esistente nei casi previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

In primo luogo, appare essenziale soffermarsi brevemente sulla *ratio* ispiratrice della riforma che, in via di prima approssimazione, può dirsi estremamente attenta alle problematiche connesse alla realtà operativa della gran parte dei gruppi operanti nel settore bancario e finanziario¹¹⁸.

La novella di cui trattasi, invero, recependo pressoché integralmente le configurazioni aziendali del tempo e la prassi maggiormente seguita nella gestione di tutte le attività connesse all'erogazione del servizio finanziario, unitariamente inteso, ha finito per delineare un percorso di più mite (quanto agli effetti tributari) evoluzione degli assetti organizzativi, strutturali e funzionali di tali soggetti.

Più specificamente, come i pregressi interventi legislativi tesi al riordino della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, anche quello introdotto dalla norma in rassegna sembra mirare alla razionalizzazione e alla perequazione dell'impianto normativo dettato in materia di Iva, attuate mediante la riaffermazione del primo principio ispiratore della riforma dei sistemi di imposta sulla cifra d'affari voluta

¹¹⁸La novella ha, infatti, operato in linea con l'organico processo di riorganizzazione aziendale attuato, da tali soggetti, mediante diverse operazioni straordinarie di fusione, scissione, di cessione di ramo di azienda e, in particolare, ha tenuto in stretta considerazione, sia i distinti moduli organizzativi attuati dai gruppi bancari, sia da quelli strutturati per il tramite di consorzi di servizi. Quest'ultimo, ad esempio, costituiva il modello operativo prescelto dalle oltre quattrocento Banche di Credito Cooperativo nazionali, che si avvalevano, a livello locale, delle prestazioni di carattere ausiliario rese dai consorzi all'uopo costituiti e di cui facevano parte. È stato lucidamente rilevato, peraltro, come lo schema organizzativo descritto nel primo comma, lett. *b*), ultimo periodo, dell'art. 6 (lettera prima sostituita dall'art. 53 della L. 21 novembre 2000, n. 342 e successivamente modificata dal comma 469 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311), coincide con quello tipicamente adottato dalle cooperative operanti in Trentino e in Alto Adige.

dal Trattato di Roma del marzo 1957, istitutivo della Comunità economica europea.

Tale principio, come noto, è giustificato dall'esigenza di «*armonizzare, nell'interesse del mercato comune, le legislazioni dei singoli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari*» (art. 95 del Trattato) e si sostanzia nell'eliminazione degli effetti distorsivi generati dai sistemi di imposta cumulativa a cascata all'interno dei singoli Stati membri e nell'ambito comunitario e, quindi, nell'affermazione della primaria regola della neutralità dell'imposizione sui consumi.

Sostanzialmente, a prescindere da quanto precisato nella Relazione governativa al disegno di legge ordinamentale (successivamente incardinato nella L. n. 133/1999), circa l'influenza che la disciplina dell'Iva di gruppo avrebbe potuto esercitare nell'ambito del processo di ristrutturazione dei gruppi bancari e assicurativi (argomento sul quale si tornerà, *funditus*, nel prosieguo della trattazione), la novella in argomento sembra principalmente ispirata alla riaffermazione del summenzionato principio di neutralità¹¹⁹.

Invero, benché la disposizione in esame si collochi nel contesto del complessivo processo di riorganizzazione che interessava il settore in argomento, ponendosi anche in linea con gli scopi perseguiti dal Legislatore della “coeva” riforma della disciplina delle fondazioni bancarie (L. 23 dicembre 1998, n. 461 e relativo D.Lgs. n. 153/1999), appare più corretto rintracciare la sua *ratio* ispiratrice, nell'esigenza di salvaguardare la corretta operatività del summenzionato principio di neutralità.

In altri termini, la fattispecie di esenzione in esame (quantomeno nella sua formulazione testuale definitiva) si propone di tutelare il richiamato principio mediante una previsione che “sterilizzi” dall'Iva le prestazioni rese, nell'ambito del gruppo societario, da società appartenenti ad esso in tutte le ipotesi in cui il volume d'affari complessivo realizzato dal gruppo medesimo evidenzia una rilevante o pressoché totalitaria presenza di operazioni esenti. Il “nuovo” regime,

¹¹⁹Cfr. la Relazione della Commissione Finanze della Camera del 6 aprile 1999 (atto Camera n. 5858) e, in particolare, le considerazioni ivi svolte dal Relatore On. Targetti.

invero, sebbene fosse inizialmente giustificato dall'esigenza (contingente) di neutralizzare per il sistema bancario gli effetti distorsivi dell'Iva di gruppo, che rappresentavano un forte impedimento di natura economica all'organica ristrutturazione di tali gruppi, si è poi tradotto in una disposizione rivolta unitariamente a tutti i gruppi societari che registrano una fisiologica prevalenza di operazioni esenti nella composizione del loro volume di affari; nei confronti dei quali, pertanto, trova ragione e giustificazione l'intervento di razionalizzazione e di neutralizzazione dei connessi effetti distorsivi.

Che lo scopo perseguito dal legislatore fosse sorretto da esigenze di natura perequativa endogene al sistema Iva, del resto, sembra trovare conferma dalla lettura sistematica della stessa lett. *d*), comma 3, della disposizione in commento, alla luce dei primi tre commi del medesimo art. 6.

In particolare, la prima delle svenunciate previsioni sembra dettare una norma di carattere generale - alla cui stregua, le prestazioni rese nei confronti di gruppi societari che istituzionalmente e pressoché totalmente pongono in essere operazioni esenti per la clientela sono parimenti esenti - mentre gli ulteriori tre commi dell'art. 6 - riguardanti i gruppi societari bancario ed assicurativo, nonché i consorzi tra banche e tra società di assicurazioni - sembrano porsi quali specificazioni della suddetta regola generale.

Alla luce di quanto osservato, non appare infondato rintracciare la *ratio* della norma nella volontà di incidere sugli effetti distorsivi derivanti, sia a livello interno sia in ambito comunitario, dalle previgenti disposizioni dettate in tema di attività esenti da Iva, diffusamente tacciate di penalizzare le strutture operative organizzate secondo modalità "non verticalizzate"; vale a dire ordinate in forma di gruppo, piuttosto che in forma accentrata¹²⁰.

Come diffusamente rilevato in dottrina¹²¹, in effetti, dall'applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 633/1972 - come vigenti prima dell'introduzione del regime di esenzione che ci occupa - deriva un'anomalia consistente nella maggiore onerosità del costo dei servizi prodotti in *outsourcing*

¹²⁰V. CGCE 4 luglio 1996 (Causa SDC).

¹²¹Cfr., per tutti, RIZZARDI, *Le Banche e l'esenzione Iva*, in *Summa*, 2004.

(e cioè affidati in esecuzione a soggetti esterni) rispetto a quelli forniti in proprio dai soggetti esenti.

L'ostacolo di natura fiscale ai predetti processi di "esternalizzazione", peraltro si rende ancora più evidente allorché, tra i costi sostenuti per rendere tali servizi siano ricomprese anche voci di costo estranee al campo di applicazione dell'iva (quali sono, a titolo esemplificativo, quelle afferenti il costo del lavoro, ovvero gli interessi passivi).

In tali evenienze, difatti, se i servizi vengono svolti in proprio da ciascuna società, sulle predette componenti di costo non grava l'iva, mentre laddove tali servizi vengano resi da una società esterna (ad esempio, in quanto specializzata nella prestazione dei medesimi servizi), ovvero da un consorzio, l'Iva troverebbe applicazione sul corrispettivo per gli stessi pattuito, che terrebbe ovviamente in considerazione anche le richiamate voci di costo.

Ne discende, che a seguito di un processo riorganizzativo in senso orizzontale, come anche in ogni altra ipotesi di "esternalizzazione", i soggetti con Iva totalmente o in prevalenza indetraibile (ci riferiamo, in primo luogo alle banche e alle imprese di assicurazione, ma, altresì agli altri soggetti interessati dalla norma), sarebbero gravati di un maggior costo (assente in ipotesi di "autoproduzione") sostanzialmente corrispondente all'Iva applicata sulla parte di corrispettivo che tiene conto del riaddebito di costi non rilevanti ai fini del tributo.

A tal proposito, la Corte di giustizia, nel ribadire il principio di carattere generale secondo cui l'Iva non deve, in nessun caso, incidere sui costi della produzione, si è spinta oltre escludendo che l'imposta in esame possa restare a carico dell'impresa pretratrice, anche laddove quest'ultima ha emesso fatture per operazioni inesistenti, sempreché, precisa ulteriormente il supremo Consesso, il contribuente sia in grado di dimostrare che il destinatario di questi documenti ha ommesso di detrarre l'iva¹²².

Anche la Dottrina prevalente si è espressa nel senso appena delineato. È stato osservato, in particolare, come il principio di neutralità, che caratterizza il meccanismo dell'Iva, «*entra in crisi quando manca il diritto alla detrazione*

¹²²Cfr. CGCE 19 settembre 2000, Causa C-454/98 Schmeink - Manfred Strobel.

dell'imposta sugli acquisti, come avviene per le operazioni bancarie. In questo caso l'effettuazione con proprio personale dipendente, o con propri beni immobili, di determinate fasi della produzione di beni o servizi è infatti favorita rispetto all'acquisto da terzi dei medesimi servizi. La cosiddetta "esternalizzazione" (outsourcing) di determinati segmenti della gestione bancaria (ad esempio quello di elaborazione dati, quello di formazione del personale, quello immobiliare, quello di manutenzioni e pulizie) darebbe luogo a corrispettivi soggetti a tributo. Su queste premesse si inserisce l'esenzione da Iva per le prestazioni di servizi rese - nell'ambito dei gruppi bancari. Lo scopo, come noto, è di evitare le suddette distorsioni di natura fiscale ad una migliore organizzazione produttiva. La disposizione cerca quindi di mettere sullo stesso piano l'etero-organizzazione, per il tramite di società autonome, e la vecchia auto organizzazione, in base a divisioni interne ad un unico soggetto giuridico»¹²³.

La stessa Dottrina, più specificamente, dopo aver rilevato l'inadeguatezza della scelta di collocare il regime in commento al di fuori del D.P.R. n. 633/72¹²⁴, ha lucidamente posto in luce, come la disposizione legislativa di cui trattasi non possa qualificarsi come un'esenzione in senso tecnico (del pari di quelle accordate, ad esempio, in forza di particolari esigenze di natura sociale o politica, quali, l'assistenza sociale, l'occupazione ecc.), bensì da «*un'esigenza perequativa endogena al sistema dell'imposta sul valore aggiunto*».

Anche ad avviso della dottrina maggioritaria, dunque, la novella di cui trattasi, tendendo a mantenere invariata la situazione tributaria pregressa ad un qualunque mutamento organizzativo senza introdurre alcun beneficio aggiuntivo alle aziende di credito, è ispirata ad esigenze di carattere strutturale al funzionamento dell'Iva, piuttosto che da interessi di natura agevolativa.

A quest'ultimo riguardo, mette conto rilevare che, mentre in un primo momento l'Agenzia delle Entrate, nell'affermare che «*la norma in commento è*

¹²³Cfr. LUPI, *Profili sistematici del nuovo regime Iva dell'outsourcing bancario e assicurativo*, in *Rass. trib.*, 1999 e, in senso conforme, RIZZARDI, *Le Banche e l'esenzione Iva*, in *Summa*, 2004, op. cit.; di diverso avviso sono, invece, NESSI, *L'"outsourcing" per le imprese assicurative*, in *Corr. trib.*, 2000; nonché CAPUTI, *Il nuovo regime infragruppo: perplessità interpretative sul rapporto tra vincoli comunitari e scelte del legislatore nazionale*, in *il Fisco*, 1999.

¹²⁴Anche rilevata da BASILAVECCHIA, *Agevolazioni, esenzioni ed esclusioni*, cit., 434.

volta ad evitare che i soggetti legittimati a recuperare solo parzialmente l'imposta assolta a monte, per effetto delle limitazioni imposte dal meccanismo del pro-rata, subiscano una penalizzazione quando affidano all'esterno la fornitura di servizi ausiliari per l'espletamento della propria attività. La norma vuole, quindi, evitare che i soggetti in questione sopportino il maggior costo conseguente all'indetraibilità, totale o parziale, dell'IVA relativa ai servizi acquisiti, rispetto a quanto si verificherebbe se la prestazione fosse prodotta all'interno della stessa impresa. Tale inconveniente, come detto, è superato dalla disciplina d'esenzione, che permette alle banche ed agli altri soggetti contemplati dalla norma di poter esternalizzare talune attività ausiliarie facendole svolgere da società del gruppo»¹²⁵ sembra escludere qualsiasi valenza agevolativa della riforma; pronunciandosi più di recente sull'argomento, oltre ad aver ribadito che la novella «tende a superare gli eventuali ostacoli di natura fiscale che si frappongono ad una più razionale organizzazione imprenditoriale» ha, altresì, osservato che, la stessa, sarebbe ispirata «a favorire il processo di ristrutturazione di gruppi di società che operano in modo prevalente in regime di esenzione IVA»¹²⁶.

Sotto il **profilo comunitario**, l'Amministrazione finanziaria¹²⁷ ha ritenuto che la fattispecie di esenzione in commento fosse essenzialmente rivolta all'attuazione dell'art. 13(A), par. 1, lett. f), della Dir. n. 77/388/CEE¹²⁸, concernente la facoltà, riconosciuta ai vari Stati membri della UE, di esentare da Iva «le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un'attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all'esercizio di tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l'esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante, a condizione che questa esenzione non possa provocare distorsioni della concorrenza».

Il vasto ambito dei soggetti ammessi al beneficio dell'esenzione, che risulta di molto eccedente la pur ampia **nozione di «associazioni autonome di persone»** di

¹²⁵Ris. 23 ottobre 2001, n. 164.

¹²⁶Ris. 12 agosto 2005, n. 120.

¹²⁷In tal senso, cfr. Ris. 5 ottobre 2005, n. 144.

¹²⁸Poi trasfuso nell'art. 132, par. 1, lett. f), della Dir. n. 2006/112/CE.

cui alla richiamata previsione comunitaria (giacché, come rilevato, nella formulazione definitiva della norma domestica, si rivolge a tutti i gruppi societari operanti nel contesto bancario, assicurativo e finanziario e a quelli, non bancari né assicurativi, con volume di affari costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti), tuttavia, ha portato a ritenere che il regime in commento perseguisse degli scopi ulteriori rispetto al recepimento della suenunciata norma.

In particolare, la non perfetta conformità tra le richiamate disposizioni farebbe pensare che l'art. 6 non tenderebbe esclusivamente all'attuazione delle previsioni comunitarie dettate in materia di «*cost-sharing associations*», ma si rivolgerebbe, altresì, al recepimento di quelle ulteriori recate in **tema di unico soggetto Iva**¹²⁹ dall'art. 4 della Dir. n. 77/388/CEE (c.d. Gruppo Iva)¹³⁰, a tenore del quale: «*previa consultazione del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto (in seguito denominato "comitato IVA")*, ogni Stato membro può considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi. Uno Stato membro che esercita l'opzione prevista al primo comma, può adottare le misure necessarie a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale mediante l'esercizio di tale disposizione».

In altri termini, la particolare estensione dell'ambito operativo della norma in esame consentirebbe di affermare che il Legislatore del '99 abbia inteso garantire un'applicazione generalizzata del particolare regime di esenzione, non solo quindi in relazione alle prestazioni di servizi rese nell'ambito delle associazioni di persone, ma, altresì, nei confronti di qualsiasi tipologia di gruppo societario esercente attività prevalentemente esente.

Alla luce della descritta impostazione, nel procedere con la disamina dei

¹²⁹Una indiretta conferma di tale assunto, tra l'altro, sembra potersi evincere dalla Circ. 8 maggio 2009, n. 23/E, nella quale l'Amministrazione finanziaria, pronunziandosi sulla possibilità che al consorzio partecipino anche soggetti residenti in altri Stati membri, fa un esplicito rinvio ad altre norme della VI Direttiva, e, segnatamente, a quelle dettate in tema di unico soggetto Iva, di cui al menzionato art. 4; in dottrina, si veda invece il contributo di BICCARI-COPPA, *L'IVA sulle prestazioni di servizi di gruppi bancari e assicurativi*, in *Corr. trib.* 2008, 2328, nel quale, argomentando sulla compatibilità della norma in commento con l'ordinamento comunitario, si formula un espresso riferimento al regime comunitario dell'Iva di gruppo.

¹³⁰Ora trasfuso nell'art. 11, della Dir. n. 2006/112/CE.

profili soggettivi ed oggettivi del regime in parola, si stima opportuno svolgere tutte le considerazioni più pertinenti ai fini di una puntuale ed esaustiva interpretazione della normativa in commento, che risulti idonea a supportare l'esatto inquadramento, ai fini della disciplina Iva, di tutte le attività economiche svolte dalle società facenti parte di un gruppo societario, sia esso bancario od assicurativo, ovvero operante in un diverso settore commerciale.

2. I “soggetti esenti” e il particolare regime di esenzione introdotto dalla Legge 13 maggio 1999, n. 133

2.1. I presupposti di carattere soggettivo dell'esenzione: La nozione di gruppo

Una volta delineati gli scopi precipui della riforma del 1999, nel procedere all'analisi dei relativi presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione, appare opportuno soffermarsi, di volta in volta, su alcuni aspetti particolarmente salienti, che hanno formato oggetto di un'attenta disamina da parte della giurisprudenza, della dottrina, dell'Amministrazione finanziaria, nonché delle Associazioni di categoria¹³¹.

In estrema sintesi e in via di prima approssimazione, si può anticipare che la disposizione in commento condiziona(va) il beneficio dell'esenzione al verificarsi congiunto di due requisiti: **i)** sotto il profilo soggettivo, l'appartenenza (o, comunque, la riconducibilità) del committente e del prestatore al medesimo gruppo; **ii)** sotto quello oggettivo, che le prestazioni rese configurino un'attività di carattere ausiliario, rispetto a quella bancaria, assicurativa e finanziaria.

Per quanto attiene ai requisiti del primo tipo, la previsione in commento - che, come già rilevato, era (almeno nella fase genetica) principalmente rivolta al settore finanziario - si preoccupa, in primo luogo di definire il concetto di gruppo bancario e assicurativo.

Con specifico riferimento alla nozione di **gruppo bancario**, la norma formula un espresso richiamo all'art. 60 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico

¹³¹Con specifico riferimento alla prassi delle Associazioni di categoria ci riferiamo, in particolare, alle Circ.ri Abi – serie tributaria – 1 novembre 1999, n. 23; 8 agosto 2001, n. 24 e 2 agosto 2005, n. 13; alla Circ. Assonime – serie tributaria – 27 luglio 1999, n. 66; alle Circ.ri Federcasse 2 agosto 1999, n. 77 e 7 febbraio 2001, n. 23; alla Circ. Ania 2 agosto 1999, n. 110; nonché, per l'Isvap, al Quaderno n. 8, *Temì di diritto assicurativo – Rassegna dei contributi di studio del servizio legale*, 1999.

delle Leggi Bancarie, di seguito denominato anche Tulb), alla cui stregua, il gruppo bancario è composto, alternativamente, dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate; ovvero dalla società finanziaria capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'ambito del gruppo abbia rilevanza la componente bancaria, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del Cibr.

Tale “prevalenza” ai sensi del decreto del Ministro del tesoro 7 dicembre 1991, ricorre quando il totale degli attivi di bilancio delle società esercenti attività diversa da quella bancaria, finanziaria e strumentale controllati dalla capogruppo, non ecceda il 15 per cento del totale degli attivi della capogruppo e di tutte le società da questa controllati.

A questi fini, le imprese esercenti attività assicurativa sono assimilate a quelle esercenti attività finanziaria.

Il testo unico bancario [art. 14, lett. *a*), Tulb], inoltre, consente l'esercizio dell'attività bancaria anche agli enti, costituiti esclusivamente nelle forme di società per azioni o società cooperativa per azioni a responsabilità limitata e in possesso delle prescritte autorizzazioni di legge, che svolgono le attività di raccolta di risparmio tra il pubblico ed esercizio del credito.

Alle Banche, invece, è ammesso, in linea generale, lo svolgimento di ogni altra attività finanziaria (sia pure nel rispetto delle relative discipline specifiche), unitamente alle attività connesse o strumentali (fatte salve le riserve di attività previste dalla legge).

Vengono considerate finanziarie, anche le società che svolgono nei confronti del pubblico le attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi¹³².

¹³²È utile rammentare, al riguardo, che sebbene per l'esercizio di tali attività sia prescritta l'iscrizione in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 385/1993), l'Abi, nella Circ. 1 novembre 1999, n. 23 cit., ha chiarito che il rispetto di tale adempimento non ha efficacia costitutiva.

Alla luce delle istruzioni fornite dall'Organo di vigilanza della Banca d'Italia¹³³ sembra possibile identificare i suindicati soggetti, con le società che esercitano in via esclusiva o prevalente, oltre all'assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate in conformità delle delibere del CICR, una o più delle seguenti attività [che sono quelle elencate nell'art. 1, comma 2, lett. f), nn. da 2) a 12) e 15), Tulb]:

- a) operazioni di prestito (compreso, in particolare, il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il *factoring*, le cessioni di credito *pro soluto* e *pro solvendo*, il credito commerciale, ivi incluso il *forfaiting*);
- b) leasing finanziario;
- c) servizi di pagamento;
- d) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, traveller's cheques, lettere di credito);
- e) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
- f) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
 - strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, eccetera);
 - cambi;
 - strumenti finanziari a termine e opzioni;
 - contratti su tassi di cambio e tassi di interesse;
 - valori mobiliari;
- g) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
- h) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
- i) servizi di intermediazione finanziaria del tipo *money broking*;
- j) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
- k) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
- l) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità

¹³³Si veda, al riguardo, il 141 aggiornamento del 26 maggio 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 141 del 19 giugno 1998 e la Circ. 30 marzo 1988, n. 4, ne *Il fisco*, 1988.

comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla II Direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989.

In tale ambito, con specifico riferimento alla verifica di sussistenza dell'esatto ambito operativo del regime di cui trattasi, in capo alle cc.dd. società di partecipazione, sembra potersi affermare che tali soggetti possano beneficiare dell'esenzione, ove l'attività svolta si sostanzia, principalmente, nella consulenza e assistenza finanziaria all'impresa. Al contrario, la mera detenzione di partecipazioni nel settore industriale, allorché sia funzionale allo svolgimento di un'attività di mera holding, con lo scopo di coordinare l'attività delle imprese partecipate, non pare consentire di qualificare tali soggetti come imprese finanziarie.

È utile osservare, sotto un profilo strettamente operativo, che al fine di contrastare eventuali contestazioni in merito da parte del fisco, il possesso del requisito in esame potrebbe validamente presumersi (e, in ogni caso, apparirebbe verosimile), qualora lo svolgimento di una o più delle suindicate attività in via esclusiva venga espressamente inserito in una previsione statutaria della società, ovvero ancora, laddove la stessa sia iscritta in appositi albi previsti per legge ai fini dello svolgimento di una specifica attività finanziaria (come accade, a titolo esemplificativo, per le società di intermediazione mobiliare).

Alla luce di quanto precede, in estrema sintesi, i gruppi bancari sono composti dalla società bancaria capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate; o, sempreché comunque nell'ambito del gruppo abbia rilevanza la componente bancaria, dalla società finanziaria capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate.

Ne consegue, che la società al vertice del gruppo potrebbe essere una banca, ma potrebbe anche non esserlo; a condizione che, ovviamente, nel gruppo presenzi anche una banca, tale da caratterizzare il gruppo stesso nel senso di cui alla citata normativa bancaria.

Nell'articolo 59 del Tulb, cui fa espresso riferimento la norma in commento, viene ulteriormente precisato che il **controllo** sussiste nei casi di cui all'art. 2359, commi 1 e 2 del codice civile (controllo diretto ed indiretto).

È agevole intuire, al riguardo, come del resto è stato efficacemente posto in luce dalla migliore dottrina, che la definizione di gruppo bancario nei termini sopra delineati, entra in crisi in tutte le situazioni di controllo paritetico¹³⁴.

Per simili fattispecie, invero, si pone il problema di verificare, non tanto il carattere omogeneo o eterogeneo dei *partners* (banca-banca o assicurazione-banca), bensì quello di stabilire quale dei due soggetti (a ben vedere nessuno) possiede il controllo prescritto dalla previsione in analisi.

Un ulteriore aspetto problematico, che si è posto sotto la vigenza della disposizione in commento, concerne l'applicabilità del regime speciale ivi descritto nei confronti dei fondi immobiliari, che è stata esclusa da parte dell'Agenzia delle Entrate in ragione dell'affermata carenza, in capo agli stessi, della soggettività passiva Iva¹³⁵.

In particolare, le considerazioni svolte in tale documento di prassi poggiano sull'assunto per cui «il fondo immobiliare costituisce un patrimonio autonomo che non può essere considerato un'impresa né, tanto meno, facente parte del gruppo bancario» concludendo che «l'attività di locazione immobiliare effettuata dalla s.g.r.¹³⁶, a valere sul patrimonio separato del fondo, in favore delle banche, come pure i servizi di gestione immobiliare resi dalla capogruppo alla s.g.r., sempre a valere sul patrimonio del fondo, nella menzionata ipotesi sarebbero quindi assoggettati a IVA secondo le ordinarie disposizioni in materia».

Sostanzialmente, l'Amministrazione finanziaria ha giustificato l'esclusione argomentando, che nei confronti di enti privi di soggettività passiva ai fini Iva, come quelli di cui trattasi, non si pone l'esigenza, avvertita nei soli confronti dei soggetti Iva, di garantire la corretta operatività del principio della neutralità mediante l'eliminazione di qualsiasi elemento di distorsione in grado di incidere negativamente sullo stesso.

¹³⁴LUPI, *Profili sistematici del nuovo regime Iva dell'outsourcing bancario e assicurativo*, in *Rass. trib.*, 1999, op. cit.

¹³⁵Cfr. Circ. 8 agosto 2003, n. 47/E, nonché Ris. 12 agosto 2005, n. 120/E cit. e relativo commento di AVOLIO-CAPITTA, in *Corr. trib.*, 2005.

¹³⁶Nei confronti delle società di gestione del risparmio, al contrario, la soggettività Iva è stata espressamente attribuita dall'art. 8, comma 1, del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.

Come accennato, nell'ambito del gruppo bancario il beneficio dell'esenzione viene altresì riconosciuto alle **società strumentali** di cui all'art. 59 lett. c), del Tuir, che considera come tali le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici.

Fatto salvo quanto si dirà più specificamente *infra*, in tema di ausiliarità, è appena il caso di anticipare, al riguardo, come quest'ultimo inciso ha un evidente valore esemplificativo ai fini dell'attrazione, nel concetto di attività ausiliare, anche di altre attività, come quella consistente, ad esempio, nella predisposizione di documentazione contabile, nell'elaborazione di studi statistico-economici, nonché nella formazione e addestramento del personale.

È appena il caso di precisare, in proposito, che in assenza di alcuna prescrizione nel senso che le prestazioni siano rese da società esclusivamente strumentali, può ragionevolmente affermarsi che tutte le società appartenenti al gruppo bancario siano poste sullo stesso piano dalla Legge in commento.

Sotto una diversa visuale, è dato osservare, conclusivamente, che i soggetti già esistenti alla data di entrata in vigore della legge, operanti in regime di totale imponibilità con relativa detrazione piena dell'IVA sugli acquisti, per evitare contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria,¹³⁷ a seguito della Novella hanno dovuto rettificare (*ex art. 19-bis2, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972*) la detrazione precedentemente operata, in relazione a tutti i beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati.

La norma in commento si rivolge, altresì, alle prestazioni di carattere ausiliario rese da **consorzi tra banche** (comprese le società consortili)¹³⁸, nei cui confronti, il beneficio dell'esenzione viene esteso a condizione che i corrispettivi in qualsiasi forma dovuti al consorzio non eccedano - a norma di statuto - il costo delle prestazioni medesime.

¹³⁷Cfr. in tal senso, Circ. 24 dicembre 1997, n. 328/E, in cui, sotto il vigore della norma in commento, è stata ravvisata un'ipotesi di mutamento del regime fiscale delle operazioni attive, idonea a determinare l'obbligo di rettifica, nel passaggio dal regime di imponibilità a quello di esenzione.

¹³⁸In argomento, v. INTERDONATO, *Il regime fiscale dei consorzi tra imprenditori*, Milano, 2004, 330 ss.

A tal proposito, il Ministero delle finanze ha avuto modo di chiarire che i contributi annui, qualora siano diretti a remunerare determinati servizi resi ai soci dal Consorzio, debbano qualificarsi alla stregua di corrispettivi¹³⁹.

Ne discende che, nel raffronto tra il costo delle prestazioni e i «*corrispettivi*» addebitati alle consorziate, occorre inserire nel computo anche gli eventuali contributi annuali, ove gli stessi assolvano ad una funzione remuneratoria, nel senso descritto nel richiamato documento di prassi.

In altri termini, se la somma dei contributi in parola con eventuali corrispettivi specifici superi il costo dei servizi, per le prestazioni rese dal Consorzio non sarebbe invocabile il beneficio dell'esenzione.

Ancor più specificamente, l'Amministrazione delle finanze ha ritenuto che il particolare regime di esenzione possa estendersi alle prestazioni (ausiliarie all'attività bancaria) rese da consorzi locali, costituiti da banche di credito cooperativo (per comodità, anche denominate BCC) e da federazioni regionali di banche di credito cooperativo costituite in forma di società consortili, nei confronti delle BCC consorziate, nonché delle federazioni regionali, che acquisiscono i servizi stessi per conto delle BCC federate, anche non aderenti al consorzio¹⁴⁰.

È dato precisare, sul punto, che i dubbi a suo tempo sorti in merito all'applicabilità dell'esenzione per tali fattispecie derivavano, essenzialmente, dalla possibilità di includere o meno nella nozione di «consorzi costituiti tra banche», anche i consorzi locali costituiti non solo dalle banche, ma anche da federazioni regionali.

Nella risoluzione in commento, sostanzialmente, al precipuo scopo di non frustrare i processi di ristrutturazione a quel tempo seguiti dai gruppi societari - nella specie individuato dalla società interpellante, nell'esigenza di migliorare l'efficienza delle BCC non aderenti ai consorzi locali mediante la partecipazione

¹³⁹Cfr. Ris. min. 7 ottobre 1992, n. 430596 in cui viene espressamente chiarito, che eventuali contributi differenziati, in rapporto all'entità delle prestazioni che verranno presumibilmente richieste dal singolo socio, configurano veri e propri corrispettivi nell'ambito di un rapporto sinallagmatico.

¹⁴⁰Cfr. Ris. 5 ottobre 2005, n. 144 cit.

ai consorzi da parte delle federazioni regionali - i consorzi locali *de quibus* sono trattati alla stregua di consorzi costituiti tra banche e ciò, soprattutto in considerazione «*della qualità di BCC rivestita dai soci delle federazioni regionali*».

È appena il caso di rammentare, conclusivamente, che fino al 31 dicembre 2000, il particolare regime di esenzione si estendeva - limitatamente alle prestazioni rese alle banche - ai consorzi di cui fanno parte anche soggetti non bancari, sempreché i corrispettivi di tali prestazioni superino il 50 per cento del volume d'affari del consorzio stesso.

In virtù di quanto disposto dal successivo art. 6, comma 3, lett. *a*), della L. n. 133/99, sono attratte nel particolare regime di esenzione, anche le prestazioni rese alle società del **gruppo assicurativo**.

Per tali fattispecie, la cui legislazione, a differenza di quanto accade per il settore bancario, non prevede un autonomo concetto di gruppo, gli unici criteri utili per definire il concetto di gruppo assicurativo sono quelli, del controllo diretto ed indiretto, di cui all'art. 2359, primo e secondo comma, del codice civile.

In particolare, ai fini della configurabilità del gruppo assicurativo è prescritto che la controllante detenga - anche tramite controllate - la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero, che la stessa disponga dei diritti di voto sufficienti ai fini dell'esercizio di un'«influenza dominante» nell'assemblea ordinaria.

Anche per il settore assicurativo, del pari di quello bancario, il regime di esenzione si rivolge, altresì, ai **consorzi costituiti fra le società del gruppo assicurativo** (art. 6, comma 3, lett. *b*), L. n. 133/99).

Come precedentemente accennato, il regime di esenzione in commento estende la propria efficacia anche nei confronti di **altri gruppi** aventi analoghe caratteristiche di quelli bancari e assicurativi, e ci a prescindere dal settore operativo di appartenenza (art. 6, comma 3, lett. *c*), L. n. 133/99).

Anche ai fini dell'individuazione di tale categoria, assume rilievo fondamentale la nozione di controllo come definita nel codice civile.

Agli effetti dell'articolo in esame, infatti, si considerano appartenenti al

medesimo gruppo, la società controllante e la società dalla stessa controllate a norma dell'art. 2359, primo comma, n. 1 e secondo comma, codice civile.

Appaiono pertanto annoverabili in tale categoria, anche i gruppi societari che, pur comprendendo società bancarie, non presentino i requisiti del gruppo bancario come sopra delineati, in quanto, ad esempio, alcune delle società non siano, né bancarie, né finanziarie, né strumentali (si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ad un gruppo formato da banche e da una compagnia di assicurazione, che ovviamente sia controllata ai sensi del richiamato art. 2359 c.c.).

Il comma 2 della norma in rassegna si occupa, invece, dei **gruppi controllati da società comunitarie**, parimenti attratti nel regime di esenzione.

A tal proposito è doveroso rilevare, preliminarmente, che in assenza di una disciplina analoga a quella dettata per il settore bancario e assicurativo, ove si accedesse alla tesi per cui la disposizione contenuta nel comma 1 dell'art. 6 consentirebbe l'inclusione, nel gruppo bancario, anche delle controllate non residenti di una banca italiana¹⁴¹, al successivo comma 2 non potrebbe che riconoscersi una portata meramente residuale; con conseguente rilevante restrizione dell'ambito applicativo della norma, che risulterebbe pertanto limitato ad una serie ristretta di casi, come quello in cui, ad esempio, la società strumentale è interamente posseduta dalla società comunitaria controllante della banca capogruppo italiana, ovvero dalla predetta società comunitaria e da altre società (italiane o comunitarie) dalla stessa controllate.

È stato autorevolmente rilevato, in proposito, come la mancanza di una disciplina analoga a quella dettata nel comma 2 dell'art. 6 e di una nozione legislativa specifica di gruppo assicurativo, consente di *«sostenere che la norma non ponga condizioni in ordine alla residenza della società capogruppo. In tali ipotesi la disciplina di esenzione potrebbe ad esempio trovare applicazione tra società sorelle, entrambe controllate da una capogruppo non residente. Nè del resto pare giustificato introdurre in via interpretativa, per spirito di geometria*

¹⁴¹In tal senso, cfr. Circ. Consorzio Studi e ricerche fiscali S. Paolo IMI, in cui viene altresì precisato che tale inserimento è consentito solo se le controllate sono *«destinatari dei servizi, ma non anche come prestatrici»*.

rispetto al penalizzante trattamento cui sono sottoposti i gruppi bancari, una analoga limitazione anche per i gruppi non bancari. A questa interpretazione estensiva in malam partem ostano tra l'altro anche considerazioni tecnico-sistematiche. Sul piano tecnico, il rinvio effettuato dal comma 3 al precedente comma 1 dell'art. 6 concerne solo gli aspetti oggettivi dell'esenzione, mentre gli aspetti soggettivi (nozione di gruppo) vengono definiti autonomamente. Sul piano sistematico, inoltre, la legislazione speciale prevista per il credito costituisce una peculiarità dei gruppi bancari, cui si sottraggono le altre ipotesi previste nell'art. 6, giustificando per queste ultime una maggiore rilevanza dei gruppi facenti capo a una controllante estera. Del resto, se così non fosse, e rilevassero solo i gruppi facenti capo a una controllante italiana, il mancato richiamo, da parte del comma 3, del precedente comma 2, porrebbe i gruppi assicurativi in una posizione deteriore rispetto a quelli bancari»¹⁴².

Sulla base di quanto precede, è agevole notare come il Legislatore della riforma, senza accogliere una **nozione unitaria di controllo** per tutte le fattispecie considerate nella previsione *de qua*, ha adottato, a tal uopo, tre distinte definizioni che, in estrema sintesi, possono così riepilogarsi:

a) per il gruppo bancario e di quello assicurativo [rispettivamente, art. 6, comma 1 e art. 6, comma 3, lett. *a*) e *b*)], ai fini dell'acquisizione del controllo è possibile invocare, non solo il possesso della maggioranza assoluta del capitale sociale dell'altra società, ma anche altri fenomeni per i quali il numero dei voti disponibili, ancorché inferiore alla predetta percentuale, rende comunque possibile un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, ovvero in base ai quali sussistano particolari vincoli contrattuali aventi analogo effetto;

b) per i gruppi societari che svolgano attività esenti per almeno il 90 per cento del volume di affari complessivo [art. 6, comma 3, lett. *c*)], la sfera delle fattispecie a tal fine utilizzabile è certamente più ristretta, risultando limitata alla maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (sebbene sia consentito includere nel computo anche i voti spettanti a società controllate, società fiduciarie, e a soggetti

¹⁴²Così, LUPI, *Profili sistematici del nuovo regime Iva dell'outsourcing bancario e assicurativo*, in *Rass. trib.*, 1999 op. cit..

interposti);

c) per il gruppo bancario in cui la società strumentale abbia un capitale interamente posseduto dalla controllante estera della capogruppo italiana o da tale controllante e da altre società da quest'ultima controllate (art. 6, comma 2), il requisito prescritto ai fini del controllo diviene ancor più stringente¹⁴³, ricorrendo tale situazione esclusivamente in ipotesi di maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Per l'acquisizione del controllo in tale ultima evenienza, dunque, oltre a non essere sufficiente la più generica situazione di «influenza dominante», di cui ai punti 2) e 3) del primo comma del summenzionato art. 2359, c.c. (sostanzialmente corrispondente, per il settore bancario, a quella accolta nell'art. 59 Tubb) è, altresì, esclusa la possibilità di computare anche i voti spettanti a società controllate o fiduciarie o ad interposta persona di cui al comma 2 del medesimo art. 2359, c.c..

È appena il caso di porre in luce, al riguardo, che la definizione indubbiamente non unitaria della nozione di controllo - che invece risulta variamente modulata a seconda della natura e delle caratteristiche soggettive di composizione del gruppo (sia pure in relazione ad operazioni rese in *outsourcing* sulla base di criteri del tutto analoghi) - si traduce in un quadro differenziato degli requisiti sostanziali prescritti per essere ammessi al beneficio dell'esenzione.

In altri termini, ponendosi il controllo quale requisito essenziale ai fini della configurabilità del gruppo e, quindi, in ultima analisi, per la stessa fruibilità del particolare regime di esenzione, l'individuazione con diverso rigore dei criteri richiesti per la sussistenza del controllo medesimo non può che incidere sugli stessi presupposti sostanziali di fruibilità del particolare regime di esenzione.

Si osserva, conclusivamente, come la descritta situazione, che è stata diffusamente criticata durante la vigenza della norma in esame¹⁴⁴, ha fatto sorgere

¹⁴³Tale diversità appare ulteriormente confermata dall'introduzione, per opera dell'art. 53, L. 21 novembre 2000, n. 342, del comma 3-bis nell'art. 6, a tenore del quale «*Agli effetti dell'applicazione del comma 3, il controllo nella forma dell'influenza dominante di cui al numero 2) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile si considera esistente nei casi previsti dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*».

¹⁴⁴CAPUTI, *Il nuovo regime infragruppo: perplessità interpretative sul rapporto tra vincoli comunitari e scelte del legislatore nazionale*, ne, *il Fisco*, 1999, op. cit..

delle serie perplessità in ordine ai possibili risvolti di illegittimità, sotto il profilo della ragionevolezza, di tale disposizione, giacché, la differenziazione di trattamento non appare agevolmente e congruamente giustificabile.

2.2. Segue: il requisito della prevalenza

Sebbene rispetto alla originaria stesura del D.D.L. sia stata soppressa - con una modifica introdotta nella fase finale del complesso *iter* parlamentare - la condizione che il capitale della società strumentale fosse posseduto per intero dalle società del gruppo è stata invece mantenuta, in aggiunta ai requisiti dianzi esaminati, l'ulteriore condizione della prevalenza.

Come già accennato, invero, la disposizione in esame subordina l'operatività del regime di esenzione - per tutte le varie ipotesi in essa contemplata - alla verifica di sussistenza di una situazione di "prevalenza".

Tale requisito, in particolare, viene definito mediante: i) il richiamo alla disciplina sul gruppo bancario, per quanto attiene al sistema creditizio; ii) il richiamo a quella relativa al gruppo assicurativo (attraverso l'assunzione delle fattispecie medesime previste dal comma 1 dell'art. 6), avuto riguardo al settore assicurativo; iii) mediante la previsione di un parametro quantitativo (90 per cento del volume d'affari), accanto ad un'altro di natura temporale (rappresentato dal periodo - rappresentato dall'anno precedente - in relazione al quale eseguire la verifica), per le altre tipologie di gruppi societari.

Alla luce dei suesposti rilievi, è evidente, pertanto, che il requisito in esame, oltre ad apparire intrinsecamente connesso a quello dell'ausiliarità (con ogni conseguente implicazione sotto il profilo interpretativo), ha una valenza generalizzata e spiega i propri effetti nei confronti di tutte le fattispecie riguardanti i gruppi societari, come individuati nella disposizione in commento.

Tale presupposto, a ben vedere, s'incardina e si pone quale ulteriore specificazione del più generale principio di neutralità (il quale, come più volte precisato, viene assunto a base dell'intervento correttivo), nel senso di agevolare l'individuazione dei gruppi societari con volume d'affari costituito, in modo prevalente o significativo, da corrispettivi esenti, consentendogli, per l'effetto, di fruire del regime speciale che ci occupa e, quindi, in ultima analisi, di evitare le

distorsioni derivanti dall'applicazione del regime ordinario dell'Iva.

È appena il caso di osservare, al riguardo, che la verifica di sussistenza della condizione in parola non è di poco conto, ove si consideri che il superamento del limite della prevalenza determina l'attrazione dell'attività "ausiliaria" (o "non prevalente" che dir si voglia), nel contesto dell'attività di impresa complessivamente svolta, con conseguente assoggettamento della stessa all'ordinario regime Iva.

Venuto meno il vincolo di esclusività, peraltro, il procedimento per determinare i corrispettivi da fatturare ai soci è divenuto più complesso, in quanto, «*nel contempo*», si è reso altresì «*necessario quantificare i costi generali che sono riferibili alle prestazioni rese ai soci*»¹⁴⁵.

Sotto un diverso profilo, peraltro, già in passato si è posta la questione di come si possa verificare la sussistenza di tale condizione, allorché una o più società del gruppo operino in regime di art. 36-*bis* e siano, quindi, dispensate dalla rilevazione delle operazioni esenti.

Ad ogni buon conto, con specifico riguardo alle fattispecie relative ai gruppi bancari e assicurativi, non è mancato chi ha proposto una ricostruzione del concetto di prevalenza mediante il ricorso all'analogia con altre disposizioni di natura tributaria.

Ci riferiamo, in particolare, alla specifica disciplina dettata, per gli enti non commerciali, dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, che all'art. 6¹⁴⁶, ad esempio, sancisce la perdita della qualifica di ente non commerciale, e ciò indipendentemente dalle previsioni statutarie, qualora i soggetti interessati abbiano prevalentemente esercitato attività commerciale per un intero periodo d'imposta.

Sotto una visuale maggiormente operativa, il comma 2 della stessa norma pone una serie di utili criteri di valutazione, specificamente individuati nella

¹⁴⁵Ris. 7 dicembre 2001, n. 203 cit..

¹⁴⁶Norma trasfusa nell'art. 111-*bis* del Tuir, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, poi modificato dall'art. 90, comma 11, L. 27 dicembre 2002, n. 289 ed infine rinumerato nell'art. 149 Tuir, dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il presente articolo era stato inoltre modificato dall'art. 6, comma 11, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, poi soppresso dalla relativa legge di conversione.

prevalenza:

- a) delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
- b) dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
- c) dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
- d) delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.

È doveroso porre in luce, al riguardo, come l'espresso riferimento al settore Iva operato dal comma 2 dell'art. 6 del menzionato D.Lgs. n. 460/97, che, inserendo un comma nell'art. 4 del Decreto Iva, ha esteso l'efficacia di tale norma in materia di Iva, appare un valido presupposto ai fini della fruibilità, anche in tale ambito, dei parametri ivi indicati.

Resta tuttavia inteso, ovviamente, che i canoni interpretativi offerti dal citato Decreto appaiono fruibili: a) per gli enti non commerciali, ai fini dell'inquadramento o meno della loro complessiva attività nel regime Iva; mentre b) per le società strumentali dei gruppi bancari ed assicurativi, per la ripartizione delle loro attività d'impresa tra quella "ausiliaria" e quella residuale, "non ausiliaria".

È appena il caso di aggiungere, che un'ulteriore canone interpretativo ai fini della presente indagine è stato individuato nel comma 5 dell'art. 10 del summenzionato D.Lgs. n. 460/1997, in cui la prevalenza (tra l'attività istituzionale e quella connessa) viene quantificata in una percentuale, pari al 66 per cento, delle spese complessive delle Onlus¹⁴⁷.

Il criterio essenziale da seguire ai fini della verifica di cui si discorre in capo

¹⁴⁷Sul punto, si veda la Circ. 26 giugno 1998, n. 168 in cui, tra l'altro, il Ministero precisa che: «Secondo la relazione illustrativa del D.Lgs. n. 460 del 1997, affermare il carattere non prevalente delle attività connesse è di fondamentale importanza per caratterizzare in senso solidaristico la struttura operativa e funzionale delle Onlus, evitando che le stesse possano svolgere, all'opposto, in via esclusiva o principale attività connesse».

ai **gruppi societari**, invece è quella espressamente sancita nella previsione contenuta nel comma 3, lett. c), dell'art. 6 della Legge n. 133/99.

Tale norma, come anticipato, prevede uno specifico limite di carattere quantitativo, individuato nel volume d'affari della società committente e nell'ammontare globale dei volumi d'affari di tutte le società del gruppo, che devono essere costituiti per oltre il 90 per cento da operazioni esenti; e un'altro di natura temporale, indicante il periodo (rappresentato dall'anno precedente) in cui eseguire tale verifica.

La richiamata disposizione, dunque, nonostante la sua collocazione testuale, sembra assumere una valenza tutt'altro che residuale, ponendosi quale idoneo parametro di carattere generale fruibile, ai fini del controllo di sussistenza del requisito in questione, anche in relazione alle ulteriori fattispecie regolate dalla norma.

Sulla base di quanto osservato è agevole intuire, che se la verifica di sussistenza della condizione in parola risulti sufficientemente agevole nei confronti dei gruppi bancari, di quelli assicurativi, come anche dei residui gruppi societari, e ciò in ragione della maggiore precisione dei parametri d'indagine offerti in tali ambiti, la stessa appare più problematica nei confronti delle **società strumentali**.

Come già rilevato, difatti, l'art. 6, comma 1, lett. a) definisce il concetto di «*società strumentale*» formulando un rinvio all'art. 59, comma 1, lett. c), Tull, che, a sua volta, qualifica come tali, «*le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo*».

Il requisito della prevalenza, pertanto, viene affiancato a quello della esclusività¹⁴⁸, sia pure in una posizione di alternatività rispetto all'altro.

¹⁴⁸Per quanto attiene, specificamente, al corretto assolvimento dell'onere probatorio in ordine alla presenza dell'elemento in esame, non sembra infondato ritenere che la sussistenza di tale requisito possa presumersi nelle ipotesi in cui, lo stesso, sia espressamente previsto a livello statutario. Con particolare riferimento al settore bancario, invece, il complesso sistema di vigilanza previsto dalla legge bancaria, unitamente alla presenza di uno specifico albo inducono a ritenere, che la sussistenza del requisito della prevalenza dell'attività ausiliaria possa presumersi nei confronti di

Ne discende una situazione per cui, sebbene il controllo di cui si discorre risulti abbastanza semplice in ipotesi, ad esempio, di una società strumentale che svolga unicamente attività ausiliaria nei confronti del gruppo, l'individuazione dei parametri idonei a delimitare il concetto di prevalenza appare certamente più complicata in altre situazioni.

Alla luce di quanto precede, è evidente che il riscontro di sussistenza del requisito in questione (salvo quanto si dirà più specificamente al riguardo nel contesto della disamina del nuovo art. 10, comma 2, del Decreto Iva), implicando l'esame di una pluralità di elementi rilevanti ai fini del raffronto fra attività istituzionali e quelle direttamente connesse (quali, per esempio, gli investimenti, l'impiego delle risorse materiali ed umane e il numero delle prestazioni effettuate), debba espletarsi con riferimento a ciascun periodo d'imposta e in relazione ad ogni singolo settore (attività statutaria relativa ad uno specifico settore ed attività connessa all'attività istituzionale propria del settore considerato).

In tal senso si è espressa anche l'Amministrazione finanziaria, che non ritiene *«sufficiente il verificarsi di una o più delle condizioni stabilite dal comma 2 dell'art. 111-bis per poter ritenere avvenuto il mutamento di qualifica, ma sarà necessario, in ogni caso, un giudizio complesso, che tenga conto anche di ulteriori elementi, finalizzato a verificare che l'ente abbia effettivamente svolto per l'intero periodo d'imposta prevalentemente attività commerciale. Come risulta espressamente dalla relazione illustrativa del decreto legislativo in esame, i parametri indicati nel comma 2 dell'art. 111-bis del Tuir costituiscono indizi valutabili in concorso con altri elementi significativi, ivi comprese le caratteristiche complessive dell'ente. Il verificarsi di una o più delle circostanze indicate nel citato comma 2 dell'art. 111-bis in capo ad enti la cui attività essenziale sia di natura obiettivamente non commerciale (esempio, partiti politici, associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel) non può di per sé far venir meno la qualifica non commerciale dell'ente, risultante dall'atto costitutivo o dallo statuto, purché l'attività effettivamente esercitata corrisponda in modo*

una società che (sebbene non bancaria, né finanziaria) risulti formalmente inserita in un gruppo bancario.

obiettivo a quella espressamente indicata nelle previsioni statutarie»¹⁴⁹.

Sotto una visuale strettamente operativa, considerato che il criterio della prevalenza delineato nella prima parte del summenzionato comma 1 dell'art. 6 della Legge n. 460/97 individua un parametro superiore al 50 per cento della complessiva attività d'impresa svolta, ai fini della sussistenza dell'elemento in esame appare determinante che la società rappresenti (sia per previsione statutaria, sia in ragione dell'attività svolta in concreto) un valido strumento a supporto per le attività delle altre società del gruppo.

In tal guisa, ancorché gli ulteriori parametri quantitativi evidenziati dalla norma appaiono efficacemente utilizzabili, in un ottica difensiva, per una descrizione aziendale della posizione fiscale da opporre in sede di eventuali contestazioni, gli stessi si pongono quali meri elementi secondari di giudizio (rispetto al parametro di carattere sostanziale posto al primo comma della norma).

Deve tuttavia osservarsi, in tale contesto, che laddove risultino rispettati i criteri posti alle lettere *a)*, *b)* e *d)*, dell'art. 149 del Tuir, un eventuale contestazione circa il riconoscimento dell'esenzione da Iva delle prestazioni di servizi rese nell'ambito delle predette attività apparirebbe difficilmente sostenibile.

Considerata la rilevanza giuridica che in ambito Iva assume la qualificazione in ragione d'anno del volume d'affari e, nello specifico, l'accertamento a consuntivo del requisito della prevalenza, è dato ritenere che il periodo in cui eseguire la verifica di sussistenza del requisito in esame coincida con l'anno solare in cui si verifichino particolari elementi che, incidendo sui parametri di determinazione del trattamento esentativo, assumono una particolare rilevanza fiscale.

Ne discende la comprensibile esigenza di un costante monitoraggio della complessiva attività d'impresa della società, dovendosi ritenere che la perdita del trattamento di esenzione delle prestazioni di servizi agevolate debba riverberare i suoi effetti sull'intero periodo d'imposta, importando così l'obbligo di corrispondere l'Iva per tutte le operazioni infragruppo già qualificate come esenti.

¹⁴⁹Circ. 12 maggio 1998, n. 124.

2.3. I presupposti di carattere oggettivo dell'esenzione: l'ausiliarità

Passando all'analisi delle condizioni di natura oggettiva prescritte ai fini della fruibilità del regime speciale, va subito rilevato che il tenore testuale, assai vago e sfuggente, della norma in commento ha reso tutt'altro che agevole l'identificazione, entro contorni ben definiti, del concetto di «ausiliarità».

Quanto affermato, del resto, trova conferma nelle incertezze operative cui sembrano essere incorse, per lungo tempo, le stesse Associazioni di categoria, le quali hanno spesso assunto posizioni assai sfumate, limitandosi a parafrasare il testo della legge, salvo poi concludere che la definizione in parola debba intendersi secondo una «accezione quanto mai lata», ovvero «in senso non circoscritto»¹⁵⁰.

La legittima aspettativa di chi cerchi di individuare, nella lett. c) dell'art. 59 del Tulb (espressamente richiamato dalla norma in commento), l'esatto significato dell'espressione «attività di carattere ausiliario», invero, non appare soddisfatta, in quanto, sebbene sulla scorta di tale previsione sia possibile rintracciare il concetto di «società strumentale», non è dato altresì ricavare la nozione di attività ausiliaria, giacché, la stessa viene data per presupposta.

Tale richiamo, peraltro, è apparso da subito inappropriato stante la particolare natura (di esenzione) della norma in commento che, essendo di stretta interpretazione, in linea di principio non è suscettibile di interpretazione analogica; che, peraltro, nel caso che ci occupa viene eseguita per *relationem* ad un concetto (attività di carattere ausiliario) definito nell'ambito di un ordinamento diverso da quello tributario (segnatamente, nel Tulb) per finalità di carattere extrafiscale, (qual'è, per l'appunto, quello di estendere l'ambito della vigilanza

¹⁵⁰Ci riferiamo, in particolare, sia alla summenzionata circolare ABI del 1 novembre 1999, n. 23, in cui l'Associazione bancaria si limita a ribadire che le attività di carattere «ausiliario consistono nella gestione di immobili» nella «gestione di servizi informatici» e in «ogni altra attività di servizi che possa svolgere una funzione di ausilio all'attività della banca», conclude poi affermando che «sembra corretto considerare attività ausiliaria ogni attività in astratto esternalizzabile secondo l'ordinamento vigente, sia essa qualificabile tra i servizi tradizionalmente considerati di ausilio all'attività bancaria, sia essa riferibile ad una fase dell'attività dell'impresa bancaria, come potrebbe essere, ad esempio, il recupero crediti», sia alla circolare Assonime del 27 luglio 1999, n. 66, in cui l'Associazione, dopo aver enumerato tra le attività in parola quelle che «in concreto rivestono un ruolo strumentale o comunque di ausilio ai fini dello svolgimento delle attività principali, bancaria e finanziaria, svolte dalle società partecipanti al gruppo», auspica l'acquisizione di una nozione molto ampia «in senso non circoscritto» di tale attività.

della Banca d'Italia sui gruppi bancari ¹⁵¹.

Ad ogni buon conto, l'unico elemento interpretativo che potrebbe trarsi, *a contrariis*, da tale rinvio, è stato rintracciato nell'omesso riferimento alle attività indicate alla lett. *b*) dello stesso art. 59 (tra le quali possono enumerarsi i finanziamenti, le operazioni in titoli e strumenti finanziari, i servizi di pagamento, l'emissione e gestione di mezzi di pagamento, il rilascio di garanzie, il cambio di valute ecc.), circostanza quest'ultima, da cui emergerebbe la volontà del legislatore di escludere tali prestazioni dalla nozione che ci occupa, e, quindi, dal particolare regime di esenzione riservato alle operazioni infragrupo.

Tale punto, tuttavia, risulta di scarsa utilità ermeneutica ove si consideri che, a ben vedere, la maggior parte delle attività enumerate nella menzionata lett. *b*), essendo oggettivamente esenti da IVA *ex art. 10, D.P.R. n. 633/72*, beneficerebbe, in ogni caso, dell'esenzione.

In tal guisa, risulterebbero invece imponibili, a prescindere dall'eventuale appartenenza del prestatore e del committente al medesimo gruppo bancario, il *leasing* finanziario, la consulenza nella gestione di patrimoni e la custodia e amministrazione di valori mobiliari ecc.

Sotto una distinta visuale, invece, l'utilizzo dell'espressione «attività» - che non appare riferibile a singole prestazioni, bensì ad una serie omogenea di operazioni - sembra implicare l'inoperatività del regime in commento nei riguardi dei servizi prestati in via occasionale ¹⁵².

In questi termini si è espressa l'ABI ¹⁵³ chiarendo che «quando le modalità di svolgimento delle prestazioni non presentano le caratteristiche di una vera e propria attività, ma presentano il carattere di mere prestazioni rese in via occasionale ai soggetti del gruppo, l'esenzione deve considerarsi non applicabile alle singole prestazioni. Pertanto, l'esecuzione in via del tutto occasionale di prestazioni, ancorché oggettivamente ausiliarie, a soggetti del gruppo, non

¹⁵¹Sul punto, v. DOLCE-PARISOTTO, cit.; nonché, DOLCE, *Circolare n. 23/E dell'8 maggio 2009 - Regime di esenzione Iva dei servizi resi dai consorzi*, ne *Il Fisco*, 2009, 3307 (sub nota 20).

¹⁵²In senso conforme, in dottrina, per tutti, v. ARNAO-CASTELLI, *IVA, prestazioni di servizi tra società del gruppo bancario*, in *Corr. trib.*, 1999.

¹⁵³Circ. 8 agosto 2001, n. 24 cit..

determina l'applicazione a tali ultime prestazioni del regime di esonero».

Anche l'Amministrazione Finanziaria,¹⁵⁴ del resto, sembra essere dello stesso avviso, ove afferma che il concetto di attività presuppone un carattere di sistematicità, ripetitività ed organizzazione delle operazioni, tali da configurare l'esercizio della attività in autonomia.

Sostanzialmente, dunque, ogni qualvolta la prestazione risulti occasionale, il riaddebito del servizio è regolarmente soggetto a IVA.

È appena il caso di precisare, al riguardo, che in virtù della presunzione assoluta di imprenditorialità di cui all'art. 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni rese da società commerciali sono sempre soggette a IVA, quantunque le stesse siano prestate in maniera occasionale.

Si osserva, ulteriormente, come l'esclusivo riferimento della norma in esame alle sole prestazioni di servizi, per un verso presuppone l'onerosità delle stesse e, per l'altro, porta ad escludere l'operatività del regime speciale *de quo* nei confronti delle cessioni di beni, anche qualora siano effettuate nell'ambito del gruppo¹⁵⁵.

Fatte queste precisazioni, atteso che le disquisizioni di maggior peso si sono incentrate sulla corretta delimitazione del **concetto di ausiliarità**, la cui definizione entro contorni ben definiti, come dianzi rilevato, è tutt'altro che agevole, appare opportuno tornare sull'argomento al fine, quantomeno, di circoscrivere la sfera d'indagine.

Sembra chiaro che, *prima facie*, l'unico dato apparentemente incontestabile sia quello per cui le attività ausiliarie debbano individuarsi in via residuale, rispetto a quelle tipicamente creditizie ovvero, *latu sensu*, rispetto a quelle finanziarie.

Tale assunto, se non altro, appare coerente con la considerazione secondo cui, diversamente opinando, la previsione in commento potrebbe apparire *tamquam*

¹⁵⁴In tal senso si è espressa l'Agenzia delle entrate con Circ. 24 dicembre 1997, n. 328/E, nonché la Direzione regionale della Toscana, nella risposta al quesito formulata il 26 aprile 2001, prot. n. 21119.

¹⁵⁵In argomento, v. ROTA, *Profili applicativi dello speciale regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni di servizi rese nell'ambito dei gruppi e dei consorzi bancari*, in *Dir. prat. trib.*, 2003.

non esset, in quanto per le suddette attività opererebbe, in ogni caso, il regime di esenzione previsto proprio di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972.

Ciò posto, tornando ad affrontare la problematica concernente l'esatta individuazione del concetto di ausiliarità, è dato osservare come anche la dottrina che si è occupata dell'argomento – i contributi, per vero, risultano assai limitati – non conducono a risultati più soddisfacenti, se non altro per quanto attiene alla definizione di cui trattasi.

Certamente più numerosi, invece, risultano gli interventi chiarificatori forniti da parte della Amministrazione finanziaria¹⁵⁶, i quali, sebbene in talune situazioni possano risultare poco condivisibili, presentano in ogni caso un indubbio valore ermeneutico ove si consideri, peraltro, che il regime di esenzione in argomento non riveste carattere opzionale.

In altri termini, ancorché i numerosi aspetti problematici di cui risulta foriero il summenzionato regime speciale non hanno formato oggetto di un'esposizione sistematica da parte dell'Amministrazione finanziaria, i chiarimenti e le argomentazioni di volta in volta svolte nei diversi documenti di prassi, si prestano ad essere applicati in via generalizzata, anche al di là della singola fattispecie esaminata e risultano, quindi, potenzialmente destinati a risolvere una più ampia gamma di casi dubbi.

Il peculiare regime di cui trattasi, invero, al ricorrere del medesimo connotato oggettivo, si rende applicabile in relazione alle prestazioni rese nell'ambito di una potenzialmente illimitata fascia di gruppi societari e consorzi bancari e – per certi versi – influenza e impronta su di se anche altri segmenti normativi, come, ad esempio, quello dettato per favorire l'esternalizzazione dei servizi ausiliari da parte delle aziende ospedaliere e di quelle sanitarie locali, nonché degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pubblici e privati, e degli ospedali classificati, di cui all'art. 49 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269¹⁵⁷.

Più in dettaglio, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, potendo la medesima

¹⁵⁶Sul punto, cfr. Circ. 16 novembre 2000, n. 207; Ris. 23 ottobre 2001, n. 164, cit.; Ris. 7 dicembre 2001, n. 203; nonché Ris. 25 giugno 2002, n. 208.

¹⁵⁷Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

prestazione apparire "ausiliaria" per una determinata società e non esserlo per un'altra (e ciò, anche alla luce della sempre più rigorosa definizione del requisito in esame, come fornita dalla stessa Amministrazione finanziaria per il tempo successivo alla sua introduzione, tale da fargli assumere una valenza tipicamente soggettiva, piuttosto che oggettiva), l'indagine in ordine alla sussistenza di tale requisito deve essere condotta caso per caso, «con riferimento al tipo di attività principale svolta dal committente a servizio della quale la prestazione ausiliaria stessa è resa»¹⁵⁸.

Ciò posto, l'Agenzia ritiene che la sussistenza del requisito dell'ausiliarità debba escludersi in ogni evenienza in cui le prestazioni «infragruppo» formino parte integrante dell'attività principale svolta dalla società committente.

Sostanzialmente, ad avviso dell'Agenzia, l'attività potrà dirsi ausiliare soltanto qualora, la stessa, risulti distinta «da quella principale propria, ponendosi in un rapporto non di mero mezzo al fine, ma in termini più lati di attività servente e collaterale di quella principale»¹⁵⁹. In altri termini, dovrebbe porsi una netta linea di demarcazione tra l'attività principale svolta dalla società committente rispetto all'attività ausiliaria infragruppo, dovendo restare quest'ultima in una posizione del tutto esterna sotto il profilo qualitativo.

In quest'ottica, in ogni evenienza in cui un soggetto, che svolge attività prevalentemente o esclusivamente esenti ex art. 10, del D.P.R. n. 633/1972 (ad esempio, un clinica convenzionata esercente attività di ricovero e cura, ovvero una banca o una compagnia di assicurazione), affidi ad una società del gruppo la materiale esecuzione di specifiche prestazioni rientranti nel proprio core business, lo stesso non potrà acquistare in esenzione – ai sensi dell'art. 6 della legge n. 133/1999.

Seguendo tale impostazione, tuttavia, non sembrerebbe infondato sostenere che le prestazioni finalizzate all'effettuazione di servizi esenti da IVA, rese

¹⁵⁸Ris. 25 giugno 2002, n. 208 cit..

¹⁵⁹Nel cui ambito sembrano quindi potersi includere, a titolo di esempio, la gestione dei servizi di economato, le funzioni svolte dai centri studi e di rilevazione economica e statistica, le prestazioni di formazione e addestramento del personale, di ricerca scientifica, quelle di indagine di mercato, marketing, consulenza commerciale, legale, tributaria, nonché di elaborazione informatica dei dati.

all'interno del gruppo, beneficerebbero in ogni caso dell'esenzione: in virtù della legge n. 133/1999, in ogni ipotesi di esternalizzazione di un servizio ausiliare (e quindi distinto da quello prestato al cliente), ovvero *ex art. 10 del D.P.R. n. 633/1972*, in tutte le altre evenienze in cui l'attività esternalizzata risulti identica a quella principale (esente per natura).

Tale equazione, che apparirebbe del tutto conforme ai principi sottesi all'intenzione di rendere esenti dall'iva tutte le prestazioni di natura finanziaria, non appare tuttavia condivisa da parte dell'Amministrazione finanziaria, che, nella richiamata circolare, non si limita a disconosce il carattere dell'ausiliarità in relazione ai servizi integralmente speculari all'attività principale svolta dalla committente, ma lo estende anche nei confronti di quelle prestazioni che *«costituiscono parte, più o meno rilevante»* dell'attività della committente.

Infatti, seguendo l'impostazione seguita dall'Agenzia, invero, l'attività "non ausiliaria" essendo considerata diversa (in quanto "parziale") rispetto a quella principale, non sarebbe neanche ammessa al beneficio dell'esenzione eventualmente prevista, per tali operazioni, *ex art. 10, D.P.R. n. 633/1972*.

In quest'ottica, dunque, risulterebbe esclusa dall'esenzione l'attività istruttoria delle pratiche di fido resa su incarico di una banca, e ciò in quanto tali prestazioni, rappresentando solo un segmento dell'attività costituente il core business della committente, che, sempre ad avviso dell'Agenzia, non configurerebbe attività ausiliaria *ex Legge n. 133/1999*, né una prestazione di servizi relativa alla concessione di crediti, di cui all'*art. 10, n. 1), D.P.R. n. 633/ 1972*.

In tutte le altre evenienze in cui, peraltro, la prestazione resa al committente per il tramite di una società del gruppo sia di per sé imponibile ai fini dell'IVA (come accade, ad esempio, per le prestazioni relative alle cassette di sicurezza), a prescindere dal fatto che la prestazione resa si identifichi con quella principale o ne rappresenti una parte, si giungerebbe, in ogni caso, al deprecato aggravio dell'iva, al quale, la norma in commento intendeva porre rimedio.

In forza delle medesime argomentazioni, l'Agenzia delle entrate ha ribadito,

anche in successive pronunzie¹⁶⁰, il concetto per cui sono da considerare estranee al concetto di ausiliarietà tutte le attività che appaiono, anche solo parzialmente, riconducibili nel *core business* della committente.

Sulla base delle medesime argomentazioni, la stessa Agenzia ha escluso l'operatività dell'esenzione nei confronti di talune operazioni poste in essere nell'ambito di un gruppo assicurativo osservando, specificamente, che, mentre il regime speciale potrebbe dirsi astrattamente applicabile ad un servizio di «*elaborazione preventivi*» telefonici per i potenziali clienti di una compagnia assicurativa, deve giungersi ad opposte conclusioni in relazione ai servizi di centrale operativa, consistenti nella ricezione delle chiamate degli assicurati e nell'organizzazione degli interventi che la compagnia assicurativa è tenuta ad effettuare in funzione delle polizze emesse¹⁶¹.

È appena il caso di evidenziare, al riguardo, come la rigorosa posizione dell'Ufficio, che ha trovato solo un isolato conforto da parte della dottrina¹⁶², oltre a non trovare fondamento nel dato testuale della disposizione esentativa (il quale, ancorché impreciso non sembra avvalorare un indirizzo interpretativo di tal fatta) sembra porsi in conflitto con le stesse finalità perseguite dal legislatore (come detto, consistenti nell'eliminazione delle distorsioni di natura fiscale connesse alla concessione in *outsourcing* dei servizi infragruppo da parte di quei soggetti che, svolgendo principalmente un'attività esente da Iva, non sono legittimati a recuperare l'imposta assoluta a monte).

¹⁶⁰Cfr. Ris. 4 luglio 2002, n. 216, nella quale l'Agenzia delle entrate precisa che le visure ipocatastali effettuate in favore di una società operante nel settore del credito non possono essere considerate inerenti ai finanziamenti e, pertanto, sono soggette all'imposta con l'aliquota del 20%. L'intenzione di riferirsi anche a "porzioni" di una specifica attività risulta palesemente anche dall'inclusione del trasporto e della distribuzione di pacchi, tra le prestazioni non ausiliarie ricevute da una società esercente servizi postali. Tali servizi, difatti, non esaurendo l'attività relativa alla consegna dei pacchi per conto della clientela (che ricomprende anche l'accettazione, il deposito, ecc.), rappresentano una sola «parte» di una singola attività.

¹⁶¹Cfr. Ris. 3 febbraio 2004, n. 6 e il relativo commento di SANTI, *I servizi ausiliari effettuati dalle società appartenenti ad un gruppo*, in *Corr. trib.* 2004.

¹⁶²ROTA, *Profili applicativi dello speciale regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni di servizi rese nell'ambito dei gruppi e dei consorzi bancari*, in *Dir. prat. trib.*, 2003, op.cit., ad avviso del quale: «assume particolare rilievo la verifica se l'attività prestata possa essere qualificata come ausiliaria o se, invece, costituisca parte, più o meno rilevante della attività caratteristica del committente: in tale ultimo caso, infatti, verrebbe meno il requisito dell'ausiliarietà e, quindi, la stessa applicabilità dello speciale regime di esenzione in parola».

È pur vero che, attesa l'infelice formulazione testuale della norma, non sembra azzardato ritenere, che la ragione effettiva di tale atteggiamento restrittivo, sia rinvenibile nella esigenza, sorta a seguito della soppressione del concorrente requisito di esclusività (su cui si tornerà *infra*), di circoscrivere l'ambito applicativo della norma attraverso un'interpretazione più circoscritta dei presupposti di sussistenza del requisito in esame.

La discutibile opera di "bilanciamento" operata dall'Amministrazione finanziaria (alla cui stregua il connotato *de quo* sembra quasi assumere una valenza soggettiva, piuttosto che oggettiva), tuttavia, oltre a non trovare fondamento nel diritto positivo, non sembra neanche giustificabile in forza delle motivazioni poste a sostegno della soppressione dell'ulteriore requisito della esclusività.

Le ragioni specifiche a sostegno di tale espunzione (come si dirà dettagliatamente nel prosieguo), invero, non sembrano legittimare, altresì, un mutamento (in senso più restrittivo) del precedente indirizzo interpretativo in ordine ai presupposti di sussistenza dell'ulteriore criterio di operatività di cui si discorre¹⁶³.

Alla luce delle suesposte osservazioni, appare certamente più consona e aderente, non tanto all'impreciso dettato normativo, bensì allo scopo perseguito dal Legislatore, una lettura della norma orientata nel senso di ritenere ausiliaria, qualsiasi attività classificabile tra le prestazioni di servizi resa da una società del gruppo in favore di altra società allo stesso appartenente, la quale se ne avvalga nell'ambito della propria organizzazione al fine di gestire al meglio la propria attività.

¹⁶³Si osserva, al riguardo, che laddove si accedesse alla diversa tesi per cui i servizi infragruppo si rivelerebbero imponibili (fatta salva l'eventualità che il servizio sia esente per natura) solo se integranti l'attività principale della committente in tutte le sue parti, si porrebbe l'ulteriore problema, di non facile soluzione, di distinguere detta ipotesi da quella di effettuazione di una prestazione parziale.

Per quanto attiene, specificamente, alla tipologia di prestazioni specifiche considerate nella relazione in commento, è appena il caso di osservare che non risulterebbe affatto agevole stabilire, ad esempio, se la distribuzione dei pacchi, l'accettazione, il deposito o l'eventuale restituzione al mittente degli stessi, come anche i servizi legali connessi a reclami della clientela, ovvero ancora del recupero crediti per giacenze prolungate esauriscano o meno l'attività espletata dall'ufficio postale.

Più in generale, alla luce degli scopi sottesi al regime speciale in commento, come anche di quelli posti a supporto delle fattispecie di esenzione contenute nel Testo Iva, ogni attività infragruppo tesa all'erogazione di servizi (esclusivamente o prevalentemente) esenti dovrebbe comunque beneficiare dell'esenzione, e, segnatamente, in virtù della Legge n. 133/1999, in ogni ipotesi di esternalizzazione di un servizio ausiliare all'attività principale (esente); ovvero ex art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, in tutte le altre evenienze in cui l'attività "esternalizzata" risulti identica a quella principale (esente per natura).

L'auspicata impostazione, del resto, sembra in linea con le considerazioni svolte dalla Banca d'Italia nel contesto di un'indagine compiuta in tema di *outsourcing* bancario – nella quale vengono considerate ausiliarie talune operazioni tipiche di cui si sostanzia l'attività principale della banca committente –¹⁶⁴, sia con la definizione fornita in un autorevole commento al Testo Unico delle leggi bancarie, in cui vengono qualificate come ausiliari le attività «*che in astratto potrebbero essere svolte direttamente dall'ente o società creditizia o finanziaria, come momento, privo di ogni autonomia giuridico-economica, del suo ciclo produttivo*»¹⁶⁵.

Alla luce di tale indirizzo di prassi, pertanto, il requisito in parola difetterebbe in tutte quelle le evenienze in cui i servizi prestati, essendo in larga misura sovrapponibili (anche se non perfettamente coincidenti) a quelli integranti l'attività propria del committente, integrerebbero una distinta ed autonoma attività, per l'effetto non qualificabile come ausiliaria. Per simmetria, dunque, i servizi infragruppo che rappresentano una sola frazione minore della attività propria del committente non dovrebbero ritenersi esclusi dall'ambito operativo del regime speciale.

¹⁶⁴Circ. Abi - Serie tecnica - 6 marzo 2000, n. 21, in cui si qualificano come prestazioni «*connesse/ausiliarie*», quelle relative alla «*gestione di strumenti di pagamento*» e alla «*gestione dei servizi di tesoreria enti pubblici*».

¹⁶⁵Cfr. FERRO-LUZZI, MARCHETTI, *Riflessioni sul gruppo creditizio*, in Banca d'Italia, Quad. ric. giur. n. 31/1993, 21. In termini non difforni si sono espressi, altresì, PERNA, PISANTI, ZAMBONI, GARAVELLI, (v. *Gruppo bancario*, in *La nuova legge bancaria*, a cura di Ferro-Luzzi e Castaldi, Milano, 1996, 1015 e ss.), ad avviso dei quali «*la categoria dovrebbe ricomprendere tutte quelle fasi dell'operatività delle componenti bancarie e finanziarie, prive in sé di autonomo rilievo sul piano giuridico-economico, cui i soggetti ausiliari potrebbero attendere direttamente*».

Anche l'Isvap, del resto, sembra avallare la posizione assunta dall'Associazione bancaria, ove considera ausiliare, non solo l'attività che si sostanzia di prestazioni «*che si pongono in un rapporto da mezzo a fine*», ma anche quella di carattere per così dire servente, che realizza «*una funzione concorrente ed integrativa*» rispetto a quella principale¹⁶⁶.

Il medesimo Istituto, peraltro, ancor più specificamente, ha chiarito, che l'attività di accertamento del danno e liquidazione del risarcimento a seguito di sinistro «*pur facendo parte del ciclo economico dell'impresa di assicurazione, costituiscono attività ausiliarie, come tali esercitabili da un'impresa distinta senza che per il loro svolgimento in outsourcing sia richiesta una specifica autorizzazione; ciò a differenza dell'attività assicurativa primaria per la quale vige un rigoroso regime autorizzativo*»¹⁶⁷.

Negli stessi termini, si è espressa anche l'Ania, che si è addirittura spinta oltre riconoscendo il connotato in esame nei confronti di ogni attività «*che una società di assicurazione potrebbe svolgere direttamente ma che, per scelte organizzative, vengono svolte da altre società del gruppo*»¹⁶⁸.

Preme osservare, in tale contesto, come l'Agenzia delle Entrate, verosimilmente anche in ragione della descritta difformità di vedute con il pensiero espresso dalle Associazioni di categoria nelle richiamate pronunce, ha poi mutato il pregresso orientamento restrittivo¹⁶⁹, riconoscendo il carattere dell'ausiliarità, con conseguente attrazione nell'ambito applicativo della norma in esame, all'attività, resa nell'ambito di un gruppo assicurativo di accertamento del danno e liquidazione del relativo risarcimento a seguito di sinistro¹⁷⁰.

Mentre l'Agenzia delle entrate si prodigava nel proporre una più rigorosa interpretazione del suddetto requisito, così da limitare l'ampia sfera di operatività della norma in esame, l'attenzione degli operatori si incentrava sulla soluzione di concrete problematiche di rilievo, tra cui è possibile menzionare, a titolo

¹⁶⁶Quaderno n. 8, *Temi di diritto assicurativo – Rassegna dei contributi di studio del servizio legale*, 1999, op. cit.

¹⁶⁷Nota del 28 aprile 2004, n. 455126.

¹⁶⁸Circ. Ania 2 agosto 1999, n. 110.

¹⁶⁹Cfr. Ris. 4 luglio 2002, n. 216 e Ris. 3 febbraio 2004, n. 6 cit..

¹⁷⁰Ris. 9 luglio 2004, n. 90.

meramente esemplificativo, quelle afferenti l'applicabilità del regime in commento alle locazioni immobiliari, come anche alle operazioni di *leasing*.

Con specifico riferimento all'attività di locazione immobiliare si osserva come, anche in tale ambito, la questione nodale è rappresentata dalla difficoltà consistente nel definire, entro contorni ben precisi, il concetto stesso di attività, unitamente a quella di stabilire se, ed entro quali limiti, la stessa possa dirsi ausiliaria rispetto a quella propriamente svolta dalla committente¹⁷¹.

Come già osservato, l'unico elemento di utilità che, a tal uopo, può trarsi dal rinvio normativo operato all'art. 59 del Tulb, è rappresentato dalla limitata esemplificazione delle attività ausiliarie ivi eseguita, nella quale vengono espressamente enucleate anche quelle di «gestione di immobili e di servizi anche informatici».

Sebbene il tenore testuale della suenunciata norma sembra deporre, *prima facie*, nel senso dell'inclusione dell'attività di locazione immobiliare tra quelle di carattere ausiliario, a seguito di una più attenta riflessione, tuttavia deve ritenersi che l'attività di «*gestione di immobili*» debba intendersi secondo un'accezione più estesa rispetto alla mera locazione di immobili alle società appartenenti al gruppo.

L'assunto che precede risulta avvalorato da quanto riportato nella Direttiva comunitaria del 6 aprile 1992, n. 92/30/CEE, in cui si legge che l'attività dell'«*impresa di servizi bancari ausiliari consiste nell'amministrazione di immobili, nella gestione di servizi informatici o in qualsivoglia altra attività affine, di natura ausiliaria rispetto all'attività principale di uno o più enti creditizi*».

In quest'ottica, l'attività di gestione immobiliare potrebbe consistere, sia nella locazione di immobili a terzi, in nome e per conto della società proprietaria (con conseguente imputazione dei canoni alla società rappresentata e addebito di commissioni alla stessa per il servizio svolto), ovvero, più in generale, nell'amministrazione di immobili nell'interesse di altra società del gruppo.

Tale conclusione, del resto, non sembra porsi in contrasto con quanto chiarito

¹⁷¹In argomento, v. CASTELLI, *Le locazioni immobiliari e i gruppi bancari*, in *Corr. Trib.*, 2001.

in merito, quantunque in materia di fondi immobiliari, dalla Banca D'Italia¹⁷², né con il concetto di ausiliarità delineato, in termini non circoscritti e assai ampi, dalle stesse associazioni di categoria¹⁷³.

Appare, dunque, fondatamente sostenibile, che laddove l'attività ausiliaria non consti della mera locazione di immobili alle società collegate, ma si innesti nel contesto di un'attività di più ampia portata, che si sostanzia di un insieme omogeneo di operazioni svolte in modo continuativo tra società del gruppo bancario, per la stessa si renderà applicabile il regime di esenzione in commento.

In tal guisa, risulterebbe imponibile ai fini IVA una locazione immobiliare di breve durata, allorquando la locatrice non svolga con un certo grado di continuità le prestazioni in questione nei confronti della stessa conduttrice (come accade, ad esempio, in ipotesi di locazione alla medesima locatrice di altri immobili) o di altre società del medesimo gruppo.

È appena il caso di puntualizzare, in proposito, che nelle fattispecie in cui la locazione non realizza una prestazione di servizi, la stessa non può beneficiare del regime speciale di cui trattasi.

Ci riferiamo, specificamente, alle locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti che, ove abbiano ad oggetto immobili commerciali, sono equiparate *ex lege* alle cessioni di beni¹⁷⁴.

Diverso è il caso in cui l'effetto traslativo non si produca quale conseguenza automatica del pagamento dei canoni *ex art.* 1526, comma 3, c.c., ma venga subordinato a una nuova manifestazione di volontà da parte del conduttore¹⁷⁵.

In tale evenienza, invero, ricorrendo una fattispecie di concessione di

¹⁷²V. Nota 8 luglio 2005, n. 673962 della Banca d'Italia, in cui viene espressamente affermato che le nuove iniziative nel campo dei fondi immobiliari dovranno, in ogni caso, essere volte a realizzare una effettiva attività di gestione immobiliare, preservare lo schema di intermediazione finanziaria alla base dell'istituto del fondo comune e salvaguardare l'autonomia e le prerogative gestorie della s.g.r.

¹⁷³Cfr. Circ. Assonime 27 luglio 1999, n. 66 e Circ. Abi. 1 novembre 1999, n. 23 cit.

¹⁷⁴ Per gli immobili ad uso abitativo si applica, infatti, l'esenzione di cui all'art. 10, n. 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Si ricorda, inoltre, che le cessioni di beni (ivi compresi gli immobili commerciali) per i quali non sia stata detratta l'imposta al momento dell'acquisto, ai sensi degli articoli 19, 19-bis 1 e 19-bis2, sono esenti da IVA per effetto dell'art. 10, n. 27-quinquies del citato decreto.

¹⁷⁵In argomento, cfr. Cass. 20 marzo 1991, n. 3000, in *Corr. trib.*, 1991, 1300 ss.

un'opzione in favore del conduttore (distinta da quella di cui all'art. 2, comma 2, n. 2, del D.P.R. n. 633/72), il quale potrebbe accettare o meno la proposta di vendita già irrevocabilmente formulata dal locatore, l'attività di locazione mantiene i caratteri della prestazione di servizi, con conseguente attrazione del regime speciale di cui alla Legge n. 133/1999.

2.4. Segue: l'esclusività

La prima formulazione testuale della norma in commento, per beneficiare del regime di esenzione prescriveva, in aggiunta al sopra descritto requisito dell'"ausiliarità", l'ulteriore condizione che l'attività da esentare venisse espletata «*esclusivamente nei confronti delle società del gruppo*».

Quantunque la permanenza del requisito in epigrafe, a seguito delle modifiche apportate alla Legge n. 133/99 per effetto dell'art. 53 della summenzionata Legge n. 342 del 2000¹⁷⁶, è residua nel solo ambito delle fattispecie relative ad operazioni rese nell'ambito di un gruppo bancario con capogruppo estero (art. 6, comma 2, L. n. 133/99), appare utile soffermarsi brevemente sugli aspetti più significativi di tale presupposto, che, come accennato, hanno formato oggetto di numerose disquisizioni da parte degli operatori del diritto.

Come è agevole comprendere, dunque, la citata Novella ha avuto un forte impatto sulla previgente disciplina ove si consideri che, prima della sua entrata in vigore, il requisito in parola era prescritto anche in relazione alle ulteriori fattispecie afferenti i consorzi e i gruppi bancari "domestici".

Un primo aspetto problematico che si è posto, al riguardo, è se l'inciso in esame andasse riferito alle singole prestazioni, all'attività d'impresa *tout court*, ovvero ancora alla sola attività di carattere ausiliario.

Sotto questo profilo, è stato correttamente osservato in dottrina che, nonostante la denunciata infelice formulazione testuale della norma (che usa, indiscriminatamente, sia il termine «*attività*», sia «*prestazioni di servizio*»), limitare il requisito esame alle singole prestazioni di servizi non avrebbe alcun senso, giacché, in tal modo, lo stesso risulterebbe sempre rispettato, in quanto «*se*

¹⁷⁶In Suppl. Ord. n. 194 alla G.U. 25 novembre 2000, n. 276 e in *Corr. trib.* 2000, con commenti di NOCERA. Su tale requisito antecedente alle modifiche del 2000 v., per tutti, LUPI, *Profili sistematici del nuovo regime Iva dell'outsourcing bancario e assicurativo*, in *Rass. trib.*, 1999, cit..

si considera unitariamente ogni singola prestazione di servizi ... ad una prestazione corrisponde uno ed un solo committente»¹⁷⁷.

In tal senso sembra orientata anche l'ABI¹⁷⁸, la quale, nel distinguere tra «attività ... a favore esclusivo del gruppo» rispetto a «talune operazioni» rese nello «svolgimento di tali attività», ha evidentemente ritenuto, sia pure implicitamente, che il regime di cui trattasi fosse riferito all'attività nel suo complesso e non alle singole prestazioni.

Per quanto attiene, invece, all'ulteriore problematica, certamente di maggior peso, concernente la “riferibilità” del requisito in esame all'attività d'impresa complessivamente considerata, ovvero alla sola attività di carattere ausiliario, si osserva come la dottrina pronunziatasi sull'argomento ha ritenuto preferibile la seconda di tali soluzioni¹⁷⁹.

Tale impostazione, oltre ad essere avvalorata dallo stesso tenore testuale delle previsioni recate nel comma 1, lett. a) e nel comma 3 lett. a) e c) dell'art. 6, in cui la condizione di esclusività risulta espressamente riferita all'attività di carattere ausiliario, appare maggiormente in linea con la stessa *ratio* della norma. La salvaguardia del principio di neutralità, invero, deve ritenersi operante con esclusivo riferimento e nei limiti della sola attività (ausiliaria) resa a favore del gruppo.

Diversamente opinando, del resto, le disposizioni in commento andrebbero incontro ad evidenti censure di irragionevolezza, in quanto legittimerebbero una ingiustificata discriminazione di trattamento tra società strumentali del gruppo, che svolgono la loro attività d'impresa esclusivamente o in prevalenza a favore del gruppo, rispetto alle altre.

In quest'ottica, dunque, il regime impositivo in commento mira a riconoscere, nel settore creditizio, l'esenzione da Iva alle prestazioni di servizi indicate nella

¹⁷⁷ROTA, *Profili applicativi dello speciale regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni di servizi rese nell'ambito dei gruppi e dei consorzi bancari*, in *Dir. prat. trib.*, 2003, cit.

¹⁷⁸Circ. 1 novembre 1999, n. 23, cit.

¹⁷⁹Cfr. in questi termini, LUPI, *Profili sistematici del nuovo regime Iva dell'outsourcing bancario e assicurativo*, in *Rass. trib.*, 1999, 1609, op. cit., nonché SECHI, *Iva di gruppo: le novità introdotte dall'art. 6 della L. n. 133/1999 collegato ordinamentale alla finanziaria 1999*, ne *Il fisco*, 1999, 10993.

prima parte del comma 1 (vale a dire, a quelle «rese nell'ambito delle attività di carattere ausiliario di cui all'articolo 59, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385») ove siano effettuate, sia dalle società bancarie e finanziarie che costituiscono la parte qualificante del gruppo bancario, sia da quelle «strumentali»; a condizione, tuttavia, che queste ultime svolgano la parte prevalente della loro attività (che il suenunciato art. 59 definisce appunto come ausiliaria) esclusivamente nei confronti delle società del gruppo bancario.

Il medesimo criterio viene poi riaffermato anche per le società dei gruppi assicurativi, come anche per quelli societari in genere.

Ne discende, che le società strumentali presentano la caratteristica di svolgere, contestualmente, attività esente ed attività imponibile, tuttavia secondo un criterio distintivo che a pena di decadenza dal beneficio in esame deve evidenziare la prevalenza qualificante dell'attività ausiliaria rispetto a quella che, di conseguenza, può essere qualificata come "non ausiliaria" o "secondaria" o "residuale".

In altri termini, ancorché ai fini dell'ammissione al regime speciale in esame, fino al 2000 era prescritto che l'attività ausiliaria dovesse svolgersi esclusivamente nei confronti del gruppo, nessuna limitazione era posta, al contrario, allo svolgimento nei confronti di terzi di ulteriori attività diverse da quella ausiliaria; rendendo così possibile, che la società erogatrice di servizi di interesse comune svolgesse in via autonoma la propria attività istituzionale, assoggettandola al regime IVA suo proprio.

Indubbiamente, qualora la società interessata svolga i medesimi servizi ausiliari, in via continuativa, anche nei confronti di terzi estranei al gruppo, l'imposta si renderà dovuta - salvo autonomi titoli di esenzione - non solo per questi ultimi servizi, ma anche per quelli prestati a società del gruppo.

Quanto precede si pone in linea con il pensiero affermato dall'ABI, che, già prima della summenzionata Novella del 2000, si è espressa nel senso per cui «ove la società interessata...abbia organizzato lo svolgimento dell'attività o delle attività di carattere ausiliario a favore esclusivo del gruppo, nessun rilievo deve assumere la circostanza che nello svolgimento di tali attività talune

operazioni...possano essere effettuate nei confronti di soggetti terzi, sia perché connesse alle attività di carattere ausiliario svolte per le società del gruppo, sia perché occasionali o comunque di rilievo marginale rispetto al volume d'affari relativo allo svolgimento delle attività di carattere ausiliario svolte per il gruppo. Per tali prestazioni connesse, occasionali o marginali, proprio perché estranee alla previsione della norma di esenzione dovrebbe tornare applicabile l'ordinario trattamento Iva»¹⁸⁰.

Orbene, a quest'ultimo specifico riguardo appare opportuna una breve precisazione. Invero, se è assolutamente condivisibile affermare che l'attività non ausiliaria possa essere svolta anche nei confronti di terzi (da cui discende, giocoforza, l'inoperatività del regime speciale in commento), non appare altrettanto corretto qualificare, come «*occasionale*», la residua attività svolta dalla società, ovvero, peggio ancora, definire prestazioni occasionali quelle rese nel contesto della medesima attività residuale.

L'utilizzo di tali espressioni, difatti, se non errato appare quantomeno improprio, giacché, tra l'altro, non sembra tenere conto che in ambito Iva esistono delle fattispecie, caratterizzate dallo svolgimento di prestazioni di servizio a carattere continuativo (quali sono, a titolo esemplificativo, i contratti di locazione, di noleggio, d'opera ecc.), che risultano scomposte (*ex art. 6 del D.P.R. n. 633/1972*) in distinte operazioni, ognuna delle quali si identifica con la quota di corrispettivo pagata (ovvero precedentemente fatturata).

L'inadeguatezza delle suddette espressioni risulta ancor più evidente, sotto una visuale maggiormente operativa, ove si consideri la difficoltà di definire come occasionale, ad esempio, l'attività di locazione immobiliare svolta, in maniera continuativa nei confronti di terzi, da una società strumentale facente parte di un gruppo societario,¹⁸¹ per il solo fatto che tali operazioni non siano rese

¹⁸⁰Circ. 1 novembre 1999, n. 23, cit.

¹⁸¹È utile osservare, al riguardo, che alle locazioni di beni immobili strumentali (imponibili *ex art. 10, comma 8, D.P.R. n. 633/72*), si renderanno applicabili le previsioni sul *pro rata*, senza che risulti altresì utilizzabile il rimedio offerto dall'art. 36 del D.P.R. n. 633/1972 in materia di esercizio di più attività. Al contrario, non sembra sussistere alcun impedimento alla fruibilità dell'opzione per la dispensa dagli adempimenti Iva, di cui al successivo art. l'art. 36-*bis* del medesimo D.P.R. n. 633/1972. In tale contesto si precisa, ulteriormente, che anche a seguito della

esclusivamente nei confronti del gruppo.

Anche in considerazione della circostanza per cui, in ambito Iva, come noto, il concetto di occasionalità implica una serie di specifiche conseguenze (che, come dianzi rilevato, non appaiono applicabili nelle fattispecie precedentemente analizzate), sembra pertanto corretto concludere, che l'attività estranea all'ambito operativo del particolare regime di esenzione in commento (per carenza, ad esempio, di uno dei requisiti prescritti dalla norma) andrebbe più propriamente qualificata come «*residuale*», ovvero come «*non ausiliaria*», piuttosto che «*occasionale*».

Fatta questa precisazione, si osserva, conclusivamente, che i rilievi dianzi svolti con specifico riferimento ai gruppi bancari, in linea generale, si rendono fruibili anche nei confronti dei consorzi tra banche, in relazione ai quali, tuttavia, l'inclusione nel regime speciale viene subordinata all'ulteriore condizione del possesso, in capo ai consorzi, della soggettività Iva. A tal fine, ha chiarito l'Assonime, è necessario che a fronte delle prestazioni rese dal consorzio, si rendano dovuti dai consorziati dei corrispettivi specifici comunque denominati (da intendersi quali contributi suppletivi in relazione ai maggiori servizi resi). Al contrario, precisa l'Associazione, «*in presenza di contributi dovuti solo per lo status di consorziato e non in ragione dei servizi ricevuti, nessun problema si pone, non assumendo il consorzio, per le attività istituzionali, la veste di soggetto passivo d'imposta*»¹⁸².

3. La soppressione del regime di cui all'art. 6 della L. n. 133/1999 e la sua parziale inclusione nel nuovo comma 2 dell'art. 10 del Decreto Iva

3.1. Premessa

Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, in L. 6 agosto 2008, n. 133¹⁸³, comunemente noto come “manovra d'estate”) ha apportato significative modifiche, per la maggior parte in senso peggiorativo, al pregresso

riforma intervenuta, nel settore delle locazioni immobiliari, per effetto dell'art. 35, comma 8, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248), le locazioni di immobili strumentali insuscettibili di diversa utilizzazione continuano ad essere esclusi dal regime di esenzione di cui al summenzionato art. 10.

¹⁸²Circ. 27 luglio 1999, n. 66 cit..

¹⁸³Publicata nella G.U. n. 195 del 21 agosto 2008.

regime fiscale concernente il settore bancario, finanziario ed assicurativo.

In particolare, il Legislatore della riforma ha disposto l'abrogazione della precedente disciplina, di cui al summenzionato art. 6, L. n. 133/1999, inserendo contestualmente un nuovo comma 2 [molto somigliante ai previgenti comma 1, lett. b) e comma 3, lett. b) della richiamata norma] nell'art. 10, del D.P.R. n. 633/1972, a tenore del quale: *«Sono altresì esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse»*.

La norma in rassegna è stata fin da subito oggetto di critiche diffuse, nonché fioriera di accese disquisizioni interpretative sotto il profilo applicativo.

La prima di tali censure concerne la scelta di disporre l'**applicazione retroattiva**, in deroga all'art. 3, comma 1, della Legge 212 del 27 luglio 2000 (recante lo Statuto dei diritti del contribuente), per la maggior parte delle previsioni di nuova introduzione.

Per quanto si tratti di deroghe espresse, come tali formalmente aderenti alla previsione da ultimo richiamata, le stesse, invero, sovrapponendosi alle innumerevoli ulteriori norme retroattive appaiono, comunque, frustrare gli scopi effettivi perseguiti dal Legislatore dello Statuto dei diritti del contribuente, la cui valenza garantista appare sempre più in discussione.

Anche a voler prescindere dalle suddette considerazioni di principio, sotto una visuale applicativa va osservato, come lo sfasamento tra la data di entrata in vigore del nuovo regime rispetto all'abrogazione di quello pregresso (la cui decorrenza, inizialmente fissata al 1° luglio 2008 dall'art. 1, comma 264, lett. a), della L. n. 244/2007 è stata successivamente postergata al 1° gennaio 2009, per effetto dell'art. 82, comma 16, del richiamato D.L. n. 112/2008), determinando la contemporanea applicazione di entrambe le disposizioni per quasi un semestre, ha

ingenerato numerose disquisizioni di carattere interpretativo.

A tal proposito, per quanto l'Amministrazione finanziaria si sia apprestata a "giustificare" la descritta situazione affermando che, in tal modo, «*gli operatori interessati hanno potuto fruire di un periodo transitorio per adeguarsi al modello organizzativo richiesto dalla nuova disposizione, atteso che l'articolo 10, secondo comma, si differenzia dall'articolo 6, commi da 1 a 3-bis, sotto diversi profili*»¹⁸⁴, ha tuttavia omesso di evidenziare, altresì, che in assenza di puntuali indicazioni normative, come anche di chiarimenti da parte della stessa Agenzia, non è dato stabilire, con sufficiente certezza, quali siano i presupposti applicativi delle due norme durante il periodo transitorio di contemporanea vigenza.

In particolare, in mancanza di precisazioni circa la natura, speciale o generale, da attribuire alle due norme, invero, le stesse sembrano avere una "reciproca" prevalenza, con ogni evidente conseguenza, sotto il profilo della difficile individuazione della norma in concreto applicabile alla stregua del criterio della prevalenza, in virtù del quale, come noto, «*la norma speciale prevale su quella generale*».

Per tentare di fornire delle soluzioni a tali problematiche, e, in generale, ai fini di un'adeguata comprensione della portata applicativa del regime di nuova introduzione, non sembra possibile prescindere dalla preventiva individuazione della **ratio ispiratrice della Novella**; che, in considerazione della materia trattata, dovrà eseguirsi con particolare attenzione alle previsioni di matrice comunitaria vigenti in tale ambito.

In argomento, l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire¹⁸⁵ che il regime di esenzione in parola tende essenzialmente all'attuazione della facoltà, riconosciuta ai vari Stati membri della UE ex art. art. 13(A), par. 1, lett. *f*), della Dir. n. 77/388/CEE¹⁸⁶, di esentare da Iva «*le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un'attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all'esercizio di tale attività, quando tali associazioni si*

¹⁸⁴Circ. 8 maggio 2009, n. 23.

¹⁸⁵Circ. 8 maggio 2009, n. 23 cit.

¹⁸⁶Poi trasfuso nell'art. 132, par. 1, lett. *f*), della Dir. n. 2006/112/CE.

limitano ad esigere dai loro membri l'esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante, a condizione che questa esenzione non possa provocare distorsioni della concorrenza».

Più specificamente, la ragione precipua dell'abrogazione del previgente regime speciale, di cui al più volte menzionato art. 6 della L. n. 133/1999 è stata rintracciata nell'affermata non perfetta coincidenza tra la norma da ultimo richiamata e il sopra citato art. 132, Dir. n. 2006/112/CE.

Ne discende, che lo scopo perseguito dal Legislatore può rinvenirsi nell'esigenza di una migliore attuazione delle suindicate previsioni comunitarie e, quindi, in ultima analisi, nel dichiarato intento di evitare possibili censure in merito da parte della Commissione Europea.

In altri termini, il nuovo regime di esenzione è motivato dalla volontà di correggere il pregresso regime per renderlo da subito conforme alla vigente normativa comunitaria, in attesa di recepire quanto prima nel nostro ordinamento l'istituto del «Gruppo iva»¹⁸⁷.

Fatto salvo quanto si dirà oltre, circa l'inadeguatezza della riforma rispetto agli scopi ivi perseguiti, occorre osservare, preliminarmente, che gli stessi appaiono poco coerenti o, comunque, difficilmente giustificabili alla luce del fatto che, come rilevato da un'attenta dottrina¹⁸⁸, l'intervento abrogativo *de qua* risulta operato quasi contestualmente alla presentazione, da parte della Commissione europea, di una proposta¹⁸⁹ di inserimento nella Direttiva n. 2006/112/CE di un altro comma all'art. 137 (comma *ter*).

Come autorevolmente osservato da parte della dottrina, invero, sebbene la richiamata previsione, di carattere generale, sia dotata di una propria autonomia sostanziale rispetto all'art. 132, n. 1, lett. *f*), presenta delle forti analogie di

¹⁸⁷Cfr. la Relazione governativa all'emendamento, Atto Camera - XV Legislatura, n. 3256 e, in tal senso, BICCARI-COPPA, *L'Iva sulle prestazioni di servizi di gruppi bancari e assicurativi*, cit., 2328.

¹⁸⁸In argomento, v. RIZZARDI, *IVA a sorpresa nelle banche*, ne *Il Sole 24 Ore* 4 dicembre 2007; PIAZZA, *Stop all'esenzione IVA per i servizi bancari*, ne *Il Sole 24 Ore* 1 dicembre 2007; nonché ID., *Ris. 23 novembre 2007, n. 343/E: esenzione IVA per le prestazioni di servizi a carattere ausiliario rese nell'ambito dei gruppi bancari*, ne *Il Fisco*, 2007.

¹⁸⁹COM 28 novembre 2007, n. 747.

contenuto con le disposizioni da quest'ultima recate¹⁹⁰.

Appare dunque legittimo chiedersi (anche alla luce della laconica quanto generica rassicurazione: «*in attesa di recepire quanto prima nel nostro ordinamento l'istituto del Gruppo iva*») per quale ragione, se la riforma tende alla migliore attuazione, rispetto al passato, degli obblighi di matrice comunitaria assunti nel settore che ci occupa, il Legislatore, oltre ad implementare il citato art. 132 non abbia, altresì, provveduto alla contestuale recezione delle ulteriori previsioni contenute nell'accennata proposta di modifica.

L'intima connessione con la materia regolata dal regime abrogato¹⁹¹, del resto, appare di tutta evidenza, ove si consideri che in virtù della disposizioni contenute nella richiamata proposta di modifica, al ricorrere di particolari condizioni, verrà consentito a determinati operatori comunitari, attivi in ambito bancario e assicurativo, di concentrare la prestazione di alcuni servizi attraverso la costituzione di appositi "raggruppamenti", nonché di ricevere la ripartizione dei relativi costi in regime di esenzione iva.

Più in dettaglio, il summenzionato art. 137-ter obbligherà gli Stati membri ad esentare le prestazioni di servizi effettuate da un gruppo di soggetti passivi nei confronti dei membri del gruppo alla presenza delle «*seguenti condizioni*»:

- 1) *il gruppo stesso e tutti i suoi membri sono stabiliti o residenti nella Comunità;*
- 2) *il gruppo esercita un'attività autonoma e agisce come soggetto indipendente nei confronti dei suoi membri;*
- 3) *i membri del gruppo prestano servizi che sono esenti a norma dell'art. 135, par. 1, lett. da a) a g), o altri servizi in relazione ai quali non sono soggetti passivi;*
- 4) *le prestazioni sono effettuate dal gruppo soltanto nei confronti dei suoi membri e sono necessarie per consentire a questi ultimi di prestare servizi che sono esenti a norma dell'art. 135, par. 1, lett. da a) a g);*

¹⁹⁰Così, DUS, *Il regime Iva dei Consorzi costituiti tra soggetti esenti*, in *Dir. e prat. trib.*, I, 2009, 125.

¹⁹¹Ci riferiamo soprattutto agli soggetti operanti nel settore finanziario e assicurativo ma, altresì, più in generale, a tutti i gruppi societari con attività esclusivamente, ovvero, prevalentemente esente.

5) *il gruppo chiede ai suoi membri soltanto l'esatto rimborso della loro quota delle spese comuni, esclusi eventuali adeguamenti a livello di prezzi di trasferimento effettuati ai fini dell'imposizione diretta».*

È appena il caso di evidenziare, in proposito, come la descritta situazione di incertezza ha indotto taluno a rinvenire *aliunde* l'effettiva *ratio* della Novella.

Per vero, è stato autorevolmente rilevato come lo scopo essenziale di tale riforma *in peius* sia in realtà da rintracciare nell'esigenza concreta di trarre maggior gettito da taluni settori economici (quali l'industria finanziaria e quella energetica), nel cui ambito si sarebbero realizzati extraprofiti congiunturali, nonché rendite di posizione¹⁹².

A prescindere dalle considerazioni appena svolte, non sembra infondato ritenere che la *ratio* (per lo meno quella formale) del nuovo regime di esenzione, del pari di quello previgente¹⁹³, sia in ultima analisi rinvenibile in esigenze di razionalizzazione, sia a livello comunitario, sia domestico, del sistema impositivo dell'Iva (nel senso dell'eliminazione di qualunque elemento di distorsione idoneo ad incidere sul suo corretto funzionamento), piuttosto che in termini agevolativi.

In tal guisa, è stato lucidamente osservato, come la riorganizzazione dei gruppi societari (che già fruivano dell'abrogata esenzione *ex art. 6, L. n. 133/1999*) al fine di ricondurre i propri schemi organizzativi nell'ambito operativo della Novella, ad esempio mediante la creazione al proprio interno di strutture consortili, non potrebbe censurarsi (a prescindere dalla sussistenza o meno di valide ragioni economiche extrafiscali) sotto il profilo dell'elusività fiscale, in quanto espressione di una legittima pianificazione fiscale¹⁹⁴.

Sostanzialmente, essendo il mutamento dei pregresso assetto societario

¹⁹²V. Circ. CSRF (Consorzio Studi e Ricerche Fiscali) 23 luglio 2008, n. 9 e, con particolare riferimento al settore finanziario, Circ. CSRF 4 agosto 2008 n. 10; nonché Circ. Assonime, 7 agosto 2008, n. 50.

¹⁹³In relazione al quale, come precedentemente rilevato, la dottrina prevalente aveva già escluso che si trattasse di una norma avente natura agevolativa.

¹⁹⁴Per una compiuta disamina della distinzione intercorrente tra illegittimità dei comportamenti elusivi *ex art. 37-bis* del D.P.R. n. 600/1973, ovvero costituenti abuso di diritto e legittimità di quelli diretti al mero contenimento della pressione fiscale (c.d. "risparmio fiscale"), sia consentito rinviare a LUPI, *Elusione e legittimo risparmio d'imposta nella nuova normativa*, in, *Rass. trib.*, 1997, nonché all'autorevole contributo di LOVISOLO, *Abuso del diritto e clausola generale antielusiva alla ricerca di un principio*, in *Riv. dir. trib.* 2009.

funzionale al conseguimento di un risultato previsto *ex lege* (quale, appunto, la neutralizzazione delle distorsioni che deriverebbero, ai soggetti interessati dalle disposizioni in commento, dall'ordinaria applicazione del regime Iva) e non, invece, strumentale al perseguimento di un vantaggio "indebito" alla stregua di quanto prescritto dall'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, appare pienamente conforme all'ordinamento.

Tale scelta, peraltro, non pare sindacabile neanche sotto il diverso profilo dell'abuso del diritto¹⁹⁵, giacché, la stessa, ancorché dichiaratamente effettuata al solo scopo di conseguire dei vantaggi fiscali, sarebbe in ogni caso riconducibile nell'ambito del fisiologico (e, quindi, legittimo) risparmio d'imposta¹⁹⁶.

È appena il caso di aggiungere, conclusivamente, come la circostanza per cui gli scopi perseguiti dalla Novella (come sopra delineati) si pongono spesso su di un piano di stretta autonomia, rispetto a quelli che presiedono le specifiche materie cui si rivolge – le quali, nella maggior parte dei casi, sono sorrette da una propria *ratio* specifica non sempre convergente con quella della riforma – ha già portato al sorgere di alcune perplessità circa la ragionevolezza della norma in esame, sotto il profilo del rispetto del principio di uguaglianza.

¹⁹⁵Sul concetto generale di abuso del diritto, v. STEVANATO, *Uso e abuso della clausola antielusiva*, in *Corr. trib.*, 2007, 1966 ss.; ID., *Ancora sul concetto di elusione tributaria e sulla sua non punibilità*, in *Dial. dir. trib.*, 2007, 374 ss.; VACCA, *Elusione tributaria: l'abuso del diritto tra norma comunitaria e norma interna*, in *Neotepa*, 2009, 24; nonché, più specificamente, sulla teorizzata immanenza al sistema tributario nazionale del principio "antiabuso", come diretta derivazione degli artt. 53, 2 e 3 della Costituzione, in giurisprudenza, cfr. Cass. SS.UU. 23 dicembre 2008, nn. 30055, 30056 e 30057. In argomento, con specifico riferimento alla scelta tra le diverse forme giuridiche di svolgimento delle attività previste dall'ordinamento, si veda, altresì la nota sentenza "Halifax", causa C 255-02, in cui la Corte di Giustizia UE ha espressamente affermato il principio secondo cui, l'istituto dell'abuso del diritto non può essere utilizzato per impedire al soggetto passivo «il diritto di scegliere la forma di conduzione degli affari che gli permette di limitare la sua contribuzione fiscale».

¹⁹⁶Alla luce di tale impostazione, non si comprendono le ragioni di quanto affermato nella ris. 28 aprile 2008, n. 177/E, in ordine all'acclarato carattere elusivo della trasformazione, da S.p.A. in S.r.l., di una società agricola, posta in essere al fine di beneficiare del più mite regime impositivo su base catastale prescritto per le S.r.l. agricole (introdotto dall'art. 1, comma 1093, della L. 27 dicembre 2006, n. 296). Per una compiuta disamina, in senso critico, delle (per vero opinabili) argomentazioni addotte in merito dall'Amministrazione finanziaria, si consentito rinviare, per tutti, al lucido contributo di BEGHIN, *La trasformazione di società per ragioni esclusivamente fiscali: ancora equivoci in tema di elusione tributaria*, in *Riv. dir. trib.*, 2008, II, 621 ss.

3.2.1 requisiti soggettivi prescritti dal nuovo art. 10: soggetti ammessi all'esenzione

Una volta delineati gli scopi sottesi alla riforma, nel procedere alla disamina dei presupposti di natura soggettiva del nuovo regime di esenzione può osservarsi, in primo luogo, come lo stesso, a differenza dal precedente, appare essenzialmente (*rectius*: esclusivamente) ispirato al modello consortile.

Il regime di nuova introduzione, invero, prende in considerazione il solo schema consortile, sia nella forma di cui all'art. 2602 c.c., sia in quella descritta nel successivo art. 2615 *ter* c.c..

La previsione in commento, dunque, si rivolge sia ai consorzi, così come individuati nel capo II del titolo X del libro V del codice civile, sia alle società consortili e a quelle cooperative con funzioni consortili¹⁹⁷.

Tale circostanza consente di scorgere un primo segno distintivo della norma in argomento, rispetto quella comunitaria, consistente, per l'appunto, nel fatto che la disposizione interna sembra rivolgersi alle sole strutture consortili e non invece, più in generale, a tutte «*le associazioni autonome di persone*» anche se prive di personalità giuridica¹⁹⁸.

La norma interna, difatti, nel riferirsi ai soggetti che determinano la propria percentuale di detraibilità a norma dell'art. 19-*bis* del Testo Iva, o che operano in regime di esenzione dagli adempimenti contabili ex art. 36-*bis* del medesimo Testo Iva, *prima facie*, sembra, implicitamente circoscrivere la sua portata operativa nei soli confronti dei consorziati in possesso della soggettività passiva agli effetti dell'Iva.

¹⁹⁷Forma societaria, quest'ultima, che sarà verosimilmente prescelta dalla maggior parte degli operatori economici già presenti sul mercato, le cui strutture societarie risultano più agevolmente adattabili alla figura della società consortile, essendo a tal fine sufficiente procedere ad un cambiamento dell'oggetto e dello statuto sociale delle società prestatrici.

¹⁹⁸È utile rilevare, in proposito, che estendere l'ambito di operatività della norma domestica, del pari di quella comunitaria, anche alle associazioni di persone prive di soggettività passiva Iva, avrebbe consentito di considerare esenti, ad esempio, i servizi resi dal consorzio costituito dai residenti per la manutenzione di una strada, la cui attività, come chiarito dall'Amministrazione finanziaria nella Ris. 23 settembre 2002, n. 307, pur concretizzandosi nell'acquisizione delle opere necessarie e nel ribaltamento delle relative spese tra i consorziati, dà luogo a prestazioni di servizi imponibili.

L'Agenzia delle entrate¹⁹⁹, tuttavia, ha chiarito la norma *de qua* deve ritenersi applicabile anche nei confronti dei partecipanti che, svolgendo attività escluse dal campo applicativo dell'Iva, sono privi di soggettività passiva con conseguente impossibilità di detrarre l'Iva sugli acquisti.

In tal guisa, il regime speciale di esenzione risulterà applicabile anche alle prestazioni rese dai consorzi nei confronti di enti pubblici, ovvero di consorziati privati (quali potrebbero essere, ad es., i consumatori).

È appena il caso di rammentare, in questo ambito, che ai consorzi viene riconosciuta la suddetta soggettività soltanto qualora l'attività dagli stessi svolta possa considerarsi commerciale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nell'art. 4, comma 4, del D.p.r. n. 633/72.

Anche il nuovo art. 10 del D.p.r. n. 633/72 (del pari del previgente regime) limita la portata precettiva alle sole prestazioni di servizi, con esclusione delle cessioni di beni.

Fatte queste precisazioni, appare utile soffermarsi brevemente sugli elementi caratterizzanti il modello consortile.

A tal proposito è dato rilevare, in primo luogo, come l'attuale **schema consortile**, quantomeno sotto il profilo privatistico, si sostanzia essenzialmente in un'associazione di più soggetti imprenditoriali tesa a regolare i propri rapporti interni, ovvero allo svolgimento comune di singole fasi delle rispettive attività d'impresa.

Invero, sebbene l'originaria funzione dei consorzi consisteva nel regolare la concorrenza tra imprenditori al fine di arrecare vantaggio ai propri membri nell'esercizio delle loro rispettive attività imprenditoriali²⁰⁰, a seguito della riforma del diritto dei consorzi recata dalla L. 10 maggio 1976, n. 377, a queste strutture è stata riconosciuta la possibilità di svolgere determinate fasi delle imprese stesse²⁰¹.

¹⁹⁹Circ. 8 maggio 2009, n. 23 cit.

²⁰⁰Così, FRANCESCHELLI, *Consorti industriali*, Padova, 1939.

²⁰¹In argomento, cfr. Cass. 18 marzo 1995, n. 3163, in cui viene affermato che tali strutture ormai rappresentano degli strumenti di generale collaborazione tra le imprese consorziate tese a realizzare, a beneficio di queste ultime, le più svariate ed opportune sinergie, nonché, Cass. 16 luglio 1979, n. 4130 e Trib. Milano 12 maggio 1984 - entrambe citate da BASSI, *Consorti con*

Più specificamente, i soggetti costituiti per il perseguimento della prima delle suindicate finalità (associazione funzionale alla disciplina) coincidono prevalentemente con i c.d. **consorzi con attività interna**, i quali, secondo la definizione fornita da un'autorevole dottrina²⁰², sono quelli tipicamente costituiti per disciplinare la concorrenza, per esercitare un controllo qualitativo sui prodotti dei consorziati, nonché per creare marchi di qualità. È stato ulteriormente osservato dalla stessa dottrina, come questa tipologia di contratto, limitandosi ad impartire delle mere norme di condotta vincolanti, che riducono l'autonomia dei consorziati, non svolge alcuna attività commerciale (art. 2195 c.c.) od agricola (art. 2135 c.c.) ed è pertanto equiparato, agli effetti giuridici, ad un ente associativo di natura non commerciale.

Mette conto rilevare, sul punto, che la maggiore aderenza del nuovo art. 10, rispetto alla pregressa normativa, al dettato dell'art. 132 della VI Direttiva è stata ravvisata proprio nell'estensione del particolare regime di esenzione nei confronti dei soggetti da ultimo richiamati.

Le strutture consortili create per lo svolgimento aggregato di taluni segmenti dell'intero ciclo produttivo (quali sono, a titolo meramente esemplificativo, l'attività di formazione, di ricerca e sviluppo, la concentrazione degli acquisti, la promozione commerciale, il *marketing*, l'implementazione di sistemi informatici), invece, coincidono essenzialmente con i c.d. **consorzi con attività esterna**.

La **società consortile**, per altro verso, integra un contratto associativo misto organizzato e strutturato secondo gli schemi societari tipici descritti nei capi III e seguenti del titolo V del codice civile (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata), mediante il quale viene perseguita la realizzazione della funzione tipica del consorzio, consiste nello svolgimento in forma mutualistica di una o più fasi dell'attività propria delle imprese consorziate.

attività interna ed esterna: profili IVA, (sub nota 7), ne Il fisco, 2001, 13800 ss. - nelle quali viene ulteriormente precisato, come l'attività consortile non può, in ogni caso, sostituirsi integralmente alla gestione delle singole imprese consorziate.

²⁰²GALGANO, *Diritto commerciale. L'imprenditore*, Bologna, 1996, pagg. 147 e ss.; nonché, più specificamente, BASSI, *Consorzi*, cit., 2001, 13800 ss..

Ne discende, che i soci devono essere imprenditori e che l'oggetto sociale deve essere espressamente orientato al perseguimento dei suddetti scopi²⁰³.

Si noti, al riguardo, che nonostante i soggetti da ultimo indicati siano attratti nell'ambito dei consorzi per espressa indicazione normativa, i medesimi vengono espressamente richiamati dalla norma di nuova introduzione; e ciò, verosimilmente, al fine di dissipare gli eventuali dubbi applicativi (già sorti sotto la vigenza del precedente regime) derivanti dal fatto che, mentre l'art. 2615-ter (rubricato "società consortili") fa riferimento alle società previste nei capi III e seguenti del titolo V del codice civile, le società cooperative sono contemplate nel titolo VI.

La società consortile, dunque, è una società commerciale connotata dalle seguenti peculiarità: **a)** ha un oggetto sociale che persegue, contestualmente, sia lo scopo tipico dei consorzi con attività esterna (svolgimento congiunto di una o più fasi del ciclo produttivo), sia finalità mutualistiche (tra le quali potrebbe indicarsi, a titolo esemplificativo, il raggiungimento di una maggiore competitività di mercato, di una maggiore specializzazione, ovvero di una più adeguata dimensione imprenditoriale in capo alla struttura consortile); **b)** è soggetta alle regole del tipo di società prescelto (salvo qualora lo schema eletto appaia incompatibile con la causa mutualistica); **c)** oltre ai conferimenti propri del tipo di schema societario opzionato, percepisce dai propri soci gli ulteriori contributi periodici approvati con apposita delibera.

Altrimenti detto, «l'attributo consortile che voglia darsi ad una società commerciale (... omissis ...) consente a queste società di perseguire le finalità caratteristiche dei consorzi, e quindi di improntare la propria attività d'impresa – e precisamente di impresa commerciale – al perseguimento di un diretto vantaggio delle singole economie dei propri soci, senza che l'utilità che questi possono derivare dalla loro partecipazione debba necessariamente passare attraverso il profitto della società partecipata e la distribuzione di questo sotto

²⁰³MARASÀ, *Società consortili*, in *Enc. giur. Treccani*, XXIX, Roma, 1993.

forma di dividendi»²⁰⁴.

Mette conto rilevare, sotto una visuale squisitamente comunitaria, che il regime di nuova introduzione, a differenza di quello pregresso, è rimasto del tutto silente nei confronti di quelle fattispecie che interessano anche soggetti non residenti nel territorio dello Stato.

Ci riferiamo, in primo luogo, al Gruppo Europeo di Interesse Economico (c.d. GEIE), il quale, sebbene non sia espressamente menzionato dalla norma in commento tra le «*forme associative*» ammesse al regime speciale di esenzione, il medesimo, perseguendo finalità mutualistiche e non anche lucrative²⁰⁵, del tutto assimilabili ai connotati giuridici tipici del consorzio, andrebbe attratto nell'ambito operativo della disciplina in esame²⁰⁶.

In senso conforme si è pronunciata la stessa Agenzia delle entrate nella richiamata circolare 8 maggio 2009, n. 23/E²⁰⁷, in cui viene espressamente affermato che «*al consorzio possono essere equiparate organizzazioni di origine comunitaria aventi finalità analoghe, quali i gruppi economici di interesse europeo, (GEIE) costituiti ai sensi dell'art. 3 del regolamento CEE 2137/85 (Regolamento del Consiglio relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 199 del 31/07/1985) i quali, in base al citato regolamento comunitario che ne prevede l'istituzione, devono svolgere un'attività che si ricollega a quella economica dei loro membri e che può avere soltanto un carattere ausiliario rispetto a quest'ultima. Naturalmente la norma di esenzione è applicabile al GEIE a condizione che risultino soddisfatti i requisiti soggettivi previsti dall' art. 10, secondo comma*».

²⁰⁴Cfr. il commento all'art. 2615-ter c.c. di DE ANGELIS, in AA.VV., *Codice commentato delle società*, (a cura di) Bonfante-Corapi-Marziale-Rordorf-Salafia, Milano, 2007, 1919.

²⁰⁵L'art. 3, par. 1 del Regolamento del 25 luglio 1985, n. 85/2137/Cee, istitutivo del GEIE, invero, prevede espressamente che «*il fine del gruppo è quello di agevolare o di sviluppare l'attività economica dei suoi membri, di migliorare o di aumentare i risultati di questa attività; il gruppo non ha lo scopo di realizzare profitti per se stesso. La sua attività deve collegarsi all'attività economica dei suoi membri e può avere soltanto un carattere ausiliario rispetto a quest'ultima*».

²⁰⁶Cfr. PUTZOLU, *Geie e consorzi industriali*, in *Società*, 1990.

²⁰⁷In argomento si veda anche la Ris. 23 novembre 2007, n. 343/E cit. in cui, sia pure sotto il vigore dell'abrogato art. 6, L. n. 133/99, l'Agenzia aveva già sottolineato come la residenza comunitaria dei partecipanti al gruppo non deve essere di ostacolo al riconoscimento dell'esenzione.

Sulla base delle suesposte considerazioni appare, pertanto, ormai pacifico il riconoscimento del GEIE quale soggetto passivo Iva, con la conseguenza che le prestazioni rese da tale soggetto nei confronti dei partecipanti beneficerebbero dell'esenzione.

A prescindere dal lodevole sforzo compiuto dalla dottrina (al quale sembra essersi ispirata la stessa Amministrazione delle finanze) per colmare la denunciata lacuna normativa, tuttavia, residuano non pochi margini di incertezza in ordine alle ragioni effettive della mancata inclusione del GEIE tra i destinatari della previsione in commento. In particolare, non è chiaro se si sia trattato di una mera svista, ovvero di una scelta intenzionale del Legislatore.

La questione non è di scarso rilievo ove si consideri, che qualora non si ritenga essersi trattato di una banale svista normativa (agevolmente rimediabile da parte della giurisprudenza), parrebbe quanto meno discutibile che una norma dichiaratamente finalizzata alla migliore attuazione (rispetto al passato) di una disposizione comunitaria abbia scientemente escluso, dal proprio ambito operativo, proprio un istituto di derivazione comunitaria, quale è, appunto, il GEIE.

Deve porsi in luce, al riguardo, come la descritta situazione d'incertezza, oltre a rafforzare il sentore che non si sia trattato di una svista, ma di una scelta ponderata, ha portato al nascere di numerose disquisizioni di ordine operativo.

Non risulta chiaro, ad esempio, quale sia il trattamento Iva applicabile nei confronti di eventuali prestazioni di servizi (sul presupposto che le stesse, naturalmente, siano attratte nella competenza territoriale italiana e, quindi, ivi imponibili) rese da un consorzio estero nei confronti di consorziati italiani, ovvero da un consorzio italiano in favore di consorziati residenti in altri Paesi della UE.

A tal proposito, l'Agenzia delle entrate²⁰⁸, pronunziandosi sotto la vigenza del pregresso regime di esenzione in merito all'istanza di interpello promossa da un **consorzio estero, che rende servizi nei confronti di consorziati italiani**, si espressa nel senso dell'applicabilità del regime di esenzione alle prestazioni di servizi rese da una società di diritto spagnola in favore delle controllate italiane,

²⁰⁸Ris. 23 novembre 2007, n. 343.

con capogruppo estera, appartenenti al medesimo gruppo bancario.

Tale indirizzo è stato poi ribadito nella nota Circolare, n. 23/2009, in cui viene chiarito come *«anche soggetti residenti in altri Stati della comunità, qualora abbiano un pro-rata di detraibilità non superiore al 10 per cento, possano essere destinatari delle prestazioni esenti rese dal consorzio, sempreché, ovviamente, le stesse siano territorialmente rilevanti in Italia»*²⁰⁹.

Preme sottolineare, al riguardo, come l'Amministrazione finanziaria ha giustificato il proprio assunto in ossequio, sia del principio di non discriminazione in base alla nazionalità (art. 12 del Trattato UE), sia di quello della libera prestazione di servizi nei confronti dei non residenti (art. 49 del Trattato UE), nonché argomentando che l'art. 132, comma 1, lett. f) della Dir. n. 2006/112/CE, a differenza dell'art. 11, non prescrive l'obbligo della residenza dei soggetti interessati nel medesimo Stato membro.

Alla luce di quanto, da ultimo, rilevato dall'Agenzia delle entrate, non dovrebbe sussistere più alcun dubbio in ordine all'operatività del regime di esenzione in commento nei confronti delle prestazioni rese da un consorzio estero nei confronti di consorziati italiani. Tale estensione, del resto, era già stata affermata e risultava ormai pacificamente accolta sotto il vigore della precedente disciplina.

Sembra potersi pervenire a conclusioni non dissimili, anche con riferimento alla seconda delle richiamate fattispecie esemplificative, relativa ad un consorzio italiano che rende servizi a favore di consorziati esteri.

Nonostante il quadro normativo di riferimento risulti profondamente innovato a seguito della riforma del 2008, difatti, i chiarimenti offerti dall'Agenzia delle entrate – anche se resi sotto la vigenza del pregresso regime e con riferimento a specifiche ipotesi – facendo leva su principi di carattere generale (come quelli

²⁰⁹Si tengano presente, in proposito, le rilevanti modifiche (in vigore dal 1 gennaio 2010) recentemente apportate in materia di servizi transnazionali per effetto del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, recante norme di *«Attuazione delle direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE, che modificano la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne il luogo di prestazione dei servizi, il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, nonché il sistema comune dell'IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie»*. In argomento, v. la Circ. 31 dicembre 2009, n. 58.

dianzi richiamati), appaiono suscettibili di una applicazione generalizzata, che va oltre il singolo caso trattato.

Ciò non toglie, tuttavia, che l'assenza di alcuna indicazione da parte della norma di nuova introduzione, circa la possibile inclusione nel proprio ambito applicativo di soggetti non residenti, non si sottrae alle medesime censure sollevate in relazione al previgente sistema.

Ad ogni buon conto, nel silenzio della norma, una interpretazione più restrittiva della norma *de qua* rispetto a quella sopra descritta, nel senso di escludere il beneficio dell'esenzione nei confronti dei soggetti sopra indicati, oltre ad apparire irragionevole, si porrebbe in stridente contrasto con le summenzionate norme del Trattato UE.

Per converso, un'interpretazione in senso estensivo, come quello accolto nei richiamati orientamenti di prassi, oltre ad apparire certamente più aderente al Trattato, non pone particolari problemi di natura applicativa, se non quello afferente la verifica, in capo ai membri esteri del consorzio italiano, del rispetto dei requisiti prescritti dalla norma ai fini della fruibilità dell'esenzione; cui potrebbe agevolmente farsi fronte mediante il ricorso ai sempre più efficaci meccanismi di scambio di informazioni tra gli Stati membri.

L'esposizione che precede sembra del resto porsi in linea con le considerazioni svolte dal "*VAT Committee*" della Commissione europea in relazione ad un quesito sollevato dalla delegazione inglese proprio in tema di *cost-sharing associations*²¹⁰, nel cui ambito è stato espressamente affermato che

²¹⁰VAT Committee, Working paper n. 450, *Exemption of services supplied by independent groups of persons whose activities are exempt from or are not subject to VAT*, European Commission, 2004, Brussels. Sotto una visuale squisitamente comparatistica, è utile osservare che la stessa problematica interpretativa è stata affrontata e risolta, in senso conforme alla soluzione offerta nel richiamato documento di prassi comunitaria, anche dall'Amministrazione finanziaria francese e da quella belga le quali, rispettivamente, con il *Rescrit* 20 marzo 2007, n. 11 della *Direction Générale des Impôts* e la *Circulaire* 9 maggio 1996, n. 3, si sono entrambe espresse nel senso della irrilevanza, ai fini della fruibilità del regime speciale di cui trattasi, della residenza fiscale dell'associazione e dei suoi membri, a condizione che, ovviamente, i medesimi operino all'interno dell'Unione Europea. A conclusioni non dissimili, sia pure con specifico riferimento alla seconda delle richiamate esemplificazioni (soggetto residente in un Paese membro che rende servizi a favore di soggetti residenti in altri Stati membri), è giunta l'Amministrazione finanziaria spagnola, che nella Consulta 6 marzo 2003, n. 0363, mutando il precedente indirizzo ermeneutico, ha affermato l'irrilevanza, ai fini dell'applicabilità del regime speciale in parola, della circostanza

«molti dei servizi rientranti nel regime di esenzione possono essere imponibili, secondo l'art. 9(2)(e) della direttiva n. 77/388/CE, nello Stato membro in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica o ha costituito un centro di attività stabile per il quale si è avuta la prestazione di servizi. Di conseguenza, sarà la legislazione di tale ultimo Stato, e non quella dello Stato dove risiede l'associazione autonoma, che dovrà essere applicata per determinare se i requisiti dell'art. 13(A), n. 1, lett. f) sono soddisfatti».

In tale pronuncia, sostanzialmente, il Comitato sembra implicitamente confermare l'operatività del regime in commento, anche nei confronti di configurazioni multinazionali strutturate secondo uno schema riconducibile a quello di cui alle richiamate fattispecie esemplificative.

Una ulteriore questione che si era già posta sotto la vigenza della pregressa normativa, riguarda la compatibilità del regime speciale in argomento con la prestazione di servizi da parte del consorzio anche nei confronti di soggetti non consorziati.

In mancanza di una esplicita esclusione in tal senso, da parte della norma di esenzione in esame, (che non contiene alcuna condizione di esclusività dell'attività svolta da tali soggetti), sembra corretto affermare che l'attività consortile possa espletarsi anche nei confronti di terzi.

L'assunto che precede trova conferma nel pensiero espresso dalla prevalente dottrina civilistica, pressoché unanime nel senso di ritenere ammissibile lo svolgimento, da parte della società consortile, di un'attività nei confronti di terzi secondo il modello di consorzio con attività esterna di cui all'art. 2612 c.c., a patto che, la stessa, abbia come obiettivi precipui il contenimento dei costi di produzione e l'incremento dei profitti d'impresa delle consorziate. Benché, come noto, lo schema mutualistico impone il perseguimento di tali obiettivi in assenza di scopo lucrativo, la stessa dottrina lo considera *«legittimo quando l'attività con i terzi sia opportuna per realizzare una ottimale dimensione imprenditoriale,*

per cui tra i membri di un GEIE residente in Spagna vi siano anche dei soggetti residenti in altri Paesi della UE.

nell'interesse dei consorziati»²¹¹.

Tale impostazione, del resto, appare in linea con la stessa natura del consorzio ove si consideri, che sebbene la causa propria del contratto consortile consti dello svolgimento di un'attività in favore dei consorziati, non è la stessa debba essere necessariamente esclusiva, ancorché, ovviamente, l'attività resa dal consorzio nei confronti dei soggetti non consorziati si riveli, in ogni caso, secondaria rispetto a quella resa ai consorziati²¹².

Un ulteriore conferma della correttezza giuridica di tale indirizzo può trarsi, altresì, sia dalla evoluzione della pregressa normativa, e, segnatamente, dall'avvenuta espunzione del requisito dell'esclusività dalla maggior parte delle previsioni contenute nell'abrogato art. 6, L. n. 133/1999, sia dai chiarimenti offerti dagli operatori del diritto sotto la vigenza del pregresso regime di esenzione.

Come anticipato, infatti, la descritta problematica si era già posta ed era stata risolta, nel senso di riconoscere in capo al consorzio la possibilità di svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi, da parte della dottrina che, in argomento, ha lucidamente rilevato, come il requisito di esclusività non trovi alcuna giustificazione sistematica nel contesto dei principi che presiedono al funzionamento dell'imposta in esame. Il consorzio che svolga la propria attività anche verso l'esterno, invero, si porrebbe nella stessa situazione giuridica in cui avrebbero potuto trovarsi i membri del consorzio medesimo se avessero seguito la stessa scelta.

In tali situazioni, pertanto, precisa ulteriormente l'Autore, tali soggetti non

²¹¹GALGANO, *Diritto Commerciale - Le società*, Zanichelli, Bologna cit..

²¹²In tal senso, per la dottrina civilistica, v. MOSCO, *I consorzi tra imprenditori*, Milano, 1988, 116 ad avviso del quale «risulta compatibile con la causa consortile (anche quando declinata in senso mutualistico) del consorzio o della società consortile la prestazione di servizi nei confronti di soggetti non consorziati/non soci, purché – s'intende – l'attività svolta nei confronti dei terzi sia meramente secondaria rispetto a quella, prevalente, nei confronti degli imprenditori consorziati/soci: prevalenza che viene garantita precludendo qualsiasi distribuzione di utili alle imprese consorziate», nonché, conformemente, DE ANGELIS, *op. cit.*, 1876, in cui, oltre ad essere espressamente affermato che «lo scopo mutualistico dei consorzi non impedisce che questi organismi operino anche con soggetti terzi, diversi dagli imprenditori consorziati», viene ulteriormente rilevato come «*Per poter operare con i terzi ... omissis ... è tuttavia necessario che l'offerta di servizi a terzi riguardi le proprie capacità operative esuberanti quelle che occorrono ad appagare i bisogni dei consorziati. Ciò significa che dalla gestione dell'attività posta in essere con i terzi il consorzio potrà ritrarre un utile*».

beneficerebbero di nessuna detrazione aggiuntiva rispetto a quella che sarebbe comunque spettata, in applicazione delle regole generali, ai singoli membri prima della costituzione del consorzio²¹³.

Anche alla luce di tali autorevoli e condivisibili rilievi, dunque, come già rilevato nel commentare la previgente disciplina, non parrebbe ragionevole affermare che le prestazioni rese da tali soggetti verso l'esterno, oltre a non poter beneficiare dell'esenzione, possano comportare, in assenza di una puntuale previsione normativa, la perdita di tale beneficio anche nei confronti di quelle rese a favore di partecipanti al consorzio ovvero, peggio ancora, la fuoriuscita dalla compagine consortile di tali partecipanti.

È appena il caso di ricordare, in tale contesto, che l'Agenzia dell'entrate²¹⁴, commentando l'espunzione del requisito in parola dalla maggior parte delle fattispecie regolate dal previgente art. 6, L. n.133/99, ha affermato che il regime speciale di esenzione tende ad *«evitare che i soggetti in questione sopportino il maggior costo conseguente all'indetraibilità, totale o parziale, dell'iva relativa ai servizi acquisiti, rispetto a quanto si verificherebbe se la prestazione fosse prodotta all'interno dell'impresa. In tale ultimo caso, è del tutto ininfluenza la circostanza che l'impresa effettui prestazioni di servizi anche nei confronti di terzi che sono naturalmente da assoggettare all'imposta. Il menzionato art. 53 del «collegato» elimina la condizione dell'esclusività, con la conseguenza che l'esenzione si rende applicabile a tutte le prestazioni di carattere ausiliario effettuate nei confronti dei soggetti appartenenti al gruppo, fermo restando l'assoggettamento ad imposta delle prestazioni di servizi rese a soggetti terzi»*.

Quanto precede, del resto, è stato recentemente ribadito da parte dell'Agenzia, nella più volte menzionata Circolare n. 23/2009, in cui viene espressamente rilevato che *«i consorzi in esame devono essere costituiti per rendere servizi ai propri consorziati che svolgano prestazioni esenti. Tale attività dovendo*

²¹³Così, LUPI, *Profili sistematici del nuovo regime Iva dell'outsourcing bancario e assicurativo*, in *Rass. trib.*, 1999, op. cit.

²¹⁴Circ. 16 novembre 2000, n. 207/E cit. e, in senso conforme, *Bulletin Officiel Des Impôts* 20 ottobre 1999, n. 3 A-315, in cui l'Amministrazione francese afferma espressamente la compatibilità delle prestazioni di servizi rese dal consorzio a favore di soggetti terzi con il regime di esenzione in commento.

connotare in modo netto la struttura consortile, sotto il profilo giuridico ed economico, deve costituire lo scopo principale dell'oggetto sociale ... omissis Ciò non toglie che, in assenza di esplicite indicazioni nella normativa nazionale e comunitaria, il consorzio possa svolgere operazioni nei confronti di consorziati o di terzi».

Ancor più specificamente, nel medesimo documento di prassi viene ulteriormente chiarito come *«Dette operazioni, non rientrando nel contesto della previsione esentativa, dovranno essere assoggettate ad Iva. Si deve ritenere, infatti, che la possibilità di rendere servizi a soggetti terzi o a consorziati con percentuale di detraibilità superiore al 10 per cento non possa essere del tutto preclusa, in quanto ne deriverebbe una difficoltosa applicazione della norma in esame».*

In tale contesto non sembra potersi prescindere da una breve disamina delle pronunzie rese, in argomento, da parte della Corte di giustizia europea.

Tale problematica, in particolare, è stata dapprima sottoposta al vaglio della Corte di giustizia europea da parte della Corte d'Appello di Bruxelles²¹⁵, che ha chiesto di chiarire, in via pregiudiziale, se l'art. 13, parte A, n. 1, lett. f) debba interpretarsi nel senso di consentire agli Stati membri *«di accordare un'esenzione dall'imposta unicamente nell'ipotesi in cui i gruppi autonomi di persone forniscano servizi esclusivamente a favore dei propri membri, ad esclusione dei soggetti che non sono membri».* La questione, tuttavia, è stata di recente cancellata dal ruolo con Ordinanza n. 2010/C-11/31²¹⁶.

Successivamente, la questione è stata riproposta, sia pure in termini parzialmente differenti, dalla Suprema Corte olandese (*Hoge Raad der Nederlanden*)²¹⁷, che ha chiesto alla Corte di esprimersi, sempre in via

²¹⁵CGCE 29 marzo 2007, Causa C-168/07, Axa Belgium Sa (già AXA Royale Belge SA), 1. Stato belga, administration de la Tva, de l'enregistrement et des domaines, 2. Stato belga, administration de l'inspection spéciale des impôts (I.S.I.). Sul punto cfr., altresì, TAX NEWS SERVICE, *Preliminary ruling requested from ECJ on Belgian VAT exemption for services supplied by cost-sharing associations*, IBFD, 17 agosto 2007 (Ref. GET-IV: BE:8) .

²¹⁶Publicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 16 gennaio 2010.

²¹⁷CGCE 11 dicembre 2008, Causa C-407/07, *Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing/Staatssecretaris van Financiën* e relativo commento di Sardella, *Sono esenti da Iva le prestazioni rese da un'associazione ai propri membri purché questi ultimi*

pregiudiziale, in ordine alla corretta interpretazione del medesimo art. 13, parte A, n. 1, lett. f), e, segnatamente, se tale norma trovasse applicazione nei soli confronti dei servizi resi alla collettività dei membri, ovvero anche in caso di svolgimento di un determinato servizio nei soli confronti di uno solo dei membri dell'associazione.

In tale occasione la Corte, rispondendo positivamente al quesito sollevato, ha affermato il principio secondo cui tutte le prestazioni rese dall'associazione in conformità alle finalità associative devono ritenersi per ciò stesso di natura collettiva, quantunque a beneficiarne direttamente siano solo alcuni dei consorziati, ovvero anche solo uno di essi. Anche l'attività resa a un singolo partecipante, invero, ben può essere ispirata ad esigenze mutualistiche della collettività, con conseguente irrilevanza della circostanza che l'attività medesima sia svolta nei confronti di tutti gli associati²¹⁸.

Ad avviso della Corte, sostanzialmente, la norma in esame deve essere interpretata nel senso per cui, fatto salvo il soddisfacimento delle altre condizioni previste da questa disposizione, le prestazioni di servizi fornite ai loro membri da parte di associazioni autonome beneficiano dell'esenzione prevista da detta disposizione, anche qualora le tasse siano fornite ad uno solo o ad alcuni di detti membri.

Sulla base delle suesposte considerazioni e in forza dei chiarimenti resi sotto la vigenza della pregressa disciplina, sembra potersi concludere nel senso

svolgano attività esenti e la prestazione sia necessaria per lo svolgimento dell'attività professionale, in *Fiscalitax*, 2008, 384. Cfr., altresì, TAX NEWS SERVICE, Preliminary ruling requested from ECJ on Netherlands VAT exemption for services supplied by cost-sharing associations, IBFD, 14 agosto 2007 (Ref. GET-IV: NL:8.2).

²¹⁸Negli stessi termini, del resto, si era già espresso l'avvocato generale Eleanor Sharpston, che nelle proprie conclusioni del 9 ottobre 2008 ha avuto modo di precisare, che sebbene in base ad una costante giurisprudenza della Corte i termini con i quali sono state formulate le esenzioni di cui all'art. 13 della sesta direttiva devono essere interpretati restrittivamente, la medesima giurisprudenza di certo non mira ad imporre un'interpretazione che renderebbe le esenzioni ivi previste in concreto pressoché inapplicabili. In tal guisa, precisa ulteriormente l'avvocato Sharpston, un'interpretazione troppo letterale dei termini «parte» e «comuni» imporrebbe una restrizione dell'ambito dell'esenzione, che apparirebbe eccessivamente forzata e, quindi, ingiustificata. Pertanto, sempre ad avviso dell'Avvocato generale, l'esenzione di cui all'art. 13, parte A, n. 1, lett. f) della VI direttiva Iva deve ritenersi altresì applicabile ai «servizi resi ai propri membri delle associazioni ivi menzionate anche ove siano prestati a beneficio solo di uno o solo alcuni di loro, purché però le restanti condizioni stabilite nella disposizione siano soddisfatte».

dell'ammissibilità che il consorzio renda delle prestazioni anche in favore di soggetti terzi, soprattutto laddove si affermi che il nuovo regime rappresenti un'evoluzione in senso migliorativo del precedente regime (come sembra evincersi nella richiamata Relazione governativa).

Fermo restando, naturalmente, che l'attività principale del consorzio dovrà comunque risultare prevalentemente svolta nei confronti dei suoi membri, giacché, per quanto l'attività esterna possa risultare efficace per il raggiungimento di una maggiore competitività di mercato, nell'interesse dei consorziati, dovrà comunque svolgersi in ossequio alle finalità mutualistiche del consorzio e che, le prestazioni rese nei confronti di terzi non potranno beneficiare del regime speciale di esenzione di cui trattasi.

3.3. Segue: la percentuale detraibilità e il requisito della prevalenza

La disposizione in commento prescrive il rispetto dell'ulteriore requisito soggettivo, di carattere quantitativo, che il consorzio risulti costituito tra soggetti che nel triennio solare precedente abbiano registrato una percentuale di detrazione superiore al 10%, come determinato ai sensi dell'art. 19-bis, nel triennio solare anteriore a quello di effettuazione dell'operazione Iva.

Va subito notato come la condizione in esame, che appare essenzialmente rivolta ad evitare che il regime *de qua* trovi applicazione nei confronti di quei soggetti con attività non stabilmente esente, non è altresì prescritta dalla "corrispondente" disposizione comunitaria [art. 132, par. 1, lett. f), Dir. n. 2006/112/CE], di cui la norma domestica propone una migliore attuazione.

Tale diversità di trattamento, in relazione alla quale è già stata sollevata qualche perplessità circa la sua conformità con l'ordinamento comunitario²¹⁹, ha fatto ritenere che la norma interna, a differenza di quella comunitaria, se, per un verso, include nel proprio ambito applicativo anche i soggetti con percentuale di detrazione limitata, benché non superiore al 10%, dall'altro sembra escludere l'operatività dell'esenzione nei confronti degli enti privi di soggettività Iva (quali sono, in linea generale, gli enti pubblici non economici e i consorziati privati).

²¹⁹RICCA, *Presupposti applicativi dell'esenzione IVA delle prestazioni "infragrupo"*, in *Corr. trib.* 2009.

Pronunziandosi in argomento, l'Amministrazione finanziaria²²⁰ ha ritenuto che la descritta difformità di "vedute" troverebbe giustificazione nel disposto contenuto nell'art. 131 della medesima Dir. n. 2006/112/CE, che consente di individuare misure *«per assicurare la corretta e semplice applicazione delle medesime esenzioni e per prevenire ogni possibile evasione, elusione o abuso»*.

Sostanzialmente, l'Agenzia delle entrate ha in proposito rilevato come *«tale minima percentuale di detraibilità non muta la qualificazione del consorziato il quale, essendo equiparato, ai fini in esame, ad un soggetto totalmente privo del diritto a detrazione, riceve dal consorzio prestazioni esenti anche se trattasi di prestazioni di servizi destinate allo svolgimento delle marginali operazioni imponibili»*.

In particolare, nella medesima circolare viene chiarito come *«tale attività, tuttavia, non può essere svolta in misura tale da far venir meno gli elementi caratterizzanti i consorzi di cui all'art. 10, secondo comma, costituiti per rendere prestazioni esenti agli associati privi del diritto a detrazione e, pertanto, tale attività deve essere non prevalente (inferiore al 50 per cento del volume d'affari del consorzio)»*. Ancor più specificamente, nella stessa viene ulteriormente rilevato che *«resta fermo che la partecipazione al consorzio di soggetti che non hanno i requisiti richiesti dalla norma non deve di fatto snaturare lo scopo principale dell'attività consortile e deve avere un peso non prevalente nell'ambito della compagine sociale. Così che, ove dovessero risultare prevalenti le prestazioni di servizi rese a soggetti terzi o a consorziati con percentuale di detraibilità superiore al 10 per cento, dovranno essere assoggettate a Iva non solo le predette prestazioni ma anche quelle rese ai consorziati»*.

Con specifico riferimento al secondo dei suenunciati elementi distintivi (esclusione dall'ambito operativo della norma in commento degli enti privi di soggettività passiva Iva), nel medesimo documento di prassi, come già rilevato, l'Agenzia, nel ritenere implicitamente che si sia trattato di una mera svista legislativa, agevolmente colmabile in via interpretativa, ha concluso per l'applicabilità del regime in esame anche nei confronti dei partecipanti privi di

²²⁰Circ. 8 maggio 2009, n. 23 cit.

soggettività passiva.

Un'ulteriore questione ermeneutica si è posta con riferimento al significato da attribuire all'espressione «*triennio solare precedente*», che indica il periodo in relazione al quale deve essere compiuta la verifica di sussistenza circa il possesso, in capo ai consorziati, di una percentuale di detrazione inferiore al 10%.

In assenza di puntuali riferimenti normativi, come anche di puntuali indicazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria (vedi più avanti p.66 punto sulla prevalenza), infatti, non risulta chiaro quali siano le conseguenze connesse al mancato rispetto di tale presupposto, come anche i criteri operativi da seguire ai fini di tale verifica.

Con specifico riferimento alla prima delle suindicate questioni, invero, alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 10, comma 2, D.P.R. n. 633/72 (che non indicala modalità di effettuazione di tale verifica e non prescrive espressamente che ai fini dell'operatività dell'esenzione *tout court*, tutti i consorziati o soci debbano essere totalmente o prevalentemente esenti), residuano rilevanti margini di incertezza, in ordine alla fruibilità del beneficio in esame (e, in caso di risposta affermativa, da parte di quali soggetti) per quelle fattispecie in cui, appunto, solamente uno o alcuni dei partecipanti al consorzio registrino un *pro-rata* di detraibilità superiore al 10%.

È evidente, pertanto, come la descritta problematica assume notevole rilievo, ove si consideri che, qualora la suddetta espressione venga interpretata secondo un'accezione eccessivamente restrittiva, il beneficio dell'esenzione risulterebbe precluso nei confronti di tutte le prestazioni rese dal consorzio, ogni qualvolta che anche uno solo dei partecipanti presentasse, nel triennio solare precedente, una percentuale di detrazione superiore al 10%. V'è di più, seguendo tale impostazione l'operatività dell'esenzione verrebbe meno anche in quelle evenienze in cui il requisito in parola venga a mancare per una sola annualità.

Anche alla luce di quanto dinanzi rilevato in ordine alla possibilità, in capo ai consorziati, di svolgere la propria attività nei confronti di terzi, sembra coerente affermare che lo svolgimento dell'attività consortile in favore di una quota marginale di membri, rispetto ai quali, ad esempio, sia venuto meno, o non sia

soddisfatto fin dall'adesione al consorzio il requisito *de quo*, non dovrebbe pregiudicare l'applicazione della nuova disciplina.

Diversamente opinando, del resto, si approderebbe all'assurda conclusione, per cui la durata del consorzio o società costituiti per l'erogazione di prestazioni di servizi esenti sarebbe condizionata da eventi futuri ed incerti (quale, appunto, il *pro-rata* definitivo dell'anno nel corso del quale vengono rese le prestazioni), laddove il requisito posto dalla norma comunitaria, alla cui attuazione è tesa quella in commento, è individuato nella funzionalità dei servizi alle prestazioni esenti, ma non quello che i partecipanti svolgano esclusivamente operazioni esenti. La disposizione rende infatti esenti le «*prestazioni effettuate nei confronti dei consorziati*», senza porre alcuna condizione di esclusività in favore degli stessi. D'altro canto, una percentuale di detrazione pari 10% implica l'effettuazione di operazioni imponibili (quantomeno come cessioni di beni).

Sembra corretto ritenere, pertanto, che la norma non possa imporre lo scioglimento dell'ente, come pure l'esclusione di consorziati a seguito e in dipendenza di occasionali ed eventuali variazioni del *pro-rata* in capo a taluni partecipanti.

Tale conclusione risulta ulteriormente avvalorata anche da circostanze di ordine pratico, tra cui spicca quella per cui, essendo tali soggetti generalmente destinatari di conferimenti di beni o di capitali, dagli stessi utilizzati per reperire le dotazioni aziendali (beni strumentali, personale ecc.) idonee a svolgere un segmento delle attività produttive dei partecipanti (che, nella normalità dei casi non sono in grado di svolgerle autonomamente), risulterebbe oltremodo gravoso retrocedere (peraltro, solo in via temporanea, ove si ammetta la possibilità della riammissione del partecipante momentaneamente estromesso) quei beni aziendali durevolmente e stabilmente inseriti nella compagine operatività degli enti mutualistici.

In tali evenienze, naturalmente, il regime speciale risulterebbe fruibile nei soli confronti delle prestazioni rese a favore dei membri in possesso di tale requisito soggettivo, con conseguente esclusione di quelle ulteriori prestate in favore degli altri consorziati.

L'assunto che precede, peraltro, sembra avvalorato da quanto affermato dall'Amministrazione finanziaria nella Circ. n. 23/2009, in cui, (come si dirà meglio *infra*) nel precisare che l'attività dei consorziati debba essere solo prevalentemente esente, viene espressamente affermato che non è preclusa al consorzio la possibilità di svolgere delle operazioni nei confronti di consorziati con percentuale di detraibilità superiore al 10%.

In termini più restrittivi si è espresso il *VAT Committe* della Commissione, (che sembra invece auspicare un'interpretazione al quanto rigorosa) il quale, tuttavia, pur affermando che «*la Direttiva richiede che tutti i membri esercitino un'attività esente o in relazione alla quale non sono soggetti passivi*» omette di precisare cosa debba intendersi per «attività esente».

Anche in tale ambito, quindi, sembra riproporsi la questione, già sorta sotto la vigenza dell'abrogata L. n. 133/99 (e risolta nel senso qui auspicato), se con tale espressione si sia voluto riferirsi soltanto all'attività esclusivamente esente, ovvero a quella prevalentemente esente.

È appena il caso di ribadire, al riguardo, che una soluzione eccessivamente rigida di tale problematica, oltre a non risultare coerente con le previsioni di attuazione adottate da molti Paesi europei²²¹, renderebbe in concreto poco applicabile il regime di esenzione in esame, con conseguente frustrazione degli stessi obiettivi perseguiti dal summenzionato art. 132, n. 1, *lett. f)* (espressamente indicati nella volontà di ridurre i costi a beneficio della concorrenza, come anche della neutralità nelle scelte aziendali organizzative e strategiche).

È utile osservare, a tale ultimo proposito, come la stessa Corte di giustizia, nell'affermare che il significato dell'art. 132, n. 1, *lett. f)* vada interpretato in maniera restrittiva, precisa ulteriormente che detta interpretazione non deve essere tale da rendere le previsioni ivi contenute di fatto scarsamente fruibili²²².

²²¹Ci riferiamo, in particolare, non solo all'Italia, che prevede una soglia di detraibilità del 10%, ma anche alla Francia, che consente una percentuale di detraibilità pari al 20%, al Belgio e alla Spagna, che ammettono una percentuale di detraibilità del 10%, nonché il Lussemburgo, che giunge fino al 30%.

²²²Cfr. CGCE 15 giugno 1989, Causa C-348/87, *Stichting Uitvoering Financiële Acties (SUFA)*, par. 62, in *Riv. corte conti*, 1987, 884 e, in senso conforme, CGCE 20 novembre 2003, Causa C-8/01, *Taksatorringen*; si vedano anche, negli stessi termini, le conclusioni presentate in data 9

Per quanto attiene, invece, all'ulteriore questione, circa i criteri da utilizzare ai fini di tale verifica, il tenore testuale della norma sembra indurre a ritenere che debba aversi riguardo alla **media aritmetica** (della percentuale di detrazione Iva) registrata nel **triennio solare precedente** quello di effettuazione dell'operazione, assumendo pari a 0% gli anni per cui è efficace l'opzione *ex art. 36-bis* del D.P.R. n. 633/1972²²³.

Aderendo ad una diversa soluzione, del resto, per la fruizione del particolare regime di esame verrebbe imposto ai consorzi già esistenti di escludere dalla compagine associativa tutti i partecipanti che registrino, anche in una sola annualità del triennio, una percentuale di detraibilità superiore alla suindicata soglia.

È facile cogliere gli effetti dirompenti, sul piano concettuale, ma soprattutto sotto il profilo operativo, che scaturirebbero dall'accoglimento di una simile impostazione restrittiva che, oltretutto, renderebbe scarsamente appetibile, o, comunque, in concreto difficilmente applicabile il particolare regime di esenzione in esame (circostanza quest'ultima che, come più volte rilevato è avversata, sia dalla giurisprudenza comunitaria, sia dall'Amministrazione delle finanze italiana).

Sembra pertanto corretto affermare, in linea con quanto già rilevato, che ai fini della fruibilità del regime in esame è ininfluenza che ogni consorziato abbia rispettato, nel triennio solare precedente, una percentuale di detrazione superiore al 10%, fermo restando, ovviamente, che anche in tali ipotesi l'attività resa nei confronti dei consorziati "esuberanti" sarà sottratta al beneficio dell'esenzione (con conseguente applicazione del regime Iva proprio di tali prestazioni).

In tal senso, si è pronunciata la stessa Agenzia delle entrate nella recente e più volte menzionata circolare n. 23/E del 2009, in cui viene testualmente affermato che: *«il consorziato beneficerà dell'esenzione anche nel periodo (esempio 2009) in cui ha una percentuale superiore al 10%, laddove l'esenzione potrà venire meno nel periodo successivo (2010) se la media del triennio (2007-2009, nell'esempio) risulterà superiore al 10%»*; nonché: *«per i consorziati che*

ottobre 2008 dall'avvocato generale Eleanor Sharpston, in relazione alla Causa C-407/07 Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing/Staatssecretaris van Financiën.

²²³In tal senso, BICCARI-COPPA, cit., 2331; contra, RICCA, *Presupposti applicativi*, cit., 51.

abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, vale un criterio previsionale, sulla base delle caratteristiche oggettive dell'attività intrapresa; coerentemente, per i consorziati che effettuano l'opzione ex art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972 (si ricorda, valida per 3 anni), il requisito si intende automaticamente verificato; per quanto ovvio, se al termine dell'esercizio il requisito non sarà verificato, occorrerà procedere alle conseguenti note di variazione ex art. 26 del D.P.R. n. 633/1972»²²⁴.

Nel medesimo documento di prassi, peraltro, l'Amministrazione finanziaria, oltre ad escludere che il rispetto della condizione in esame sia prescritto per ogni singola annualità, chiarisce ulteriormente che ai fini della fruizione del beneficio in commento, per quanto non sia richiesto che tutta l'attività dei consorziati sia integralmente esente, la stessa dovrà comunque rivelarsi prevalentemente esente.

Nella summenzionata circolare, invero, viene precisato che pur non essendo preclusa al consorzio la possibilità di svolgere delle operazioni nei confronti di consorziati con percentuale di detraibilità superiore al 10%, ovvero di soggetti non consorziati, l'attività resa nei confronti di tali soggetti dovrà in ogni caso risultare inferiore al 50% del volume d'affari vantato dal consorzio (condizione idonea e sufficiente a non snaturare la natura propria del consorzio).

Appare quindi evidente, che l'Agenzia delle entrate, lungi dall'imporre un obbligo di estromissione del consorziato "esuberante", anche in tale evenienza propone, quale unica conseguenza negativa connessa e conseguente dal mancato rispetto del requisito in parola, quella della disapplicazione del regime speciale di esenzione in relazione a tali prestazioni.

Non è stato tuttavia chiarito, se la carenza del requisito della "prevalenza" in capo al consorzio (la cui verifica "puntuale" potrà eseguirsi solo alla fine del periodo d'imposta) imponga l'emissione delle note di addebito per l'Iva relativa

²²⁴A questo specifico riguardo, sotto un profilo strettamente operativo, sembra utile osservare, che non essendo il consorzio in grado di avere piena cognizione della situazione contabile, agli effetti dell'Iva, dei consorziati, è auspicabile che il consorzio medesimo si faccia rilasciare dai partecipanti, prima dell'inizio di ciascun periodo d'imposta, una specifica attestazione scritta, circa il possesso dei requisiti *de quibus*, così da evitare il rischio di eventuali contestazioni e/o conseguenze sanzionatorie. Conformemente, cfr. Circ. Consorzio CBI (*Corporate Banking Interbancario*) 11 novembre 2008, n. 5.

alle prestazioni precedentemente esentate, i ossequio al summenzionato art. 26, ovvero, se ciò assuma esclusivo rilievo per il periodo d'imposta successivo a quello in cui si è riscontrata la mancata sussistenza del suddetto requisito; soluzione quest'ultima che appare certamente più coerente rispetto a quanto sopra riferito in ordine calcolo sulla media riportata nel triennio.

Dato per acquisito che la verifica di sussistenza dei requisiti *de quibus* debba eseguirsi sulla media di un triennio, nel silenzio della norma, resta ulteriormente da chiarire, se ai fini di tale calcolo debba farsi riferimento al volume d'affari complessivamente registrato nel triennio, ovvero, se la percentuale vada previamente ponderata su ogni annualità per poi procedere alla media tra di esse²²⁵.

Sebbene il sistema del *pro-rata* (cui fa espresso riferimento anche la norma in esame), imponendo una determinazione sul volume d'affari annuale, potrebbe far ritenere preferibile la prima delle suindicate soluzioni, la seconda apparirebbe certamente più aderente al dettato della norma²²⁶.

A tal riguardo, non soccorrono i chiarimenti offerti dall'Agenzia delle entrate italiana²²⁷ con riferimento alla distinta fattispecie in cui alcuni dei membri del consorzio svolgono più attività (esenti ed imponibili), nel cui ambito è stato solamente chiarito, che la verifica di sussistenza del requisito in parola deve eseguirsi con riferimento al rapporto tra le operazioni imponibili e le operazioni effettuate nell'ambito delle diverse attività esercitate, unitariamente considerate (volume d'affari complessivo).

3.4. I requisiti oggettivi prescritti dal nuovo art. 10: le prestazioni ammesse al beneficio dell'esenzione

Sotto il profilo oggettivo il regime di nuova introduzione, eliminato l'infelice richiamo (contenuto nell'abrogato art. 6, L. n. 133/1999) alle prestazioni di carattere ausiliario di cui all'art. 59, comma 1, *lett. c*), Tulb, attrae nel proprio ambito operativo tutte le prestazioni di servizi (con esclusione delle cessioni di

²²⁵Tali modalità di calcolo, invero, anche se apparentemente fungibili conducono a risultati differenti.

²²⁶Così, v. Circ. Consorzio CBI (*Corporate Banking Interbancario*) 11 novembre 2008, n. 5.

²²⁷Ris. 31 ottobre 2008, n. 414.

beni) comunque denominate ed organizzate.

La nuova norma, sostanzialmente, senza prescrivere alcuna condizione specifica circa la natura dei servizi resi - che, quindi, non devono essere necessariamente bancari, finanziari o assicurativi, né ausiliari – ammette che gli stessi abbiano la medesima natura di quelli costituenti l'attività propria delle imprese partecipanti.

La potenziale illimitatezza della tipologia di prestazioni interessate dalla riforma, tuttavia, come autorevolmente rilevato,²²⁸ tuttavia, incontra il limite della finalità mutualistica dell'ente, il quale, presupponendo un sostenimento di costi o spese comuni, induce a ritenere imponibili taluni servizi che per l'innanzi risultavano attratti nell'esenzione.

In particolare, l'autore ha espresso delle perplessità in ordine alla possibilità di annoverare fra i servizi esenti quelli di locazione di immobili, *«sia per la inidoneità dell'ente alla titolarità di patrimoni immobiliari (ad eccezione di quella di immobili strumentali per l'esercizio dell'attività istituzionale), sia soprattutto perché sarebbe difficile stabilire un nesso di specifica inerenza all'attività esente dei partecipanti»*.

È stato ulteriormente osservato dalla stessa dottrina, come *«anche l'ipotesi della sublocazione di immobili (caso nel quale l'iva eventualmente addebitata dal proprietario sarebbe totalmente indetraibile) porrebbe problemi circa la ripartizione del costo (iva compresa), che dovrebbe concernere solo i partecipanti sublocatari e non quelli che non fruiscono del servizio. Né si può sottacere che non è comunque agevole, nel caso di locazione di immobili di proprietà, individuare i criteri per accertare il costo del servizio»*.

A prescindere dalle problematiche di ordine applicativo poste in luce dalla richiamata dottrina, è utile osservare che le modifiche introdotte in materia di Registro, per opera del menzionato D.L. n. 112/2008²²⁹ (su cui si tornerà *infra*),

²²⁸DUS, *Il regime Iva dei consorzi*, cit., 133.

²²⁹L'art. 82, comma 14, del D.L. n. 112/2008, difatti, prevede che anche le locazioni di immobili esenti, ove stipulate nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 10, comma 2, del D.p.r. n. 600/73 (come anche dell'art. 6 della L. n. 133/99, per il periodo relativo alla sua vigenza) sono soggette all'obbligo di registrazione in termine fisso con applicazione dell'imposta in misura proporzionale (pari all'1% per gli immobili strumentali e al 2% per quelli con destinazione abitativa),

nel formulare un puntuale riferimento alle locazioni di immobili esenti *ex art.* 10, comma 2, del D.p.r. n. 600/73, sembrano porsi quale implicita conferma, quanto meno in astratto, dell'inclusione dell'attività di cui trattasi nell'ambito del nuovo regime di esenzione.

Anche in tale ambito, tuttavia, sembra valere quanto già precisato in ordine alla distinzione tra attività di gestione immobiliare, rispetto a quella di mera locazione d'immobili.

Sempre con riferimento alla corretta delimitazione della categoria di prestazioni interessate dalla riforma, sotto il profilo comunitario, si è posta la questione afferente la corretta interpretazione dell'art. 132, n. 1, lett. *f*), della Dir. n. 2006/112/CE, nella parte in cui, ai fini dell'ammissione al beneficio dell'esenzione prescrive che le prestazioni di servizi rese ai membri dell'associazione risultino «*direttamente necessari*» all'esercizio dell'attività esente svolta dagli stessi membri.

Sulla base delle considerazioni che verranno svolte nel prosieguo, sembra corretto ritenere, che la suddetta espressione debba intendersi secondo un'accezione abbastanza equilibrata, non troppo rigorosa, ma neanche eccessivamente estesa.

Un'interpretazione troppo restrittiva, invero, condurrebbe ad una forte limitazione della fruibilità in concreto della norma (circostanza quest'ultima, come dianzi precisato, avversata, in diverse occasioni, da parte dei Giudici comunitari), mentre un'interpretazione troppo estesa implicherebbe una sostanziale analogia con le prestazioni accessorie all'attività dei consorziati, che, quindi, farebbe apparire *tamquam non esset* la norma in esame; in quanto, come noto, i servizi accessori alle prestazioni principali (esenti) sono altresì esenti per natura, a prescindere dal soggetto erogante.

Non sembra infondato ritenere, pertanto, che la disposizione in esame, anche in considerazione della terminologia usata dal Legislatore comunitario, debba comunque interpretarsi secondo un'accezione moderatamente ampia, tale da

precedentemente esclusa dalla Amministrazione finanziaria nella Circ. 16 novembre 2006, n. 33/E. Sul punto si veda, altresì, Circ. Assonime 29 ottobre 2008; Circ. CST 22 ottobre 2008, n. 11; nonché Circ. Federcasse 27 ottobre 2008, n. 200.

ricondere nel proprio spettro, ogni servizio “inerente” all’attività propria dei consorziati.

L’auspicata soluzione, nondimeno, oltre ad evitare la gravosa (se non addirittura impossibile) aprioristica delimitazione di tutte le fattispecie interessate dalla norma, appare più conforme alla stessa logica consortile, ove si pensi che l’attività resa dal consorzio nei confronti dei propri partecipanti è connaturata al proprio oggetto sociale.

L’impostazione che precede, del resto, si pone anche in linea con quanto precedentemente rilevato in ordine alla possibilità che i consorzi svolgano attività commerciali nei confronti di soggetti terzi.

A voler seguire il descritto approccio, sostanzialmente, le prestazioni rese ai consorziati (salvo alcune eccezioni) si rivelerebbero generalmente esenti, mentre, le stesse, ove prestate nei confronti di terzi, sarebbero imponibili.

Pronunziandosi in argomento, l’Agenzia delle entrate ha chiarito, che alla luce dell’espressione utilizzata da Legislatore comunitario, le prestazioni di servizi interessate dalla norma in esame debbano identificarsi con «*quelle aventi per oggetto servizi necessari per l’esercizio di attività esenti o escluse dal campo di applicazione del tributo*»²³⁰.

Preme osservare, sul punto, che sebbene i chiarimenti offerti dall’Amministrazione finanziaria consentono di superare la controversa restrizione (proposta dalla stessa Agenzia sotto il vigore della precedente normativa) riguardante i servizi della stessa natura di quelli costituenti l’attività propria dei consorziati²³¹; la nuova limitazione proposta dall’Agenzia appare, tuttavia, ultronea rispetto alla formulazione testuale della previsione comunitaria, la quale, come detto, richiede esclusivamente che le prestazioni di servizi risultino «*direttamente necessari*» all’esercizio dell’attività, senza solamente la quale, come precisato, richiede esclusivamente che il servizio reso dal consorzio abbia ad oggetto attività esenti o escluse²³².

In termini difformi si è espresso in vece il *VAT Committee* della Commissione

²³⁰Circ. 8 maggio 2009, n. 23 cit.

²³¹Sul punto cfr. Ris. 25 giugno 2002, n. 208.

²³²Ampliamente criticato da DOLCE, *Circolare n. 23/E dell’8 maggio 2009*, cit., 3307.

europea²³³ il quale - nel ribadire il concetto che il pericolo di distorsione della concorrenza, il rispetto del principio di neutralità unitamente al fatto che l'esenzione costituisce una deroga al principio generale in base al quale l'Iva è riscossa per ogni prestazione di servizi, impongono un'interpretazione restrittiva del requisito in commento - si è espresso nel senso per cui l'esenzione dovrebbe essere ammessa nei soli confronti delle prestazioni direttamente connesse «*con l'attività esente svolta dai membri dell'associazione. Al riguardo, il caso Taksatorringen²³⁴ può rappresentare un buon esempio di servizio direttamente connesso all'attività assicurativa (RCA) ovvero il servizio di liquidazione sinistri causati da incidenti d'auto*». Al contrario, prosegue il Comitato Iva, non potrebbero considerarsi tali le prestazioni di «*natura generica*» direttamente connesse con l'attività esente di una banca (quali sono, ad esempio i servizi di pulizia, quelli di sorveglianza, ovvero ancora quelli di consulenza fiscale e legale).

In altri termini, ad avviso del Comitato europeo, la nozione di «*servizio direttamente necessario*» dovrebbe essere interpretata secondo un'accezione molto circoscritta, alla cui stregua il regime di esenzione andrebbe accordato nei soli confronti delle prestazioni di servizi che, in concreto, risultino direttamente strumentali allo svolgimento dell'attività esente.

Tale impostazione, tuttavia, oltre a determinare alcune incertezze circa l'esatta delimitazione del perimetro di operatività, sotto il profilo oggettivo, della previsione in commento, non sembra coerente con l'esigenza, in più occasioni rimarcata dalla stessa Corte di giustizia, di evitare interpretazioni che rendano eccessivamente difficoltosa la fruibilità in concreto del regime speciale di esenzione che ci occupa.

L'indirizzo interpretativo seguito dal Comitato Iva, inoltre, sembra porsi in conflitto con gli stessi obiettivi perseguiti dalla norma; come dianzi rilevato, consistenti nell'esigenza di evitare di penalizzare la scelta di organizzare lo svolgimento di una determinata attività esente mediante l'affidamento, in *outsourcing*, di talune prestazioni direttamente connesse all'attività medesima.

²³³Cfr. VAT Committee, Working paper n. 450, punto 2 cit.

²³⁴CGCE Causa C-8/01 Assurandør-Societet, acting on behalf of Taksatorring, v. Skatteministeriet.

Alla luce delle considerazioni appena svolte, dunque, non sembra infondato ritenere che l'espressione «*servizio direttamente necessario*» debba interpretarsi secondo un'accezione sufficientemente ampia, tale da consentire di attrarre nel proprio ambito ogni prestazione di servizi che risulti funzionale all'attività principale svolta dai consorziati, con conseguente esclusione delle sole prestazioni di natura residuale ed indifferenziata.

Ne consegue, che ai fini di una più agevole verifica in ordine all'operatività della norma con riferimento a specifiche prestazioni sarebbe forse preferibile eseguire un'indagine di tipo teleologico, che faccia riferimento alle finalità del servizio erogato dal consorzio, piuttosto che alla tipologia dello stesso.

In tal guisa, coerentemente con le considerazioni precedentemente svolte, risulterebbero ammessi al beneficio dell'esenzione, tutti i servizi che il committente acquista nell'esercizio della propria attività esente, con esclusione di quelli resi in relazione allo svolgimento di una diversa attività.

È appena il caso di rilevare, al riguardo, che l'impostazione che precede è quella accolta dalla maggior parte degli Stati membri che hanno già recepito la previsione comunitaria in esame²³⁵.

Non sembra esserci uniformità di pensiero, invece, avuto riguardo all'ulteriore parametro dell'«*utilizzo esclusivo*» posto dalla norma comunitaria, che, in linea di principio, dovrebbe intendersi rispettato ogni qualvolta il servizio prestato venga impiegato esclusivamente per la realizzazione di operazioni esenti.

Sotto una visuale comparatistica a livello comunitario, mette conto rilevare, che, mentre l'Amministrazione finanziaria francese ha accolto al riguardo un'interpretazione sufficientemente ampia,²³⁶ ritenendo rispettato il suddetto requisito ogni qualvolta il servizio risulti «*essenzialmente*» destinato alla realizzazione di operazioni esenti, quella avallata dall'Amministrazione belga si

²³⁵Ci riferiamo essenzialmente alla normativa domestica lussemburghese, a quella belga e a quella francese. Avuto particolare riguardo a quest'ultima, l'Amministrazione finanziaria francese ha escluso che possano ritenersi «*direttamente necessari*» all'esercizio dell'attività esente dei membri dell'associazione, i servizi di ristorazione o alloggio, come anche quelli afferenti la vendita di beni di consumo (alimenti o bevande), oppure la messa a disposizione di personale o altre risorse materiali, che siano diretti a soddisfare i bisogni privati dei membri.

²³⁶Cfr. *Bulletin Officiel Des Impôts* 20 ottobre 1999, n. 3 A-315, sez. 13.

pone in termini più rigorosi, in quanto considera operante l'esenzione soltanto «qualora i servizi contribuiscano o sono indispensabili alla realizzazione dell'oggetto sociale dei membri, di modo che, senza quei servizi, i membri sono messi nell'incapacità di continuare il normale corso della loro attività»²³⁷.

Per quanto attiene alla prassi interna, come dianzi rilevato, l'Amministrazione finanziaria italiana ha espressamente affermato che le prestazioni di cui trattasi, alla luce del richiamo ai «servizi direttamente necessari» formulato nella previsione comunitaria, devono identificarsi con «quelle aventi per oggetto servizi necessari per l'esercizio di attività esenti o escluse dal campo di applicazione del tributo».

3.5. Segue: la misura del corrispettivo

Per beneficiare dell'esenzione, la norma in commento esige il rispetto dell'ulteriore condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati al consorzio siano pari, o inferiori, ai costi imputabili alle prestazioni di servizi ricevute.

È facile osservare, come anche sotto questo profilo, la disposizione in commento presenta degli aspetti distintivi rispetto alla norma comunitaria che si propone di attuare (ci riferiamo al più volte citato art. 132, comma 1, *lett. f*), Dir. n. 2006/112/CE), che richiede esclusivamente «l'esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante», senza formulare alcuna specificazione in ordine all'imputabilità di tali spese alle prestazioni.

Fatta questa premessa, per beneficiare dell'esenzione, la nuova norma prescrive che i corrispettivi siano pari alla somma dei costi direttamente riferibili ai servizi resi (nel cui ambito va ricompreso il costo del personale e, più in generale, quello della manodopera impiegata per l'esecuzione della prestazione) con la quota di oneri e spese generali afferenti la complessiva attività svolta nei riguardi dei consorziati (quali sono, a titolo esemplificativo, le spese di segreteria e quelle di amministrazione).

Per quanto attiene specificamente ai costi, sembra corretto attrarre in tale categoria, non solo i costi pluriennali (ad esempio, quelli oggetto di

²³⁷Cfr. VYNCKE (K.), *Cost sharing Associations as an alternative to VAT Grouping in Belgium*, *International VAT Monitor*, IBFD, Settembre-Ottobre 2006.

ammortamento), ma anche il costo rappresentato dalla eventuale quota di Iva indetraibile²³⁸ (come determinata mediante l'applicazione del *pro-rata*) relativa all'acquisto di beni e servizi imponibili da parte del consorzio; di modo che i partecipanti subiranno una parziale indetraibilità per gli acquisti di beni e servizi imponibili fatti dal consorzio, con conseguente concreta fruizione dell'esenzione per le sole prestazioni aggiuntive rese dal consorzio medesimo.

Per quanto attiene ai corrispettivi, la lettera della norma induce a ritenere che il Legislatore, con la generica espressione «*corrispettivi dovuti*» abbia inteso riferirsi sia ai contributi associativi, sia ai corrispettivi specifici (tra cui possono indicarsi, ad esempio, anche i contributi supplementari).

Nel silenzio della norma, tuttavia, non è chiaro quali siano le modalità da seguire ai fini della corretta ripartizione di tali oneri e costi tra i consorziati.

Ciò nonostante, considerato che la nuova norma appare pressoché speculare al pregresso art. 6, comma 1 e comma 3, lett. *b*), a tal fine sembra possibile riferirsi ai chiarimenti forniti al riguardo, sia pure sotto il vigore della pregressa disciplina, dalle Associazioni di categoria e dalla Amministrazione finanziaria.

Le precisazioni offerte nei rispettivi documenti di prassi, invero, appaiono propriamente estensibili anche all'attuale normativa, quantomeno con riferimento ai consorzi con attività interna.

È appena il caso di porre in luce, a tal proposito, che la verifica in parola, anche in precedenza ha acquisito rilievo fondamentale soprattutto a seguito della soppressione del requisito dell'esclusività da parte della Novella del 2000; e ciò in ragione del conseguente allargamento dell'attività nei confronti dei terzi, che ha reso indispensabile determinare l'ammontare dei costi relativi all'attività svolta nei confronti dei soci per poterlo poi confrontare con l'ammontare dei corrispettivi esenti da iva dovuti dai medesimi.

Ad avviso dell'Associazione bancaria, in particolare, la disposizione *de qua* non sembra imporre «*un'analitica corrispondenza tra il costo, diretto e indiretto, di ciascuna prestazione e la misura del corrispettivo richiesto a ciascun consorziato, difficile da analizzare e comunque verificabile solo a posteriori. La*

²³⁸Si è espresso in tal senso anche il *VAT Committee*. V. Working paper n. 450, cit..

norma richiede piuttosto che nella gestione complessiva quanto ricevuto a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese non determini, per disposizione statutaria, eccedenze positive rispetto ai costi sostenuti. La disposizione vuole in sostanza garantire che il consorzio non diventi un centro di utile indipendente, in coerenza con la finalità consortile che, come già rilevato, è diretta in linea di principio allo svolgimento di un'attività ausiliaria rispetto a quella dei consorziati. In questo senso, si ritiene coerente con il vincolo di legge una previsione statutaria che vieti ogni distribuzione di utile, destinando le eventuali eccedenze della gestione a decurtazione dei corrispettivi da richiedere in futuro»²³⁹.

Come lucidamente rilevato dall'Abi, sostanzialmente, il Legislatore intende evitare che il consorzio degeneri in una sorta di soggetto autonomo di produzione di utili con intento "speculativo"²⁴⁰, nel senso che gli utili non trovano alcuna giustificazione nel perseguimento e nel raggiungimento di uno scopo squisitamente mutualistico.

È evidente che l'accertamento di una simile situazione risulterà più agevole nei casi in cui il consorzio presti la propria attività nei soli confronti dei consorziati (giacché, in tali evenienze, sarà sufficiente verificare l'assenza di utili nel rendiconto annuale del consorzio), mentre apparirà maggiormente problematico laddove il consorzio renda i propri servizi anche all'esterno.

Come già rilevato, invece, l'Amministrazione finanziaria propende per l'adozione di un metodo di ripartizione oggettivo individuando, quale possibile criterio empirico di ripartizione, quello desumibile dalla lettura congiunta negli artt. 75 e 63 del T.u.i.r. (*ante riforma*)²⁴¹.

Nel medesimo documento di prassi è stato ulteriormente chiarito, che l'imputazione dei predetti costi alle distinte attività può essere determinata alla

²³⁹Circ. Abi - serie tributaria 1 - novembre 1999, n. 23 cit.

²⁴⁰Si osserva, al riguardo, che la Corte di Giustizia europea, con sentenza 11 settembre 2007, causa C-291/05, ha chiarito che la verifica circa il rischio (cogente, ovvero futuro) di eventuale distorsione della concorrenza per contrasto con il disposto di cui all'art. 132, lett. f) è un controllo di fatto spettante al Giudice nazionale, che dovrà eseguirsi alla luce e in ossequio dei principi elaborati dalla stessa giurisprudenza comunitaria.

²⁴¹Cfr., al riguardo, Nota del Ministero delle finanze 15 luglio 1980, n. 9/428; Ris. 7 dicembre 2001, n. 203 cit.; Circ. 5 ottobre 2005, n. 144 cit. nonché, da ultimo, Circ. 8 maggio 2009, n. 23 cit.; nelle quali, sostanzialmente, viene proposto un criterio di ripartizione proporzionale dei costi e delle spese rispetto ai corrispettivi.

stregua del rapporto tra i «ricavi e proventi della singola gestione e ... i ricavi e proventi dell'impresa».

Più specificamente, l'Agenzia, dopo aver chiarito «che l'imputazione debba essere effettuata sulla base del rapporto fra i corrispettivi dovuti dai soci e il totale dei corrispettivi complessivamente dovuti dai soci e dai terzi». Ora, siccome è noto solo l'ammontare dei corrispettivi ricevuti dai terzi, tale metodo di ripartizione sottende la risoluzione di un sistema di equazioni a due incognite), aggiunge, che «assumere come parametro di riferimento il rapporto fra l'ammontare dei costi direttamente imputabili alle prestazioni rese ai soci e il totale dei costi direttamente riferibili alle due diverse attività, potrebbe portare a risultati non soddisfacenti, in quanto tali costi di fatto rappresentano una quota poco significativa dell'ammontare complessivo dei componenti negativi di reddito».

È dato osservare, al riguardo, che il richiamo alla ris. n. 203/E del 2001, formulato nella Circ. 8 maggio 2009, n. 23/E in via non meramente esemplificativa, potrebbe indurre a pensare che l'Amministrazione finanziaria, in tal modo, abbia inteso attribuire valore di univocità al sopraindicato criterio di ripartizione delle spese generali.

Appare corretto affermare, sul punto, che sebbene si tratti di un criterio certamente utile ai fini del computo in esame, non sembra tuttavia congruo indicare lo stesso quale unica regola utilizzabile ai fini della verifica in esame.

In particolare, non sembra ragionevole escludere a priori la fruibilità di criteri diversi da quello indicato dall'Agenzia (purché, ovviamente, risultino adeguati allo scopo), verosimilmente poiché ritenuti meno complessi²⁴² (potrebbe ad esempio apparire più semplice eseguire la verifica in esame mediante una contabilità separata, tenuta secondo il modello descritto nell'art. 36 del Testo Iva, distinta però per destinatari piuttosto che per natura di attività), ovvero perché

²⁴²Si veda, ad esempio, il particolare criterio di ripartizione delle spese generali, fra le attività soggette all'Ilor e quelle svolte all'estero per il tramite di una stabile organizzazione con gestione e contabilità separata, descritto nella ormai risalente Circ. 15 luglio 1980, n. 9/428. In argomento cfr., altresì, MALTESI, *La valutazione dei costi in ambito consortile*, ne *Il Fisco*, 2009; nonché POGGIANI, *Deducibili per le consorziate solo le spese sostenute ed inerenti*, in *Corr. trib.*, 2009.

considerati più idonei in relazione a specifica struttura aziendale in concreto prescelta.

È utile osservare, a quest'ultimo riguardo, come la verifica di sussistenza del requisito in esame appare maggiormente problematica qualora il consorzio (o la società consortile), ovvero i partecipanti, abbiano esercitato l'opzione per la separata applicazione dell'imposta, *ex art. 36*.

Laddove il consorzio (o società consortile) svolga attività imponibili, eventualmente a favore di terzi, ovvero effettui cessioni imponibili di beni, invero, non può escludersi che il medesimo eserciti la suddetta facoltà in relazione a prestazioni non inerenti ad attività esenti svolte dai partecipanti, ovvero alle diverse attività svolte, che potrebbero essere di per sé esenti (ad es. in quanto, di natura finanziaria ed assicurativa), a prescindere dalla sussistenza dei requisiti soggettivi posti dalla norma in esame.

Appare invece più ricorrente l'ipotesi che l'opzione sia esercitata dai partecipanti, che potrebbero svolgere attività sia esclusivamente esenti (eventualmente con opzione per il regime di cui all'art. 36-*bis*) ed altre totalmente o parzialmente imponibili, con eventuale *pro-rata*.

Per tali fattispecie, l'Agenzia delle entrate²⁴³, pronunziandosi in relazione ad una fattispecie in cui alcuni dei membri del consorzio svolgono più attività (esenti ed imponibili), ha auspicato l'adozione di un criterio di calcolo parametrato al volume d'affari complessivo delle diverse attività esercitate, che andrebbero pertanto unitariamente considerate.

In termini diametralmente opposti si è espressa autorevole Dottrina,²⁴⁴ che, nel proporre una verifica ciascuna attività, da eseguire esclusivamente ai sensi dell'art. 19-*bis*, ha lucidamente precisato che «*non sembra comunque possibile ipotizzare un calcolo del pro-rata in caso di svolgimento di attività soggette e di altre in regime di art. 36-bis, dove il volume di affari è spesso non determinabile con riferimento ai corrispettivi oggetto di annotazione nei registri iva. In tale ipotesi, trattandosi di dato risultante da calcoli estranei al sistema iva, e quindi*

²⁴³Ris. 31 ottobre 2008, n. 414 cit.

²⁴⁴DUS, *Il regime Iva dei Consorzi*, cit., 2009, 141.

non formalizzato, una determinazione del pro-rata complessivo di più attività non sarebbe configurabile con carattere di certezza; d'altronde l'interprete non può correggere il chiaro riferimento della norma ad un dato puntuale e specifico, imponendo requisiti da essa non desumibili».

Anche a voler prescindere da tali condivisibili considerazioni, deve comunque porsi in luce, che il metodo di verifica proposto dall'Amministrazione finanziaria non sembra tenere in alcuna considerazione le eventuali eccedenze positive (margine di utili) connesse all'attività resa in favore di terzi.

Tale circostanza non è di poco conto se si pone mente al fatto che, nel silenzio della norma e in assenza di alcun chiarimento in proposito da parte dell'Amministrazione finanziaria, permane il dubbio se l'ammontare dei costi (da porre in rapporto con quello dei corrispettivi dovuti dai consorziati) non debba scomputarsi dalle eventuali eccedenze positive.

Al riguardo, risulta interessante notare come il regime di esenzione belga riconosca a ciascun membro del consorzio, con un'attività accessoria imponibile, la possibilità di detrarsi l'iva inclusa nel corrispettivo pagato all'associazione, secondo le regole ordinarie (pro-rata), a condizione però che le prestazioni di servizi ricevute in esenzione vengano utilizzate sia nell'ambito dell'attività esente che di quella imponibile.

Questa impostazione è evidentemente volta a mantenere inalterata la situazione tributaria di ciascun consorziato a seguito di un mutamento organizzativo, visto che il diritto alla detrazione sarebbe comunque spettato qualora i medesimi servizi fossero stati eseguiti all'interno di ciascuna società e non accentrati, quindi, in un'«associazione autonoma».

Nel contesto della tematica oggetto del presente studio non può sottacersi, inoltre, che la specifica condizione di fruibilità posta dalle previsioni in commento (equivalenza dei corrispettivi con i costi imputabili alle prestazioni rese), fa emergere delle questioni di compatibilità e, quindi, di eventuale coordinamento, delle previsioni medesime con quelle dettate, sia nell'ambito del Tuir, sia dello stesso Decreto Iva, in materia di **valutazione al “valore normale”**.

Sul versante delle imposte dirette, ad esempio, ove si ammetta (come sembra

potersi fare sulla scorta di quanto sopra rilevato) che il consorzio possa trarre dei margini di utili dall'attività resa (sia pure entro il limite della "prevalenza") nei confronti di terzi, delle disquisizioni di ordine interpretativo potrebbero porsi con riferimento alle fattispecie in cui i partecipanti al gruppo abbiano residenza fiscale in Paesi diversi della Unione europea.

Come noto, invero, a norma dell'art. 110, comma 7, del T.u.i.r. le componenti reddituali generate da operazioni infragruppo coinvolgenti società non residenti nel territorio dello Stato sono valutate in base al valore normale dei beni ceduti e dei servizi ricevuti, che, a norma di quanto statuito dall'art. 9 del medesimo T.u.i.r., può essere determinato con riferimento al prezzo di libera concorrenza praticato, da imprese indipendenti, nel contesto di transazioni simili.

A questo proposito, l'Amministrazione delle finanze,²⁴⁵ pronunziandosi sotto il vigore del pregresso regime speciale - nel rilevare che i contributi versati dai membri di un GEIE (ormai pacificamente assimilato al consorzio²⁴⁶) debbano qualificarsi come corrispettivi delle presentazioni di servizi rese che, in quanto tali, affinché resti acquisita allo Stato della fonte la potestà impositiva sui risultati conseguiti, dovranno essere remunerati nel rispetto dei parametri di mercato - ha sostanzialmente concluso per l'applicabilità delle disposizioni in tema di *transfer-pricing*, anche in relazione alla materia che ci occupa.

Alla luce di tale pronunzia, dunque, laddove le transazioni "intraconsortili" non avvengano al valore normale, l'Amministrazione finanziaria si riterrà legittimata a rettificare le valutazioni operate dal contribuente accertando il maggior reddito, con pedissequo recupero a tassazione delle maggiori imposte.

Con riferimento al settore Iva, le medesime questioni di conciliabilità delle previsioni in commento si sono poste in relazione a quella, di contestuale introduzione, recata nell'art. 13, comma 3, lett. a), del Decreto Iva (come sostituito dall'art. 1, comma 261, lett. c), della L. n. 244/2007), alla cui stregua, la base imponibile delle operazioni effettuate negli scambi tra soggetti c.d. "correlati" deve essere comunque pari al «valore normale».

²⁴⁵Cfr. ris. 15 febbraio 2005, 18.

²⁴⁶Circ. 8 maggio 2009, n. 23 cit.

In argomento, sembra potersi osservare, in primo luogo, come le suenunciate norme (del pari di quelle dettate per le imposte dirette), essendo espressamente rivolte alle società, appaiono difficilmente estensibili, o, comunque, inadeguate, alle strutture consortili, le quali, come noto, perseguendo una causa mutualistica derogano al tipico connotato speculativo caratterizzante le società commerciali.

Mette conto rilevare, ulteriormente, che le disposizioni sul valore normale hanno una valenza tipicamente antielusiva - pensata per fronteggiare fenomeni societari di gruppo diretti, ad esempio, ad affievolire il *pro-rata* di detrazione, con conseguente riduzione dell'importo delle operazioni esenti rilevanti ai fini Iva, ovvero a diminuire l'onere dell'Iva addebitata per rivalsa in ragione del ridotto coefficiente di detrazione del committente - che mal si concilia con la fenomeni consortili, per i quali, come noto, l'attività propria consiste nel rendere servizi verso contributi o corrispettivi pari al costo.

Conseguentemente, in linea generale, può affermarsi che, se lo stesso ordinamento tributario considera tali importi coerenti con le finalità istituzionali dell'ente, non sembra coerente, se non addirittura irragionevole, individuare per essi un valore normale distinto dal costo.

Né sembra potersi giungere a diverse conclusioni laddove le prestazioni di servizi risultino imponibili, in quanto rese nei confronti di partecipanti con una percentuale di detraibilità maggiore al 10%, giacché, anche in tali evenienze, non essendo l'attività consortile rivolta al mercato, la base imponibile delle prestazioni rese non potrebbe comunque eccedere i limiti del valore normale.

Al contrario, la questione apparirebbe certamente più problematica ove l'attività sia prestata a favore di terzi estranei al gruppo, giacché, in tali ipotesi, il corrispettivo dovrebbe essere pari al valore di mercato, e ciò non per effetto della disposizione in esame (che evidentemente non troverebbe applicazione), ma per ragioni commerciali.

Ne discende, che solo in relazione a queste fattispecie potrebbe porsi il dubbio, se la base imponibile delle sottese operazioni sia effettivamente costituita dalla sola quota di costo imputabile alla prestazione (come avviene nella normalità dei casi), ovvero se la stessa debba rideterminarsi al valore normale.

Come autorevolmente osservato in dottrina, tuttavia, le richiamate disposizioni in tema di “*valore normale*” non appaiono adeguate a fornire delle soluzioni radicali alle suddette problematiche²⁴⁷.

Ad ogni buon conto, a prescindere dalle considerazioni appena svolte circa l’inadeguatezza delle disposizioni sul “*valore normale*”, in un’ottica strettamente operativa, e, segnatamente, ai fini di un più agevole assolvimento dell’onere probatorio in ipotesi di eventuali contestazioni sulla base della richiamata normativa, sarebbe, comunque, auspicabile definire le operazioni di riaddebito dei costi per i servizi *intercompany*, mediante la sottoscrizione di specifici accordi (c.d. *cost-sharing agreement*)²⁴⁸.

Sempre sotto il profilo difensivo, e, comunque, per mero tuziorismo non sembra errato suggerire di inserire una previsione statutaria avente ad oggetto il divieto assoluto di distribuzione di utili e il contestuale obbligo di destinare le eventuali eccedenze all’abbattimento dei contributi dovuti per l’avvenire dai partecipanti.

4. L’impatto della riforma sui “gruppi esenti”: considerazioni conclusive

4.1. Gli effetti della riforma in ambito finanziario ed assicurativo: criticità

Sulla base delle osservazioni che precedono sembra possibile tracciare delle considerazioni conclusive, sia in merito alle ricadute di carattere fiscale per i soggetti operanti in ambito finanziario, derivanti dall’abrogazione del previgente regime di esenzione, sia in ordine al mancato recepimento dell’istituto di matrice comunitaria del c.d. “unico soggetto passivo Iva” (anche noto come *VAT grouping*).

Sotto il primo profilo, la portata dirompente della riforma può cogliersi, agevolmente, ove si consideri che l’abrogazione, pressoché integrale, delle disposizioni contenute nel previgente art. 6, L. n. 133/1999 – in assenza del contestuale recepimento delle previsioni comunitarie recate in tale contesto – ha

²⁴⁷Nei termini così delineati e ancor più diffusamente, in dottrina, per tutti, v. DUS, *Il regime Iva dei Consorzi*, cit., 125 ss..

²⁴⁸Cfr. in materia, Circ. 22 settembre 1980, n. 9/2267, nonché il Rapporto “*Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations*”, pubblicato dal Comitato degli Affari Fiscali dell’OCSE nel 1979 e rivisto nel 1995.

riproposto le stesse problematiche cui il summenzionato art. 6 aveva tentato di porre rimedio.

Come precisato in diverse occasioni, invero, la preoccupazione essenziale del legislatore del 1999 era quella di eliminare le distorsioni, endogene al sistema Iva, derivanti dall'applicazione delle regole generali in ipotesi di esternalizzazione di alcuni segmenti dell'attività propria dei gruppi con attività prevalentemente esente.

In effetti, dopo tale riforma si è registrata una significativa riduzione dei richiamati fenomeni distorsivi, che ha indotto gli operatori finanziari (e non solo) ad attuare un complesso processo di ristrutturazione organizzativa secondo un modello di tipo "non verticalizzato" (vale a dire ordinato in assetto di gruppo, piuttosto che in forma accentrata).

A seguito e in ragione della razionalizzazione operata dalla riforma *de qua*, quindi, anche i soggetti che prima della Novella non avevano avviato alcun processo di esternalizzazione (verosimilmente, proprio per evitare la connessa maggiore onerosità, in termini di aumento del carico tributario), al fine precipuo di raggiungere dei livelli di migliore efficienza e, quindi, di maggiore competitività sul mercato hanno aderito alla prassi aziendale, già seguita da parte di alcuni gruppi bancari ed assicurativi di affidare, a soggetti esterni, lo svolgimento di determinate attività ausiliarie di quella propriamente svolta.

In tal guisa, è evidente che il nuovo art. 10, nel sopprimere l'esenzione per la maggior parte delle prestazioni concesse, in *outsourcing*, dai gruppi bancari e assicurativi, fatta eccezione di quelle riconducibili nell'ambito di uno schema societario di natura consortile, sembra aver fatto un passo indietro rispetto al passato.

Peraltro, la circostanza per cui la fruibilità del nuovo regime viene circoscritta e condizionata da forti limitazioni, che, come rilevato da autorevole dottrina, sono «*tali da porne in dubbio la effettiva operatività al di fuori dei casi in cui gli assetti organizzativi ivi previsti siano stati già sperimentati*», si pone quale ulteriore fattore di contrasto con l'esigenza di evitare un indebito aggravio di iva indetraibile per le prestazioni di servizi funzionali alle attività esenti di

soggetti Iva.

Successivamente alla reintrodotta imponibilità dell'Iva assolta sulle operazioni "esternalizzate", invero, le disfunzioni di sistema connesse a tale prassi – i cui effetti erano stati eliminati o, quantomeno, attenuati per opera della precedente riforma – si sono ripresentate in maniera speculare al passato, con conseguente *revirement* delle relative disquisizioni in ordine alle correlate esigenze perequative.

La descritta situazione, inoltre, imponendo ai soggetti interessati di avviare un processo organizzativo per certi versi involutivo o, comunque, di segno opposto rispetto a quello precedentemente attuato, ha vanificato i costi sopportati per approntare la pregressa struttura organizzativa, unitamente ai correlati risultati economici conseguiti in termini di maggiore efficienza.

A ciò deve poi aggiungersi, che al fine di mantenere la neutralità dell'Iva in relazione alle operazioni oggetto di esternalizzazione, i committenti dovranno sostenere ulteriori sforzi economici per procedere allo "smantellamento" del pregresso assetto organizzativo e alla sua pedissequa "riconversione" secondo il modello consortile (peraltro non sempre praticabile in relazione ad attività complesse e strutturate come quelle bancarie ed assicurative); i quali, paradossalmente, potrebbero risultare nuovamente neutralizzati dal prossimo recepimento delle previsioni comunitarie in tema di "unico soggetto Iva" (di cui si dirà dettagliatamente *infra*).

Sostanzialmente, la pregiudizialità del regime di nuova introduzione, avuto particolare riguardo agli operatori del settore finanziario, è insita nella vanificazione degli sforzi economici sostenuti per attuare il precedente processo di esternalizzazione, unitamente all'ulteriore aggravio di costi necessari per l'adeguamento della pregressa struttura (consolidata nell'arco di un decennio) secondo il modello consortile; che ormai rappresenta l'unico rimedio per evitare i reintrodotti fenomeni distorsivi.

Sotto una diversa visuale, peraltro, anche laddove si volesse ritenere che il Legislatore del '99 abbia perseguito interessi di natura agevolativa, piuttosto che esigenze di ordine strutturale al funzionamento dell'Iva – nel senso che la riforma

non tenderebbe a sterilizzare il sistema Iva dai fenomeni distorsivi connessi all'*outsourcing*, bensì ad agevolare i processi di esternalizzazione avviati in quegli anni dalla maggior parte degli operatori finanziari – non sembra potersi giungere a diverse conclusioni.

Invero, anche se il processo di ristrutturazione sia stato avviato per scopi agevolativi, e, segnatamente, per beneficiare del particolare regime di esenzione recato dalla Legge n. 133/99, gli effetti sostanziali derivanti dalla abrogazione di tale sistema non differiscono da quelli precedentemente descritti.

Pure a voler seguire tale impostazione (peraltro qui avversata), difatti, gli sforzi e i risultati economici correlati al processo di ristrutturazione di cui trattasi risulterebbero comunque vanificati, ed, inoltre, anche in questa evenienza verrebbe imposto di sostenere ulteriori spese per la riconversione della precedente struttura, secondo il modello consortile, per continuare a beneficiare dell' "agevolazione" in argomento.

Altrimenti detto, ovunque si voglia rintracciare la *ratio* dell'intervento abrogativo, ciò che rileva è che a seguito della riforma apportata dal nuovo art. 10, ai gruppi finanziari e assicurativi (e in generale, i gruppi con attività esente) che intendano continuare a concedere in *outsourcing* alcuni segmenti della propria attività, viene imposto (ove possibile) di mutare la pregressa struttura organizzativa, e ciò al solo fine di evitare l'aggravio rappresentato dal "costo" derivante dalla neointrodotta indetraibilità dell'Iva assolta a monte sulle prestazioni esternalizzate.

Per di più, la riforma operata dal summenzionato art. 10, oltre ad incidere sull'efficienza del meccanismo di funzionamento dell'Iva, comporta delle rilevanti ripercussioni sull'intero sistema finanziario e, in particolare, sul costo dei servizi venduti al consumatore finale, sul quale, già in passato, veniva di fatto traslato il peso dell'Iva indetraibile sugli acquisti a monte.

Come diffusamente rilevato nel corso della presente trattazione, difatti, anteriormente alla riforma del 1999, l'importo corrispondente all'Iva indetraibile sugli acquisti eseguiti dai soggetti in esame si traduceva in un maggior costo del servizio complessivamente reso dall'ente finanziario al consumatore.

In ciò è dunque ravvisabile l'ulteriore compressione dei principi posti a tutela della scelta legislativa, in tal caso di carattere indubbiamente agevolativo per i fruitori dei servizi *de quibus*, di estendere il beneficio dell'esenzione nei confronti di tutte le prestazioni di natura finanziaria.

Anche sotto questo profilo, quindi, l'intervento abrogativo in commento, nel disporre la pressoché integrale soppressione del previgente sistema di esenzione riservato ai gruppi finanziari e assicurativi, in assenza della contestuale introduzione di un regime sostitutivo, a sommosso avviso di chi scrive appare quanto meno **intempestivo**, giacché, almeno per il momento, riproponendo i suindicati effetti distorsivi si pone in contrasto con i principi cardine del regime delle esenzioni finanziarie.

L'assunto che precede, del resto, risulta avvalorato dalla proposta di inserimento nella VI Direttiva di un **nuovo art. 137-ter**, in forza del quale, gli Stati membri dovranno obbligatoriamente esentare le prestazioni di servizi rese da un gruppo di soggetti passivi nei confronti dei membri del medesimo gruppo, a condizione che il gruppo svolga un'attività autonoma e agisca come soggetto indipendente nei confronti dei suoi membri, che le prestazioni rese siano «*necessarie*» all'erogazione di servizi esenti di cui all'art. 135, par. 1, lett. a) - g) [come più analiticamente definito nella richiamata proposta] e che, gli appartenenti al gruppo, oltre ad essere stabiliti o residenti nella Comunità, erogino prestazioni alla stregua della richiamata norma, ovvero altri servizi in relazione ai quali non sono soggetti passivi di imposta.

Un ulteriore supporto alla tesi dianzi svolta, sembra potersi trarre anche dalla proposta della Commissione europea del 20 febbraio 2008, COM(2007) 746 - di modifica della direttiva 2006/112/CE nella parte relativa al trattamento dei servizi assicurativi e finanziari – in cui si auspica l'estensione dell'esenzione ad ogni «*fornitura di qualsiasi elemento costitutivo di un servizio assicurativo o finanziario qualora tale elemento formi un insieme distinto e presenti il carattere specifico ed essenziale del servizio esente in questione*», nonché di migliorare la certezza giuridica e ridurre gli oneri amministrativi degli operatori e delle autorità fiscali nazionali, con particolare attenzione al suo possibile impatto negativo, in

termini di maggiorazione dei costi dei servizi assicurativi e finanziari al dettaglio.

È evidente, pertanto, come la soppressione delle previgenti disposizioni – che, avendo eliminato i fenomeni distorsivi legati all'*outsourcing* bancario e assicurativo, contribuivano a rendere effettiva l'esenzione dei servizi resi – denota un significativo allontanamento rispetto ai propositi della Commissione europea.

In ragione e a seguito della reintrodotta imponibilità di una serie di operazioni “funzionali” all'erogazione di servizi finanziari e assicurativi, invero, l'impatto economico e fiscale derivante, per banche e assicurazioni, dall'abrogazione del previgente regime di esenzione viene, di fatto, traslato in capo ai destinatari dei servizi resi da tali soggetti, con conseguente vanificazione degli effetti propri dell'esenzione riservata alle prestazioni di tali servizi (esenti per natura *ex art. 10, comma 1*).

Alla luce delle suesposte osservazioni, dunque, è dato registrare una involuzione rispetto al passato, giacché, l'abrogato art. 6, per quanto impreciso, risultava comunque idoneo a garantire - insieme alle ulteriori previsioni di esenzione descritte nell'art. 10, comma 1, del Testo Iva - l'effettiva e pressoché generalizzata esenzione delle prestazioni rese in ambito finanziario e assicurativo.

Ne discende, che sarebbe auspicabile una sollecita rimeditazione, da parte del nostro legislatore, dell'attuale regime di esenzione dall'Iva previsto in materia finanziaria, nel senso di circoscrivere l'ambito delle operazioni ammesse al beneficio dell'esenzione, con precisa indicazione dei criteri oggettivi da utilizzare al fine di stabilire se un determinato servizio sia propriamente riconducibile nell'ambito delle operazioni finanziarie e assicurative.

In tal modo, difatti, si eviterebbe il rischio di estendere il regime di esenzione proprio di tali attività nei confronti di operazioni che, per loro natura, non sono tali; come anche quello di includere tra le prestazioni sostanzialmente esenti operazioni imponibili infragruppo, da cui potrebbero scaturire i richiamati effetti a cascata sulla clientela.

A completamento della precedente disamina, sotto una visuale maggiormente operativa, sembra opportuno soffermarsi brevemente **ricadute di ordine pratico** derivanti, dall'abrogazione del pregresso regime di esenzione, nei confronti delle

società del gruppo che acquistano servizi, come anche di quelle ausiliarie.

Per le società committenti - che dal 1 gennaio 2009 saranno nuovamente gravate dell'Iva assolta a monte (precedentemente esente) - il problema di maggiore portata è quello di approntare le misure più adeguate (ovviamente nei limiti del legittimo risparmio d'imposta) per evitare, o quantomeno, attenuare i noti i inconvenienti di natura fiscale legati alla prassi di concentrare taluni servizi «ausiliari» presso determinate società del gruppo.

A tal fine, tra l'altro, nel silenzio della legge, resterebbe da chiarire se l'importo corrispondente all'Iva indetraibile possa considerarsi un onere accessorio del bene o servizio cui si riferisce, ai fini della relativa deducibilità dal reddito *ex art. 99 del Tuir*; conclusione questa che sembra tuttavia in linea con quanto affermato dalla stessa Amministrazione finanziaria nella Circolare 15 maggio 1997, n. 137/E.

Sul presupposto che tale possibilità risulti ammissibile, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regime i suindicati soggetti dovranno scegliere se: **i)** continuare ad affidare tali servizi in *outsourcing*, con conseguente sopportazione del costo pari all'Iva indetraibile e fatta salva l'eventuale possibilità di dedurre la corrispondente somma ai fini Ires; ovvero **ii)** invertire il processo di esternalizzazione precedentemente avviato, sopportandone i relativi costi, con il rischio che, come dianzi rilevato, gli stessi si rendano inutili a seguito dall'eventuale successivo recepimento dell'istituto dell'“unico soggetto Iva”.

È di tutta evidenza, pertanto, che a prescindere dalla scelta tra le suindicate soluzioni, gli effetti pregiudizievoli della riforma in capo a tali società non saranno di scarso rilievo, sia sotto il profilo della minore competitività del sistema finanziario italiano rispetto a quello estero, sia in termini di maggior costo dei servizi bancari e assicurativi per i consumatori e le imprese.

Sebbene gli effetti di maggiore portata della riforma riguardino le società del gruppo beneficiarie delle prestazioni ausiliarie, la stessa ha comportato delle ricadute di ampia portata anche nei confronti delle società ausiliarie eroganti tali servizi.

Questi soggetti, difatti, a seguito della Novella registreranno un nuovo *pro*

rata di detraibilità che dovrà tener conto della diversa ripartizione del volume d'affari, e, segnatamente, del fatto che un determinato numero di operazioni attive (coincidenti con quelle rese a favore del gruppo), precedentemente esenti, sono ora imponibili.

Conseguentemente, dopo la riforma anche le società ausiliarie saranno tenute ad adottare una serie di complessi adempimenti contabili al fine di adeguare la propria posizione fiscale al nuovo assetto economico, come risultante dall'introduzione del nuovo regime di imponibilità, così da non incorrere in contestazioni da parte del fisco.

Tra gli adempimenti che tali società dovranno porre in essere può indicarsi, in primo luogo, l'obbligo di rettifica del *pro rata* di detrazione sui beni strumentali acquistati che, alla stregua di quanto disposto dall'art. 19-bis2, comma 4, del Testo Iva, dovrà eseguirsi aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza.

La rettifica, secondo quanto previsto dalla norma, si effettua in ciascuno dei 4 anni successivi a quello dell'entrata in funzione.

È quindi evidente, che sebbene gli effetti della riforma in capo a questi soggetti risultino certamente di minore incidenza, rispetto a quelli subiti dalle società committenti l'attività ausiliare, l'entrata in vigore del nuovo art. 10 ha imposto, anche alle società ausiliarie la sopportazione del carico economico relativo all'espletamento delle suindicate complesse rettifiche contabili, che si sarebbero altrimenti rese dovute, solamente in caso di variazioni sulla ripartizione del volume d'affari derivanti da concreti fattori di mercato.

Pure sotto questo profilo, dunque, l'intervento abrogativo *de quo*, in assenza del contestuale recepimento delle previsioni comunitarie in tema di prestazioni esenti infragruppo, appare deludente, anche in ragione dell'impatto economico – in termini di costo relativo all'esecuzione dei richiamati adempimenti - che ha prodotto sulle società operanti nel settore finanziario e assicurativo, e, in generale, per i gruppi con attività prevalentemente esente.

Alla luce delle suesposte considerazioni, è **auspicabile che il Legislatore si**

affretti ad approntare un celere intervento riformatore dell'attuale regime dettato in materia di prestazioni infragruppo, nel senso di un suo adeguamento alle nuove realtà economiche legate alle grandi imprese e alle imprese paneuropee – presenti in maniera sempre più rilevante nel tessuto internazionale – sia per evitare nuove procedure d'infrazione, ma, soprattutto, al fine di rendere più efficiente il sistema Iva nel suo complesso.

4.2. L'attuazione delle previsioni comunitarie in tema di VAT Grouping: un'occasione mancata

Considerato che il neointrodotta regime di esenzione descritto riguarda solamente le attività riconducibili nel regime applicativo dell'Iva e che, quindi, lo stesso non è rivolto all'attuazione dell'istituto comunitario dell'unico soggetto Iva, di cui all'art. 11, della VI direttiva Iva - che invece pone fuori campo Iva le prestazioni infragruppo - sembra opportuno interrogarsi sulle ragioni, ma anche sugli effetti (senza alcuna pretesa di esaustività, atteso che il presente contributo coinvolge solo marginalmente il summenzionato istituto) connessi al mancato recepimento di tale istituto in concomitanza con l'intervento abrogativo.

Come già rilevato, mentre le motivazioni che avevano indotto, il legislatore del 1999, ad introdurre lo specifico regime di esenzione precedentemente delineato sono apparse (fin da subito) chiare ed assolutamente comprensibili; non appaiono altrettanto evidenti, quelle poste alla base della scelta di sopprimere il regime di esenzione da Iva previsto, per le operazioni infragruppo, dalla previgente disciplina.

Alla luce degli effetti di ampia portata scaturenti dalla parziale abrogazione dell'art. 6, invero, tale scelta legislativa non appare congruamente giustificabile alla stregua dell'esigenza, peraltro non espressamente esplicitata nei lavori preparatori (in cui si legge esclusivamente che l'intervento abrogativo è disposto in attesa della definitiva ricezione dell'istituto di matrice comunitaria dell'unico soggetto passivo), di implementare le prescrizioni comunitarie dettate in materia di associazioni autonome di persone.

Come già rilevato, infatti, per quanto la L. n. 133/1999 tendesse anche al recepimento delle previsioni comunitarie in materia di gruppo iva, nel senso di un

progressivo allargamento dell'ambito soggettivo di applicazione dell'esenzione, l'attuazione in modo molto circoscritto di tali norme, ha portato a ritenere che l'obiettivo primario perseguito dal Legislatore del '99 fosse «*configurabile non tanto come modo di attuazione della disciplina di gruppo ai sensi dell'art. 4 della VI Direttiva*».

In effetti, a differenza di quanto prescritto dalle disposizioni comunitarie, quelle contenute nel pregresso regime di esenzione prevedevano che ogni singola operazione esente, anziché non rilevante ai fini Iva, risultava riferita ai singoli soggetti che la ponevano in essere, che rimanevano quindi soggetti al rispetto dei relativi adempimenti formali prescritti nella materia che ci occupa.

Non potrebbe neanche ritenersi, peraltro, che la previgente normativa potesse essere coadiuvata, nel senso di una migliore implementazione dell'istituto in commento, dalle ulteriori disposizioni vigenti in materia di dichiarazione di gruppo, di cui all'art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 633/72, le quali, come già rilevato, appaiono assolutamente inadeguate allo scopo.

È tuttavia innegabile - come sembra del resto confermato dalla stessa Relazione governativa 2008, ove si utilizza l'espressione: «*in attesa della definitiva e generalizzata ricezione dell'istituto del Gruppo iva*» - che la Legge n. 133/1999, oltre ad aver già avviato un percorso di attuazione (sebbene non ancora definitivo) di tale istituto, la stessa, era, in ogni caso, coerente con le finalità perseguite dal legislatore comunitario.

Non è dato comprendere, quindi, **perché il legislatore, nel procedere alla revisione del pregresso regime di speciale di esenzione, coerentemente con i precedenti interventi normativi, non abbia anche provveduto alla definitiva ricezione dell'istituto comunitario, che, invece, è stata procrastinata sine die.**

Se la motivazione dell'intervento abrogativo viene diffusamente rintracciata nell'esigenza di implementare le previsioni comunitarie dettate in materia di associazioni autonome di persone, invero, la stessa non consente di giustificare l'abrogazione della previgente disciplina sulle operazioni infragruppo, senza procedere al contestuale recepimento del suddetto istituto.

In altri termini, **l'esigenza di una migliore attuazione del summenzionato**

art. 132, oltre ad implicare l'adeguamento delle previgenti disposizioni recate in tale ambito, **non sembrava, altresì, imporre la contestuale e immediata soppressione delle ulteriori disposizioni dirette a sterilizzare dall'Iva le prestazioni rese infragruppo.**

Appare dunque quantomeno ingiustificato, che il Legislatore del 2008, limitandosi a rimuovere alcuni degli aspetti maggiormente critici del pregresso regime [tra cui può richiamarsi, a titolo esemplificativo, quello dell'infelice riferimento al concetto di ausiliarità di cui all'art. 59, comma 1, *lett. c)*, Tulb, rettamente soppresso dal nuovo art. 10, comma 2)] non abbia altresì provveduto alla definitiva attuazione delle norme in tema di *VAT grouping*.

Come più volte osservato, in realtà, il Legislatore della riforma si è preoccupato, essenzialmente (se non esclusivamente), di implementare le prescrizioni comunitarie in materia di associazioni autonome di persone; restando in attesa della definitiva e generalizzata ricezione, anche da parte dell'Italia, dell'istituto dell'"unico soggetto passivo".

È evidente, tuttavia, che il concreto accantonamento dell'attuazione in Italia delle svenunciate previsioni – da intendersi quale unico rimedio, di portata generale, al problema della nota penalizzazione (avvertita soprattutto dai soggetti con attività prevalentemente esente) connessa all'indetraibilità dell'Iva "a monte" corrisposta in relazione a prestazioni comunque riconducibili nell'ambito dell'attività del gruppo – oltre a non aver risolto le problematiche parzialmente attenuate sotto il vigore del soppresso regime, sembra quasi averle riproposte in maniera ancor più incisiva.

Sotto un distinto profilo, la scelta operata dal Legislatore della riforma appare altrettanto opinabile in considerazione del fatto, che **se l'esigenza primaria della riforma era quella di evitare censure da parte della Commissione europea, anche laddove il nuovo art. 10 risultasse più aderente, rispetto al passato, alle previsioni comunitarie in tema di associazioni di persone** (tesi qui avversata), **la contestuale abrogazione del previgente regime di esenzione delle operazioni infragruppo non si sottrarrebbe, in ogni caso, al rischio di possibili contestazioni da parte delle competenti istruzioni comunitarie.**

Fondamentalmente, anche a voler ritenere che il nuovo art. 10 abbia adeguatamente e definitivamente implementato la normativa comunitaria in tema di associazioni di persone, con conseguente esclusione di una eventuale procedura di infrazione in relazione al più volte richiamato art. 132 n. 1, lett. f), la soppressione delle pregresse disposizioni rivolte ai gruppi con attività prevalentemente esente non consente di escludere a priori, che una simile procedura venga intrapresa con riferimento alla mancata ricezione, da parte dell'Italia, delle prescrizioni comunitarie in tema di gruppo Iva.

Tale eventualità, peraltro, appare tutt'altro che remota, ove si consideri, che l'Italia è già inadempiente e che l'istituto in parola ha trovato concreta attuazione da parte di quattordici Stati membri, tra i quali, l'Austria, il Belgio, la Danimarca, la Germania, i Paesi Bassi, il Regno Unito e l'Irlanda. Come già rilevato, peraltro, i regimi specifici adottati da questi Paesi, ancorché non siano del tutto conformi tra loro (sia in ragione del diverso dell'ambito soggettivo di applicazione prescelto, sia in ordine alla natura, opzionale ovvero obbligatoria, dello specifico regime), si rivelano certamente più consone al recepimento dell'istituto di cui trattasi, rispetto al richiamato meccanismo della c.d. dichiarazione di gruppo operante nel nostro Paese.

Il rischio di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, peraltro, risulta ancora più attuale in ragione della summenzionata proposta di inserimento nella VI Direttiva di un nuovo art. 137-ter, approvata dal Consiglio dell'Unione europea, unitamente a un regolamento del Consiglio, in data 6 dicembre 2007, che, ove definitivamente approvata - a differenza di quello in tema di *cost sharing association* - avrebbe dovuto recepirsi obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2009.

A ciò deve aggiungersi, che il nuovo art. 10 non sembra neanche conformarsi alle raccomandazioni espresse dalla Commissione europea nella comunicazione del 1° dicembre 2010, COM(2010) 695, in cui viene ribadita l'esigenza di adattare il sistema dell'IVA alle grandi imprese e alle imprese paneuropee, valutando l'opportunità di «*considerare le operazioni fra società apparentate o le forniture di beni tra succursali al di fuori del campo di applicazione dell'IVA*» ovvero di

«ampliare l'estensione geografica dei raggruppamenti IVA».

In tal guisa, se non si è voluto procedere all'immediato recepimento dell'istituto dell'"unico gruppo Iva", a sommosso avviso di chi scrive, sarebbe risultato per lo meno più cauto rinviare la soppressione del previgente regime di esenzione sulle operazioni infragruppo (che, come più volte ribadito, coerentemente con i suenunciati principi aveva comunque intrapreso un percorso di attuazione delle previsioni in tema di unico soggetto Iva) al momento della concreta realizzazione dell'istituto in commento, così da evitare, o, quantomeno limitare, la possibilità di eventuali contestazioni in sede europea.

Né, al riguardo, potrebbe obiettarsi che la velata rassicurazione in ordine al definitivo recepimento delle disposizioni sull'unico soggetto Iva, in assenza di alcuna precisazione circa i tempi di attuazione, possa invocarsi quale valida giustificazione della scelta operata dal nostro Legislatore.

Alla luce dei suesposti rilievi, essendo ragionevolmente sostenibile che dovranno attendersi tempi lunghi prima di assistere alla definitiva attuazione dell'istituto dell'"unico soggetto Iva", l'intervento riformatore in commento appare il frutto di una scelta poco meditata e, comunque, nel complesso insoddisfacente.

Sarebbe quindi **opportuna una solerte revisione dell'attuale regime dettato in materia di prestazioni infragruppo, nel senso di un sua definitiva rimeditazione in termini di esclusione dall'imposta, piuttosto che di esenzione, dell'attività resa nell'ambito del gruppo**, che andrebbe in tal guisa considerato quale unico soggetto passivo.

Solo seguendo tale impostazione, del resto, sembra concretamente possibile affermare e garantire l'effettiva neutralità del sistema Iva.

CAPITOLO QUARTO

LE IMPOSTE “MINORI” SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

1. Premessa

Sebbene il presente studio sia essenzialmente rivolto all’analisi dei fenomeni distorsivi che ancora si registrano in ambito finanziario, sul versante Iva, una compiuta disamina degli “oneri” fiscali connessi all’esecuzione di operazioni finanziarie, non sembra poter prescindere da una sia pur succinta panoramica, delle imposte indirette che in Italia gravano sulle attività finanziarie.

Del resto, per quanto la dottrina tradizionale, in astratto, fornisca una definizione di oneri accessori alle attività *de quibus* comprensiva di tutte i costi correlati all’effettuazione delle relative operazioni, come autorevolmente osservato, è «*nella prassi che più facilmente possiamo individuare, in chiave esemplificativa e non certo esaustiva, quelle spese che, per le loro precipue caratteristiche, rientrano nel genus degli oneri accessori*»²⁴⁹.

Le varie fattispecie impositive previste in tale contesto, infatti, comportando diverse implicazioni di carattere transnazionale, producono inevitabilmente considerevoli ripercussioni sull’efficienza dei mercati e sul corretto uso degli strumenti finanziari.

Ne consegue, che pure nel settore dell’imposizione indiretta “minore”, benché in maniera attenuata rispetto all’Iva (e ciò anche in considerazione del minor gettito prodotto dalle imposte minori²⁵⁰), l’efficiente regolamentazione dei servizi finanziari e di investimento, si pone quale condizione essenziale per la creazione di un mercato comune all’interno della UE.

L’esigenza di una semplificazione fiscale di tale materia, poi, come si rileverà nel prosieguo della trattazione, è avvertita in maniera ancor più significativa con

²⁴⁹Così, RUSSO, *L'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine: inquadramento civilistico e deducibilità fiscale dal punto di vista sia degli istituti di credito e delle società finanziatrici sia dei soggetti (imprese) finanziati*, ne, *Il fisco*, 2001, 12801.

²⁵⁰Sul punto, con specifico riferimento al tributo successorio, v. LUPI, *Diritto tributario*, cit., 318.

riferimento a determinati settori connaturati da una particolare rilevanza sociale (quali sono, a titolo esemplificativo, quello delle successioni, ovvero, quello dei finanziamenti bancari), in ragione della destinazione al soddisfacimento di esigenze pubbliche.

2. Le Imposte sulle successioni e donazioni

2.1. Premesse

Come noto, l'imposta sulle successioni era stata soppressa per effetto della L. 18 ottobre 2001, n. 383²⁵¹ per essere successivamente ripristinata - ad opera dell'art. 2, commi da 47 a 54, del D.L. n. 262/2006, convertito nella L. n. 286/2006 - secondo le previsioni del relativo testo unico (per semplicità, nel prosieguo, denominato anche Tus), di cui al D.Lgs. n. 346 del 31 ottobre 1990, nel testo previgente all'abrogazione (24 ottobre 2001), in quanto compatibili con la nuova disciplina.

L'effetto di maggiore portata pratica della Novella – oltre a quello, ovviamente, di aver reintrodotta l'obbligo dichiarativo in caso di successione, anche laddove nell'eredità non siano inclusi beni immobili e diritti immobiliari – consiste nella reviviscenza di una serie di “oneri” (*rectius*: obblighi e divieti), venuti meno a seguito del pregresso intervento abrogativo²⁵², posti a carico degli Istituti bancari, tesi a tutelare gli interessi dell'Erario; tra i quali possono evocarsi, a titolo esemplificativo, il dovere di acquisire la dichiarazione di successione per svincolare i crediti o i beni agli eredi, oppure il rilascio di certificazioni in ordine ai rapporti creditor e debitori esistenti in capo al *de cuius* ecc..

²⁵¹Per completezza espositiva, si osserva che il richiamato Provvedimento abrogativo, oltre alla soppressione dell'Imposta di successione aveva, altresì, disposto l'abolizione dell'Imposta sulle donazioni e sulle altre liberalità tra vivi, per gli atti effettuati nei confronti del coniuge, dei discendenti in linea retta e degli altri parenti fino al quarto grado, nonché in tutti i casi in cui il valore della quota fosse pari o inferiore ad Euro 180.759,91; sancendo, per i casi residui, l'applicazione dell'Imposta di registro, nella misura ordinariamente previste per i corrispondenti trasferimenti a titolo oneroso. L'imposta di registro si applicava sul valore dei beni donati eccedenti la franchigia alla ricorrenza dei suindicati requisiti soggettivi ed oggettivi; in mancanza dei quali, l'imposta non era dovuta neanche in misura fissa. Per un'analisi più approfondita degli effetti, anche sotto il profilo civilistico, della Novella, sia consentito rinviare al contributo di GAFFURI, *Note riguardanti la novellata imposta sulle successioni e donazioni*, *Rass. trib.*, II, 2007, 441 ss..

²⁵²Cfr. la circolare Abi - Serie Tributaria- n. 28 del 6 dicembre 2001, 5 ss..

La normativa attualmente in vigore sancisce, in linea generale, che, se al momento dell'apertura della successione o della donazione, il defunto o il donante era residente nel territorio dello Stato, l'imposta si rende dovuta su tutti i beni e i diritti trasferiti; mentre, se a tale data non lo era, il tributo graverà solo sui beni e diritti esistenti nello Stato.

Più specificamente, si considerano compresi nell'attivo ereditario i titoli al portatore, di qualsiasi specie, posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome.

Il suenunciato principio, tuttavia, trova una deroga negli artt. 3 e 9, comma 1, del Tus, i quali, rispettivamente, non assoggettano all'imposta i trasferimenti eseguiti a favore di determinati soggetti (quali, lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, gli Enti pubblici, le Fondazioni, le Onlus, ecc.), ed escludono taluni beni e diritti dall'attivo ereditario.

Con specifico riferimento alle attività finanziarie, si considerano in ogni caso esistenti nello territorio Stato:

- a) le azioni o quote di società, nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale;
- b) le obbligazioni e gli altri titoli in serie o in massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da società ed enti di cui alla precedente lettera;
- c) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l'emittente è residente nello Stato;
- d) i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato fino a concorrenza degli stessi, a prescindere dalla residenza del debitore.

La dichiarazione di successione va presentata, entro dodici mesi dalla data di apertura della successione, all'ufficio del Registro oppure all'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione si trovava l'ultima residenza del defunto.

L'art. 28, comma 7, del Tus dispensa da tale obbligo, qualora l'eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del *de cuius* e l'attivo ereditario abbia un valore inferiore ad euro 25.822,84 e non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari (ad esempio usufrutto).

In tale ipotesi, la banca è tenuta a richiedere agli eredi la sottoscrizione di una dichiarazione di esenzione, che dovrà essere inviata all'ufficio del Registro territorialmente competente.

2.2.La composizione dell'attivo ereditario

In linea generale, sono compresi nell'attivo ereditario i titoli, di qualsiasi specie, il cui reddito sia stato indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto, ad esclusione delle azioni e dei titoli nominativi a lui intestati, alienati anteriormente all'apertura della successione con atto autentico o girata autenticata.

Più specificamente, cadono in successione i soli beni o diritti appartenenti effettivamente al *de cuius* nel caso di titoli al portatore depositati a nome del defunto e di altre persone, di azioni e altri titoli cointestati, di crediti di pertinenza del defunto e di altre persone – compresi quelli derivanti da depositi bancari e da conti correnti bancari e postali – le quote di ciascuno si considerano uguali se non risultano diversamente determinate.

Non sono soggetti all'imposta *de qua* i trasferimenti di aziende o di suoi rami, di azioni, di quote di società di persone e di capitali effettuati a causa di morte o a titolo gratuito tra vivi in favore di discendenti e del coniuge, anche tramite i patti di famiglia di cui agli artt. 768-*bis* e seguenti del codice civile.

In ipotesi di quote sociali e azioni di società di capitali, società cooperative e di mutua assicurazione con residenza in Italia, l'esenzione compete, invece, nei limiti delle partecipazioni mediante le quali si è acquisito o integrato il controllo di cui all'art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile.

L'imposta non trova applicazione, altresì, nei riguardi dei trasferimenti di partecipazioni in società di persone, a prescindere dalla quota trasferita, a condizione (prescritta a pena di decadenza, da cui consegue l'obbligo di versamento dell'imposta che si sarebbe resa dovuta, con pedissequo aggravio di sanzione e interessi), che i beneficiari proseguano l'esercizio dell'attività di impresa o detengano il controllo della società per almeno cinque anni dalla data del trasferimento, con assunzione del relativo impegno all'atto della presentazione della dichiarazione di successione ovvero contestualmente all'atto di donazione.

Vi sono invece una serie di beni che, essendo esclusi dall'imposta, non debbono neanche essere indicati nella dichiarazione di successione e possono essere trasferiti, negoziati ovvero rimborsati agli eredi senza alcun adempimento formale.

In particolare, non concorrono alla formazione dell'attivo ereditario:

- a) i titoli del debito pubblico, ivi compresi Bot e i Cct;
- b) gli altri titoli di Stato, dallo stesso garantiti o equiparati, nonché ogni altro diritto dichiarato esente dall'imposta da norme di legge;
- c) le indennità spettanti agli eredi corrisposte in forza di assicurazioni sociali obbligatorie;
- d) le assicurazioni sulla vita stipulate dal defunto.

In proposito, si osserva che i buoni postali fruttiferi sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai titoli del debito pubblico, con conseguente esclusione dal computo della base imponibile dell'imposta in esame²⁵³.

La circostanza per cui la norma si rivolga esclusivamente ai titoli emessi dallo Stato italiano ha condotto al nascere di un'accesa disquisizione in merito all'evidente contrasto, di tale scelta legislativa, con il principio comunitario della libera circolazione dei capitali nell'ambito UE.

In tal guisa, al fine di evitare possibili contestazioni in merito, sarebbe auspicabile un sollecito intervento legislativo teso ad estendere la fattispecie di esclusione in commento nei confronti di tutti i titoli emessi dagli Stati appartenenti all'Unione.

Un ulteriore aspetto fortemente discusso attiene alla nozione di titoli equiparati ai titoli di Stato, e, in particolare, al deprecato²⁵⁴ aggiornamento dell'elenco allegato alla Nota del Ministero delle finanze del 1 giugno 1994, n. 14/942925, recante l'elencazione degli enti ed organismi internazionali le cui emissioni sono considerate equiparate ai titoli di Stato.

È evidente, infatti, che tale elenco, essendo ormai risalente nel tempo, non sembra andare incontro alle raccomandazioni dalle Istituzioni europee e, quindi,

²⁵³Cfr. Ris. 13 luglio 1999, n. 115.

²⁵⁴Cfr. Circ. Abi - serie tributaria - 10 luglio 2000, n. 20.

alle esigenze del mercato finanziario europeo che, come più volte rilevato, è in continua evoluzione.

Anche le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento, che includono titoli del debito pubblico ed equiparati, non concorrono alla formazione della base imponibile.

Ove il contribuente non provveda direttamente, in sede di dichiarazione di successione, a decurtare dal valore delle quote possedute alla data del decesso, quello dei titoli di debito pubblico ed equiparati compresi in tali quote, l'Amministrazione finanziaria lo inviterà a fornire tutti i dati relativi alla composizione del fondo, chiaramente desumibili dai prospetti giornalieri redatti dalla società di gestione²⁵⁵.

Con specifico riferimento alle **operazioni pronti contro termine**, atteso che la proprietà dei titoli oggetto dell'operazione resta del cliente fino alla scadenza del termine pattuito, se al momento dell'apertura della successione è in corso un'operazione di tale specie, sono i titoli medesimi a cadere in successione.

Anche in tale evenienza, poi, se nel contratto sono compresi titoli dello Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, gli stessi non concorrono alla formazione dell'attivo ereditario, in quanto esenti dal tributo²⁵⁶.

Per quanto attiene, invece, ai titoli obbligazionari, il fatto che l'Amministrazione finanziaria, con Risoluzione 2 agosto 1994, prot. n. 9-012, abbia espressamente negato l'operatività dell'esenzione nei confronti delle obbligazioni regionali (liguri), porta altresì a ritenere che il beneficio *de quo* sia parimenti escluso in relazione ai titoli, di tale specie, emessi dai comuni e dalle province (cc.dd. Boc e Bop), come a quelli emessi nel contesto delle operazioni di cartolarizzazione.

Alla luce del disposto dell'art. 5, comma 24, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326) – alla cui stregua tutti gli atti²⁵⁷, contratti e trasferimenti, prestazioni e formalità relativi al

²⁵⁵Cfr. Circ. 15 febbraio 1999, n. 37.

²⁵⁶Cfr. Circ. 28 luglio 2000, n. 149.

²⁵⁷Tale disposizione si riferisce, in generale, alle operazioni di raccolta e di impiego effettuate dalla Cassa Depositi e Prestiti avvalendosi di Poste Italiane S.p.a..

risparmio postale esenti dalle imposte indirette, nonché da ogni altro tributo o diritto – anche i libretti postali sembrano potersi ritenere esenti²⁵⁸.

L'assunto che precede, del resto, appare altresì avvalorato dall'art. 11, comma 2, del Tus; che, nel considerare espressamente inclusi nell'attivo ereditario «*i crediti di pertinenza del defunto e di altre persone, compresi quelli derivanti da depositi bancari e da conti correnti bancari e postali contestati*» non menziona, altresì, i libretti di deposito postale.

Anche le indennità dovute, in caso di morte del lavoratore, a titolo di trattamento di fine rapporto (Tfr) di cui all'art. 2122 del codice civile, ovvero per diritto proprio gli eredi (al coniuge, ai figli a carico e ai parenti ed affini entro, rispettivamente, il terzo ed il secondo grado, ovvero secondo i criteri della successione legittima) spettanti in virtù di polizze assicurative previdenziali ovvero obbligatorie, non concorrono a formare l'attivo ereditario ex art. 12, comma 1, lett. c), del Tus.

È utile porre in luce, al riguardo, che l'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007, ha affermato l'estensibilità della suindicata fattispecie di esenzione, anche nei confronti delle prestazioni erogate da una forma pensionistica complementare.

Non concorrono alla formazione dell'attivo ereditario, neanche le prestazioni rese dalle compagnie assicurative, giacché, come noto, il capitale viene erogato da queste ultime agli eredi ed ai beneficiari, non a titolo di successione, bensì in forza dello specifico rapporto dedotto nel contratto di assicurazione.

Con specifico riferimento alle fattispecie relative a **rapporti di opzione per il risparmio amministrato o di risparmio gestito**, potrebbero sorgere alcuni aspetti problematici.

Come noto, infatti, nel regime del risparmio amministrato, gli eventuali redditi diversi di natura finanziaria, realizzati nel periodo di tempo intercorrente tra il decesso del titolare del rapporto di deposito e la data in cui l'intermediario

²⁵⁸In questi termini, v. ARQUILLA, *Valorizzazione delle attività finanziarie nell'imposta sulle successioni*, in, *Corr. trib.*, 2007, 1276.

viene a conoscenza dell'apertura della successione, vengono assoggettati al regime fiscale ordinario, che risultava applicabile prima del decesso.

Ne discende, che in simili situazioni l'imposta applicata potrebbe risultare differente da quella effettivamente dovuta dagli eredi, giacché verrebbe calcolata tenendo conto del costo storico e non, invece, del valore definito o dichiarato ai fini dell'imposta sulle successioni.

In queste situazioni, dunque, l'intermediario sarà tenuto alla restituzione della differenza tra l'imposta prelevata e quella effettivamente dovuta, oppure ad operare la rivalsa nei confronti eredi del maggior importo dovuto.

Sotto una diversa visuale, sui redditi di capitale divenuti esigibili nel periodo compreso tra la data del decesso e quella in cui l'intermediario viene a conoscenza dell'apertura della successione, laddove la ritenuta alla fonte o l'imposta sostitutiva applicata in tale periodo non risultasse dovuta in base al regime applicabile in capo al *de cuius* – che continua a trovare applicazione per tale lasso di tempo – all'erede è concesso di presentare istanza di rimborso ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

L'intermediario, inoltre, ove richiesto degli eredi, sarà tenuto a trasferire le attività finanziarie intestate al *de cuius* nei singoli rapporti di custodia o amministrazione intestati agli eredi presso il medesimo o altro intermediario, ovvero consentire il prelievo materiale degli stessi, con attribuzione alle medesime attività i valori definiti o dichiarati ai fini dell'imposta sulle successioni, incrementati di tale imposta.

In tali evenienze, essendo il trasferimento dei titoli obbligazionari di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 equiparato alle operazioni di compravendita, la corrispondente imposta sostitutiva verrà addebitata nel conto unico costituito presso gli intermediari abilitati.

A tal fine si considerano solo gli interessi maturati fino alla data di apertura della successione in quanto gli interessi maturati successivamente a tale data sono attribuibili in capo agli eredi.

Per quanto attiene, invece, alle fattispecie afferenti il regime del risparmio gestito, il decesso del titolare di una gestione individuale comporta l'interruzione

dell'attività di gestione, in quanto la morte del mandante determina l'estinzione del rapporto di mandato.

In questi casi, ai fini della determinazione del risultato di gestione rileva il valore del patrimonio gestito alla data di apertura della successione.

I rilievi che precedono sono pressoché integralmente estensibili anche in materia di donazioni, ad eccezione della circostanza per cui tale imposta si rende applicabile, in misura proporzionale (secondo le aliquote previste dalla normativa vigente) anche ai titoli di Stato dallo stesso garantiti e a quelli equiparati.

2.3. Il calcolo della base imponibile

A norma dell'art. 16 del Tus (corrispondente al pregresso art. 22, del D.P.R. n. 631/72), la determinazione della base imponibile per azioni, obbligazioni, e altri titoli e quote avviene «*assumendo*»:

a) per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, la media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell'ultimo trimestre anteriore all'apertura della successione, maggiorata dei dietimi o degli interessi successivamente maturati, e in mancanza il valore di cui alle lettere successive;

b) per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotate in borsa, né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto, il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all'ente o alla società al netto delle passività (... omissis ...) deducibili, escludendo i titoli del debito pubblico, gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge;

c) per i titoli o quote di partecipazione a fondi comuni d'investimento, il valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o regolamento;

d) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e c) il valore comparato a quello dei titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto o in mancanza desunto da altri elementi certi».

In ipotesi di usufrutto, invece, l'art. 14, comma 1, lett. *b) e c)*, del medesimo Tus, detta delle disposizioni specifiche, stabilendo, in particolare, che ai fini della determinazione della base imponibile in tale ambito, si assume *«per la proprietà gravata da diritti reali di godimento, la differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata»* e che *«per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore determinato a norma dell'art. 17 sulla base di annualità pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d'interesse»*

Con specifico riferimento all'importo da indicare ai fini del calcolo della base imponibile, per i titoli quotati può assumersi quello riportato nei listini ufficiali o, comunque, quello rilevabile dai circuiti telematici di negoziazione, mentre per quelli non quotati, lo stesso emerge dal confronto con i titoli quotati aventi caratteristiche analoghe o, in mancanza, ricorrendo ad altri elementi dotati di sufficiente certezza.

Per le quote dei fondi comuni e le azioni delle Sicav, invece, il valore da riportare in dichiarazione coincide con quello riportato, alla data di apertura della successione, nelle pubblicazioni NAV (*Net Asset Value*), ovvero in quelle intergiornaliere LAST INAV (*Indicative Net Asset Value*).

È appena il caso di rammentare, che dal valore relativo ai Bot occorre decurtare la ritenuta sugli interessi maturati alla data dell'apertura della successione.

Per quanto attiene, invece, ai crediti spettanti al *de cuius* in virtù di conti correnti bancari e postali, certificati di deposito, depositi bancari *et similia*, la base imponibile viene determinata assumendo, per i crediti fruttiferi, il loro importo comprensivo degli interessi maturati fino al giorno di apertura della successione e, per quelli infruttiferi (con scadenza dopo almeno un anno dall'apertura della

successione), il loro valore andrà commisurato al saggio d'interesse legale per allora applicato.

Deve rilevarsi, conclusivamente, che è espressamente esclusa la facoltà di dedurre dalla base imponibile i debiti contratti per l'acquisto di beni o diritti che, a norma di legge, non concorrono a formare l'asse ereditario (quali sono, a titolo esemplificativo, quelli concernenti la sottoscrizione di titoli di Stato, o di titoli equivalenti).

In tale contesto, sembra utile evidenziare, che l'Amministrazione finanziaria nella Risoluzione del 24 luglio 2001, n. 120/E, si è espressa nel senso della non fruibilità, da parte degli eredi, di eventuali minusvalenze realizzate in capo al *de cuius* a seguito del decesso, in relazione ai rapporti in regime di risparmio amministrato e/o di uno di risparmio gestito dallo stesso intrattenuti.

Nel richiamato documento di prassi, in particolare, l'Amministrazione delle entrate giustifica il diniego di «utilizzare» tali componenti reddituali affermando che, gli stessi, assumono esclusivo rilievo in capo al soggetto che le ha realizzate, con conseguente impossibilità di formare «oggetto di successione ereditaria, non trattandosi di diritti patrimoniali, ossia di crediti, di debiti o di cespiti».

2.4. La valorizzazione dei titoli e degli strumenti finanziari caduti in successione

Per quanto il trasferimento dei beni e diritti dal *de cuius* agli eredi o legatari – essendo a titolo gratuito – non comporti l'applicazione dell'imposta sul *capital gain*, ai predetti soggetti viene comunque imposto di valorizzare tali beni ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria in ipotesi di cessione futura, ovvero di rimborso.

A tal fine, la normativa attualmente vigente stabilisce che i titoli si intendono di valore pari al costo definito ovvero, in mancanza, a quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, mentre, i titoli esenti vengono indicizzati al loro valore normale - così come risultante alla data di apertura della successione - integrato dagli oneri inerenti alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi.

A questo proposito, l'Agenzia delle Entrate, nel chiarire che l'imposta sulle successioni deve applicarsi «ripartendo l'importo complessivo della stessa in

proporzione al valore dei beni e diritti e, quindi, dei singoli titoli compresi nell'asse ereditario», ha ulteriormente precisato, che il valore di carico degli strumenti finanziari caduti in successione, per i quali il valore è compreso nell'ambito della franchigia, corrisponde con quello dichiarato o definito ai fini dell'imposta di successione, anche se tale imposta non si rende dovuta²⁵⁹.

I titoli considerati esenti dall'imposta, non devono essere indicati nella dichiarazione di successione, sono dispensati da tale onere ai fini successori; ma devono comunque essere valorizzati al valore normale, ex art. 9, comma 4, del Tuir.

Ai fini della determinazione del costo fiscalmente rilevante dei titoli di Stato e di quelli equiparati quotati, dunque, si avrà riguardo alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese antecedente la data di apertura della successione.

Per quanto attiene, specificamente, alle fattispecie afferenti il regime del risparmio gestito, per le quali, come già osservato, ai fini della determinazione del risultato di gestione rileva il valore del patrimonio gestito alla data di apertura della successione, qualora siano trasferiti titoli, quote, valute, certificati e rapporti, ad altro deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione, intestato agli eredi, le attività finanziarie dovranno essere valorizzate, in capo al patrimonio gestito, con riferimento all'ultimo costo di acquisto sostenuto dal gestore, ovvero, se posteriore, all'ultimo valore fiscalmente rilevante per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze in capo agli eredi, invece, le attività finanziarie acquisite per effetto della successione devono essere valorizzate sulla base dei criteri di cui all'art. 68, comma 6, del Tuir.

Il metodo di valutazione previsto da tale ultima disposizione trova applicazione anche in ipotesi di donazione, nel cui ambito, dunque, il costo del bene elargito dovrà ritenersi pari a quello che si sarebbe praticato in caso di cessione, a titolo oneroso, del bene donato.

²⁵⁹Cfr. Ris. 24 luglio 2001, n. 120.

La richiamata norma è evidentemente ispirata da un intento antielusivo e, segnatamente, tende ad evitare che la donazione venga utilizzata per incrementare illegittimamente il valore di carico delle attività finanziarie²⁶⁰.

Agli stessi fini, la legge presume che nell'attivo ereditario siano compresi gioielli, denaro e mobili in misura del 10% del valore imponibile relativo alle quote attribuite ai singoli beneficiari, salvo che l'inventario analitico non attesti l'esistenza di un importo inferiore.

Pronunziandosi in argomento, la Corte di cassazione ha espresso il principio secondo cui, il suddetto parametro del 10% non costituisce un tetto massimo, ma una mera presunzione relativa che, pertanto, può essere superata dall'Amministrazione finanziaria con ricorso a qualsiasi mezzo di prova, ovviamente, se ammesso nel processo tributario²⁶¹.

3. L'Imposta di Bollo

3.1. Presupposti applicativi

L'imposta di bollo, regolata nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, è un tributo la cui applicazione è, di norma, collegata all'esistenza o all'utilizzazione di un documento scritto.

La tariffa sull'imposta di bollo distingue gli atti, documenti e registri soggetti al tributo fin dall'origine da quelli che scontano l'imposta solo in caso d'uso.

L'imposta è dovuta nella misura vigente al momento in cui sorge l'obbligazione, è applicabile in misura fissa o proporzionale e può essere corrisposta in modo ordinario (carta bollata – art. 9), straordinario (marche, bollo a punzone, visto – artt. 10, 11 e 12) o virtuale (dichiarazione, versamento dell'acconto – artt. 15 e 15 *bis*).

Come noto, ove l'imposta venga applicata in misura fissa, avuto riguardo alla natura degli atti, dei documenti e degli altri scritti di una determinata specie, il valore in essi indicato non assume alcun rilievo ai fini impositivi; viceversa l'imposta proporzionale viene commisurata, con percentuale costante, al valore indicato nel documento.

²⁶⁰Così, Circ. 24 giugno 1998, n. 165. In argomento, v. STEVANATO, *Donazioni e liberalità indirette nel tributo successorio*, Padova, 2000.

²⁶¹Per tutte, Cass. 8 maggio 2000, n. 5773.

I titoli dello Stato, le altre obbligazioni e titoli similari, le azioni sono esenti dal tributo, anche con riguardo agli atti necessari all'immissione in circolazione dei titoli stessi.

A decorrere dal 1 gennaio 1994 sono stati attratti nell'esenzione anche i libretti di risparmio, come anche le quietanze di deposito e di prelevamento rilasciate separatamente.

Si osserva, in proposito, che nonostante l'Associazione bancaria italiana abbia auspicato l'estensione del beneficio dell'esenzione anche nei confronti dei certificati di deposito al portatore o nominativi,²⁶² la stessa risulta esclusivamente riferita a quelli a breve termine, con conseguente (irragionevole) esclusione di quelli di deposito con scadenza superiore a 18 mesi; i quali, ad avviso dello scrivente dovrebbero essere parimenti inclusi nell'esenzione.

3.2. Riduzioni esclusioni ed esenzioni

Con specifico riferimento alla misura dell'imposta, si osserva, in primo luogo, che le accettazioni bancarie scontano un'imposta dello 0,01 per cento del loro valore (in luogo di quella del 12 per mille).

Per beneficiare dell'imposta ridotta è prescritto che le accettazioni bancarie siano:

- emesse da imprenditori di cui all'art. 2195 c.c.;
- accettate da aziende e istituti di credito;
- girate esclusivamente con la clausola "senza garanzia";
- non avere scadenza superiore a 12 mesi dalla data di emissione;
- contenere l'indicazione del provento in qualsiasi forma pattuito.

Il beneficio in esame viene meno qualora l'accettazione bancaria sia acquisita dall'impresa emittente; da un'altra impresa avente lo stesso titolare o contitolare di quella emittente; della banca accettante; di società controllanti, controllate o collegate sia dell'impresa emittente che della banca accettante.

La cambiale tratta e i pagherò cambiari scontano, invece, l'imposta in misura pari all'1,2 per cento, mentre le cambiali all'ordine delle banche quella dell'1,1 per cento.

²⁶²Circ. Abi - Serie Tributaria - 20 gennaio 1994, n. 8, ne *Il fisco*, 1994, 1831.

Sul punto, l'Amministrazione finanziaria, con Circolare 21 dicembre 2001 n. 106/E, chiarendo che al fine di far mantenere alle cambiali la qualifica di titolo esecutivo, l'imposta corrisposta non può essere inferiore a quella dovuta deve essere applicata, l'aliquota commisurata all'importo delle cambiali espresso in euro deve essere applicata con arrotondamento al centesimo di euro superiore.

Sono invece esenti, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 37, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, come rettificato con Comunicato 11 gennaio 2008, all'art. 7, della Tabella, *sub* allegato *b*), della Legge sull'Imposta di Bollo, le «*polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o società di soccorso e dalle casse di risparmio; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente*».

Le ricevute bancarie riferite sui conti correnti e le operazioni effettuate tramite carte di credito o altri documenti equipollenti, compreso il bancomat Pos, come già rilevato, non sono soggette all'imposta di bollo.

Sono parimenti esclusi dal tributo gli estratti dei conti correnti postali che presentano un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell'applicazione della predetta imposta e che siano chiusi d'ufficio (analoga previsione non esiste per i conti correnti bancari) e quelli intestati ad Amministrazioni dello Stato.

Sono invece esenti dall'Imposta gli estratti di conto corrente inviati dalle banche alle Onlus, nonché alle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni²⁶³.

Nelle fattispecie relative a rapporti fiduciari, la maggiorazione di imposta prevista per i clienti diversi dalle persone fisiche non si applica agli estratti conto inviati dalle società fiduciarie, nel caso in cui il fiduciante sia una persona fisica. Per tali ipotesi, infatti, l'imposta viene determinata in funzione della soggettività dei soggetti fiducianti.

Negli altri casi gli estratti conto bancari, ivi incluse le comunicazioni relative al deposito titoli, l'imposta di bollo - che si applica anche agli estratti conto emessi a fronte di operazioni relative al movimento di valute - è dovuta per ogni

²⁶³Per le problematiche esistenti prima delle modifiche apportate in *subiecta materia* per effetto dell'art. 90, comma 6, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, cfr. Circ. 16 novembre 2000, n. 207; nonché, Circ. Abi - Serie Tributaria - 10 gennaio 2001, n. 2.

esemplare e sostituisce quella in precedenza dovuta per le lettere e gli altri documenti relativi alle operazioni di accredito e di addebito regolate in conto corrente, come quella previamente applicata sugli assegni bancari e sulle ricevute bancarie riferite ai conti correnti medesimi.

Si osserva, al riguardo, che l'art. 33, comma 4, lett. a), della L. 23 dicembre 2000, n. 388, ha ampliato l'esenzione dall'imposta di bollo, non solo nei confronti delle le ricevute e i documenti relativi ai conti correnti, ma più in generale, di tutte le ricevute, le quietanze e gli altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche, nonché dagli uffici delle Poste Italiane non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva in questione.

L'estratto conto e la comunicazione di deposito titoli si considera, in ogni caso (e, quindi, indipendentemente dalla emissione del documento), spedito almeno una volta nel corso dell'anno.

Inoltre, si considerano depositati presso le banche anche i titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e non materialmente detenuti dalle stesse (cosiddetti titoli virtuali).

Sotto quest'ultimo profilo, come è stato correttamente osservato dall'Abi²⁶⁴, la norma sembra quasi introdurre un nuovo ed autonomo presupposto impositivo, che prescindere dal concreto instaurarsi di una fattispecie contrattuale di deposito titoli a custodia e amministrazione.

Ai contratti relativi ad operazioni e servizi bancari e ai contratti di credito al consumo nonché - a partire dal 1997 - a quelli relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle Sim o altri intermediari finanziari, l'imposta di bollo si applica nella misura unica di 14,62 euro per ogni contratto, «*in qualsiasi forma redatto*», indipendentemente dal numero di pagine e degli esemplari²⁶⁵.

²⁶⁴Circ. ABI - Serie Tributaria - 22 giugno 1998, n. 25

²⁶⁵Sul punto, cfr. l'art. 2, nota 2-bis, Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972; l'art. 2, comma 150, della L. 23 dicembre 1996, n. 662; la Circ. 10 agosto 1994, n. 149; nonché, in argomento, POLO, *Applicazione dell'imposta di bollo ai contratti bancari di garanzia: l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate*, ne *Il fisco*, 2005, 3547.

4. L'Imposta di Registro: cenni

Come noto, l'imposta di registro è regolata nel D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (nel proseguo, per semplicità, anche TUR) e si rende dovuta per il servizio amministrativo di registrazione di un atto.

L'imposta *de qua* può essere applicata in misura fisso, ovvero proporzionale al valore dell'atto, ed è, di norma, come dianzi rilevato, alternativa rispetto all'Iva (e in tale caso si applica in misura fissa), in relazione agli atti afferenti ad operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, benché esenti.²⁶⁶

Gli atti per i quali vi è l'obbligo di richiedere la registrazione, generalmente coincidenti con quelli aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sono descritti nell'art. 5 del Tur.

Per tali atti, la base imponibile dell'imposta è commisurata al valore delle prestazioni ivi dedotte.

Non sussiste obbligo di registrazione quando l'atto venga perfezionato mediante lo scambio di corrispondenza, attraverso cioè la proposta di una parte e l'accettazione del destinatario, ciascuna con la sola firma della parte interessata.

L'art. 11 del Tur, ovviamente, fa salva la possibilità di richiedere la registrazione di tali atti in caso d'uso²⁶⁷, vale a dire, in quelle evenienze in cui il documento debba essere utilizzato in procedimenti amministrativi o di volontaria giurisdizione.

Con particolare riferimento alle modalità di applicazione dell'imposta in esame agli strumenti bancari e finanziari, si osserva, che in virtù del disposto dell'art. 1, Parte Seconda, della Tariffa allegata al Tur, «***I contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari e al credito al consumo, per i quali il titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, prescrive a pena di nullità la forma scritta, sono assoggettati a registrazione solo in caso d'uso***».

²⁶⁶Per l'individuazione delle singole ipotesi di alternatività con l'Iva, si veda quanto specificamente rilevato *supra*, nell'ambito della trattazione delle singole fattispecie di esenzione delle operazioni finanziarie.

²⁶⁷Sul punto, per la prassi, cfr. Ris. 3 agosto 1985, n. 251372; Ris. 17 gennaio 1979, n. 251170; Ris. 5 aprile 1983, n. 251258; Circ. 10 giugno 1986, n. 37/220391; Ris. 28 luglio 1977, n. 250422 e Ris. 28 novembre 1983 n. 251160; in dottrina, v. MONTESANO, *Scontano l'imposta di registro gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso enunciati in atti registrati*, ne *Il fisco*, 2007, 1, 2913.

La formulazione letterale di tale previsione, induce a ritenere che il legislatore abbia riconosciuto l'esonero da registrazione, con conseguente tassazione solo in caso d'uso, per tutti i contratti bancari e finanziari che non siano redatti nelle forme solenni della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico; e ciò a prescindere, quindi, dalla simultaneità della sottoscrizione di tali atti (scrittura privata semplice o non autenticata) o dalla forma per corrispondenza.

L'assunto che precede, sembra confortato da autorevole dottrina²⁶⁸, che nel procedere alla disamina di tali figure contrattuali, inserisce i contratti bancari e finanziari in una distinta categoria di atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso, rispetto a quelli redatti per corrispondenza.

In senso conforme, del resto, e in maniera ancor più rigorosa, la dottrina maggioritaria è giunta a considerare soggetti a registrazione in caso d'uso, per effetto della richiamata Nota all'art. 1 della Tariffa, Parte Seconda, ogni contratto relativo ad operazioni e servizi bancari e finanziari, anche se redatti per scrittura privata autenticata o atto pubblico²⁶⁹.

Sulla base di tale condivisibile orientamento, dunque, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro è assolutamente indifferente che i contratti *de quibus* siano conclusi per corrispondenza, ovvero redatti per scrittura privata semplice, giacché, in entrambe le ipotesi gli atti andrebbero registrati e tassati solo al verificarsi del caso d'uso.

Gli atti relativi all'emissione di obbligazioni o di altri titoli in serie o di massa non sono soggetti all'imposta di registro, ferma restando l'eventuale registrazione volontaria, che sconta l'imposta fissa.

I certificati di quote di fondi comuni non sono soggetti a registrazione. Analogamente non vi è obbligo di chiedere la registrazione per le cambiali, le ricevute bancarie di natura commerciale, le accettazioni bancarie e le polizze di credito commerciale, se realizzate mediante scambio di corrispondenza commerciale.

²⁶⁸BUSANI, *Guida teorico-pratica al diritto tributario*, in *Guida Normativa*, 21 dicembre 1999, 106.

²⁶⁹Così, ARNAO, *Manuale dell'imposta di registro*, Milano, 669 e in senso conforme, v. FANELLI, *La manovra non risparmia nessuna imposta*, in *Azienda e Fisco*, 1998, 59.

Gli atti pubblici e le scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società soggetti alla tassa sui contratti di borsa sono sempre esenti dall'imposta di registro²⁷⁰.

5. La tassa per i contratti di trasferimento di titoli o valori: cenni

La disciplina fiscale dei contratti di borsa risulta profondamente innovata, con decorrenza dal 1 gennaio 1998, a seguito e in ragione delle rilevanti modifiche apportate in *subiecta materia* dal D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 435.

In particolare, tale Novella ha provocato la revisione della Tabella allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, che è stata aggiornata, sia alla luce del nuovo assetto degli intermediari mobiliari, come previsto dal D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, sia per definire, in maniera più sistematica, le diverse tipologie di rapporti sussistenti tra le diverse controparti contrattuali.

Queste categorie contrattuali, che vengono ora ripartite in base alle possibili combinazioni e che sono assoggettate ad aliquote differenziate per i distinti settori, sono suddivise in rapporti tra:

- a) privati;
- b) intermediari;
- c) privati e intermediari.

In attuazione della delega, sono dichiarati esenti dalla tassa in esame i contratti conclusi nell'ambito dei mercati regolamentati tra gli intermediari e tra questi ultimi e i soggetti per conto dei quali i contratti vengono conclusi. Il regime di esenzione comprende anche i contratti di trasferimento titoli, quelli di opzione (*put* e *call*), quelli a premio e i trasferimenti derivanti dall'esercizio di tali contratti.

Sono altresì esenti dalla tassa, i contratti a titolo oneroso soggetti a imposta di registro in misura proporzionale, unitamente a quelli riguardanti trasferimenti effettuati tra società, fra le quali esista un rapporto di controllo *ex art.* 2359, comma 1, nn. 1) e 3), del codice civile, ovvero ancora fra società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un medesimo soggetto.

²⁷⁰Cfr. Circ. 29 marzo 2000, n. 60.

Come si evince dalla lettura della richiamata Tabella, l'attuale disciplina prevede un regime di generalizzata esenzione anche per contratti conclusi al di fuori dei mercati regolamentati – ciò, verosimilmente, al fine di evitare eventuali censure per disparità di trattamento tra operatori (residenti e non), nei rapporti con la clientela (residente e non), tanto sui mercati regolamentati che fuori di tali mercati – ancorché, gli stessi, abbiano comunque ad oggetto valori ammessi a quotazione nei medesimi.

In tali evenienze, poi, il beneficio dell'esenzione è subordinato alla condizione che si tratti di contratti stipulati tra intermediari nazionali o esteri, tra intermediari e soggetti non residenti oppure tra intermediari, anche non residenti, e organismi di investimento collettivo del risparmio.

Peraltro, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 435, i contratti conclusi tra soggetti residenti e soggetti non residenti si considerano, in ogni caso, perfezionati nel territorio dello Stato.

Con riferimento ai titoli quotati nei mercati regolamentati, dunque, la tassa in esame trova applicazione nei riguardi dei rapporti contrattuali conclusi fuori mercato tra un intermediario (residente e non) e la clientela residente, nonché di quelli tra i soggetti che non sono intermediari autorizzati.

Come già rilevato, sono in ogni caso esenti i contratti di prestito titoli e, in genere, tutti quelli "accessori" al finanziamento in valori mobiliari. Resta altresì confermata l'esenzione dalle imposte di bollo e di registro per tutti i contratti esenti dall'applicazione della tassa sui contratti di borsa.

Per quanto attiene, specificamente, al corretto significato da attribuire all'espressione «*mercati regolamentati*», mette conto rilevare che la Consob, con delibera 23 dicembre 1998, n. 11768, ha chiarito, che in tale definizione vanno ricomprese la borsa valori, il mercato ristretto e gli altri mercati iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e nella sezione speciale dello stesso elenco, prevista dall'art. 67, comma 1, dello stesso Decreto.

Alla luce dei suesposti rilievi, l'ambito di applicazione della tassa appare circoscritto a tutti i contratti di trasferimento a titolo oneroso di azioni od altri titoli o valori, con esclusione dei soli contratti non a titolo oneroso²⁷¹.

La base imponibile dei titoli obbligazionari è pari al valore complessivo della transazione (prezzo e dietimi) al lordo dell'imposta sostitutiva.

Fanno eccezione i Bot, per i quali la base imponibile è costituita dal valore complessivo della transazione al netto dell'imposta sostitutiva.

Sono invece comprese nell'ambito di applicazione della tassa, anche le compravendite di quote e partecipazioni in società di ogni tipo che, sempre agli effetti del regime in commento, sono state equiparate alle azioni.

La tassa viene assolta mediante apposizione sui foglietti bollati, approntati dai soggetti autorizzati, delle marche per contratti di borsa, oppure in modo virtuale; in tal caso, però, soltanto a seguito di apposita autorizzazione ministeriale.

È consentito, inoltre, corrispondere la tassa tramite l'utilizzo delle ordinarie marche da bollo.

Anche agli intermediari non residenti è stata concessa la possibilità di corrispondere la tassa - al pari dei residenti - in modo virtuale.

Nelle compravendite di titoli concluse direttamente tra i contraenti, il trasferimento della proprietà può essere eseguito mediante scritture private (ovvero con atto pubblico). In tali ipotesi, la tassa potrà essere corrisposta per tramite di appositi fissati bollati, ovvero mediante l'applicazione e l'annullamento da parte di uno dei diretti contraenti, e, per un corrispondente importo, delle marche da utilizzare agli effetti dell'imposta di bollo.

²⁷¹In tal senso, BRUNELLI, *Le imposte sui trasferimenti applicabili sulle cessioni di attività finanziarie effettuate a titolo oneroso e di liberalità*, ne *Il fisco*, 2002, fascicolo n. 1, 4178.

6. L'Imposta sostitutiva sui finanziamenti bancari

6.1. Premesse

Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, assoggetta le operazioni di finanziamento bancario ad un prelievo autonomo – operato dall'Istituto di credito²⁷² – sostitutivo di tutte quelle ordinariamente applicabili all'atto di finanziamento e alle correlate operazioni (vale a dire, dell'imposta di registro, di bollo, delle imposte ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative).

Il regime sostitutivo in commento ha destato l'interesse dell'interprete fin dalla sua introduzione, e ciò in ragione delle forti implicazioni, specialmente di carattere applicativo, derivanti dalla sua applicazione per i soggetti operanti nel settore creditizio²⁷³.

In particolare, il sistema impositivo che ci occupa, soprattutto in passato, è stato foriero di numerose disquisizioni interpretative di non agevole soluzione, che sono state parzialmente affrontate e superate, per vero sulla scia dei numerosi solleciti rivolti dalla dottrina²⁷⁴, a seguito della riforma intervenuta in *subiecta materia* per effetto della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), nonché dal D.L. n. 7 del 2007.

²⁷²In particolare, ai sensi dell'art 18 del D.P.R. n. 601/1973, l'imposta sostitutiva non deve essere corrisposta dal soggetto passivo volta per volta per ciascuna operazione posta in essere, ma viene calcolata in modo cumulativo, sull'ammontare complessivo del capitale erogato nel periodo di riferimento, sulla base di una dichiarazione presentata dai soggetti obbligati. L'art. 8, comma 4, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla L. 26 giugno 1990 n. 165, invece, stabilisce che le banche presentino «due dichiarazioni di cui la prima relativa alle operazioni effettuate nel primo semestre dell'esercizio e la seconda, relativa alle operazioni effettuate nel secondo periodo dell'esercizio stesso (... omissis ...) rispettivamente entro tre mesi dalla scadenza del primo semestre o dalla chiusura dell'esercizio. L'ufficio cui la dichiarazione viene presentata calcola e annota l'imposta dovuta dall'istituto di credito che, entro trenta giorni, dalla restituzione della dichiarazione stessa, provvede ad effettuare il relativo versamento».

²⁷³Per il corretto inquadramento civilistico della materia e una compiuta disamina delle problematiche afferenti la deducibilità fiscale dell'imposta per i soggetti operanti nel settore, v. RUSSO, *L'imposta sostitutiva*, cit., 12801 ss; nonché, il contributo (ivi richiamato) di MASTROPASQUA, *Imposta sostitutiva. Riflessioni sull'applicazione dell'art. 64 del D.P.R. n. 917/1986*, ne *Il fisco*, 1989, 4354 ss..

²⁷⁴Per le problematiche sorte durante la vigenza della pregressa disciplina, per tutti, v. DUS, *Una riforma dimenticata - L'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine*, ne, *Il fisco*, 2001, 5263; nonché, in giurisprudenza, *ex multis*, cfr. Cass., 23 maggio 1986, n. 3454, in *Giur. imp.*, 1987, 125 ss; mentre, sulla configurazione dell'attuale sistema impositivo; vd. ARNAO, *L'imposta sostitutiva*, Milano, 1982, 8 ss.; FIORENTINI, *L'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine*, Roma-Milano, 1983, 14 ss.; CASTELLI, *L'imposta sostitutiva sui finanziamenti*, in *Corriere Tributario*, 2005, fasc. 38, inserto n. 2.

Tale intervento legislativo, infatti, se non ha risolto tutte le problematiche sollevate sotto la vigenza della pregressa normativa, sembra andare in contro ed appare certamente più coerente con la necessità, fortemente sentita anche in ambito comunitario, di conferire maggiore coerenza alle previsioni fiscali relative alle operazioni di credito, rispetto alle mutate esigenze finanziarie e con la continua evoluzione dei nuovi strumenti di credito utilizzati nel mercato internazionali.

6.2. I requisiti soggettivi per l'ammissione al regime sostitutivo

Sotto il profilo soggettivo, l'art. 15 del D.P.R. n. 601 del 1973, riserva la fruibilità del sistema impositivo in argomento alle operazioni di credito poste in essere *«da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine»*.

È appena il caso di porre in luce, al riguardo, che la distinzione, tra aziende e istituti di credito, operata nella suenunciata norma può dirsi ormai superata alla luce della definizione di attività bancaria contenuta nell'attuale formulazione dell'art. 10 del Tubb, che la identifica con quella di *«raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito»*.

Dalla lettura sistematica delle citate norme, considerato che il medesimo Tubb riserva l'esercizio della richiamata attività alle banche, è di tutta evidenza che l'imposta *de qua* si rivolge essenzialmente, se non esclusivamente, agli istituti bancari.

In tale contesto, tuttavia, appare essenziale rilevare, come l'ambito di applicazione dell'imposta in commento sia stato esteso, nel corso degli anni, anche nei confronti di operazioni poste in essere da soggetti non bancari.

Ci riferiamo, ad esempio, all'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 3 agosto 2004, n. 220 (convertito dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257), ha esteso il regime sostitutivo di cui trattasi *«alle operazioni di mutuo relative all'acquisto di abitazioni poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti ed iscritti. La disposizione del periodo precedente si applica ai mutui*

erogati in base a contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»²⁷⁵.

Dall'applicazione, anche a tale fattispecie, del regime agevolativo di cui agli artt. 15 e seguenti del D.P.R. n. 601 del 1973, discende che, in sede di iscrizione dell'ipoteca a garanzia dei predetti mutui, l'imposta ipotecaria non è dovuta.

Più di recente, la legge finanziaria 2008, modificando l'art. 15 del D.P.R. n. 601 del 1973, ha espressamente incluso, tra i soggetti ammessi al regime agevolato, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per le operazioni di finanziamento, effettuate utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, delle opere, impianti, reti e dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici e alle bonifiche, attività espressamente previste dall'art. 5, comma 7, lettera b), del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

È appena il caso di osservare, in argomento, come tale integrazione si è resa necessaria per includere nel regime agevolato de quo i finanziamenti posti in essere dai suindicati soggetti, che, risultando privi del requisito soggettivo prescritto dalla norma, in assenza di una specifica previsione normativa non potevano considerarsi, in astratto, tra i destinatari della norma.

Tale conclusione risulta confermata dalla circostanza per cui, prima di tale intervento, l'Agenzia delle Entrate²⁷⁶ si era espressa nel senso dell'esclusione del regime agevolato nei confronti di tali soggetti, proprio in ragione dell'affermata carenza del presupposto soggettivo, e, segnatamente, in quanto alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. si applicano le disposizioni del Tub previste per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo Tub e non quelle applicabili alle banche.

Sotto il profilo comunitario, è evidente, che a seguito dell'istituzione del mercato unico europeo in materia di servizi bancari - attuata, come noto, in forza e in attuazione dei principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione, in

²⁷⁵Sul tema dell'affermata necessaria finalizzazione del finanziamento all'acquisto di un'abitazione ai fini della fruibilità del regime agevolato, cfr. Ris. 22 aprile 2005, n. 49; Ris. 17 aprile 2008, n. 1; nonché, Ris. 28 febbraio 2008, n. 68.

²⁷⁶Ris. 14 giugno 2007, n. 137.

regime di parità concorrenziale, dei servizi bancari in ambito comunitario - sotto il profilo soggettivo, le banche stabilite nel territorio della Comunità europea sono equiparate a quelle con sede stabile in Italia.

Sostanzialmente, in ragione del recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva del Consiglio 15 dicembre 1989, n. 89/646/CEE (II Direttiva) «*relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE*» – formalmente recepita nel nostro ordinamento per opera del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481 e del successivo D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 – l'equiparazione degli istituti di credito comunitari a quelli nazionali opera a prescindere dal fatto che la banca estera abbia o meno una sede stabile in Italia.

La stessa Amministrazione finanziaria, del resto, adeguandosi all'invito rivolto all'Italia dalla Commissione europea – la quale riteneva che il mancato assoggettamento all'imposta sostitutiva delle operazioni poste in essere dai richiamati enti creditizi nel territorio dello Stato italiano si ponesse in contrasto con il principio della libera prestazione dei servizi di cui all'art. 59 del Trattato – ad assumere le misure necessarie per assicurare l'equiparazione tra gli istituti di credito comunitari e quelli italiani, ha chiarito come: «*In presenza di tutti i requisiti richiesti per l'applicazione delle agevolazioni nel settore del credito, recate dal Titolo IV del già richiamato D.P.R. n. 601/1973, non sussistono (... omissis...) motivi per disconoscere agli istituti comunitari l'estensione dell'applicazione delle medesime norme tributarie*»²⁷⁷.

Deve osservarsi, tuttavia, che alla luce dell'espresso rinvio operato, dall'art. 20, comma 5, del Decreto in esame, al Testo unico dell'Imposta di registro e, segnatamente, alle previsioni ivi recate in tema di «*rettifica dell'imponibile, per l'accertamento d'ufficio dei cespiti omessi, per le sanzioni relative alla omissione o infedeltà della dichiarazione, per la riscossione, per il contenzioso e per quanto altro riguarda l'applicazione dell'imposta sostitutiva*», la fruizione dell'agevolazione in esame da parte di soggetti extranazionali resta, in ogni caso,

²⁷⁷Circ. 8 ottobre 1996, n. 246.

subordinata al rispetto dei requisiti di territorialità prescritti in materia di registro; la quale, come già rilevato, colpisce gli atti formati nel territorio dello Stato italiano.

In tal guisa, a prescindere dal fatto che l'intermediario finanziario sia residente in Italia, ovvero in altro Stato membro, l'operazione di finanziamento beneficerà del regime di favore in argomento, soltanto laddove sia eseguita nel territorio nazionale.

Nello stesso senso, si è espressa l'Amministrazione delle finanze²⁷⁸ affermando, che sebbene l'imposta sostitutiva trovi applicazione, al ricorrere di tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge, anche per le banche stabilite in uno degli altri Stati membri, con riferimento alle operazioni poste in essere direttamente in Italia; la stessa non si rende applicabile alle operazioni di finanziamento eseguite, anche da banche italiane, al di fuori dal territorio nazionale.

6.3. Le operazioni rilevanti ai fini dell'applicazione del regime sostitutivo

Dalla lettura sistematica degli artt. 15, 16 e 19 del D.P.R. n. 601 del 1973, risultano attratte nell'ambito operativo della norma:

- a) le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine di cui al menzionato art. 15;
- b) finanziamenti di qualsiasi durata relativi ad operazioni effettuate nei settori produttivi indicati nell'art. 16 del medesimo decreto.
- c) finanziamenti speciali descritti nel richiamato art. 19.

Per le operazioni di finanziamento da ultimo richiamate, il summenzionato art. 19 norma prevede un particolare regime impositivo, in virtù del quale, tali prestazioni, pur rimanendo esenti dall'applicazione delle imposte ordinariamente applicabili, non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva e, in certe ipotesi, scontano l'imposta in misura ridotta.

In questo gruppo rientrano «*i finanziamenti effettuati con fondi somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi*»; «*i finanziamenti previsti da leggi speciali recanti provvidenze a favore di zone*

²⁷⁸Cfr. Circ. 8 ottobre 1996, n. 246, cit. e Ris. 10 aprile 2000, n. 45.

devastate da catastrofi o da calamità naturali»; nonché «i finanziamenti fatti ad amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, a regioni, province e comuni e ad enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio».

Appare utile evidenziare, in proposito, che sul solco di quanto affermato nella pronuncia resa dal Consiglio di Stato, Sez. III, nell'adunanza del 23 giugno 1976 – nel cui ambito, l'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 19, comma 2, lettera b) è stata riconosciuta in virtù dell'affermata la natura di «*esenzione soggettiva (è stata n.d.r.) concessa con riguardo sia alla natura dell'ente beneficiario, sia in ragione dell'attività espletata*», l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che l'agevolazione fiscale di cui trattasi, si rende altresì applicabile alle somme erogate da enti creditizi all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato – ente di diritto pubblico – a titolo di anticipazione del contributo ventennale ad esso spettante in virtù dell'art. 22 della L. 17 maggio 1999, n. 144.

Risultano attratti nell'ambito operativo dell'art. 19, anche i «*mutui concessi dagli istituti di credito fondiario ad istituti autonomi per le case popolari e a cooperative edilizie in conformità alle disposizioni degli artt. 147 e 148 del Testo Unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165*», per i quali l'imposta sostitutiva è ridotta alla metà.

In argomento, l'Amministrazione finanziaria ha avuto modo di chiarire, che nonostante la norma in commento sia testualmente riferita ai soli mutui erogati dagli istituti di credito fondiario, alla luce delle radicali innovazioni apportate dal Tulb, - che consente ad ogni banca l'esercizio del credito fondiario - l'agevolazione in argomento deve intendersi applicabile ai mutui fondiari erogati da qualsiasi istituto bancario²⁷⁹.

Le operazioni descritte nell'art. 16, invece, sono soggette alle regole ordinarie di applicazione dell'imposta in argomento, che troveranno applicazione, a prescindere dalla durata del finanziamento, qualora i finanziamenti siano erogati in uno dei settori produttivi tassativamente indicati nel medesimo articolo.

²⁷⁹Ris. 3 agosto 2007, n. 203.

Con specifico riferimento alle operazioni sui **finanziamenti a medio e lungo termine**, si osserva, che l'art. 15 identifica tali prestazioni con quelle *«relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti»*.

Agli effetti fiscali, ai fini dell'applicabilità dell'imposta è richiesto, in primo luogo che le prestazioni di credito realizzino un'operazione di finanziamento e, inoltre, che le stesse abbiano una durata maggiore di 18 mesi.

Con riferimento alla nozione di finanziamento, la giurisprudenza della Suprema Corte²⁸⁰, accogliendo una definizione di tipo teleologico, nel precisare che il peculiare regime tributario descritto dalla svenunciata norma è riferibile ad ogni forma di finanziamento bancario a medio e lungo termine, indipendentemente dallo strumento giuridico-economico attraverso cui esso venga realizzato, ha espressamente affermato che *«nel suo significato letterale, l'espressione finanziamenti non può essere fatta coincidere con quella di "mutuo", o "prestito" bancario (... omissis ...). Finanziamento, in senso proprio e più ampio, vuol dire invece provvista di disponibilità finanziarie, cioè possibilità di attingere danaro, in qualunque momento ciò sia necessario, in base ad un impegno in tali sensi assunto dall'istituto di credito, con obbligo di restituzione entro il termine (medio o lungo) previsto contrattualmente»*.

Sotto il distinto profilo del presupposto di durata del finanziamento, in relazione al quale si sono poste rilevanti disquisizioni ermeneutiche, deve aversi riguardo alla durata risultante dalle clausole contrattuali, senza che assuma alcun rilievo, al riguardo, la diversa durata effettiva dell'operazione.

²⁸⁰Cass. 29 marzo 2002, n. 4611. Già in passato, con la sentenza 4 luglio 1983, n. 4470, la Corte accogliendo un criterio di identificazione sostanziale, aveva precisato che, con il termine finanziamento, il legislatore aveva inteso riferirsi esclusivamente alla finalità dell'operazione, a prescindere, dunque, dalla forma o dalla struttura giuridica adottata nei singoli casi, con la conseguenza che, senza avere riguardo alla forma contrattualmente utilizzata, occorre valutare se l'operazione possa sostanzialmente qualificarsi come tale.

In considerazione della varietà e della complessità delle operazioni finanziarie attualmente in uso, accade di sovente che sorgano dubbi sulla presenza del requisito in esame, con riferimento alle fattispecie contrattuali in cui venga previsto un limite temporale di utilizzabilità delle somme oggetto di finanziamento, ovvero, la facoltà di recesso anticipato dal rapporto negoziale.

Sul punto, l'Agenzia del Territorio²⁸¹ ha chiarito che la previsione di tali clausole contrattuali non determina un'interferenza sulla durata contrattuale dell'operazione, poiché tali clausole sono unicamente finalizzate a disciplinare aspetti connessi alla fase esecutiva dell'accordo e riguardano solo la fase attuativa dello stesso, delineandone le concrete modalità di esecuzione e svolgimento. Del resto, l'istituto di credito è obbligato a tenere a disposizione del beneficiario la somma oggetto di finanziamento, fin dalla data della stipula dell'atto.

Per quanto attiene, invece, all'eventuale previsione della facoltà di recesso anticipato, si osserva che l'impatto di tali clausole sul trattamento fiscale del finanziamento varia a seconda del fatto che tale possibilità sia concessa al soggetto mutuante, ovvero al mutuatario.

In particolare, nella prima delle suindicate evenienze, l'Amministrazione finanziaria²⁸² tende a disconoscere l'operatività dell'art. 15 in forza del principio, coniato dalla giurisprudenza di legittimità, in presenza di clausole contrattuali che prevedono la facoltà di recesso *ad nutum* – vale a dire, a prescindere da ipotesi di inadempimento contrattuale – «*impedisce al vincolo negoziale di sorgere ab origine in modo stabile*».

Sulla base di tale impostazione, dunque, il regime fiscale in esame si renderà applicabile anche in presenza di clausole che consentono alla banca l'anticipata risoluzione del rapporto in dipendenza e in connessione ad ipotesi di inadempimento contrattuale, ancorché, tali ipotesi risultino obiettivamente verificabili.

Risulta certamente più problematica, la distinta situazione in cui, la facoltà di recesso anticipato venga accordata a favore del soggetto finanziato.

²⁸¹Circ. 24 settembre 2002, n.8.

²⁸²Circ. 24 settembre 2002, n. 8 cit..

Con riferimento a queste fattispecie, invero, per quanto l'Amministrazione finanziaria si sia inizialmente espressa²⁸³, nel senso per cui, ai fini della fruibilità del regime fiscale in commento assume esclusivo rilievo la circostanza che la durata del rapporto di finanziamento dedotta in contratto sia superiore a quella minima stabilita dalla legge, ha poi mutato diametralmente indirizzo nella successiva Circolare 5 dicembre 2006, n. 6.

In particolare, in tale documento di prassi, l'Agenzia del territorio, conformandosi al mutato orientamento della Cassazione²⁸⁴, ha affermato l'inapplicabilità dell'imposta sostitutiva in relazione ai contratti di finanziamento a medio e lungo termine, in cui siano inserite clausole risolutive espresse, che consentono al mutuatario di estinguere anticipatamente il rapporto contrattuale, mediante estinzione del debito prima del decorso dei 18 mesi.

Il pregresso orientamento di prassi – in base al quale, ai fini dell'applicabilità del regime in esame veniva negata la rilevanza delle possibili vicende o eventi successivi al rapporto, anche se dipendenti da specifiche clausole contrattuali - è stato tuttavia riaffermato nella successiva Circ. 14 giugno 2007, n. 6.

Tale radicale inversione di pensiero, verosimilmente, trova ragione nella generalizzata facoltà di estinzione anticipata del mutuo²⁸⁵ accordata, anche in deroga alle specifiche previsioni del Tulb, dalle nuove disposizioni introdotte dall'art. 7 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella L. 2 aprile 2007, n. 40 (cosiddetto decreto Bersani-bis).

²⁸³Ris. 13 agosto 1968, n. 211544; Circ. 24 settembre 2002, n. 8. e Ris. 24 febbraio 2003, n. 1; nonché, in senso conforme, Cass. Sez. I, 4 luglio 1983, n. 4470 e 18 febbraio 1994, n. 1585. Sulla base di tale orientamento, nella Circ. del 27 aprile 2001, n. 3, l'Agenzia ha ritenuto che la richiesta di estinzione anticipata del finanziamento presentata dal mutuatario, in quanto circostanza riconducibile nell'ambito dello svolgimento ordinario del rapporto obbligatorio, non determina il venir meno delle condizioni fissate dall'art. 15 del D.P.R. n. 601/1973, per fruire del particolare regime agevolativi ivi recato.

²⁸⁴Cfr. *ex multis*, Cass. 26 maggio 2005, n. 11165, con cui, sostanzialmente, il Supremo Consesso ha affermato l'equiparazione tra le clausole che prevedono il recesso *ad nutum* dell'istituto finanziatore con quelle che attribuiscono la stessa facoltà di estinzione anticipata del rapporto al soggetto finanziato.

²⁸⁵Si vedano, in argomento, gli artt. 8, 13, comma 8 *quartedices*, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40; l'art. 2, comma 450, lett. b), della L. 24 dicembre 2007, n. 244; nonché la Circ. 21 giugno 2007, n. 9.

A seguito dell'introduzione di tali previsioni, difatti, la menzione nei contratti di finanziamento di eventuali clausole risolutive espresse è divenuta di fatto superflua, giacché la facoltà di estinzione anticipata in favore del debitore è ora prevista *ex lege*.

6.4. La determinazione dell'imposta

Come premesso, l'imposta sostitutiva in esame tiene luogo dei tributi ordinariamente applicabili agli atti di finanziamento e alle operazioni connesse e, in particolare, dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo, delle imposte ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, dalle quali tali atti rimangono esenti, per espressa previsione dell'art. 15 del decreto.

Le tasse ipotecarie relative alle formalità eseguite, tuttavia, non essendo espressamente menzionate nella disciplina che ci occupa, risultano applicabili anche per gli atti soggetti al tributo in parola.

Unitamente al finanziamento, sono attratti nel regime di sostituzione tutte le operazioni allo stesso relative, come anche i provvedimenti, gli atti, i contratti e le formalità inerenti alle operazioni medesime, nonché alla loro esecuzione, modifica ed estinzione.

Vengono assoggettate all'imposta sostitutiva, anche le eventuali garanzie, di qualunque specie e da chiunque e in qualsiasi momento prestate in dipendenza del finanziamento, come anche le relative surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni, anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate correlate al finanziamento, salvo che si configurino quali operazioni del tutto autonome rispetto al rapporto di credito.

Giusto il disposto dell'art. 15, sono viceversa esclusi dal regime sostitutivo, gli atti giudiziari relativi alle operazioni ivi indicate, nonché le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse, che sono soggette all'imposta di bollo.

A norma dell'art. 18 del D.P.R. n. 601/1973, l'imposta si applica sull'ammontare complessivo dei finanziamenti erogati dalla banca in ciascun esercizio. *«Per i finanziamenti fatti mediante apertura di credito, utilizzate in conto corrente o in qualsiasi altra forma tecnica, si tiene»*, viceversa, *«conto*

dell'ammontare del fido» accordato, che concorre integralmente a formare la base imponibile a prescindere dall'ammontare effettivamente utilizzato dal percipiente.

Nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva in esame, sono attualmente previste due diverse aliquote, diversificate in relazione alla tipologia di operazione posta in essere.

In particolare, se il finanziamento viene erogato per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-*bis* all'art. 1 della tariffa, parte prima, del Tur (condizioni per l'acquisto della «prima casa»), l'aliquota dell'imposta sostitutiva sarà pari al 2% del capitale erogato²⁸⁶.

È opportuno rilevare, in tale ambito, che a seguito delle modifiche apportate al quadro normativo di riferimento dall'art. 1, comma 160, della L. n. 244 del 2007 (Finanziaria per il 2008), con effetto dal 1 gennaio 2008, l'aliquota del 2% si renderà applicabile anche ai finanziamenti per i quali ricorrono le condizioni c.d. prima casa, qualora la sussistenza di tali requisiti non risulti da apposita dichiarazione rilasciata da parte mutuataria, nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo.

In tutte le altre ipotesi, la stessa si renderà dovuta nella misura dello 0,25% del capitale erogato.

7. Conclusioni

Come anticipato, il presente studio è rivolto, in primo luogo, all'analisi degli effetti, in termini di maggiore "onerosità fiscale", derivanti - per gli operatori del settore finanziario e, in via mediata, per gli stessi destinatari dei servizi dagli stessi erogati - dall'abrogazione della L. 133/99 e dalla parziale inclusione del regime speciale di esenzione dall'Iva in essa delineato, nel nuovo art. 10, comma 2, Del Testo Iva.

²⁸⁶Sulle disquisizioni sorte in relazione alla corretta interpretazione della norma in parte *de qua*, v. la relativa legge di interpretazione autentica contenuta nell'art. 2, comma 1, del D.L. 3 agosto 2004, n. 220, convertito dalla L. 19 ottobre 2004, n. 257, in cui si è chiarito che il comma 6 dell'art. 1-*bis* del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 (che ha introdotto, appunto, l'aliquota del 2%). In merito alla procedura che dovrà seguire il mutuatario, ai fini del rimborso della maggiore imposta versata in presenza dei requisiti per l'ammissione ai benefici «prima casa», cfr. Circ. 9 maggio 2009, n. 19.

Alla luce delle considerazioni dianzi svolte, nondimeno, è agevole percepire che talune problematiche affrontate nel corso della precedente trattazione si manifestano, sia pure in maniera più lieve, anche nel contesto applicativo delle imposte indirette “minori”.

Le fattispecie impositive previste in tale ambito, invero, comportando molteplici implicazioni di carattere transnazionale, specularmente a quanto accade sul versante Iva (sia pure in misura attenuata) producono evidenti riflessi sull'efficienza dei mercati e sul corretto uso degli strumenti finanziari.

Come noto, del resto, la Legge delega per la riforma del sistema fiscale statale (AS n. 1396-A) ha previsto di apportare delle modifiche, non soltanto all'imposta sul valore aggiunto, ma anche alle settore impositivo di cui trattasi, e ciò, al dichiarato intento di ridurre ai minimi termini gli adempimenti richiesti al contribuente e di consentire, nel contempo, apprezzabili economie di scala.

In particolare, la prospettata riforma, avuto specifico riguardo ai tributi *de quibus* tende, sulla base dello *standard* comunitario, alla concentrazione e la razionalizzazione, in un'unica obbligazione fiscale ed in un'unica modalità di prelievo, dei seguenti tributi:

- a) imposta di registro;
- b) imposte ipotecarie e catastali;
- c) imposta di bollo;
- d) tassa sulle concessioni governative;
- e) tassa sui contratti di borsa;
- f) imposta sulle assicurazioni;
- g) imposta sugli intrattenimenti.

La riforma deve, altresì, determinare:

- a) il riordino dei tributi speciali;
- b) il ricorso generalizzato, anche se graduale, ai sistemi di autoliquidazione sottoposti a controllo da parte dell'Amministrazione in termini certi e brevi, in relazione alla tipologia dell'imposta ed al soggetto responsabile dell'imposta, con l'utilizzo delle procedure e dei sistemi telematici.

Orbene, per quanto gli sforzi del legislatore domestico operati in tale contesto, risultino certamente più soddisfacenti rispetto a quelli compiuti in ambito Iva (si veda, a titolo esemplificativo, l'attuale configurazione del regime sostitutivo sui finanziamenti), risultano ancora troppi, i "balzelli" correlati allo svolgimento delle attività finanziarie.

Basti pensare, in proposito, che nell'uso corrente è divenuto usuale rinunciare anche ad importanti garanzie approntate dall'ordinamento, (ci riferiamo, ad esempio, alla cambiale/tratta) al solo fine di ridurre gli oneri fiscali gravanti sulle attività finanziarie.

È evidente, come tale situazione, fraponendosi con l'obiettivo di una efficiente regolamentazione dei servizi finanziari e di investimento, si pone quale ulteriore fattore di contrasto per il consolidamento di un mercato comune all'interno della UE.

Ne discende, pertanto, l'ineluttabile esigenza di una semplificazione fiscale di tale materia, con particolare attenzione ai settori connaturati da una particolare rilevanza sociale, in ragione della destinazione al soddisfacimento di esigenze pubbliche.

Sulla base delle argomentazioni che precedono - senza alcuna pretesa di esaustività e con l'auspicio di poter illustrare, con maggiore dettaglio, le problematiche concernenti il settore impositivo da ultimo trattato in un futuro contributo - sarebbe pertanto auspicabile che il legislatore, oltre a provvedere alla sollecita risoluzione delle distorsioni Iva correlate al fenomeno dell'*outsourcing*, compia un ulteriore sforzo nel senso della razionalizzazione delle residue imposte indirette, c.d. "minori", applicabili al settore finanziario.

Tale percorso di riforma potrebbe attuarsi, nello specifico, mediante una drastica riduzione degli attuali adempimenti fiscali e, quindi, in ultima analisi, per mezzo della surrogazione dei restanti tributi "minori" - o, quanto meno, di una sua parte rilevante - con un'unica imposta sostitutiva dei medesimi.

BIBLIOGRAFIA

- AA. VV., *Qualificazione giuridica dell'attività di promotore finanziario* in *Riv. delle soc.*, 2001, 963;
- AA. VV., *Attuazione della Direttiva sulla vendita a distanza dei servizi finanziari* in *Riv. delle soc.*, 2005, 1177;
- AA. VV., *Le operazioni esenti nel settore creditizio e finanziario – Monografia del Corriere tributario*, 1999, 33,
- Adonnino, *Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Comunità europea* in *Rass. trib.*, 2005, 1462;
- Adonnino, *La territorialità nell'Iva*, in *Riv. dir. fin.*, 1973, I, 518;
- Adonnino, *L'attuazione nell'ordinamento interno della Direttiva n. 2002/38/Ce in tema di regime dell'Iva applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici* in *Riv. dir. trib.*, 2004, I, 803;
- Agostinelli, *Problemi della pratica: le operazioni di swap e la struttura contrattuale sottostante* in *Banca, borsa e tit. di cr.*, 1997, 112;
- Allegri, *L'attività d'intermediazione finanziaria e la sua disciplina*, in AA. VV., *Diritto della banca e del mercato finanziario*, vol. I, Bologna, 2000, 3;
- Alpa, *Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori* in *I Contratti*, 2005, 1167;
- Alpa, *La qualificazione del contratto di factoring* in *Riv. it. di leas.*, 1994, 47;
- Alpa, *L'attuazione della direttiva sul credito al consumo*, in *Contr. e impr.*, 1994, 6; 204;
- Amatucci, *La normativa comunitaria quale fonte per l'ordinamento tributario interno* in *Trattato di diritto tributario internazionale*, Padova, 2001;
- Amatucci (A.), *Brevi note in tema di adattamento dell'ordinamento italiano alla sesta direttiva Cee in materia di imposta sul valore aggiunto* in *Dir. prat. trib.*, 1980, I, 656,

Amatucci (F.), *I requisiti di "non commercialità" dell'attività svolta dalle fondazioni bancarie per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali* in *Rass. trib.*, 2006, 134;

Ambrosini, voce *Sconto bancario* in *Noviss. Dig., disc. Priv.*, sez. comm., 1991, 276;

Annunziata, *Gestione collettiva del risparmio e nuove tipologie di fondi comuni di investimento* in *Riv. soc.*, 353;

Annunziata, *La disciplina del mercato mobiliare*, Torino, 2004, 259;

Annunziata, *Verso una disciplina comune delle garanzie finanziarie. Dalla Convenzione dell'Aja alla Collateral Directive (Direttiva 2002/47/CE)* in *Banca, borsa e tit. di cr.*, 2003, 180;

Antonini (M.), *L'efficacia delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia delle Comunità europee: riflessioni a margine del contrasto interpretativo sorto in riferimento all'imposta sul patrimonio netto* in *Dir. prat. trib. int.*, 2002, I, 848;

Antonucci, *Considerazioni sparse in tema di strumenti finanziari derivati creati dalle banche* in *Banca, borsa e tit. cr.*, 2004, 189;

Antonucci, *Le società di investimento a capitale variabile*, in AA. VV. (a cura di Patroni Griffi - Sandulli - Santoro), *Intermediari finanziari, mercati e società quotate*, Torino, 1999, 99;

Armella, *Criteri interpretativi in tema di territorialità delle prestazioni di servizi* in *Corr. trib.*, 2001, 1479;

Arnao – Castelli, *Il doppio regime delle cessioni di crediti*, in *Corr. trib.*, 1997, 716;

Arnao – Castelli, *Il nuovo regime fiscale dell'operatività bancaria non creditizia* in *Corr. trib.*, 1997, 951;

Arnao – Castelli, *Il nuovo trattamento delle cessioni di crediti*, in *Corr. trib.*, 1997, 2643;

Arnao-Castelli, *IVA, prestazioni di servizi tra società del gruppo bancario*, in *Corr. trib.*, 1999;

Arnao – Castelli, *operatività in oro: il Ministero cambia orientamento*, in *Corr. trib.*, 1996;

Arnao, *Le operazioni di raccolta e i servizi di incasso e pagamento ai fini Iva*, in *Corr. trib.*, 1997, 2723;

Arnao, *L'imposta sostitutiva*, Milano, 1982, 8;

Arnao, *Manuale dell'imposta di registro*, Milano, 669;

Arquilla, *Valorizzazione delle attività finanziarie nell'imposta sulle successioni*, in, *Corr. trib.*, 2007, 1276;

Arrigoni, *Intermediari finanziari "atipici" e regolamentazione a tasselli* in *Giur. comm.*, 1999, 518;

Artale, *Riflessioni in materia di intermediari "di fatto" in servizi di investimento* in *Dir. delle banche e del mercato finanziario*, 2002, 328;

Astraldi De Zorzi, *Effetti delle pronunce dei giudici comunitari ed altri aspetti del sistema sanzionatorio comunitario* in *Giur. Cost.*, 2000, 241;

Astraldi De Zorzi, *Effetti delle pronunce dei giudici comunitari ed altri aspetti del sistema sanzionatorio comunitario* in *Riv. della Corte dei Conti*, 2000, 246;

Azzaro, *Le funzioni del contratto di factoring* in *Rass. dir. civ.*, 1994, 241;

Baccigalupi, *Note sul contratto di finanziamento* in *Dir. ed economia*, 1955, 111;

Baggio, *Il principio di territorialità e le esportazioni*, in AA. VV., *L'imposta sul valore aggiunto*, (a cura di Tesauro), 825;

Banca d'Italia, *Libro bianco sulla sorveglianza del sistema dei pagamenti. Gli obiettivi, le modalità, i profili di interesse*, Roma, 1999;

Banca d'Italia, *Lo sviluppo dei prodotti derivati nella realtà italiana*, Roma, 1995, 9;

Beccaria, *Valore aggiunto (imposta sul)*, in *Nuov.mo Dig. It.*, vol. XX, Torino, 1975, 441;

Bessone, *I mercati mobiliari*, Milano, 2002;

Banfi, *I mercati e gli strumenti finanziari*, Torino, 2001;

Bariatti, *Il ruolo del giudice nella costruzione dell'ordinamento comunitario* in *Jus*, 1999, 119;

Barone, *La presunzione di imprenditorialità delle società commerciali non determina l'automatica inerenzia degli acquisti effettuati* in *Riv. giur. trib.*, 2003, 1058;

Bartolucci, *Atti preparatori all'esercizio d'impresa e detrazione Iva* in *Rass. trib.*, 2000, 974;

Basilavecchia, *Agevolazioni, esenzioni ed esclusioni (diritto tributario)* in *Rass. Trib.*, 2002, 424;

Basilavecchia, *Aspetti della limitazione della detrazione in presenza di operazioni esenti nell'imposta sul valore aggiunto: profili sostanziali e procedurali* in *Giur. it.*, 1986;

Basilavecchia, *In tema di recupero dell'Iva non dovuta: presupposti, condizioni, validità* in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, 2004;

Basilavecchia, «*Lost in translation*»: *le esenzioni Iva sono riservate al diritto europeo*, in *Corr. trib.* 2010, 987;

Basilavecchia, *Situazioni creditorie del contribuente e attuazione del tributo. Dalla detrazione al rimborso nell'imposta sul valore aggiunto*, ed. provvisoria, Pescara, 2000;

Bassi, *Factoring e cessione dei crediti d'impresa*, Milano, 1993, 12;

Bassi, *Consorzi con attività interna ed esterna: profili IVA*, ne *Il fisco*, 2001, 13800;

Biccari-Coppa, *L'IVA sulle prestazioni di servizi di gruppi bancari e assicurativi*, in *Corr. trib.* 2008, 2328;

Beghin, *La trasformazione di società per ragioni esclusivamente fiscali: ancora equivoci in tema di elusione tributaria*, in *Riv. dir. trib.*, 2008, II, 621;

Benazzi, *I servizi propedeutici ad attività esenti in L'iva*, 2001, 880;

Berliri, *Caratteristiche dell'Iva italiana* in *Dir. prat. trib.*, I, 1972, 415;

Berliri, *In ordine alla proposta di una seconda direttiva in materia di armonizzazione dell'imposta sulla cifra d'affari* in *Giur. imp.*, 1966, 362;

Berliri, *L'imposta sul valore aggiunto*, 1971;

Bessone, *E-economy e commercio elettronico. Quale diritto per i tempi di internet* in *Riv. inf. e informatica*, 2002, 43;

Bessone, *I mercati mobiliari*, Milano, 2002;

Biccari-Coppa, *L'Iva sulle prestazioni di servizi di gruppi bancari e assicurativi*, in *Corr. trib.* 2008, 2328;

Bloch, *Perplexità sulla nozione di stabile organizzazione del gruppo estero* in *Corr. trib.*, 2002, 3614;

Bochicchio, *Intermediazione mobiliare e sollecitazione al pubblico risparmio nella disciplina del mercato mobiliare*, Padova, 1994;

Bochicchio, *La concorrenza sleale nel settore finanziario tra principi generali e specificità* in *Contratto e impresa*, 2003, 804;

Bochicchio, *La nuova disciplina del promotore finanziario* in *Giur. com.*, 1998, 871;

Bochicchio, *Promotore finanziario e consulenza finanziaria: non solo distribuzione* in *Diritto ed ec. delle assicurazioni*, 2002, 255;

Bosello, *Appunti sulla struttura giuridica dell'imposta sul valore aggiunto* in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, 1978, 440;

Bosello, *L'imposta sul valore aggiunto. Aspetti giuridici*, Bologna, 1979;

Bosello, *L'attuazione delle direttive comunitarie in materia di imposta sul valore aggiunto*, in *Riv. dir. trib.*, 1997, I, 705;

Braccioni, *L'efficacia delle direttive comunitarie in materia tributaria* in *Rass. trib.*, 1987, 211;

Briguglio, *Pregiudizialità comunitaria* in *Enc. giur.*, Treccani, Roma, 1997;

Brizi – Sasso – Tresoldi, *Le banche e o sistemi di pagamento*, Bologna, 1998;

Broggini, *Le garanzie nei contratti internazionali* in *Banca, Borsa e titoli di cr.*, 2000, 335;

Brunelli, *Le imposte sui trasferimenti applicabili sulle cessioni di attività finanziarie effettuate a titolo oneroso e di liberalità*, ne *Il fisco* n. 11/2002, fascicolo n. 1, pag. 4178;

Bucci - Farano, *Rassegna di giurisprudenza comunitaria in materia di Iva (1998 – 2000)* in *Rass. trib.*, 2000, 1663;

Bucci – Farano, *Rassegna di giurisprudenza comunitaria in materia di Iva (1994 – 1998)* in *Rass. trib.*, 2000, 673;

Busani, *Guida teorico-pratica al diritto tributario*, in *Guida Normativa*, 21 dicembre 1999, 106;

Bussani, *Il modello italiano delle garanzie reali* in *Contratto e impresa*, 1997, 163;

Califano, *Ordinamento tributario e ordinamento comunitario. Profili costituzionali*, Bologna, 1999, 28;

- Campanelli, *Il trattamento fiscale dei titoli e dei fondi comuni*, in, *Il fisco*, n. 8/1987, 1163 ss;
- Campobasso, *Servizi bancari e finanziari e tutela del contraente debole: l'esperienza italiana* in *Banca, Borsa e tit. di credito*, 1999, 564;
- Candian, *Le garanzie mobiliari. Modelli e problemi nella prospettiva europea*, Milano, 2001;
- Capelli, *Riflessioni sulle prospettive di unificazione del diritto europeo (in margine a un convegno di studi dedicato alle opere giuridiche di L. A. Muratori)* in *Dir. com. e degli sc. int.*, 2001, 629;
- Capolupo, *Iva: limiti alla detrazione secondo la Corte di Giustizia* in *Il fisco*, 2001, 13758;
- Capotorti, *Corte di Giustizia delle Comunità europee* in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1989;
- Cappiello, *Rassegna di diritto societario: azioni, quote e obbligazioni* in *Riv. delle soc.*, 2000, 618;
- Capriglione, *L'attività di ricerca degli analisti finanziari. Definizione, contenuti e regole nel sistema normativo italiano* in *Banca, borsa e tit. di cr.*, 2004, 129;
- Caputo Nasseti, *I contratti derivati finanziari*, Milano, 2007;
- Caputo Nasseti, *Interest rate swaps e interest rate and currency swap* in *Dir. comm. int.*, 1990, 676;
- Carbone, *Derivati finanziarie diritto internazionale privato e processuale; alcune considerazioni* in *Dir. comm. int.*, 2000, 7;
- Carbone, *Il ruolo della Corte di Giustizia nella costruzione del sistema giuridico europeo*, in *Dir. pubb. comp ed europeo*, 2006, 547;
- Carbone, *L'inquadramento normativo, l'autonomia interpretativa dei « principi » di un diritto europeo dei contratti ed il loro impiego*, in *Rivista di dir. int. priv. e proc.*, 2000, 885;
- Carbonetti, *Dai "valori mobiliari" agli "strumenti finanziari"* in *Riv. delle società*, 1996, 1110;

Cardillo, *Soggetti operanti nel settore finanziario*, in AA. VV. (a cura di Ferro Luzzi - Castaldi), *La nuova legge bancaria, Il T.U. delle leggi sulla intermediazione bancaria e creditizia ed le disposizioni di attuazione*, Milano, 1996, 1665;

Carinci, *Le variazioni Iva: profili sostanziali e formali* in Riv. dir. trib., 2000, I, 711;

Carmini, *Il diritto tributario comunitario e la sua attuazione in Italia*, Padova, 2002;

Carpentieri, *Il principio di territorialità nell'imposta sul valore aggiunto* in Riv. dir. trib., 2002, I, 3;

Filippi, *L'imposta sul valore aggiunto nei rapporti internazionali*, in AA. VV., *Corso di diritto tributario internazionale* (a cura di Uckmar), Padova, 1999, 157;

Caputi, *Il nuovo regime infragruppo: perplessità interpretative sul rapporto tra vincoli comunitari e scelte del legislatore nazionale, ne, il Fisco*, 1999;

Carriere, *La nuova normativa sui contratti di garanzia finanziaria. Analisi critica in Banca, borsa e tit. di cr.*, 2005, 184;

Carriero, *Autonomia privata e disciplina del mercato. Il credito al consumo*, Torino, 2002;

Carriero, *Il credito al consumo – Quaderno di ricerca giuridica n. 48*, Banca d'Italia, 1998;

Carriero, *Le fonti negoziali del diritto nel settore bancario e finanziario* in *Foro it.*, 2000, V, 88;

Casado Ollero, *Ordinamento comunitario ed ordinamento tributario interno* in Amatucci (a cura di), *Trattato di diritto tributario*, Padova, 1994;

Casella - Rimini, voce *Fondi comuni di investimento* in *Dig. disc. Priv.*, sez. comm., Torino, 1991;

Castaldi, *Le operazioni imponibili* in AA. VV. (a cura di Tesauro), *L'imposta sul valore aggiunto*, Torino, 2001;

Castelli, *L'avviso di accertamento emanato prima dei 60 giorni dal rilascio del P.V.C. e il regime IVA delle prestazioni proprie delle società di "factoring"* in *Riv. giur. trib.*, 2005, 479;

Castelli, *L'imposta sostitutiva sui finanziamenti*, in *Corriere Tributario*, 2005, fasc. 38, inserto n. 2;

Castelli, *Le locazioni immobiliari e i gruppi bancari*, in *Corr. Trib.*, 2001;

Castronovo, *I principi di diritto europeo dei contratti come ipotesi di codificazione possibile*, *Vita not.*, 2002, 1202;

Castronovo, *Verso un codice europeo: i principi di diritto europeo dei contratti in Vita not.*, 2004, 18;

Cattaneo, *Opzioni e revoche nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto* in *Riv. giur. trib.*, 2004, 78;

Cecamore, *L'armonizzazione delle imposte indirette: l'Iva* in AA. VV. (a cura di Majocchi – Tremonti, *Le imposte del 1992*, Milano, 96 ;

Cecamore, *Valore aggiunto (imposta sul)* in *Dig. disc. priv. sez. comm.*, XVI, 1999;

Centore, *Centro stabile e stabile organizzazione ai fini Iva* in *Riv. giur. trib.*, 2006,655;

Centore, *Effetti della nuova Direttiva Iva: la trasparenza interpretativa* in *Corr. trib.*, 2007, 300;

Centore, *Il requisito soggettivo dell'imposta*, in *Corr. trib.*, 2001, 1873;

Centore, *Iva europea. Aspetti interpretativi ed applicativi dell'Iva nazionale e comunitaria*, Milano, 2006, 672;

Centore, *La disciplina Iva si adegua alle norme comunitarie* in *Corr. trib.*, Inserto n. 9, 1997;

Centore, *La sottile differenza tra soggetto passivo e "privato" nel sistema IVA* in *Corr. trib.*, 2003, 2988;

Centore, *Le commissioni dovute per i contratti di factoring* in *Corr. trib.*, 2004, 3737;

Centore, *Limiti al rimborso per i soggetti esenti* in *Corr. trib.*, 2005, 466;

Centore, *Nuovi confini applicativi per l'indetraibilità a monte e la " detassazione a valle"* in *Corr. trib.*, 2004, 2207;

Centore, *Qualificazione delle operazioni: le prestazioni di servizi* in *Corr. trib.*, 2001, 1418;

Centore, *Soggettività tributaria della stabile organizzazione ai fini iva* in *Corr. trib.*, 1999, 1265;

Centore, *Soggettività tributaria della stabile organizzazione*, in *Corr. trib.*, 1999,1266;

Cerrato, *Considerazioni in tema di stabile organizzazione ai fini dell'iva e delle imposte sui redditi* in *Giur. it.*, 1998, 829;

Cerrato, *La definizione di stabile organizzazione nelle convenzioni per evitare le doppie imposizioni* in AA.VV. (a cura di Sacchetto), *Materiali di diritto tributario internazionale*, Milano, 2002;

Chinellato, *Codificazione tributaria e abuso del diritto*, Padova, 2007;

Chionna, *L'accertamento della natura di operatore qualificato del mercato finanziario rispetto a una società* in *Banca, borsa e tit. di cr.*, 2005, 36;

Cipollina, *Armonizzazione vs competizione fiscale: il trade off Europa/Italia* in *Riv. dir. fin.*, 2004, 100;

Clarizia, *Contratti di factoring* in AA. VV. (a cura di Gabrielli - Lener), *I contratti del mercato finanziario*, Torino, 2004, I, 375;

Clarizia, *Factoring*, Torino, 1998;

Clarizia, *I contratti di finanziamento*, Torino, 1989;

Clarizia, *I contratti per il finanziamento dell'impresa: mutuo di scopo, leasing, factoring*, Torino, 2002;

Clarizia, *Il commercio elettronico: gli aspetti giuridici generali e le problematiche contrattuali* in *Riv. del notariato*, 1999, 1439;

Clarizia, *La causa di finanziamento in Banca, Borsa e tit. di cr.*, 1982, II, 580;

Clarizia, *La nuova legge bancaria* in AA. VV., *Commentario*, a cura di Ferro Luzzi – Castaldi, III, Milano, 1996, 1682;

Clarizia, voce *Finanziamenti (dir. priv.)* in *Noviss. dig. it.* (appendice);

Comelli, *Ancora sull'iva quale imposta generale sul consumo* in *Riv. giur. trib.*, 1998, 411;

Comelli, *Effettivo esercizio di attività imprenditoriale e detrazione Iva sugli acquisti* in *Riv. giur. trib.*, 1995, 928;

Comelli, *Inerenza ai fini dell'Iva e onere della prova* in *Riv. giur. trib.*, 584;

Comelli, *Iva nazionale ed Iva comunitaria*, Padova, 2000;

Comelli, *L'armonizzazione fiscale e lo strumento della Direttiva comunitaria in relazione al sistema dell'Iva* in Riv. giur. trib., 1998, I, 1590;

Comelli, *L'obbligo di chiedere fattura ai commercianti al minuto in relazione alle caratteristiche del soggetto acquirente* in Rass. trib., 1998, 1664 ss.;

Comelli, *La Corte di giustizia ribadisce le caratteristiche fondamentali del sistema dell'Iva* in Riv. dir. trib., III, 2000, 172;

Comelli, *La natura dell'imposta* in AA. VV., *L'imposta sul valore aggiunto* (diretto da Tesauro), Tesauro, 2001;

Comelli, *Sull'onere della prova ai fini della detrazione dell'Iva* in Riv. giur. Trib., 2000, 991;

Comelli, *Il principio di neutralità dell'Iva nell'ipotesi di effettuazione di operazioni esenti* in Riv. dir. trib., 1995, II, 954;

Comporti, *L'offerta fuori sede di strumenti finanziari nel diritto comunitario: situazione attuale e prospettive di riforma*, in *Diritto della banca e del mercato finanziario* 2003, 52;

Confalonieri, *Sulla interpretazione delle esenzioni Iva oggetto dell'art. 13 della VI Direttiva* in Riv. dir. trib., 1997, II, 689;

Corasaniti, *Aspetto fiscali dei contratti derivati su "commodities"* in *Dir. prat. trib.*, 2002, I, 870;

Cordeiro Guerra, *L'imposta sul valore aggiunto* in Russo, *Manuale di diritto tributario*, 1999, 698;

Cordeiro Guerra, *L'iva quale imposta sui consumi: riflessi applicativi secondo la Corte di Giustizia* in Rass. trib., 1996, 322;

Coscarelli – Carofiglio, *I sistemi di pagamento on line: aspetti economici e giuridici*, ne *Il fisco*, 2005, 1051;

Cosciani, *L'imposta sul valore aggiunto*, Roma, 1968, 11;

Cossu, *La gestione di portafogli di investimento tra diritto dei contratti e diritto dei mercati finanziari*, Milano, 2002;

Cossu, *Domestic currency swap e disciplina applicabile ai contratti su strumenti finanziari. Brevi note sul collegamento negoziale*, in *Banca, borsa e tit. di cr.*, 2006, 169;

Costi, *Fondi comuni di investimento* in AA. VV., *I fondi comuni di investimento* (a cura di Jaeger - Casella), Milano, 1984;

Criscuolo, *L'esercizio abusivo di attività finanziaria: profili giuridici e strumenti di contrasto* in *Cass. pen.*, 1996, 1334;

Croxatto, *Integrazione economica europea ed armonizzazione delle imposte sui redditi* in *Riv. dott. comm.*, 1991, IV, 685;

D'Alfonso, *La nozione di stabile organizzazione nelle imposte dirette e nell'Iva* in *Rass. trib.*, 2003, 1279;

D'Amati, *Le fattispecie soggettive nell'imposta sul valore aggiunto* in *Boll. trib.*, 1982, 261;

D'Amati, voce *Agevolazioni ed esenzioni tributarie* in *Noviss. Dig. it.*, Appendice, Torino, 1980; Moschetti - Zennaro, voce *Agevolazioni fiscali* in *Noviss. Dig.*, 1988;

D'Andrea, *Sulla stabile organizzazione plurima di imprese multinazionali*, in *Trib. Imp.*, 2003, 29;

Dagnino, *La tassabilità delle operazioni illecite nel sistema comunitario dell'Iva* in *Rass. trib.*, 2002, 114;

Dassesse – Isaacs - Penn, *EC Banking Law*, London, 1994;

De Angelis, in AA.VV., *Codice commentato delle società*, (a cura di) Bonfante-Corapi-Marziale-Rordorf-Salafia, Milano, 2007, 1919;

De Cristofaro, *Contratti aventi ad oggetto «servizi finanziari» stipulati a distanza e tutela dei consumatori: il d. lgs. 19 agosto 2005, n. 190, di recepimento della Direttiva 2002/65/CE* in *Studium iuris*, 2006, 265;

De La Feira *The European Court of Justice's solution to aggressive VAT planning - further toward legal uncertainty?*, in *EC tax review*, 2006, 1, 27;

De Nova, *L'attuazione in Italia delle direttive comunitarie sul credito al consumo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1992, 905;

De Nova, *Nuovi contratti*, Torino, 1990;

De Nova, *Factoring in Dig. disc. priv.*, sez. comm., Torino, 1990;

De Rinaldis, *Il concetto di “esenzione” nella giurisprudenza nazionale e comunitaria in L’Iva*, 2002, 219;

De Rinaldis, *Sulla soggettività tributaria della stabile organizzazione*, in *Dir. prat. trib.*, 2000, 104; Amadeo, *Norme comunitarie, posizioni giuridiche soggettive e giudizi interni*, Milano, 2002, 241. Gestri, *Mutuo riconoscimento delle società comunitarie, norme di conflitto nazionale e frode alla legge: il caso Centros*, in *Riv. dir. int.*, 2000, 71;

De Via, *Brevi note sul criterio di economicità ed impresa rilevante per il diritto della concorrenza nella recente giurisprudenza della Corte di Giustizia in Foro It.*, 1994, 304;

Del Federico, *Azioni e termini per il rimborso dei tributi incompatibili con l’ordinamento comunitario in Giur. imp.*, 2003, 272;

Del Federico, *Giurisdizione comunitaria e mezzi di tutela del contribuente in Dir. prat. trib. int.*, 2006, I, 23;

Del Federico, *Il rimborso dei tributi incompatibili con la direttiva in AA. VV.*, (a cura di Di Pietro), *Atti societari ed imposizione indiretta. Dalle direttive comunitarie alla nuova riforma tributaria*, Padova, 2005, 229;

Del Federico, *La Corte di Giustizia chiamata a pronunciarsi sulle agevolazioni per i redditi delle fondazioni bancarie: le problematiche comunitarie, processuali e sostanziali in Riv. dir. trib.*, 2004, II, 591;

Del Federico, *Tutela del contribuente ed integrazione giuridica europea, ed. provv.*, Pescara, 2003;

Del Pup, *L’esenzione iva nei gruppi con attività esente*, in *Dir. e prat. trib.*, I, 2009, 99;

Del Vaglio, *La disciplina Iva dell’attività di factoring alla luce di una recente sentenza della Corte di Giustizia in Riv. gir. trib.*, 2003, 1113;

Del Vaglio, *Le Sicav sono soggetti passivi ai fini Iva in Riv. giur. trib.*, 2005, 110;

Delfini, *Commercio elettronico e servizi di investimento, ne I Contratti*, 2000, 716;

Della Valle, *Contributo allo studio della stabile organizzazione*, Roma, 2004;

Della Valle, *Iva: l'ente che non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali od agricole* in *Rass. trib.*, 1999, 1001;

Della Valle, *La nozione di Stabile organizzazione nel nuovo Tuir* in *Rass. trib.*, 2004, 1597;

Della Valle, *Si va verso una soluzione definitiva del problema relativo alla rilevanza o meno, ai fini Iva, dei servizi interni resi dalla casa madre alla sua stabile organizzazione (e viceversa)* in *Riv. dir. trib.*, II, 2004, 529;

Della Vecchia, *Il servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari: profili interpretativi ed applicativi* in AA. VV., (a cura di Parrella - Tofanelli), *Banche, promotori ed internet nell'offerta di prodotti finanziari*, Milano, 2000, 51;

Desario, *E-banking. Nuovi scenari e nuove strategie per le banche italiane* – Banca d'Italia, Roma, 2000;

Desiderio, *La riforma europea della gestione collettiva del risparmio e le modifiche al testo unico della finanza. Le novità per fondi e SICAV* in *Dir. della banca e del mercato finanziario*, 2004, 105;

Devescovi, *Tre dubbi sulla tutela cartolare nei tempi di dematerializzazione* in *Banca, borsa e tit. di cr.*, 2003, 713;

Di Giovanni, *Le lettere di « patronage »*, Padova, 1984;

Di Maio, *Essenti da Iva le operazioni finanziarie sui derivati*, in *Le società*, 1996, 93;

Di Majo voce *Pagamento (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, Milano, 559;

Di Pietro, *Presentazione* in AA. VV. (a cura di Di Pietro), *Lo Stato della fiscalità nell'Unione europea*, Roma, 2003, 10;

Dolce, *Circolare n. 23/E dell'8 maggio 2009 - Regime di esenzione Iva dei servizi resi dai consorzi*, ne *Il Fisco*, 2009, 3307;

Donatelli, *Principio di inerenza e diritto alla detrazione iva* in *Rass. trib.*, 2000, 1894;

Donato - Ialungo, *L'abusivismo bancario* in *La nuova legge bancaria. Il testo unico delle leggi sulla intermediazione bancaria e finanziaria e le disposizioni di attuazione. Commentario* (a cura di Ferro Luzzi - Castaldi), 1985;

Dus, *Il regime Iva dei Consorzi costituiti tra soggetti esenti*, in *Dir. e prat. trib.*, I, 2009, 125;

Dus, *L'imposta sul valore aggiunto*, Torino, 1981;

Dus, *Le modifiche strutturali dell'iva introdotte con il D. lgs. n. 331/1997*, ne *Il fisco*, 1998, 2923;

Dus, *Una riforma dimenticata - L'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine*, ne *Il fisco*, 2001, 5263;

Enriques, *Dalle attività di intermediazione mobiliare ai servizi di investimento* in *Riv. delle società*, 1998, 1013;

Falzea, *Il diritto europeo dei contratti di impresa* in *Riv. dir. civ.*, 2005, 1.

Fanelli *Soggettività passiva delle stabili organizzazioni e rapporti tra casa madre e "branch" italiana*, in *Corr. trib.*, 2000, 821;

Fanelli, *La rettifica della detrazione*, in *Corr. trib.*, 2001, 483.

Fanelli, *La manovra non risparmia nessuna imposta*, in *Azienda e Fisco*, 1998, 59;

Fanelli, *Soggettività passiva delle stabili organizzazioni e rapporti tra casa madre e "branch" italiana* in *Corr. trib.*, 2000, 821;

Fantozzi (L.), *Il trasferimento elettronico di fondi* in *Giur. comm.*, 1992, 1117.

Fantozzi, *Realtà e prospettive in materia di Iva*, in AA.VV., *Esperienze straniere e prospettive*, in *Rass. trib.* 1988, I, 499;

Fantozzi, *Imprenditore ed impresa nelle imposte sui redditi e nell'Iva*, Milano, 1982;

Fantozzi, *Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti nel procedimento di applicazione dell'IVA* in *Riv. dir. fin.*, 1973, I, 141;

Fantozzi, *Presupposto e soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto* in *Dir. prat. trib.*, 1972, I, 725;

Fantozzi, *Presupposto e soggetti passivi dell'Iva* in *Dir. prat. trib.*, 1972, I, 732;

Fazzini, *Il diritto di detrazione nel tributo sul valore aggiunto*, Padova, 2000;

Fazzini, *Il principio di territorialità nel tributo sul valore aggiunto*, Padova, 1995;

Fazzini, *La riforma dell'Iva*, ne *Il fisco*, 1998, 9300;

Fedele, *Esclusioni ed esenzioni nella disciplina dell'Iva*, in *Riv. dir. fin.*, 1972, 146;

Fedele, *Profilo dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili*, Napoli, 1966, 88-108;

Fergola, *Norma interna e norma comunitaria: considerazioni in merito alle prestazioni di servizi a carattere sociale nell'imposta sul valore aggiunto* in *Riv. dir. trib.*, 1996, II, 543;

Ferrando, *Credito al consumo: operazione economica unitaria e pluralità di contratti*, in *Riv. dir. comm.*, 1991, I, 591;

Ferrante, *Compravendita di partecipazioni sociali e tutela dell'acquirente* in *Riv. del notariato*, 2005, 156;

Ferrari Bravo, *La Corte di Giustizia e le frontiere della funzione giurisdizionale comunitaria* in *Riv. dir. eur.*, 1990, 241;

Ferrario, *La diretta applicabilità della direttiva comunitaria Iva in caso di incompatibilità della normativa interna* in *Dir. prat. trib.*, 2003, II, 1177;

Ferrario, *Le società holding nell'imposizione sul valore aggiunto tra ordinamento comunitario ed ordinamento italiano*, in *Dir. prat. trib. int.*, 2002, 784;

Ferrario, *Rimborsi Iva ed attività esenti secondo la VI direttiva comunitaria*, in *Riv. Giur. Trib.*, 2004, 647;

Ferrario, *Sull'autonomia soggettiva e sulla forza di attrazione della stabile organizzazione nell'IVA* in *Riv. giur. trib.*, 2004, 1159;

Ferro Luzzi, AA. VV., *Lo sconto bancario* in AA. VV. (a cura di Portale) *Le operazioni bancarie*, II, Milano, 1978, 755;

Ferro Luzzi, Marchetti, *Riflessioni sul gruppo creditizio*, in Banca d'Italia, Quad. ric. giur. n. 31/1993, 21;

Ficari, *Contratto di mandato e principio di territorialità dell'iva nella gestione delle carte di credito*, in *Riv. dir. trib.*, 1997, II, 321;

Ficari, *Il profilo soggettivo dell'imposta sul valore aggiunto: l'impresa e l'ente commerciale* in *Riv. dir. trib.*, I, 1999, 547;

Fichera, *Le agevolazioni fiscali*, Padova, 1992;

Filippi, *L'imposta sul valore aggiunto* in AA. VV., *Trattato di diritto tributario*, diretto da Amatucci, IV, Padova, 1994, 225;

Filippi, *Le cessioni di beni nell'imposta sul valore aggiunto*, Padova, 1984, 33.

Filippi, *Problematiche in tema di imposizione indiretta*, ne *Il fisco*, 1996, 8866;

Filippi, *Riflessi delle recenti modifiche iva sulla nozione di impresa e di esercizio di arte e professione*, in *Dir. prat. trib.*, 1980, I, 31;

Filippi, *Valore aggiunto (imposta)* in *Enc. dir.*, Roma, 1993 135;

Finocchiaro, *Prime riflessioni sulla moneta elettronica* in *Contratto e impresa*, 2001, 1345;

Fiorelli - Santi, *Prestazioni di servizi resi dalla casa madre estera alla stabile organizzazione*, in *Corr. trib.*, 1997, 1764;

Fiorelli - Santi, *Specificità del concetto di stabile organizzazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto*, in *Rass. trib.*, 1998, 367;

Fiorentini, *Garanzie reali atipiche*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, 253;

Fiorentini, *L'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine*, Roma-Milano, 1983;

Fiorentino, *Stabile organizzazione, centro di attività stabile e nozioni minime in tema di soggetti passivi e soggettività tributaria*, in *Dir. prat. trib.*, 2005, I, 883;

Forte, *Divergenze strutturali tra l'iva italiana e l'iva comunitaria in materia di Detrazioni*, ne *Il fisco*, 1987, 5072;

Franceschelli, *Consorzi industriali*, Padova, 1939;

Frangini - Gabelli, *Regime Iva del factoring : quali le conseguenze della giurisprudenza comunitaria?* in *Tributimpresa*, 2004, 425;

Fransoni, *La territorialità nel diritto tributario*, Milano, 2004, 324 e ss. gg.;

Fransoni, *Spunti sulla nozione di "consumo" di beni e di servizi nell'Iva con particolare riferimento alle operazioni internazionali* in *Riv. dir. trib.*, 2004, II, 543;

Frignani, voce *Politiche comunitarie*, III) *Politica sulla concorrenza*, in *Enc. giur. Treccani*, XXIII, Roma, 1990, 1;

Fusaro, *Il numero chiuso dei diritti reali*, in *Riv. dir. priv.*, 2000, 439;

Fusco, *Le esenzioni iva e le operazioni finanziarie nell'Unione europea: spunti di riflessione*, in *Riv. dir. trib.*, 1998, II, 49;

Fusco, *Le esenzioni Iva e le operazioni finanziarie nell'Unione europea: spunti di riflessione*, in *Riv. dir. trib.*, 1998, III, 52;

Fuxa, *Transfer pricing, prestazioni di servizi ed iva comunitaria*, ne *Il fisco*, 2006, 2771;

Gabrielli, *Contratti di garanzia finanziaria, stabilità del mercato e procedure concorsuali* in *Riv. dir. priv.*, 2005, 507;

Gabrielli, *Autonomia privata e diritto comune europeo delle garanzie mobiliari*, in *Riv. critica di dir. priv.*, 1995, 643;

Gaffuri, (A.M.), *Il concetto di stabile organizzazione nella riforma dell'imposta sui redditi* in *Tributi impresa*, 2004, 5;

Gaffuri, *Note riguardanti la novellata imposta sulle successioni e donazioni*, *Rass. trib.*, II, 2007, 441 ss.

Gaffuri (L.), *Limiti all'attività del promotore finanziario* in *Le società*, 2006, 41;

Gaggero, *Diritto comunitario e disposizioni interne in materia di credito al consumo*, in *Contr. e impr.*, 1996, 658;

Gaggero, *L'armonizzazione in ambito comunitario della disciplina dei contratti nel settore bancario e finanziario. Note minime* in *La nuova giur. civ. commentata*, 2003, 45;

Galasso, *Options e contratti derivati* in *Contratto e impresa*, 1999, 1289;

Galasso, *Credito (contratti di) Dig. Disc. Priv. Sez. civ.*, 1989;

Galgano, *Diritto commerciale. L'imprenditore*, Bologna, 1996, pagg. 147 e ss.;

Gallo, *L'applicazione d'ufficio del diritto comunitario da parte del giudice nazionale nel processo tributario e nel giudizio di Cassazione*, in *Rass. trib.*, 2003, 313;

Gallo, *L'Iva: verso una ulteriore revisione*, in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, 1978, I, 608;

Gallo, *La sesta direttiva comunitaria: contenuto precettivo e sua applicabilità immediata in materia di aliquota sui conferimenti di immobili*, in *Riv. dir. fin.*, 1988, II, 86;

Gallo, *Profili di una teoria dell'imposta sul valore aggiunto*, Roma, 1974;

Gallo, *Studio sull'erosione ed evasione nell'Iva in Aspetti del sistema tributario italiano* (a cura della Camera dei deputati), Roma, 1980, 156;

Gallo, *L'applicazione d'ufficio del diritto comunitario da parte del giudice nazionale nel processo tributario e nel giudizio di Cassazione* in Atti del convegno *L'applicazione del diritto comunitario nella giurisprudenza della sezione tributaria della Corte di Cassazione*, in *Rass. trib.*, 2003, 311;

Gambaro, *A proposito del plurilinguismo legislativo europeo* in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2005, 287;

Gambaro, *Problemi in materia di riconoscimento degli effetti dei trusts nei paesi di civil law* in *Riv. dir. civ.*, 1984, 93;

Garbarini, *La nozione di stabile organizzazione nell'imposta sul valore aggiunto*, in *Dir. prat. trib.*, 2002, II, n. 3, 443;

Gardella Tedeschi voce *Mutuo* in *Noviss. Dig., disc. Priv., sez. comm.*, 1991, 555;

Gelpi, Labruyere, *Storia del credito al consumo*, Bologna, 1994;

Gerster, *European banking and financial services law*, The Hague, 2004;

Ghera, *Pregiudiziale comunitaria, pregiudiziale costituzionale e valore di precedente delle sentenze interpretative della CGCE* in *Giur. Cost.*, 2000, 1193;

Ghiselli, *Due principi sconcertanti: l'abbandono del pro rata generale e la presunzione per cui l'Iva pagata in rivalsa è ammessa in detrazione solo se i beni ed i servizi acquistati sono inerenti all'attività propria dell'impresa* in *Boll. trib.*, 1996, 832;

Gimigliano, *Carta di credito, moneta ed assegno elettronici: indagine sullo stato dell'arte* in *Dir. della banca e del merc. fin.*, 2004, 611;

Giorgi – Liguori, *Sulla illegittimità comunitaria dei limiti alla detrazione dell'Iva*, in *Dialoghi di dir. trib.*, 2006, 355;

Giorgi, *Detrazione e soggettività nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto*, Padova, 2005;

Giorgi, *Detrazioni Iva ed operazioni esenti escluse dal pro rata: disciplina interna e comunitaria*, in *Rass. trib.*, 1996, 953;

Giorgi, *Disapplicazione in malam partem del diritto interno a favore di quello comunitario e tutela dell'affidamento del contribuente* in *Dialoghi di dir. trib.*, 2004, 797;

Giorgi, *Il rimborso dell'Iva a soggetti non residenti*, in *Rass. trib.*, 1999, 378;

Giorgi, *L'effettuazione di operazioni nel campo di applicazione dell'Iva nell'attribuzione della soggettività passiva e del diritto alla detrazione d'imposta: profili comunitari ed interni*, in *Rass. trib.*, 1999, II, 315;

Giorgi, *L'illegittimità delle norme che limitano la detrazione Iva*, in *Rass. trib.*, 2001, 630;

Giorgi, *La disapplicazione delle norme interne che limitano la detrazione od il rimborso in violazione del diritto comunitario*, in *Rass. trib.*, 2001, 1812;

Giorgi, *La disciplina Iva delle cessioni di beni destinati esclusivamente allo svolgimento di una attività esentata o esclusi dal diritto alla detrazione: esclusioni, esenzioni, e divieto di doppia imposizione nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto*, in *Rass. trib.*, 1997, 937;

Giorgi, *La nozione di stabile organizzazione nel sistema dell'Iva*, in *Riv. dir. trib. intern.*, 2000, n. 1, 59;

Giorgi, *Sul regime Iva di operazioni effettuate utilizzando acquisti con Iva totalmente o parzialmente non detraibile* in *Dialoghi di dir. trib.*, 2005, 1112;

Giorgi, *Sull'oggettività dell'esenzione da Iva delle operazioni di assicurazione e riassicurazione e sulla nozione di operazione accessoria*, in *Rass. trib.*, 1999, 65;

Giovannini, *La nozione di imprenditore*, in *Imposta sul reddito delle persone fisiche*, (diretta da Tesouro), Torino, 1994;

Girino, *I contratti derivati*, Milano, 2001;

Giuliani, *Gli "stock index futures" nel diritto privato e nell'imposta sul valore aggiunto* in *Contratto e impresa*, 2001, 1237;

Giusto, *Il mutuo di scopo*, in AA. VV., *I contratti in generale. I Contratti atipici*, Tomo II, *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, a cura di Alpa - Bessone, Torino, 1991, 516;

Godano, *Il progetto di riforma dell'architettura finanziaria in europa* in *Dir. unione europea*, 2004, 213;

Godano, *La legislazione comunitaria in materia bancaria*, Bologna, 1996;

Grandinetti, *L'irrelevanza ai fini Iva dei servizi interni prestati dalla casa madre alla stabile organizzazione: il caso Fce IT* in *Dir. prat. trib. int.*, 2006, 1221;

Granelli, *Deroghe e limitazioni del diritto di detrazione dell'Iva* in *Riv. della Guardia di fin.*, 1979, 340;

Granelli, *Diritto comunitario e riserva di legge in materia di prestazione imposta* in *Giur. it.*, 1973, I, 355;

Granelli, *L'attuazione in Italia della VI Direttiva Cee*, in *Dir. prat. trib.*, 1979, 302;

Gratani, *Anche all'albergatore che fornisce viaggi tutto compreso si applica il regime Iva delle agenzie di viaggio* in *Riv. di giur. trib.*, 1999, 833;

Grazia, *I contratti derivati tra atipicità ed autoregolamentazione. Alcune considerazioni sui limiti dell'autonomia contrattuale nei credit derivatives* in *Dir. e formazione*, 2005, 1324;

Greggi, *Detraibilità dell'imposta e fatturazione* in AA. VV. (a cura di Di Pietro), *Lo Stato della fiscalità nell'Unione europea*, Roma, 2003;

Grossi, *La Direttiva 2002/47/CE sui contratti di garanzia finanziaria*, in *Europa e dir. priv.*, 2004, 602;

Grundmann, *La struttura del diritto europeo dei contratti*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, 365;

Ianniello, *Le precisazioni del fisco sulla nuova tassazione dei fondi comuni di investimento*, in *Le società*, 2006, 1051;

Iavaglino, *L'accertamento della sussistenza della stabile organizzazione*, in *Corr. trib.*, 2004, 2225;

Iavagnilio, *Stabile organizzazione e forza di attrazione nell'imposta sul valore aggiunto tra profili procedurali e sostanziali*, in *Rass. trib.*, 2002, 621;

Ingrosso, *Il credito d'imposta*, Milano, 1984, 90;

Ingrosso, *Le operazioni imponibili ai fini dell'Iva*, in *Dir. prat. trib.*, 1973, I, 471;

Ingrosso, *Reddito d'impresa, organizzazione in forma di impresa e piccola impresa*, in *Riv. dir. trib.*, I, 1993, 72;

Interdonato, *Gli imprenditori* in AA. VV. (a cura di Tesauro), *L'imposta sul valore aggiunto*, Torino, 2001, 123;

Interdonato, *Il regime fiscale dei consorzi tra imprenditori*, Milano, 2004, 330 ss.;

Irti, *Teoria generale del diritto e problema del mercato*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, I, 1;

Irti, *Diritto europeo e tecno – economia*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, 1;

Jenkins, *VAT and Electronic Commerce: the Challenges and Opportunities*, in *International VAT Monitor*, 1999, 4;

La Porta, *La causa del trasferimento del credito, gli effetti preliminari e la disposizione del diritto futuro* in *Banca, borsa e tit. di cr.*, 1998, 6;

La Rosa, *Eguaglianza tributaria ed esenzioni fiscali*, Milano, 1968;

La Rosa, *Esclusioni tributarie* in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1989;

La Rosa, *Esenzione (diritto tributario)* in *Enc. dir.*, Milano, 1966, 567;

Laroma Jezzi, *Gli aiuti fiscali: il potere del giudice nazionale e la nozione di impresa tra diritto tributario nazionale e la nozione di impresa tra diritto tributario e diritto comunitario della concorrenza* in , in *Rass. trib.*, 2004, 228;

Lener, *Strumenti finanziari e servizi di investimento. Profili generali* in *Banca, borsa e tit. di cr.*, 1997, 326;

Libonati, *Titoli di credito e strumenti finanziari*, Milano, 1999;

Liccardo, *Le fonti comunitarie del diritto tributario* in *AA. VV.*, *I settant'anni di diritto e pratica tributaria*, Padova, 2000;

Lo Castro, *L'inerenza dei costi in assenza di operazioni attive*, in *Dir. prat. trib.*, 2004, II, 1177;

Longhini, *Servizi finanziari telematici*, Milano, 2006;

Longo, *La territorialità delle prestazioni di servizi* in *AA. VV.* (a cura di Di Pietro), *Lo stato della fiscalità dell'Unione europea*, Roma, 2003, Torino, 1998, 51;

Lovisolò, *Abuso del diritto e clausola generale antielusiva alla ricerca di un principio*, in *Riv. dir. trib.* 2009;

Lovisolò, *L'evoluzione della definizione di stabile organizzazione*, in *Corr. trib.*, 2004, 2655;

Lovisolò, *La stabile organizzazione* in *AA. VV.*, (a cura di Uckmar) *Trattato di diritto tributario internazionale*, Padova, 2001;

Lovisolò, *La stabile organizzazione nel nuovo modello OCSE*, in *Corr. trib.*, 2006, 109;

Ludovici, *Recenti orientamenti di prassi amministrativa in merito alla applicazione dell'Iva nei rapporti internazionali* in *Riv. dir. trib.*, 2000, IV, 247;

Lupi - Stevanato, *Il valore aggiunto tra Iva ed Irap: le due facce di un equivoco* in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, 2005, I, 251;

Lupi, *Elusione e legittimo risparmio d'imposta nella nuova normativa*, in, *Rass. trib.*, 1997;

Lupi, *Concorrenza tra ordinamenti, Comunità europee e prelievo tributario*, in *Rass. trib.*, 2004, 989;

Lupi, *Diritto tributario – Parte speciale*, Milano, 2007, 251;

Lupi, *Delega Iva e limiti alla detrazione sugli acquisti: dai criteri forfetari all'imputazione specifica*, in *Rass. trib.*, 1997, 277;

Lupi, *Il fuorviante accostamento tra Iva ed Irap*, in *Rass. trib.*, 2005, 847;

Lupi, *Le società di mero godimento tra irrilevanza Iva e autoconsumo*, in *Rass. trib.*, 1998, 11;

Lupi, *Per la detrazione Iva la forma societaria non basta: l'acquisto deve essere utilizzabile nell'impresa*, in *Rass. trib.*, 1994, 922;

Lupi, *Profili sistematici del nuovo regime Iva dell'outsourcing bancario e assicurativo*, in *Rass. trib.*, 1999, 1609;

Lupi, *Sulla detraibilità dell'Iva per i beni strumentali "oggetto dell'attività propria dell'impresa"*, in *Riv. dir. trib.*, 1992, II, 862;

Lupi, *Imposta sul valore aggiunto* in *Enc. giur. Treccani*, 1989, 17;

Macario, *I contratti di garanzia finanziaria nella Direttiva 2002/47/CE* in *Contratti*, 2003, 78;

Maccarone, *I contratti bancari di liquidità*, in *Dir. bancario e degli int. fin.*, 1987, I, 36;

Maffezzoni, *Nozione di valore aggiunto imponibile e profili costituzionali della relativa imposta*, in *Dir. prat. trib.*, 1970, I, 527;

Maltesi, *La valutazione dei costi in ambito consortile*, ne *Il Fisco*, 2009;

Mancusi, *Il contratto di factoring: una semplice cessione di crediti o una più articolata operazione di natura finanziaria?* in *Riv. giur. trib.*, 2004, 1150;

Mandò – Mandò, *Manuale dell'imposta sul valore aggiunto*, Milano, 2006;

Mangano, *Lettera di patronage forte ed inapplicabilità dell'art. 1938 c.c. in Banca, Borsa e tit. di cr.*, 2004, 329;

Manzoni, *L'imposta sul valore aggiunto*, Torino, 1973;

Manzoni, *L'iva: deviazioni dalla neutralità nel modello italiano*, Torino, 1973;

Marasà, *Società consortili*, in Enc. giur. Treccani, XXIX, Roma, 1993;

Marcheselli, *Le attività illecite fra sanzione e fisco*, Milano, 2001;

Marchetti, *Appunti sulle Sicav*, in *Riv. delle soc.*, 1992, 731;

Marino (T.), *Dopo il caso "Philip Morris", la Suprema Corte statuisce ancora sul centro di attività stabile ai fini Iva* in *Boll. Trib.*, 2004, 1211;

Marino, *La Corte di Giustizia statuisce sul rapporto tra la casa madre ed il centro di attività stabile ai fini Iva: il caso "FCE"* in *Boll. trib.*, 2006, 749;

Marino, *Riflessioni sull'orientamento espresso dalla Suprema Corte in tema di «centro di attività stabile» ai fini dell'Iva per le prestazioni di servizi* in *Boll. trib.*, 2002, 791;

Marino, *Riflessioni sull'orientamento espresso dalla Suprema Corte in tema di "centro di attività stabile" ai fini dell'iva per le prestazioni di servizi* in *Boll. trib.*, 2002, 791;

Marongiu, *Disciplina delle esclusioni e delle esenzioni* in *Rass. dir. e tecnica doganale*, 1972, 913;

Marongiu (P.), *Il concetto di stabile organizzazione nel nuovo tuir 2006*, in *Boll. trib.*, 2006, 11;

Martin Jiménez – Calderón Carrero, *Devolución de ingresos tributarios indebidos por infracción del Derecho Comunitario* in *Noticias de la Unión Europea*, 1998, 41;

Masi - Tidu, *Servizi bancari*, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1992;

Mastropaolo, *La nuova normativa europea sui contratti di garanzia finanziaria* in *Riv. dir. comm.*, I, 2003, 525;

Mastropasqua, *Imposta sostitutiva. Riflessioni sull'applicazione dell'art. 64 del D.P.R n. 917/1986, ne Il fisco*, 1989, 4354 ss.;

Mayr - Grieco, *La stabile organizzazione secondo la Suprema Corte*, in *Corr. trib.*, 2002, 1864;

Mazzoni, *La lettera di patronage*, Milano, 1986;

Medici, *Il trattamento fiscale ai fini delle operazioni di factoring: la parola della Corte di Giustizia*, in *Dir. prat. trib.*, 2004, II, 351;

Megliani, *Il quadro evolutivo dei mercati finanziari europei nella prospettiva*, in *Dir. prat. Trib internazionale Il diritto dell'Unione Europea*, 2001, 677;

Melis – Miceli, *Le sentenze interpretative della Corte di Giustizia delle Comunità europee nel diritto tributario: spunti dalla giurisprudenza relativa alle direttive sull'imposta sui conferimenti e sull'Iva*, in *Riv. dir. trib.*, 2003, I, 111;

Melis, *Brevi osservazioni sulla natura delle operazioni "accessorie" di cui all'art. 19 par. 2 della sesta direttiva Cee*, in *Riv. dir. trib.*, 1997, II, 303;

Melis, *Atti preparatori, esercizio di attività economiche e detrazione Iva*, in *Riv. dir. trib.*, 1996, II, 893;

Melis, *Motivazione e argomentazione nelle sentenze interpretative della Corte di Giustizia in materia tributaria: alcuni spunti di riflessione*, in *Rass. trib.*, 2005, 401;

Mengozi, *Corte di Giustizia, giudici nazionali e tutela dei diritti attribuiti ai cittadini dal diritto comunitario* in *Contr. e impresa*, 1993, 1182;

Mercatti, *Il futuro dei servizi finanziari in Europa: verso un European securities regulator?*, in *Riv. It. dir. pubb. comun.*, 2004, 1955;

Merusi, *Verso lo Stato Europa: il ruolo dei sistemi di pagamento nell'eurosistema* in *Riv. It. Dir. pubb. Comun.*, 2001, 219;

Messina, *Sulla causa del contratto di factoring* in *Contratto e impresa*, 1997, 1062;

Messineo, *Caratteri giuridici comuni, concetto e classificazione dei contratti bancari in Banca, Borsa e tit. di crd.*, 1960;

Mezzacapo, *Intermediari finanziari non bancari e obblighi di trasparenza contrattuale*, in *Banca, borsa e tit. di cr.*, 2001, 507;

Miceli, *Attività illecite e norme di esenzione nel sistema dell'Iva*, in *Riv. dir. trib.*, 2002, II, 526;

Miceli, *Considerazioni sul momento impositivo Iva nelle "operazioni telematiche"*, in *Dir. prat. trib.*, 2003, I, 1143;

Micheli, *Corso di diritto tributario*, Torino, 1986, 604;

Micheli, *Dalle direttive comunitarie sull'iva alla nuova legislazione italiana* in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, 1979, I, 669;

Micheli, *L'Iva: dalle Direttive comunitarie al decreto delegato* in *Riv. dir. fin.*, 1973, I, 431;

Micheli, *L'iva: dalle direttive comunitarie al decreto delegato* in *Opere minori di diritto tributario*, Milano, 1982, II;

Micossi, *Il coordinamento europeo in materia fiscale: elementi per un sistema comune* in *Giur. imp.*, 2000, 1381;

Modesti, «Attività propria dell'impresa» nell'imposta sul valore aggiunto, in *Dir. prat. trib.*, II, 2004, 611;

Moloney, *EU financial services regulations*, London, 2006;

Monaco, *Le attività finanziarie tra esenzione ed esclusione nella disciplina dell'Iva: l'interpretazione della Corte di Giustizia CE*, in *Riv. dir. fin.*, 1998, II, 1;

Monaco, *Rilevanza ed estensione del principio di neutralità nelle recenti sentenze della Corte di Giustizia in materia di imposta sul valore aggiunto* in *Dir. pubb. comp. ed europeo*, 2004, 1962;

Montesano, *Scontano l'imposta di registro gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso enunciati in atti registrati*, ne *Il fisco*, 2007, 1, 2913;

Mori, *Swap - Una tecnica finanziaria per le imprese*, Padova, 1990, 13;

Mosco, *I consorzi tra imprenditori*, Milano, 1988, pag. 116;

Morra, *Verso un sistema bancario e finanziario europeo? Le fonti del diritto finanziario in Europa e il ruolo della autoregolamentazione*, Ente Einaudi, Quaderno n. 44, 2004, 8;

Moschetti - Zennaro, *La revisione delle agevolazioni tributarie*, in *Boll. trib.*, 1992, 428;

Motti, *Le società di investimento a capitale variabile: prime considerazioni*, in *Giur. comm.*, 1992, 1992, 678;

Navarra, *La Direttiva CEE n. 85/611 : Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari*, Torino, 1994;

Negrini, *Le società per la gestione dei servizi di pagamento* in AA. VV. (a cura di Santoro), *Le società finanziarie*, Milano, 2000, 673;

Nessi, *L' "outsourcing" per le imprese assicurative*, in, *Corr. trib.*, 2000;

Nigro, *I fondi comuni d'investimento*, in Enc. giur. Treccani, Roma, XXII, 700 ss;

Nizzo, *La Corte di Giustizia e la competenza ad interpretare, in via pregiudiziale, norme nazionali modellate su disposizioni comunitarie* in *Dir. comm. int.*, 1997, 998;

Ntuk, *Fondi comuni di investimento*, in *Dig. disc. Priv., sez. comm.*, Torino, 2000 (aggiornamento), 342;

Nuzzo, *La cappella del tesoro di S. Gennaro ed il concetto fiscale di attività commerciale*, in *Rass. trib.*, 1999, 205;

Oppo, *I contratti di durata*, in *Scritti giuridici, III, Obbligazioni e negozio giuridico*, Padova, 1992, 223;

Owens, *The move to Vat in Intertax*, 1996, 49;

Paces, *La disciplina europea dei servizi finanziari al dettaglio Prospettive di armonizzazione e di concorrenza tra ordinamenti nella tutela del consumatore – Quaderno n. 47 – Fondazione Einaudi*, 2003, 5;

Pace, *Il diritto di detrazione* in Tesoro (a cura di), *L'imposta sul valore aggiunto*, Torino, 2001;

Pagnoni, *Contratti di Swap* in AA. VV., *I contratti del mercato finanziario* (a cura di Gabrielli - Lener), 1077;

Pallini, *Le Sicav: il capitale e le azioni* in AA. VV., *Il diritto del mercato mobiliare* (a cura di Rabitti Bedogni), Milano, 1997;

Panuccio, *Il factoring* in *Vita not.*, 2000, 1;

Parisi, *Factoring e cessione dei crediti d'impresa* in *L'iva*, 2005, 34;

Parlato, *Fattispecie e rapporti giuridici nel meccanismo impositivo dell'Iva* in AA. VV., *Scritti in onore di Salvatore Pugliatti*, Milano, 1978;

Pastore, *Il principio di accessorietà: inquadramento dogmatico e fattispecie applicative*, in *L'Iva*, 2001, 482;

Peirola, *Detraibilità dell'Iva sugli acquisti anche in assenza di operazioni attive* in *Riv. giur. trib.*, 2004, 413;

Peirola, *Il principio di unicità della base imponibile per le prestazioni complesse*, in *Corr. trib.*, 2003, 2720;

Peirola, *La detraibilità dell'Iva e l'inerenza all'attività dell'impresa* in *Riv. giur. trib.*, 2004, 851;

Peirola, *La territorialità delle prestazioni rese delle agenzie di viaggio*, in *Corr. trib.*, 2003, 2545;

Pellegrino, *Le imprese di investimento* in AA. VV., *L'ordinamento finanziario italiano* (a cura di Capriglione), Tomo II, Padova, 2005, 546;

Pennella, *Effetti della attività preliminare in concreto svolta ai fini della qualifica di soggetto Iva nella giurisprudenza della Corte di Giustizia europea* in *Giur. Imp.*, 1996, II, 904;

Pepe, *La presunzione di commercialità ex art. 4, comma 2, n. 1) DPR n. 633/1972 quale causa di incoerenza del "sistema Iva" ed i suoi riflessi sull'evoluzione della normativa interna*, in *Dir. prat. trib.*, I, 2004, 1267;

Perna, Pisanti, Zamboni, Garavelli, v. *Gruppo bancario*, in *La nuova legge bancaria*, a cura di Ferro-Luzzi e Castaldi, Milano, 1996, 1015 e ss.;

Perrone Capano, *L'imposta sul valore aggiunto: disciplina legislativa ed effetti. Spunti ricostruttivi*, Napoli, 1977;

Perrone, *L'armonizzazione dell'Iva: il ruolo della Corte di Giustizia, gli effetti verticali delle direttive e l'affidamento del contribuente*, in *Rass. trib.*, 2006, 423;

Perrone, *La stabile organizzazione*, in *Rass. trib.*, 2004, 794;

Piasente, *Il punto sull'interpretazione della Corte di Giustizia delle Comunità europee dell'art. 17, comma 6, Sesta direttiva, in tema di limiti oggettivi al diritto a detrazione*, in *Dir. prat. trib.*, II, 2001, 118;

Piasente, *L'Iva come risorsa propria del bilancio comunitario ed i provvedimenti di c.d. condono*, in *Dir. prat. trib.*, 2003, IV, 143;

Piazza, *Stop all'esenzione IVA per i servizi bancari*, ne *Il Sole 24 Ore* 1 dicembre 2007;

Piazza, *Ris. 23 novembre 2007, n. 343/E: esenzione IVA per le prestazioni di servizi a carattere ausiliario rese nell'ambito dei gruppi bancari*, ne *Il Fisco*, 2007;

Piccolo, *Abuso del diritto ed Iva: tra interpretazione comunitaria ed applicazione nazionale*, in *Rass. trib.*, 2006, 1040;

Piepoli, *Le garanzie negative in Banca, Borsa e titoli di cr.*, 2001, 405;

Pierro, *Beni e servizi nel diritto tributario*, Padova, 2003, 271;

Pinelli, *Gerarchia delle fonti comunitarie e principi di sussidiarietà e proporzionalità in Il dir. dell'Unione eur.*, 1999, 725;

Piri - Gianoncelli, *La disciplina delle esenzioni Iva in AA. VV. Lo stato della fiscalità nell'Unione europea* (a cura di Di Pietro), Roma, 2003;

Pistone, *Centro di attività stabile e stabile organizzazione: l'iva richiede un'evoluzione del XXI secolo*, in *Dir. prat. trib.*, 1999, III, 12;

Pistone, *Il processo di armonizzazione in materia di imposta sul valore aggiunto ed i limiti alla derogabilità della normativa comunitaria*, in *Dir. prat. trib.*, 1997, II, 802;

Poggiani, *Deducibili per le consorziate solo le spese sostenute ed inerenti*, in *Corr. trib.*, 2009;

Polano, *Attività commerciali e impresa nel diritto tributario*, Padova, 1984;

Polo, *Applicazione dell'imposta di bollo ai contratti bancari di garanzia: l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate*, ne *Il fisco*, 2005, 3547;

Potito, *Le imposte indirette sugli affari*, Milano, 1995, 121;

Pozzo, *Sull'autonoma soggettività Iva della stabile organizzazione nei rapporti con la casa madre estera* in *Riv. giur. Trib.*, 2004, 1043;

Principe, *L'impresa finanziaria*, Milano, 1998;

Proto, *La fiscalità degli enti non societari*, Torino, 2003;

Proto, *L'orientamento della Corte di Giustizia U.E. e la tassazione delle attività illecite*, in *Rass. trib.*, 1999, 889;

Puri, *La stabile organizzazione nell'Iva*, in *Dir. prat. trib.*, I, 239;

Putzolu, *Geie e consorzi industriali*, in *Società*, 1990;

Quadri, *Articolo 5 in Quadri – Monaco – Trabucchi* (a cura di), *Commentario CEE*, Milano, 1965;

Quattrocchi, *Aspetti internazionalistici nella giurisprudenza tributaria della Corte di Cassazione - Rassegna di giurisprudenza* in *Dir. prat. trib.*, 2005, II, 701;

Racugno, *Società a responsabilità limitata* in *Giur. comm.*, 1996, I, 157;

Rasmussen, *La Corte di Giustizia in Trent'anni di diritto comunitario*, Commissione Ce, Lussemburgo – Bruxelles, 1983;

Ravaccia, *Detrazione dell'Iva e principio di inerenza*, in *Dir. prat. trib.*, 2000, II, 200;

Ravaccia, *L'attività di holding e l'imposta sul valore aggiunto*, in *Dir. prat. trib.*, IV, 64;

Ravaccia, *Presupposto soggettivo delle operazioni esenti ed imposta sul valore aggiunto*, in *Dir. prat. trib.*, 1999, III;

Restivo, *Proventi illeciti e tassazione ai fini Iva*, in *Boll. trib.*, 2001, 341;

Ricca, *Presupposti applicativi dell'esenzione IVA delle prestazioni "infragruppo"*, in *Corr. trib.* 2009;

Righini - Secco, *Carte prepagate e moneta figurativa: momenti di effettuazione delle operazioni ai fini Iva*, in *Rass. trib.*, 491;

Rinaldi, *I servizi informatici tra principi generali d'imposizione e regime speciale* in AA. VV. (a cura di Di Pietro), *Lo stato della fiscalità nell'Unione europea - L'esperienza e la efficacia dell'armonizzazione*, Roma, 2003;

Rispoli Farina, voce *Mutuo di scopo* in *Noviss. Dig., disc. priv.*, sez. comm., 1991, 560;

Rizzardi, *Iva a sorpresa nelle banche*, ne *Il Sole 24 Ore* 4 dicembre 2007;

Rizzardi, *Le Banche e l'esenzione Iva*, in *Summa*, 2004;

Roccatagliata, *Il diritto tributario comunitario* in AA. VV. (a cura di V. Uckmar), *Trattato di diritto tributario internazionale*, Padova, 2001;

Roccatagliata, *L'armonizzazione fiscale e lo strumento della direttiva comunitaria in relazione al sistema dell'Iva* in *Dir. prat. Trib.*, 1998, 1590;

Romano, *Subsidiaries as Permanent Establishments: the Philip Morris case*, in *European taxation*, 1998, 315;

Roppo, *La Corte di Giustizia UE dichiara le SICAV soggetti passivi in Fiscalità internazionale*, 2005, 51;

Rosa, *Servizi di investimento, territorialità ed attività normativa* in *Rivista di dir. priv.*, 2004, 389;

Rossi, *L'Avvocato Generale della Corte UE: chiarita la portata dell'esenzione Iva per le operazioni di gestione dei fondi comuni di investimento*, ne *Il fisco*, 2005, 1567;

Rossi, *La autonomia soggettiva della stabile organizzazione nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto* in *Dir. prat. trib.*, II, 2005, 60;

Rota, *Profili applicativi dello speciale regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni di servizi rese nell'ambito dei gruppo e dei consorzi bancari* in *Dir. prat. trib.*, 2003, I, 683;

Ruggiero, *Profili giuridici dei servizi di investimento in strumenti finanziari*, in *Contratti*, 2003, 936;

Russo, *le agevolazioni e le esenzioni fiscali alla luce dei principi comunitari in materia di aiuti di Stato: i poteri del giudice nazionale*, in *Rass. trib.*, 2003, 330;

Russo, *L'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine: inquadramento civilistico e deducibilità fiscale dal punto di vista sia degli istituti di credito e delle società finanziatrici sia dei soggetti (imprese) finanziati*, ne *Il fisco*, 2001, 12801;

Sacchetto, *Il diritto comunitario e l'ordinamento tributario italiano*, in *Dir. prat. trib. int.*, 2001, I, 3;

Sacchetto, *L'armonizzazione fiscale nella Comunità europea* in *Dir. prat. trib.*, 1989, 281;

Sacchetto, *L'evoluzione del diritto comunitario in materia tributaria* in AA. VV., *I settant'anni di diritto e pratica tributaria*, Padova, 2000;

Sacchetto, *Le imposte indirette* in Sacchetto – Casertano, voce *Tributi* in AA. VV., *Trattato di diritto amministrativo* (diretto da Chiti – Greco), II, Milano, 1998, 1283;

Sacchetto, *Armonizzazione fiscale nella comunità europea* in *Enc. dir.*, Roma, 1994;

Sacchetto, voce *Politiche comunitarie, VII) Politica Fiscale*, in Enc. giur., Treccani, XXIII, Roma, 1990, 2;

Sacchi Lodispoto, *Dichiarazioni di «patronage», le mille e una forma di un istituto*, in *Foro it.*, 1998, IV, 278;

Sacco, *L'interpretazione in Trattato di diritto civile*, Torino, 1999;

Saggio, *Osservazioni sul giudice comunitario nel contesto attuale: natura del ruolo ed attività istituzionali*, in *Riv. dir. eur.*, 1990, 245;

Sala, *Alcune riflessioni sull'esercizio di impresa ed il diritto alla detrazione Iva*, in *Dir. prat. trib.*, II, 2004, 467;

Sala, *Il diritto di detrazione in ragione dell'oggettivo impiego del bene*, in *Dir. prat. trib.*, 2001, II, 541;

Sala, *Sull'esenzione Iva delle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione*, in *Dir. prat. trib.*, II, 2001, 925;

Salamone, *La nozione di "strumento finanziario" tra unità e molteplicità*, in *Riv. dir. comm. e delle obbl.*, 1998, 711;

Salvini, *La detrazione Iva nella sesta direttiva e nell'ordinamento interno: principi generali* in AA. VV., *Studi in onore di Victor Uckmar*, Padova, 1997, II, 1043;

Salvini, *La detrazione Iva nella sesta direttiva e nell'ordinamento interno: principi generali*, in *Dir. prat. trib.*, 1998, I, 137;

Salvini, *La nuova disciplina della detrazione Iva: un'occasione persa?* in *Rass. trib.*, 1997, 1209;

Salvini, *Rivalsa, detrazione e capacità contributiva nell'imposta sul valore aggiunto*, in *Dir. prat. trib.*, 1993, I, 1287;

Sammartino – Coppa, *Valore aggiunto (imposta sul)* in *Novissimo Dig. it.*, Appendice, 1987, 1058;

Sammartino, voce *Prestazioni di servizi: II) Diritto tributario* in Enc. giur. Treccani, Roma, 1991;

Santi, *I servizi ausiliari effettuati dalle società appartenenti ad un gruppo*, in *Corr. trib.* 2004;

Santi, *Le perizie mediche tra diritto comunitario ed interno*, in *Corr. trib.*, 2004, 3697;

Santi, *Spetta la detrazione IVA per le "operazioni verticali a monte" ancor prima dell'inizio dell'attività* in *Riv. giur. trib.*, 2005, 1054;

Santoro, *Esercizio di fatto di attività bancarie e finanziarie* in AA. VV., *La nuova Legge bancaria* (a cura di Rispoli - Farina), Napoli, 1995;

Saponaro, *Orientamenti comunitari su OICVM e società di gestione in correlazione con la disciplina nazionale* in *Le società*, 2002, 907;

Sardo, *La disciplina del contratto di garanzia finanziaria: appunti sul D. Lgs. 21 maggio 2004, n. 170*, ne *I Contratti*, 2005, 618;

Sartori, *I contratti di garanzia finanziaria nel D. Lgs. 21 maggio 2004, n. 170: prime riflessioni* in *Riv. di diritto bancario*, 2005, 3;

Savagnone, *Le prestazioni di servizi nell'Iva* in *Dir. prat. trib.*, 1992, I, 69;

Sechi, *Iva di gruppo: le novità introdotte dall'art. 6 della L. n. 133/1999 collegato ordinamentale alla finanziaria 1999*, ne *Il fisco*, 1999, 10993;

Scimemi, *Il nuovo diritto europeo degli strumenti finanziari*, in *La nuova giur. civ. commentata*, 2005, 394;

Scopacasa, *La natura della transazione negli acquisti con smart card*, in *Corr. trib.*, 2002, 2700;

Selicato, *Effetti delle direttive comunitarie sulla normativa tributaria italiana* in *Riv. dir. fin.*, 1990, II, 60;

Semino, *Brevi considerazioni sulla qualificazione giuridica del contratto di factoring* in *Giur. comm.*, 1995, 5;

Sena, *Contratti di credito, contratti di custodia, contratti di disponibilità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1956, 511;

Severini, *Lettera di patronage: applicabilità della normativa relativa alla fideiussione*, in *Giust. civ.*, 2004, 176;

Sirri – Zavatta, *Il concetto di accessorietà alla luce dei principi del diritto Comunitario*, in *Corr. trib.*, 2003, 2386;

Solari, *Il regime Iva del factoring tra diritto nazionale e comunitario*, in *Dir. prat. trib.*, 2003, III, 205;

Spalletta, *Il nuovo regime Iva delle cessioni di credito* in *Bancaria*, 1997, 50;

Stancati, *Il regime Iva del factoring*, in *Tributi e impresa*, 2005, 300;

Stevanato, *Donazioni e liberalità indirette nel tributo successorio*, Padova, 2000;

Stevanato, *Inizio e cessazione dell'impresa nel diritto tributario*, Padova, 1994;

Stevanato, *L'imposta sul valore aggiunto a seguito del D. lgs. n. 313/97: disposizioni generali* in AA. VV. (a cura di Miccinesi), *Commento alle deleghe fiscali*, Padova, 1999, 154;

Stevanato, *Uso e abuso della clausola antielusiva*, in *Corr. trib.*, 2007, 1966 ss.;

Stevanato, *Ancora sul concetto di elusione tributaria e sulla sua non punibilità*, in *Dial. dir. trib.*, 2007, 374 ss.;

Stradini, *Le prestazioni di servizi* in AA. VV. (a cura di Di Pietro), *La fiscalità dell'Unione europea*, Roma, 2003;

Strozzi, *Gli aiuti di Stato*, in AA. VV. (a cura di Strozzi), *Diritto dell'Unione Europea – Parte speciale*, Torino, 2000, 360 ss.

Succio, *Sull'ammissibilità della stabile organizzazione di un gruppo di società non residenti* in *Riv. giur. trib.*, 2002, 621;

Szego, *Verso un sistema bancario e finanziario europeo? Le fonti del diritto finanziario in Europa e il ruolo della autoregolamentazione*, Ente Einaudi, Quaderno n. 43, 2002, 3;

Tabet, *Contributo allo studio del rimborso d'imposta*, Teramo, 1985, 86;

Tarzia, *I contratti bancari di credito tipici e atipici* in *I Contratti*, 2005, 300;

Tassani, *Attività economiche preparatorie e detrazione Iva* in AA. VV., (a cura di Di Pietro), *Lo stato della fiscalità nell'Unione europea*, 72;

Tassani, *Detrazione Iva ed attività economiche preparatorie nell'esperienza comunitaria e nel sistema italiano* in *Giur. imp.*, 2000, 413;

Tassani, *Gli atti preparatori e l'inizio dell'impresa*, in *Rass. trib.*, 2000, 455;

Tassinari, *La partecipazione sociale di società a responsabilità limitata e le sue vicende: prime considerazioni* in *Riv. del notariato*, 2003, 1405;

Terra - Wattel, *European Tax Law*, Deventer, 2001;

Terranova, *Sconto bancario* in Enc. dir., Milano, 1989, 783;

Tesauro, *Appunti sulla illegittimità delle norme Iva relative agli enti pubblici*, in *Boll. trib.*, 1987, 1757;

Tesauro, *Il regime iva delle attività degli enti pubblici*, in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, 1992, I, 104;

Tesauro, *Istituzioni di diritto tributario*, Parte generale, Milano, 1998, 75;

Tinelli, *Il principio di inerenza nella determinazione del reddito di impresa* in *Riv. dir. trib.*, 2002, I, 437;

Tiralongo, *Le violazioni del diritto comunitario e la responsabilità degli Stati membri. Una nuova interessante sentenza della Corte di Giustizia europea*, in *Rass. fisc. int.*, 2004, 40, in allegato ne *Il fisco*, n. 8, 2004;

Tizzano, *Lo sviluppo delle competenze materiali delle Comunità europee* in *Riv. dir. eur.*, 1981, 149;

Tizzano, *La tutela dei privati nei confronti degli Stati membri dell'Unione Europea in Potere discrezionale e interesse legittimo nella realtà italiana e nella prospettiva europea*, Milano, 1994;

Tizzano, *La tutela dei privati nei confronti degli Stati membri dell'Unione europea*, in *Foro. it.*, 1995;

Tonelli, *L'offerta al pubblico di swap e l'attività di intermediazione mobiliare* in *Banca, borsa e tit. di cr.*, 1992, I, 342;

Traversa (E.), *Corte di Giustizia: il furto di merci non costituisce una cessione di beni a titolo oneroso*, in *Rass. trib.*, 2006, 362;

Traversa (E.), *La fiscalità comunitaria* in AA. VV., *L'Unione europea. Principi, istituzioni, politiche, costituzione*, 411;

Tucci, *Factoring*, in F. Galgano (a cura di), *I contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario*, Torino, 1995, 527;

Tundo, *In tema di stabile organizzazione ed Iva* in *Dir. prat. trib.*, 1992, II, 327;

Turis, *La disciplina del cosiddetto mutuo di scopo: fra tipo contrattuale e figura negoziale autonoma* in *Riv. del notariato*, 2001, 1455;

Vacca, Elusione tributaria: l'abuso del diritto tra norma comunitaria e norma interna, in *Newtepa*, 2009, 24;

Valle, *Contratti futures* in *Contratto e impresa*, 1996, 307;

Van der Paardt, *Su una ipotesi di incompatibilità con il diritto comunitario della nozione di "centro di attività stabile ai fini Iva*, in *Dir. prat. trib.*, 2002, I, 1329;

Vanistendael, *The role of the European Court of Justice as the supreme judge in tax cases* in *EC tax review*, 1996, 115;

Viola – Giordano, *Prime considerazioni sul decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313 relativo al riordino dell'Iva in conformità ai principi fissati dalla VI Direttiva comunitaria*, in *Boll. trib.*, 1997, 1438;

Viotto, *Le esenzioni* in AA. VV., *L'imposta sul valore aggiunto* (a cura di Tesauro), Torino, 2001;

Visalli, *I profili giuridici del factoring*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, II, 195;

Wymeersch, *Il recepimento delle direttive europee sui servizi di investimento nell'ordinamento degli Stati membri*, *Riv. delle Società*, 1997, 400;

Vyncke (K.), *Cost sharing Associations as an alternative to VAT Grouping in Belgium*, *International VAT Monitor*, IBFD, Settembre-Ottobre 2006;

Zadra, *Il sistema giurisdizionale* in AA. VV., *L'Unione europea. Principi, istituzioni, politiche, costituzione* (a cura di Colucci – Sica), Bologna, 2005;

Zannotti, *Commento all'art. 166 del D. Lgs. 58/98* in AA. VV., *Testo unico della Finanza*, (diretto da Campobasso), III, Torino, 2002, 1387;

Zimatore, *Il mutuo di scopo*, Padova, 1985;

Zitiello, *La disciplina dei contratti nel testo unico dell'intermediazione finanziaria*, in *Contratti*, 1998, 168;

Zitiello, *Offerta fuori sede, promotori finanziari e collocamento a distanza nel regolamento Consob n. 11522* in *Le società*, 1998, 321;

Zizzo, *Regole generali sulla determinazione del reddito d'impresa*, in AA. VV., *Imposta sul reddito delle persone fisiche*, *Giur. sist. dir. trib.* (diretta da Tesauro), 1994, II, 557.